

~~2200. III. a. e.~~
2065. I. R. 6. 1. d.



K
LYCEAL
BIBLIOTHEK
ZU
LAIBACH

CRONICHE

OSSIA

MEMORIE STORICHE

SACRO - PROFANE

DI TRIESTE

Cominciando dall'XI. secolo sino a' nostri giorni; compilate dal R. D. GIUSEPPE MAINATI Sagrestano della Cattedrale di S. Giusto Martire. Coll'aggiunta della relazione dei Vescovi dal primo sino al decimo secolo.

TOMO PRIMO



VENEZIA

NELLA TIPOGRAFIA PICOTTI

1817



MEMORIE STORICHE

DI GIULIO CRISTOFORI

DI TORINO

Cominciando dall'XI secolo sino a' nostri giorni, e
per il di più, e' divisa in tre parti, la prima
che e' di Giulio Crisofori, l'altra di
no che si trova dal primo sino al secondo.

TOMO PRIMO



030030767

PREFAZIONE.

Il desiderio di conoscere, e di sapere ciò ch'è meno ovvio, per quanto esser possa talvolta disutile o dannoso, è pure per lo più una delle molle più efficaci del bene, ed uno stimolo proficuo per la scoperta d'infinito cose all'uomo ed alla società utilissime.

Questo desiderio di conoscere, e di sapere nacque in me pure, e principalmente nacque per le cose che risguardano la mia patria, Trieste. Esso fecemi cercare avidamente tutte quelle storiche notizie, che su di Trieste ci si conservano dalle stampe. Per esso andai, quanto più fummi possibile, in traccia di quelle memorie e documenti manoscritti, che le guerre, gl'incendj, e la indolenza de' tempi andati non bastarono a sottrarci del tutto. Ma scarso fu il primo frutto delle mie fatiche, ed in virtù appena

del mio perseverarvi giunsi a poter visitare reconditi archivj, e private raccolte, ove tra gli avanzi delle stragi, degl'incendj, de' topi, e del tempo pur pure mi riescì qua, e là di rinvenire oltre a molti preziosi documenti, e copie di documenti, una raccolta di manoscritte memorie del P. Ireneo della Croce, che formata se l'avea, senza dubbio, all'uopo di compiere la sua storia di Trieste.

Ricca è questa raccolta di documenti. Io tutti li rapporto col testo originale latino nell'appendice di ciascun tomo della mia opera; ma nell'opera stessa li reco con una traduzione letterale dove la serie de' fatti naturalmente la chiama.

L'ordine da me prescelto pel mio racconto è il cronologico; e in esso non d'altra massima divisoria mi servo, che di quella nascente dalle vite de' vescovi triestini; e ciò unicamente per fornire al lettore delle ragionate, e proporzionate pause. E però secondo l'epoche della vita di ogni vescovo

troverassi fedelmente narrato tutto ciò che sott' ogni aspetto alla patria nostra di notevole intervenne.

Promisi bensì nel mio manifesto, che principio prenderebbe la mia storia dove il P. Ireneo la sua finì; ma considerando che a questa pur v' era qualche cosa d'aggiungere, e grado esser potrebbe al lettore di trovare in un solo corpo raccolto tutto ciò che giova a sapersi con relazione alla vita di ciascuno de' nostri anche più antichi vescovi, risolsi di prendere le mosse addirittura dal primo nostro vescovo in poi.

Le tenebre dei tempi da noi più remoti tutta involgono la storia politica della patria, e la ecclesiastica storia soltanto loro sovrasta e le rischiara. Da ciò viene che il primo tomo più degli ecclesiastici, che de' profani avvenimenti si occupa; laddove il contrario avviene de' seguenti.

Lo stile scelto e pomposo non sarà certamente quello che ornerà la mia fatica, e contenterà il lettore vago soltanto di bella dici-

tura; ma questi perdonando i difetti dello stile, aggradisca vieppiù benignamente l'animo e la volontà di chi con la diligente raccolta di patrie memorie, nel suo silenzioso ritiro si affaticò d'illustrare, e di giovare alla patria altrettanto, che incapace si sente di farlo per la via di fatti luminosi, e di grido.

L'AUTORE.

TAVOLA CRONOLOGICA

De' Vescovi e loro numero progressivo, delle Memorie più rilevanti; de' Documenti che arricchiscono quest'Opera, dell'anno nel quale successe il fatto che si racconta; e del numero corrispondente della pagina.

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
1	44	Giacinto	1	Origine del vescovato d' Aquileja, dal quale nasce quello di Trieste.	
5	120	S. Primo	2	Suo martirio con Marco, Giasone, e Celiano.	
7	151	Martino	3	Morte del medesimo.	
8	289	Sebastiano	4		
9	546	Frugifero	5		
10	569	Geminiano	6	Paolino primo Patriarca d' Aquileja autore di scisma.	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
10	569		Geminiano si unisce al suo scisma, e trasporta in Grado i cor- pi di 42 Mar- tiri, con quei di s. Canzia- no, Canzianil- la, ed altri.	
11	570		Entrata de' Longobardi in Italia.	
12	580	Severo	7	Elia Patriar- ca d'Aquileja scismatico, e sue azioni. Elogio di Se- vero vescovo di Trieste.	
15	595	Firmino	8	Aderisce al- lo scisma.	Abjura di Firmino, in- viata al Pon- tefice s. Gre- gorio.
18	Risposta del Pontefice a Firmino.
21	Lettera scritta dal medesimo Pontefice all' Esareo di

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
					Ravenna in favore di Firmino contro Severo Patriarca d' Aquileja.
25	680	Gaudenzio	9		
26	759	Giovanni I.	10	Viene trasferito al Patriarcato di Grado dopo il Patriarca Vitaliano. Disordini del Patriarcato d' Aquileja sotto il Patriarca Sigualdo.	
28	Breve di Papa Stefano III. al suddetto Giovanni.
32		Il Doge di Venezia fa precipitare il Patriarca di Grado Giovanni da un' alta torre in mare.	
33	766	Maurizio	11		
ivi	788	Fortunato	12		

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
34	800		Venuta di Carlo Magno in Trieste.	
ivi	801 802		Elezione di Fortunat. vescovo di Trieste in Patriarca di Grado.	
	803		Azione successi del medesimo.	
ivi	Bolla del Pont. Leone III. al Patriarca Giovanni, con la quale gli manda il Pallio.
41	Diploma di Carlo Magno al Patriarca Fortunato.
49	848	Giovanni II.	13	Diploma del re Lotario con il quale dona al detto Giovanni vescovo, la Città e Territorio di Trieste.
55	909	Taurino.	14	Diploma del re Berengario al vesco-

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
59	948	Giovan III.	15	vo Taurino, col quale gli dona alcuni beni nell' I- stria. Istromento col quale Gio: III. vescovo vende alla comunità di Trieste il do- minio sopra la medesima.
78	1016	Giovanni Rodolfo.	16	Il Patriarca Popone procura, e poi a forza unisce il patriarcato di Grado a quello d' Aquileja.	
80	1024			I Veneziani recuperano Grado.
ivi	1025		Il Patriarca Popone ottiene dal Pontefice Gio: XX. di essere capo di tutte le Chiese dell' Italia.	
81	1028			

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
82	1031	Aldogero.	17	Assiste alla Dedicazione della Chiesa Patriarcale d' Aquileja.	
84	1040	Carta di donazione del Patriarca Popone al vescovo di Trieste di Umago, ed altri luoghi nell' Istria.
90	1044		Morte del Patriarca Popone, mentre disegna di ricuperar Grado dai Veneziani.	
91		Eberardo succede al Patriarca Popone, ed ottiene dal Pontefice Leone IX. la reintegrazione della superiorità del vescovato di Trieste.	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
92	1050	Ereberto.	18	Istromento di donazione del vescovo Ereberto d' un campo a Mercurio ec.
95		Gottopoldo succede ad Eberardonel patriarcato d' Aquileja.	
96	1068		Ravangerio succede a Gottopoldo, e Sigerardo de Conti di Rilaez succede a Ravangerio nel patriarcato d' Aquileja.	
ivi	1077		A questo succede Enrico.	
	1082		Ereberto Vescovo di Trieste è amministratore della Diocesi di Capodistria.	
97	Istromento di donazione del medesimo ai Cano-

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
					nici di Capodistria della Pieve di san Mauro.
101	1084		Friderico succede al Patriarca Enrico.	
	1085		Uldarico, o Voderico succede al Patriarca Friderico.	
103	1106	Erinico.	19	Istromento del vescovo Erinico col quale dona all'Abate di san Giorgio Maggiore di Venezia il luogo dei ss. Martiri.
108	1115	Artuico.	20	Istromento di donazione del vescovo Artuico al detto Abate del suddetto luogo de ss. Martiri.
113	1134	Dietamaro.	21	
115	1139	Istromento del Vescovo Dietamaro col quale de

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
120		Qual soggetto fosse Dietamaro vescovo di Trieste.	cide li confini di Trieste con quelli di Duino.
121 ivi	1141 1150	Bernardo.	22	Errigo Conte di Gorizia e Tirolo Podestà di Trieste. Vengono riformati li Statuti della città.	
122 123	1152 ...	Wernardo o Vascardo.	23	Azioni di questo vescovo.	
126	1171		Fa diverse donazioni ai Canonici della sua Cattedrale di Trieste.	
132	Bolla di Papa Alessandro III. colla quale conferma la do-

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
					nazione dei vescovi di Trieste all' Abate di s. Giorgio Maggiore di Venezia della Chiesa de' ss. Martiri.
135	1187	Arrigo, o Enrico I.	24		
ivi	1188	Luitoldo.	25		
136	1190	Volcango.	26	Eletto vescovo dal capitolo di Trieste.	
137	1192	Bolla di Papa Celestino III. a Marco vescovo di Castello e ad Araldo Vesc. di Chiozza affinchè esaminino l'affare dell'elezione suddetta, e provvedessero di vescovo la Chiesa di Trieste.
143	Lettera del Patriar. Gotofredo, ai vescovi di

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
145	Castello , e Chiozza circa la suddetta elezione. Decreto dei suddetti vescovia favore del vescovo di Trieste Volcango.
148		Il vescovo Volcango rinunzia il vescovato.	
149	1200	Arrigo II.	27	Descrizione di questo vescovo.	
150	1201		I Triestini divengono tributarj de' Veneziani.	
151	1203	Vuebaldo.	28		
152	Istromento di conferma di donazione del vescovo Vuebaldo ai suoi Canonic.
154	1206	Lettera di Papa Innocenzo III. al re Ladislao d' Ungheria control' usurpazione fatta

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
156	1209	Geberardo.	29	L' Imperatore Ottone investe il Patriarca d' Aquileja del dominio delle Provincie dell' Istria, e della Carintia.	dai Veneziani di Trieste, Zara, ed altri luoghi dell' Istria.
158 ivi	1212 1213	Corrado.	30	Viene istituita in Trieste la Confraternita, detta <i>del Santissimo</i> .	
159	1215		Il Patriarca Volchero conduce seco il vescovo Corrado al Concilio generale in Roma.	
162	1216		Podestà Marco veneto. Il vescovo Corrado dona alli suoi	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
162	1221			<p>Canonici alcune decime.</p> <p>Il detto vescovo costituisce Canonico soprannumerario un suo domestico. Conseguenze di tal fatto.</p>	
163	1223			<p>Sentenza circa i confini di Trieste, e Duino.</p>
168	1224			<p>Il vescovo di Cittanova consagra la Chiesa de' ss. Martiri di Trieste.</p>	
169	1229			<p>Fondazione della Chiesa, e Convento di s. Francesco, volgarmente detta di s. Antonio vecchio.</p>	
170	1230			<p>Il vescovo Corrado al Congresso d'Anagni ottiene dall'Im-</p>	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
172	..	Leonardo I.	31	peratore Federico II. la conferma di tutti i privilegi ottenuti dagli altri Imperatori. Li Canonici di Muggia si oppongono alla sua elezione.	
173	1233		Conferma ai suoi Canonici le donazioni di decime de' suoi predecessori, e fa coniare monete d'argento.	
ivi		Rinunzia il vescovato.	
174	Breve di Papa Gregorio IX. al Patriarca d'Aquileja circa la rinunzia del vescovo Leonardo di Trieste.
176	1234	Givardo.	32	Monete dal medesimo fatte coniare.	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
177	1236	Giovanni IV.	33		
178	1237	Volrico.	34		
179	1240	Concordato fatto dal vescovo Volrico, tra i canonici, e i PP. Benedettini de' santi Martiri.
184	1243		Bernardo cittadino Triestino Podestà di Spalatro.	
186	1245		Volrico interviene al Concilio di Lione in Francia nel quale viene stabilito, che i Cardinali portino il cappello rosso.	
187		Fa coniare monete.	
188	1246		Fondazione della congregazione dei nobili nella chiesa di san Francesco.	
189	1247	Roderlico.	35		
ivi	1248		Peste generale.	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
190	1253	Olderico.	36		
191	Istromento di vendita d'alcuni beni del vescovato di Trieste.
203	1254	Arlongo.	37	Viene privato della dignità vescovile.	
204	1255	Gueroerio.	38		
205	1259		Morte del vescovo Gueroerio.	
ivi	1260	Leonardo II.	39		
206	1262	Arlongo.	37	Repristinato nella dignità vescovile. Consagra la Cattedrale, ed anche l'altare dell'Immacolata Concezione, ora del Santissimo.	
207		Descrizione delle monete fatte coniare.	
208		Mainardo terzo il giovane, Conte di Gorizia viene eletto in	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
210	1272	...		Podestà di Trieste. Raimondo della Torre milanes. vien promosso al Patriarcato d' Aquileja, della cui parentela sono le famiglie Turriane.	
211	1273	...		Il vescovo Antonio Coadiutore d' Arlongo, consacra la chiesa di s. Atanasio alla ripa del mare.	
ivi		Il Patriarca Raimondoin- tima guerra ai Veneziani.	
212	1278	...		Origine delle monache, e loro monastero in Trieste.	Istromento del vescovo Arlongo in favore delle medesime.
216	1279	...		Li Veneti abbandonano Trieste.	
217		Li Giustino- politani ri-	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
218	1280		tornano alla divozione del Patriarca, loro antico padrone. I Veneziani acquistano Capodistria.	
219	1282	Ulvino.	40	Trieste assediato dai Veneti.	
220		Il Patriarca Raimondo soccorre colle armi gli assediati Triestini.	
221	1284		I Veneziani fabbricano Belforte, poco distante da Duino.	
222	1286	Brissa di Toppo.	41	Obbliga i suoi Feudatarij a prestargli omaggio. Vende alla Comunità alcuni diritti, con la riserva di coniare monete.	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
224	1288	L	I Veneziani ritornano all'assedio di Trieste, e fabbricano Romagna.	
ivi		Il Patriarca di nuovo soccorre i Triestini con le armi.	
232		Fuga precipitosa dei Veneziani.	
ivi		I Triestini con alquanti legni armati invadono Carole.	
235	1291		Pace conclusa tra il Patriarca e i Veneziani,	
237	1292	Concordato tra i canonici, e capitolo con la Comunità di Trieste.
240		Podestà Arigo Conte di Gorizia.	
ivi	1293		I Triestini mandano nel Friuli 200.	

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
242	1295		fanti in soccorso dei Signori di Zucula, e Spilimbergo. Matteo Bajardo Sindico, e Procuratore.	Istromento del vescovo Brissa, col quale cede il Castello di Moccò alla Comunità di Trieste per 10. anni.
250	Istromento del detto vescovo, col quale concede alla Comunità di Trieste alcuni beni suoi e del vescovato.
259	Bolla di Papa Bonifacio VIII. per accomodare le differenze tra il vescovo Brissa coimnaci Benedettini de' santi Martiri.
260	1296	*	*.....	*La città di Trieste eleg-

PAG.	ANNO	VESCOVI	NUM.	MEMORIE	DOCUMENTI
261	1296		ge per suo Po- destà Errigo della Torre.	Istromento di permuta della terra di Muggia col- la Pieve di s. Canziano, tra il vescovo Brissa, ed il Patriarca Raimondo.
269	1298		Il vescovo Brissa da l' investitura di varj Feudi a diverse per- sone. Sua morte.	
270	1299	Giovanni V. d' Hungers- pach.	42		

Cognome	Mansione	Anno	Luogo	Note
Bianchi	Il vescovo Bianca da I. invece di var. Terzi e diversi per sotto.		Giovanni V. d'Ungher- spaña.	...
...
...
...

MEMORIE STORICHE

SACRO-PROFANE

DALL' ANNO 44. AL 1300.

MEMOIRE STORICHE

SACRO-PROFANA

PAR ANNO 1744

I
GIACINTO

PRIMO VESCOVO DI TRIESTE

Imperatore
VESPASIANO

44

Pontefice
CLEMENTE

L'anno 44 di nostra Salute l'Apostolo s. Pietro, abbandonata la cattedra d'Antiochia portossi a Roma, e condusse per suo compagno l'evangelista san Marco, uno de' 72 discepoli del Signore, ove finito di scrivere il suo Vangelo, quello del 46, fu mandato dal s. Apostolo alla città d'Aquileja, celebre in quei tempi, al pari di Roma, per ivi seminare la fede di Cristo. Quivi arrivato sparse con intrepido zelo la divina semente della cattolica credenza, la qual subito in quei principj ad onta dell'attaccamento alla superstiziosa predominante idolatria, trasse nel grembo della cristiana Chiesa molti soggetti illustri, fra' quali Ermacora, Fortunato, Gregorio ed altri furono i principali. 44

Moltiplicavansi alla giornata i Fedeli; il che scorrendo s. Marco, per più stabilirli nella fede, tradusse di nuovo in lingua greca lo stesso Vangelo, per essere quell'idioma famigliarissimo in Aquileja allora ultima città capitale ne' confini dell'Italia, ivi usato per la frequenza dei popoli orientali; additandosi ai nostri tempi ancora vicino le rovine di quella gran metropoli un'isoletta, ove in una chiesetta per antica tradizione si tiene che s. Marco lo trascrivesse, e si conservò sin che la Repub-

blica di Venezia, impadronitasi del Friuli (1) nel 1420 sotto il doge Tommaso Mocenigo, lo fece trasportare in quella dominante.

Si trattenne s. Marco, secondo l'opinione d'alcuni, quattro anni in Aquileja, e vedendo in quella città stabilita perfettamente la fede, desideroso di vedere il suo amato maestro, ovvero come altri scrivono, richiamato da esso; prima di ritornare a Roma, ad istanza dei Fedeli nuovamente convertiti, elesse per suo successore, e vescovo di quella chiesa Ermacora, di nazione alemanno, e di nascita nobile, il quale per la lunga dimora in Aquileja meritò, al dire dell'abbate Ferdinando Ughelio (2), la cittadinanza di quella città, e volle che molt' altri l'accompagnassero a Roma, per presentarli al principe degli Apostoli, come primitivi frutti delle sue fatiche, e della chiesa, essendo che Aquileja fu la prima chiesa, che dopo Roma abbracciasse la fede evangelica, che perciò sin al presente giorno è riconosciuto meritamente s. Marco, primo apostolo, e dottore di quella diocesi, e suo successore s. Ermacora, il quale con s. Fortunato suo diacono sono venerati col titolo di principali padroni.

Arrivati a Roma, fu s. Ermacora consecrato primo vescovo d' Aquileja, e ricevè dalle mani del principe degli Apostoli il velo del Sacramento dell'ordine, col bastone, o pastorale, il quale oggidì

(1) Ferd. Ughell. Ital. Sac. Tom. 5. Col. 12.

(2) Tom. 5. Col. 20.

si conserva nel santuario della cattedrale di Go- 44
 rizia .

Nell' assegnazione del tempo , che fu creato ve-
 scovo , il cardinale Baronio ne' suoi Annali gli at-
 tribuisce quello dell'anno 46 , nel quale san Pietro
 ordinò i seguenti vescovi , Pancrazio , Martino ,
 Berillo , e Filippo nella Sicilia , a Capoa Prisco ,
 a Napoli Agresto , a Fiesole Romolo , a Luca Paolino ,
 a Ravenna Apollinare , a Verona Euprepio , a Padova
 Prosdocimo , a Pavia Siro , e poi prosiegue ad Aquile-
 ja dopo Marco evangelista , assegnò Ermacora . An-
 drea Dandolo , Errico Palladio , ed Ughellio con
 Lodovico Schonleben gli assegnano più probabil-
 mente l'anno 50 , potendosi però concordare fa-
 cilmente tali opinioni col dire , che nel 46 , men- 46
 tre venne s. Marco in Aquileja , l'eleggesse ve-
 scovo di quella città , e poi nel 50 , quando andò 50
 seco a Roma fosse ordinato e consecrato dal prin-
 cipe degli Apostoli s. Pietro .

Scrivono gli accennati autori , ed altri seco loro ,
 che ritornato Ermacora da Roma alla sua sede , ap-
 plicossi con santo zelo all' ampliamento della nobi-
 lissima vigna della cristiana religione , spargendo ,
 e diffondendo per tutta la provincia , e parti cir-
 convicine il seme della parola divina . Portossi per-
 sonalmente ad insegnare la santa fede , come è tra-
 dizione comune , alla nostra città di Trieste , quan-
 tunque asseriscano alcuni , che ciò seguisse l'anno
 46 di nostra Salute , e primo della sua conversione .

Il nome certo del primo vescovo della nostra cit-
 tà , con quello di molti altri suoi successori , la scar-

sezza degli scrittori, colla lunghezza del tempo, le persecuzioni de' tiranni, e l'essere tante volte distrutta, ha privato noi di sì degna memoria; cionondimeno asseriscono alcuni s'addimandasse GIACINTO, che con Giovino di Trento, e Giovenzio di Pavia, fu ordinato da s. Ermacora vescovo di Trieste, dopo il suo ritorno da Roma.

Che s. Ermacora assegnasse a Trieste il primo vescovo, fosse Giacinto, o altri, oltre l'addotte autorità, coll'antica, e successiva tradizione, sino a' nostri giorni conservata, la continua serie dei diaconi, che ritroviamo in essa, manifestamente lo dimostra; mentre fu costume antico della Chiesa, che i diaconi assistessero al vescovo quando predicava, e celebrava solennemente l'ufficio divino, e così anco ordinò s. Anacleto papa che (1) nei giorni più solenni il vescovo abbia o sette, o cinque, o tre diaconi, che diconsi suoi occhi; i quali vestiti coi sagri paramenti ec. E benchè l'antichità, e tante rovine abbiano smarrito colle scritture anco la memoria, e le notizie de' primi prelati, che nel principio della Chiesa, non solo colla dottrina e col buon esempio, ma con la vita stessa, e sangue sparso per Gesù Cristo, la coltivarono, e stabilirono nella fede; non toglie però in essa sino all'ora presente la continua serie dei vescovi, come le congetture ca-

(1) In solemnioribus autem diebus episcopus, aut septem, aut quinque, aut tres diaconos, qui ejus oculi dicuntur, habeat, qui sacris induti vestimentis ec. =

vate da grandissimi istorici , e scrittori ecclesiastici lo dimostrano . 44

Le sue azioni nel vescovato , tutte adorne di zelo , e piene di fervore , non vertevano , che nel passare l'affidatogli gregge , e nell'aumentarlo , col procurare sempre più nuovi proseliti , e seguaci a Gesù Cristo . Qual fosse il fine del suo vivere , il quale successe l'anno 72 , ci è affatto ignoto , come ancora è ignoto se , e chi immediatamente siagli succeduto nella sede sino all'anno

Imperatore
ADRIANO .

120.

Pontefice
IGINIO .

2. S. PRIMO vescovo , e protomartire di Trieste , col quale parteciparono della gloriosa palma del martirio , Marco suo diacono , Giasone , e Celiano , e perciò tutti e quattro nella dedicatoria dello statuto della città stampato l'anno 1625 sono riconosciuti suoi cittadini , e come tali annoverati tra i di lei protettori .

Il glorioso martirio seguì sotto Adriano Imperatore , circa gli anni del Signore 139. , il quale assunto all'imperio , deliberò di proseguire contro la Chiesa l'incominciata persecuzione , che Trajano suo predecessore lasciò , colla sua morte , imperfetta . A tal fine pubblicò per tutto l'impero terribili editti con rigorose pene a' vicarj e prefetti delle città e provincie , della propria disgrazia , oltre altre arbitrarie , che tutti i cristiani fossero crudelmente trucidati . Inviò ad Astasio , il quale con ti- 120

tolo di presidente governava Trieste, il seguente decreto, con ordine espresso, che in pubblica piazza scolpito in pietra si dovesse esporre (1). Chiunque sei che possiedi i fasci dell'impero (2), da qualunque luogo scaccia, uccidi i cristiani, e distruggi le loro chiese =. Eseguì Astasio i cenni del suo Monarca, ed avendo presentito che i nostri quattro campioni, professando la legge di Cristo, traessero a se molti gentili, i quali dalla loro predicazione, e dottrina convinti, tralasciata l'idolatria si fossero battezzati, il tiranno fece prendere Primo co' suoi compagni, e cinti di catene, condurre al suo tribunale, e quindi con parole orpellate d'affetto, occultando il suo maligno furore, procurava rivogliarli dal proposito loro. Perseveranti e costanti i medesimi nell'aperta confessione della fede di Cristo, comandò ai ministri che Giasone e Celiano con verghe di ferro fossero crudelmente percossi, sinchè esalassero l'ultimo spirito sopra il suolo, e che a Primo, e a Marco fuori delle mura della città fosse tagliata la testa. I corpi tutti insieme con gran venerazione da' Fedeli raccolti, in onorevole sepoltura presso la città furono degnamente riposti, ove sempre con gran

(1) *Quisquis es, qui fasces imperii possides, ubicumque christianos depelle, occide, templaque illorum everte.* =

(2) A' prefetti, e presidenti andava avanti uno che portava un fascio di bastoncelli con in mezzo una mannaja, segno di potere ed autorità, di castigare, ed uccidere.

divozione vennero riveriti dal popolo, sin tanto 120
 che l'anno 755. la sorella d'Amone vescovo di Verona, chiamata Maria, venuta a Trieste li comprò, e li trasportò in quella città, ove ora si venerano.

Conservasi ancora qualche picciola memoria di questi gloriosi martiri nella nostra città, specialmente un miglio e mezzo incirca distante da essa, in una collina posseduta ora dal signor Giuseppe de Cronnest, dottore di legge, ridotta dal medesimo con finezza d' arte in ameni giardini, ed ubertose campagne.

Al presente la suddetta collina volgarmente viene conosciuta sotto il nome di san Celino, nel cui distretto fra due altre colline ritrovansi rivi correnti d' acque, con folti boschi, la profondità dei quali in lingua Slava, o Cragnolina, chiamasi dai contadini *Marckova Globena*, che nell' italiana favella significa, Boscaglia profonda di Marco; ciò che fa credere essersi i suddetti santi martiri Celianno e Marco co' loro compagni ritirati in que' luoghi a nascondersi, atterriti dai crudelissimi editti contro il nome cristiano, e perciò le restasse il nome di san Celino, e di Marekova.

Imperatore 151. Pontefice

ANTONINO PIO. ANICETO.

3. MARTINO, quale trovasi registrato nella vita 151
 del martire sant' Apollinare suddiacono nostro concittadino. Questi ormai di veneranda canizie, ed inargentate chiome, al sentire il fierissimo, e cru-

151 dele editto dell'Imperatore Antonino contro i cristiani, esattamente posto in esecuzione dall'inumano Licino, spedito da Roma in Trieste come prefetto; si ritirò, e nascose in una delle caverne, o grotte fuori della città, come fecero tutti i cristiani. Veniva quivi alimentato dal prelodato suddiacono sant'Apollinare suo discepolo, ma finalmente oppresso da' patimenti e disagi, finì di vivere e di penare, cambiando questa colla vita migliore, promessa da Gesù Cristo a quelli che soffrono le persecuzioni per la giustizia, l'anno 151.

Dopo di questo prelato non se ne ha contezza di verun altro per lo spazio di 138. anni, cioè fino all'anno

Imperatori		Pontefice
DIOCLEZIANO	289.	CAJO.
e MASSIMIANO.		

289 4. SEBASTIANO, al quale comparve il martire san Giusto nostro protettore, e concittadino la stessa notte dopo essere stato gettato in mare coi pesi al collo da' manigoldi, comandandogli che si portasse al lido, nel luogo chiamato in addietro comunemente Grumula, ora detto Campo Marzo, dietro il lazzaretto vecchio, che avrebbe ivi trovato sulla rena trasportato dall'onde il suo corpo, e quivi appresso diligentemente lo seppellisse, fu il terzo vescovo di cui si abbia contezza.

Anticamente i vescovi appellavansi per antonomasia anche sacerdoti, come prolissamente prova

il P. Ireneo della Croce, che perciò, tanto il sud- 289
detto vescovo Martino, rammemorato nella vita,
e martirio di sant' Apollinare suddiacono, quanto
questo Sebastiano, vengono soltanto chiamati sa-
cerdoti, titolo in que' tempi, come ho detto, equi-
valente a quello di vescovo.

Il non avere altra notizia del vescovo Sebastia-
no, si può ragionevolmente attribuire alla circo-
stanza del tempo; mentre inferendo le persecuzio-
ni, erano in principalità presi di mira gli ecclesia-
stici, e precisamente i vescovi, i quali tenevansi
piucchè mai nascosti, riserbandosi per la coltiva-
zione de' Fedeli, laquale essi doveano esercitare colla
maggior segretezza, e cautela; che perciò non de-
ve recar meraviglia se i vescovi di que' tempi non
sono a noi troppo noti.

Dopo fatta menzione del suddetto vescovo Seba-
stiano, s'arresta la serie de' vescovi triestini pel
tratto di 257. anni. Ad altro non si può attribuire
quest' enorme vacuo se non agli spogli, già ridetti,
delle memorie, e scritture cagionati dalle guerre,
e dalle incursioni de' barbari, e specialmente del
celebre Attila nel 452., cosicchè non si ha notizia
d'alcun altro vescovo sino all' anno

Imperatore	546.	Pontefice
GIUSTINIANO.		VIGILIO.
TOTILA re d'Italia.		

5. FRUGIFERO. Altra notizia del medesimo 546
non si ha, se non se, che abbia fatta una sottoscri-

546 zione, nell'occasione che Massimiano arcivescovo di Ravenna, nativo della città di Pola, fece edificare una chiesa fuori della città sua patria in onore della gran Madre di Dio, da esso intitolata Formosa, addimandata al presente della Beata Vergine del Canedo, quale adornò di ricchi e preziosi doni, ed arricchì d'alcuni fondi di terra, come si scorge dall'investitura seguita li 21. Febbraro l'anno 546. alla presenza degl'infrascritti vescovi, Macedonio d'Aquileja, Frugifero di Trieste, Germano di Brescia, i quali anco si sottoscrissero.

L'anno che fosse assunto Frugifero al vescovato di Trieste, e quanto tempo lo reggesse, e chi dopo la sua morte gli succedesse, resta ancora per l'addotte cagioni nell'abisso dell'oscurità sepolto.

Imperatore	569.	Pontefice
GIUSTINO II.		GIOVANNI III.
ALBOINO re d'Italia.		

569 6. GEMINIANO vescovo di Trieste, celebre solo per essersi unito allo scisma di Paolino vescovo d'Aquileja. Questi presentita la venuta de' Longobardi in Italia, raccolto il clero, le sagre reliquie col rimanente del tesoro della sua chiesa d'Aquileja si ritirò nell'isola di Grado, ove stabilì nell'avvenire la sede vescovile, col chiamarla nuova Aquileja. I vescovi scismatici, fra' quali anco il nostro di Trieste aderenti di Paolino, scorgendosi acefali senza pastore e capo che li reggesse, perchè alienati dalla Chiesa Romana, elessero il mentovato Paolino prin-

cipale fra gli altri vescovi di quel partito, invece 569
di papa, e prelato supremo, chiamandolo nell'avenire non più col nome di vescovo, ma di patriarca.

Anche il nostro Geminiano per lo stesso timore dell'invasione cioè de' Longobardi, avendo trovato i corpi di 42. martiri con quelli de' santi Canciano, e Cancianilla, e delle sante Eufemia, Dorotea, Tecla, ed Erasma, levati dalla città di Trieste li portò a Grado come in luogo sicuro.

Di fatti l'anno appresso, cioè 570. i Longobardi, 570
Germani di origine, i quali abitavano da 400. anni nella Pannonia, senza aver coraggio di nulla intraprendere lasciavano passare innanzi a loro le nazioni più possenti, e più valorose. Finalmente dopo l'estinzione degli Ostrogoti, nel secondo anno di Giustino il giovane, uscirono dalle selvagge loro abitazioni, sotto la condotta del loro re Alboino, entrarono in Italia per la parte del Friuli, e stato Veneto, e si rendettero signori di tutto il paese sino al di là della Toscana, eccettuate però Roma, Ravenna, ed alcune piazze bensì estremamente forti, ma in assai piccol numero.

I Lombardi erano Ariani, ma avevano seco molti altri barbari, Pannonj, Bulgari, Gepidj, Svevi, Norici, per la maggior parte ancora pagani.

Imperatore
TIBERIO COSTANTINO.

580.

Pontefice
PELAGIO II.

580 7. SEVERO vescovo di Trieste. Questi pure s' involuppò nello Scisma d'Elia successore di Paolino patriarca di Grado. Essendosi Elia riconciliato col pontefice Pelagio II., ottenne dal medesimo la grazia della traslazione della sede d'Aquileja in Grado, dove congregò col suo consenso nella chiesa di sant' Eufemia, da esso fabbricata in quella città, un sinodo di ventuno vescovi, per dichiararla metropoli delle provincie di Venezia, ed Istria, e decorarla col titolo di Aquileja nuova. Assistì nell' accennato sinodo, a nome del sommo Pontefice, Lorenzo Prete con titolo di legato. A questo sinodo intervenne anche Severo con altri 19. vescovi.

La simulata riconciliazione del patriarca Elia col Papa, ebbe poca durata; poichè appena sciolto il sinodo, dimentico delle promesse fatte al Pontefice, ricadde di nuovo nello scisma.

Desiderando il sommo Pontefice Pelagio di ridurre all' abbandonato ovile di santa Chiesa li scismatici smarriti, inviò loro l' anno 586. Redento vescovo trentino, e l' abbate Quovultdeo suoi legati, accompagnati con lettere Pontificie, acciò resi capaci della verità li disponessero alla pace ed unione cattolica. Nulla profittando da questa lettera il patriarca, scrisseglì il pontefice la seconda, e poi la terza volta assistito dall' ajuto, ed opera del Magno Gregorio, suo successore poi nel pontificato, ed uno de' quattro dottori della Chiesa, colla quale

ammonisce Elia , e suoi collegati più colle lagrime 580
che coll' inchiostro ; nè queste pietose lagrime fu-
ron bastevoli a mollificare quegl' impietriti cuori
degli scismatici, che resi più duri ed ostinati di pri-
ma, congregarono un altro sinodo, non già per ap-
provare il concilio costantinopolitano, e dannare
le opinioni de' Manichei, ma bensì per ricorrere
all' imperatore Maurizio .

Nel tempo stesso, che celebravasi nell' isola di
Grado l' addotto conciliabolo , morì il patriarca Elia,
dopo governata quella chiesa anni quattordici, mesi
dieci, e giorni vent' uno .

Elessero nello stesso conciliabolo que' padri
Severo nobile di Ravenna, fautore anch' egli, e
capo degli scismatici, e come tale procurò diffondere
con ogni sollecitudine il pestifero veleno, che ave-
va nel petto, nelle provincie vicine già reconcilia-
te coll' Apostolica Sede . Pervenuta sì infausta nuo-
va all' orecchie del pontefice Pelagio, sollecitò l'
esarco Smaragdo per l' opportuno rimedio, il quale
senza dimora approdò improvvisamente coll' arma-
ta navale all' isola di Grado, ove a viva forza trat-
to dalla chiesa di sant' Eufemia, il patriarca con
tre altri vescovi suoi aderenti, cioè Giovanni di Pa-
renzo, Severo di Trieste, e Vindemio di Ceneda, li
condusse prigionieri a Ravenna, e d' ordine pontificio
consegnollì nelle mani di Giovanni arcivescovo di
quella città, acciocchè li custodisse, e li riducesse
all' abbandonato ovile dell' apostolica Chiesa .

Promessa ubbidienza al sommo Pontefice, e dan-
nata la prima opinione da Severo patriarca e suoi

580 compagni, dopo un anno di prigionia, furono rilasciati, e permesso loro il ritorno libero alle patrie loro. Dove arrivati il patriarca Severo radunò nella terra di Marano, poco distante da Grado, un altro conciliabolo di dieci vescovi, dove detestò l'ubbidienza promessa al Pontefice, e l'unione fatta in Ravenna colla Chiesa Romana, ed abbracciò di nuovo con giuramento l'antico errore. Non intervennero a questo sinodo il nostro Severo, nè gli altri due vescovi compagni della prigionia del patriarca, forse perchè stabili e costanti nella fede data in Ravenna, come veri cattolici uniti, ed aggregati alla Chiesa universale, ricusarono d'assistere a quel conciliabolo, e comunicare più cogli scismatici.

Di quanti talenti, e lettere, fosse l'accennato Severo vescovo di Trieste, lo dimostrano l'azioni da esso operate in servizio dello scisma, e del patriarca suo capo principale; mentre eletto fra gli altri vescovi suoi aderenti, assisteva con esso nella città di Grado, ove come a supremo tribunale, concorrevano per consiglio, ed ajuto tutti gli scismatici, coll'autorità del quale conchiudevansi, e spedivansi tutti gli affari dello scisma, per opporsi alla Chiesa, ed al Pontefice; ritrovato perciò da Smaragdo in Grado, lo condusse col patriarca Severo prigioniero in Ravenna. Altra cosa particolare non ritrovasi di questo vescovo. Il corso di tempo che egli governò la chiesa di Trieste, e quando morì non abbiamo cosa certa; dalle congetture però caviamo fosse circa l'anno 590. poco più, o meno.

Imperatore	595.	Pontefice	595
MAURIZIO.		GREGORIO MAGNO.	
AGILOLFOred'Italia(1)			

8. FIRMINO successe nel vescovato di Trieste a Severo, il quale seguendo le vestigia del suo predecessore, come vero cattolico aderì dal principio del suo governo alla Chiesa Romana, ma persuaso poi dai cattivi scismatici, e specialmente dall'istanze del patriarca Severo, col dichiararsi del loro partito s'allontanò dall'unione cattolica, benchè per poco tempo avviluppato restasse nell'errore; mercecchè aperte l'orecchie alle paterne ammonizioni del pontefice san Gregorio ritornò presto al grembo di santa Chiesa, inviando allo stesso Pontefice la seguente abjura.

I. Qualunque volta l'occhio del cuore ottenebrato colla nube dell'errore, venga rasserrenato da supremo splendore, con gran cautela si dee procurare, che l'autore dello scisma di soppiato non s'av-

I. Quoties cordis oculus nube erroris obductus, supernae illustrationis lumine fit serenus magna cautela nitendum est, ne latenter Auctor Schismatis irruat, et ab unitatis radice, eos qui ad eam reversi fue-

(1) Secondo l'addizione all'Ughellio. Tom. 5. Col. 577.
 Firmino successe nel Vescovato di Trieste l'anno 603
Firminum apud Tergestum princeps Sacrorum erat
 Anno 603.

595 venti, e che di nuovo coll'arma dell'errore non se-
 pari dall'unità della radice quelli che alla medesi-
 ma erano ritornati . Ed è perciò, che il vescovo di
 quella tal città avendo conosciuto il laccio della di-
 visione col quale ero avvinto, considerando conti-
 nuamente meco stesso, con sommessa e spontanea
 volontà, sono, per la divina grazia, ritornato al-
 l'unità della Sede Apostolica . Ed affinchè non sia
 creduta la mia conversione fatta con perversa in-
 tenzione, o con odio occulto, sotto la decaduta, o
 privazione del mio ordine, e con obbligazione di
 scomunica giuro, e prometto a te, ed in persona
 tua a s. Pietro principe degli Apostoli, ed al di lui
 vicario beatissimo Gregorio, e suoi successori, di
 non ritornare mai più per qualunque persuasione
 ed in qualunque altra maniera allo scisma, dal qua-
 le, per misericordia del nostro Redentore, sono sta-
 to sottratto; ma sempre rimarrò attaccato all'unità

rant, telo iterum erroris abscindat. Et ideo ego civita-
 tis illius episcopus, comperto divisionis laqueo, quo
 tenebar, diutina mecum cogitatione pertractans, pro-
 na, et spontanea voluntate, ad unitatem Sedis Aposto-
 licæ, Divina gratia duce, reversus sum. Et ne prava-
 mente, seu similtate reversus existimer, sub mei Ordini
 casu spondeo, et anathematis obligatione, atque
 promitto tibi, et per te sancto Petro Apostolorum Prin-
 cipi, atque ejus Vicario Beatissimo Gregorio, vel suc-
 cessoribus ipsius, me nunquam quorumlibet suasioni-
 bus, vel quocumque alio modo ad Schisma, de quo Re-
 demptoris nostri misericordia liberante ereptus sum,

della santa Chiesa cattolica, ed alla comunione del Romano Pontefice. Che perciò giurando dico per Iddio onnipotente, e per questi santi quattro Evangelj, quali tengo nelle mie mani, e per la salute de' popoli, e degl' illustrissimi Signori nostri che presiedono al governo della Repubblica, di restare sempre, e senza dubbio, come ho detto, nell' unità della cattolica Chiesa, e nella comunione del Romano Pontefice. Che se, il che Dio non voglia, con qualche pretesto, o ragione mi separerò in avvenire, addivenendo reo di spergiuro, sia riconosciuto degno di eterna pena, ed abbia nel futuro secolo la porzione coll' autore dello scisma. Questa carta poi di mia confessione, e promessa l' ho dettata al mio notaro che la scriva, col consenso de' sacerdoti, de' diaconi e de' chierici, i quali d' unanime propenso

reversurum: sed semper me in unitate Sanctae Ecclesiae Catholicae, et Communionis Romani Pontificis per omnia permansurum. Unde jurans dico per Deum Omnipotentem, et per haec Sancta quatuor Evangelia, quae in manibus meis teneo, et per salutem gentium, atque illustrium dominorum nostrorum rempublicam gubernantium, me in unitate, sicut dixi, Ecclesiae Catholicae et communionis Romani Pontificis semper, et sine dubio permanere. Quod si, quod absit, aliqua excusatione, vel argumento ab hac me unitate divisero, perjurii reatum incurrans, aeternae paenae obligatus inveniar, et cum Authore Schismatis habeam in futuro saeculo portionem. Hanc autem confessionis, promissionisque meae cartulam notario meo, cum consensu presbyterorum, et diaconorum, atque clericorum, qui me in hac uni-

595 volere in tutte le soprascritte cose obbligandosi mi hanno seguito in questa unità, e di proprio pugno debbonsi sottoscrivere, e sottoscritta di proprio mio carattere la inviai a te. Fatta in quel luogo, giorno, e coi soprascritti assessorj. Io stesso vescovo di quella tal città mi sono sottoscritto a questa mia confessione, e promessa col dato giuramento di osservare tutte le soprascritte cose.

Risposta del Pontefice s. Gregorio al
vescovo Firmino.

II. Quello che del numero de' suoi servi, il nostro Redentore non vuole che perisca, di tal maniera gl'illumina il cuore coll'ispirazione della sua

tate obligantes in suprascriptis omnibus prona simul voluntate secuti, atque propriis manibus subscripturi sunt, scribendum dictavi, et propria manu subscribens tibi tradidi. Acta in loco illo, die, et consulibus suprascriptis.

Ego ille episcopus civitatis illius huic confessioni promissionique meae praestito de conservandis suprascriptis omnibus Sacramento subscripsi.

Gregorius Firmino episcopo Histriae de conversione
ejus ad S. Ecclesiam Catholicam.

II. Quem Redemptor noster de servorum suorum numero perire non patitur, ita misericordiae suae inspiratione cor ejus illustrat, ut deserto erroris obscuro

misericordia, che abbandonate le tenebre dell'er- 595
 rore, ritorni alla cognizione della luce, ed al sen-
 tiero della verità. Onde avendo ricevuta la carissi-
 ma lettera di tua fraternità, con grand'esultanza
 godiamo nel Signore, che la divina grazia ti ha ri-
 chiamato all'unità della Chiesa, dalla quale eri sta-
 to separato dall'istigazione di uomini imperiti, e
 pertinaci. Ma siccome, quanto il nemico dell'uman
 genere ti scorge vittorioso, tanto più vivamente non
 cessa di tendere insidie, ti è duopo essere del tutto
 sollecito e vigilante, e preparare lo scudo della
 costanza contra i di lui dardi, affinchè superati si
 spezzino, e non abbiano forza di penetrare nell'in-
 terno. Dunque, fratello carissimo, nessun desiderio
 di beni temporali, nessun errore, veruna lusinga,
 veruna seduzione, che con avvelenate saette di pa-
 role attossicano l'anima, dal fervore del tuo ritorno
 ti pieghino, o ti costringano tornare addietro: af-

ad cognitionem lucis, et viam redeat veritatis. Unde
 suscepta charissima fraternitatis tuae epistola, magna in
 Domino exultatione gaudemus, quod Divina te gratia
 ad unitatem Ecclesiae, a qua pertinacium, et imperi-
 torum hominum instinctu disiunctus fueras, revoca-
 vit. Sed quia quanto antiquus hostis superatum te con-
 spicit, tanto insidiari acrius non quiescit, omnino sol-
 licitum, vigilantemque te esse convenit, atque scu-
 tum constantiae contra jacula ipsius praeparare, ut il-
 lisa frangantur, et vim interius penetrandi non habeant.
 Nulla ergo te, clarissime frater, rerum desideria, nulli
 errores, nulla blandimenta, nullae seductiones, quae
 venenatis verborum sagittis animas inficiunt, a rever-

595 finchè tu che superasti il forte, dopo la vittoria sii tenuto schiavo, il che Dio non voglia: ma piuttosto affinchè la madre Chiesa, col divino favore, sparsa per tutt' il mondo, conosca che tu non sei ritornato ozioso nel suo seno, con grandissima diligenza tu devi vigilare, ed affaticarti, per poter teo richiamare gli altri. In quanto a' danni che hai commesso coll' esempio del tuo allontanamento, non solo ricompensi col bene del tuo ritorno; ma inoltre ne dimostri il guadagno, affine di meritarti il perdono de' falli trascorsi, e di ricevere il premio delle future buone azioni, sembri avere più richiamati al tuo Signore, di quello ne hai distolti. Noi dunque avrem del tutto cura della quiete di tua fraternità, com'è di dovere il pensarlo: perchè, col divino ajuto, dopoichè già sei una cosa sola con noi,

sionis tuae fervore te molliant, aut retro redire compellant: ne qui fortem superaveras, gravis a forte supereris, et captivus, quod absit, post victoriam tenearis. Sed magis ut mater Ecclesia per totum Deo propitio orbem diffusa, ad suum te redisse gremium non inertem agnoscat, studiosissime tibi vigilandum, ac laborandum est, ut tecum possis et alios revocare. Quatenus damna, quae aversionis tuae exemplo commiseras, non solum reversionis bono resarcias, sed etiam lucrum exhibeas, ut ad promerendam praeteritorum veniam, et futurorum praemia capessenda, plus Domino tuo videaris revocasse, quam retuleras. Nobis ergo omnino curae erit de fraternitatis tuae quiete, ut dignum est, cogitare: quia postquam nobiscum, jam Deo

attendiamo a' tuoi vantaggi, non altrimenti che se 595
fossero nostri .

Giovanni suddiacono ci scrisse alcune cose circa le vostre necessità , ma crediamo col divino ajuto, che s. Pietro al quale siete ritornati , non vi debba abbandonare . Ora poi de' doni del medesimo s. Pietro abbiamo rimesso alla vostra fraternità un paramento che voi dovete ricevere con quella carità colla quale vi viene spedito .

Altra lettera scritta dal medesimo Pontefice s. Gregorio a Smeragdo Esarco di Ravenna, nella quale gli raccomanda la protezione di Firmino contro Severo patriarca d'Aquileja .

III. Abbiám conosciuto altre volte, eccellentissimo figlio, con qual desiderio, e con quale impegno

protegente, unus es, non aliter utilitates tuas, quam nostras attendimus. Aliqua vero nobis de necessitatibus vestris Joannes subdiaconus scripsit, sed credimus de Dei nostri potentia, quia Sanctus Petrus, ad quem reversi estis, vos deserere non debeat. Modo autem de benedictione ejusdem Sancti Petri transmisimus fraternitati vestrae paraturam unam, quam vos necesse est cum charitate, qua vobis transmissa est, suscipere.

Gregorius Smaragdo patricio exarco:

De violentia Severi contra Firminum episcopum.

III. Olim novimus excellentissime fili quo desiderio, quave conversione animi, pro adjuranda dei ecclesia in

595 vi siete fervorosamente maneggiato per ajutare cioè, la Chiesa di Dio nelle parti dell'Istria col zelo del nostro Redentore, per amore dell'eterno premio. Posto ciò, non abbiamo mancato di far pervenire a vostra cognizione quelle cose che a noi di fresco ci sono state annunciate. Poichè, avanti l'arivo dell'eccellenza vostra, il nostro fratello e coepiscopo Firmino prelato della Chiesa di Trieste, essendosi con salutevole sentimento ravveduto dallo scisma a cui era congiunto, e ritornato all'unità della madre Chiesa, è stato co' nostri decreti confermato, sino a quando veramente resterà con forza di animo fisso e stabile nel seno della madre chiesa che ha riconosciuta. Il che saputo Severo vescovo di Grado, capo dello scisma, cominciò con diverse persuasive di premj se potesse richiamarlo dal proposito. Non potendo, col divino ajuto, in

Histriae videlicet partibus, zelo Redemptoris nostri, amore aeternae mercedis studii vestri fervor extiterit. Quod cum ita sit, ea quae nobis de illis nuper sunt nuntiata, ad vestram non destitimus referre notitiam. Firminus siquidem frater, et coepiscopus noster Tergestinae Antistes Ecclesiae, ante adventum vestrae excellentiae salubri consilio ab schismate cui inhaeserat respiscens, atque ad unitatem Matris Ecclesiae fortitudine animi fixus, ac stabilis permaneret. Quo audito Severus Gradensis episcopus, ejusdem caput schismatis, cum diversis praemiorum caepit, si posset, suasionibus revocare proposito. Quod dum perficere posse authore Deo minime valuisset, seditionem illi suorum civium exci-

veruna maniera venirne a capo, ardì eccitare i suoi 595
 cittadini alla sedizione contro di lui. Ma quanto
 abbia sofferto il predetto fratello, e coepiscopo no-
 stro Firmino da quella immissione, più estesamen-
 te, e con maggior verità lo potrete conoscere colà
 da vicino. Per la qual cosa diretti gli ordini dell'ec-
 cellenza vostra a quelli che col divino ajuto gover-
 nano in vostro luogo nelle parti dell'Istria, coman-
 date severamente, che debbano difendere dalle in-
 ferite molestie il sopraddetto nostro fratello, ed in
 ogni maniera di procurare la di lui quiete di gran-
 de utile a molti per imitarlo; affinchè questo pro-
 vedimento sia la sicurezza desiderata de' ravveduti,
 ed occasione atta per quelli che lo vorranno segui-
 tare. Laonde salutando l'eccellenza vostra con pa-
 terno affetto domandiamo che il fervore del vostro
 zelo prestato per l'addietro, ora più fortemente in-

tare non timuit. Quanta vero praedictus frater, et coe-
 piscopus noster Firminus ex eadem immissione pertule-
 rit, plenius illic, ac verius e vicino poteritis agnoscere. Di-
 rectis itaque excellentiae vestrae jussionibus, his qui in Hi-
 striae partibus locum vestrum agere Deo authore no-
 scuntur, districtius jubetote: Quatenus et saepe dictum
 fratrem nostrum ab illatis debeant defensare molestiis,
 et quietem illius multis ad imitandum profuturam mo-
 dis omnibus procurare; ut haec vestra provisio, et con-
 versorum sit optata securitas, et occasio apta sequen-
 tium. Excellentiam quapropter vestram paterno salu-
 tantes affectu petimus, ut zeli vestri in hac causa olim
 exhibiti nunc vehementius incendeat: Tantaque vos
 contra hostes Dei vindices, defensoresque reperiant,

595 sista in questa causa, e vi ritrovin vendicatore, e difensore contro i nemici di Dio, quanto è più preziosa l'anima avanti a Dio, della difesa del corpo. La stessa rettitudine che in voi vige, vi armi contra i traviati; si reintegri il corpo della Chiesa nei vostri tempi, ciò che in quelle parti è lacerato. Abbiate in questa causa il retributore della rettitudine delle vostre opere, e l'autore dell'integrità. Imperciocchè confidiamo nella divina misericordia, che i nostri esteriori nemici vi trovino tanto più forte contro di loro, quanto che gli avversarj della vera fede vi proveranno terribili col divino amore ec.

Pervenuto l'avviso al patriarca Severo, che il nostro vescovo Firmino alienato da lui, erasi unito nuovamente alla Chiesa Romana, e reconciliato col sommo Pontefice, quantunque ridotto a stato miserabile colla sua chiesa, e colmo di mille afflizioni, per le rapine, ed incendj poco prima sofferti dagli avari Longobardi, e Selavi, i quali non

quanto apud Deum preciosior est animae, quam defensio corporis. Armet vos contra devios, ipsa quae in vobis viget rectitudo: redintegretur vestris temporibus, quod in illis est partibus scissum corpus Ecclesiae. Habetis in hac causa retributionem vestri operis rectitudinis, ac integritatis authorem. De Divina namque misericordia confidimus, quod tanto exteriores hostes nostri valentiores vos contra se reperiant, quanto vos inimici rectae fidei divino in se senserint amore terribiles ec.

ammollirono il suo imperversato cuore , anzichè 595
più indurito, ed ostinato di prima, procurò con varie promesse , e lusinghe ridurlo un'altra volta al suo partito. Scorgendo finalmente di poco frutto gl'inviti , colmo di rabbia , e furore non tralasciò di sollecitare i proprj di lui sudditi , e cittadini di Trieste, con mille callunnie contro di lui, acciocchè essi ancora lo perseguitassero .

Il tempo che Firmino reggesse la chiesa di Trieste dopo la sua conversione , quando morisse , e chi gli succedesse nel vescovato , non trovasi sin' ora chi lo abbia scritto. Solamente l' abbate Ughellio assegna l' anno 680 a

Imperatore

Pontefice

COSTANTINO POGO- 680.

AGATONE.

NATO.

BERTARIDO re d'italia.

9. GAUDENZIO. Di questo vescovo non si ha 680
altra memoria , se non che sia intervenuto al concilio generale congregato in Roma dal Pontefice Agatone contro i Monoteliti dove si sottoscrisse: Gaudenzio vescovo della santa chiesa Triestina per tutta l'Istria.

Imperatori

Pontefice

COSTANTINO CAPRO- 759.
NIMO, E LEONE IV.

PAOLO I.

DESIDERIO re d'italia.

759 10. GIOVANNI I. Se il medesimo sia successo immediatamente nel vescovato di Trieste a Gaudenzio, non lo sappiamo, giacchè di ciò non esiste veruna memoria. Neppure sappiamo, in qual anno precisamente sia stato assunto al vescovato di Trieste; ma probabilmente dalla circostanza de' tempi calamitosi si congettura, essere stata la sede vescovile Triestina vedova diversi anni, giacchè la provincia dell'Istria, nella quale era compreso Trieste, era parte posseduta da Greci, e parte da Longobardi nemici capitali della Chiesa Romana, per la perfidia, e malvagità loro, si ridusse a stato così deplorabile, che rimasero le chiese vedove di pastori, la santità sprezzata, e vilipesa, le cose sagre vendute, le lettere totalmente sbandite, il popolo corrotto, e dedito a tutte le malvagità, in somma non regnavano in lei, che le rapine, i furti, e sacrilegj, privando la provincia di vescovi, e zelanti pastori, che alla fine la ridussero con un vescovo solo.

Nell'enunciato anno di sopra 759. morto Vitaliano patriarca di Grado gli successe il nostro Giovanni; uomo eruditissimo in ogni scienza e virtù, e dal principio fu maestro di grammatica latina. L'arte della grammatica in que' tempi era di tanto credito e stima, che i cittadini di Rodi spediro-

no a Cossio un maestro di tal professione per trattar seco la pace. Gl'intendenti di tale arte furono molto amati e riveriti dall'Imperatore Carlo Magno, il quale l'apprese da Paolo diacono, e l'abbate Lugo Ferrarese, che visse a quei tempi, si pregia averla appresa da Aldarico arcivescovo Senonese, essendo che dagli ecclesiastici soli veniva insegnata.

Per la cordiale e buona corrispondenza con Calisto patriarca d'Aquileja godè il nostro Giovanni nel principio del suo governo somma tranquillità e pace, con aumento grande della cattolica religione. Passato poi da questa a miglior vita Calisto, gli successe nel patriarcato d'Aquileja Sigualdo d'origine Longobardo, e parente stretto del re Desiderio, il quale protetto, e fomentato da' suoi Longobardi, invase i confini e la giurisdizione di quello di Grado, e per maggiormente conturbare la quiete, istigò que' pochi vescovi, che allora governavano le chiese dell'Istria, a sottrarsi dall'ubbidienza del proprio Metropolita, i quali assistiti dalla tirannide del re Desiderio, che apportava continue molestie e danni alla Chiesa, e popoli a lei soggetti con disprezzo dell'autorità, del prelato e dell'istesso Pontefice, consecravansi l'uno l'altro, poco o nulla curandosi delle paterne ammonizioni del nostro Giovanni.

Insolenze, e disprezzo sì contumace di que' vescovi, obbligarono il nostro Patriarca a ricorrere per ajuto e soccorso alla Sede Apostolica, le cui istanze furono esposte in un pubblico Concilio, che a

759 quel tempo si celebrava in Roma. Commiserando il Sommo Pontefice l'afflizioni dell'angustiato prelato, gli rescrisse l'ingiunto breve del tenore che siegue.

IV. Stefano vescovo, servo de' servi di Dio al fratello Giovanni coepiscopo.

Ricevute pertanto le riguardevoli note di vostra santità, e rilette le medesime, abbiamo osservato che tu, o eccellente reverendissimo fratello, sei consunto dall'angustia, e dalla tristezza dei perfidi e maligni emoli della provincia vostra dell'Istria. Per le quali cose il nostro animo è continuamente afflitto dal medesimo duolo; ma nulladimeno in niun modo la giusta causa permette, con questa novità, che la nostra e la vostra mente si disanimi, e si rattristi. Imperciocchè confidiamo fermamente, che

IV. Fratri Joanni coepiscopo Stephanus Servus Servorum Dei Episcopus.

Susceptis itaque conspicuis Sanctitatis Vestrae apicibus, eisque relectis, magne te Reverendissime Frater angustia, maeroreque fore attritum cognovimus a perfidis, et malignis aemulis vestrae Histriarum provinciae. Pro quo et noster protinus animus eadem lugubria attritus est; sed tamen fas nequaquam permittat, nostras, vestrasque mentes hoc novimento odio affici, et maerore. Quoniam certo confidimus, quod jam prope est Do-

già il Signore è vicino, il quale rigetti da se la fierezza degli arroganti, e consoli le lacrime, e li gemiti degli umili, e le calamità coi pianti. Attesochè, carissimo fratello, col divino ajuto c'industriamo ansanti con tutte le forze di eloquentemente provare, come il nostro predecessore di santa memoria signore Stefano Papa, acciocchè sia la vostra redenzione e salute, e la totale sicurezza, siccome coll'ajuto della Divina misericordia profittino le cose nostre. Poichè nella nostra convenzione generale fra i Romani, Francesi, e Longobardi si conosce risultare, che la stessa vostra provincia dell'Istria sia stata confermata, ed annessa come la provincia di Venezia. Perciò la vostra santità confidi nell'immutabile Signore, perchè così hanno procurato i Fedeli di S. Pietro, di servire con giuramento al beato Pietro Principe degli Apostoli,

minus, ut arrogantium feritatem deiiciat, et humilium lachrymas, et gemitum, aerumnas consoletur fletibus. Quippe nos, charissime Frater, Deo propitio totis viribus inhiantes satagimus disertandum; sicuti praedecessor noster sanctae recordationis Dominus Stephanus Papa, ut vestra sit redemptio, atque salus, et immensa securitas, quemadmodum nostra, opitulante Divina misericordia proficiant. Quoniam in nostro pacto generali quod inter Romanos, Francos, et Longobardos dignoscitur provenire, et ipsa vestra Istriarum provincia constat esse confirmata, et annexa, similique Venetiarum provincia. Ideo confidat in Domino immutabilis Sanctitas Vestra, quia ita fideles B. Petri, studuerunt, ad

759 ed a tutti i suoi Vicarj, che l' hanno seguitato nella di lui Sede Apostolica sino alla fine de' secoli hanno rimesso la promessa in iscritto. Affine che io procuri di difendere sempre, siccome questa Romana Provincia, e l' Esarcato di Ravenna, così anche la vostra stessa provincia in egual modo dall' oppressione de' nemici. Hai richiesto, santissimo fratello, che corregga i vescovi dell' Istria, affinchè si ravvedano da tanta iniqua temerità, il che per verità acconsentendo ai tuoi desiderii abbiam diretti i nostri Apostolici scritti ai medesimi vescovi contumaci, il che tanto loro, i quali hanno ardito di commettere la medesima illecita consecrazione, quanto quelli, che dagli stessi sono stati fuor di regola ordinati, obbligandoli con gagliarde proibizioni, abbiamo avuto cura di privarli del

serviundo jurejurando B. Petro Apostolorum Principi, et ejus omnibus Vicariis, qui in Sede ipsius Apostolica usque in finem saeculi secuti erunt, in scriptis contulerunt promissionem: Ut sicut hanc nostram Romanam provinciam, et exarcatum Ravennatum, et ipsam quoque vestram provinciam pari modo ab inimicorum oppressionibus semper defendere procurem. Petiisti, Sanctissime Frater, corripi Episcopos Istriae, ut a tanta, et iniqua resipiscant temeritate; quod quidem tuis annuentes votis nostra Apostolica scripta, eisdem contumacibus Episcopis direximus; quod tam illos, qui eandem illicitam perpetrare ausi sunt consecrationem, quam eos, qui ab ipsis enormiter ordinati sunt, obligantes eos validis interdictionibus, utque a sacro sacerdotali officio,

sagro officio sacerdotale , e della dignità de' proprj onori , come disprezzatori ec. 759

Non si rimossero punto gli ostinati, e contumaci vescovi , per le caritative ammonizioni del Papa , anzi col fomento ed assistenza del patriarca d' Aquileja , e favore degl' insolenti Longobardi , resi più contumaci, obbligarono il doge Maurizio di Venezia , il quale proteggeva e favoriva il nostro Giovanni , a mandare l'anno 772 Magno prete, e Costantino tribuno suoi ambasciatori a Roma al sommo Pontefice Stefano acciocchè comandasse al patriarca d' Aquileja a desistere di più perturbare la Chiesa di Grado, ed ai vescovi dell' Istria d' ubbidire, e riconoscere il proprio pastore, e metropolita . S' accompagnò cogli ambasciatori del doge anco il zelantissimo Giovanni per assistere con più efficacia ai proprj interessi, e rimuovere con santo zelo da quei cuori ostinati il contumace errore ; ma la morte del Papa prima che arrivassero a Roma rese vane le sue speranze .

Udendo il nostro patriarca Giovanni le tirannie , le ingiustizie , e le oppressioni dei dogi di Venezia Giovanni e Maurizio padre e figlio, mosso da santo zelo volle ammonirli, lo che produsse un contrario effetto nel cuore di que' tiranni , che anzi ne concepirono verso il buon prelado un odio mortale .

et proprii honoris dignitate, sicuti contemptores private studuimus etc.

759 S' aggiunse un altro motivo per inferire contro il medesimo, ed è che il doge Giovanni ad istanza di Niceforo imperatore greco, in luogo del morto vescovo d'Olivolo, ovvero Castello, sostituì Cristoforo greco, fratello di Longino Esarco di Ravenna. Eletto questi contro la volontà, e con dispiacere di tutti li tribuni della provincia, e particolarmente del nostro patriarca Giovanni, praticissimo del soggetto, e male affetto, che nodrivano li Greci contro la chiesa romana, non volle approvarlo, anzi che lo separò dalla comunione de' fedeli.

Irritò questo fatto sì fieramente il doge, che senza alcun timore di Dio, e rispetto alla religione, spedì subito Maurizio suo figliuolo con grossa armata a Grado, qual preso il patriarca, lo fe condurre sopra un'alta torre, al lido del mare, e da quella precipitare l'anno 802, dopo avere santamente governato alcuni anni la chiesa di Trieste, in qualità di vescovo, e poi quasi quaranta quella di Grado. Le macchie del di lui sangue che rimasero nei marmi della rocca, in testimonio di tanta scelleragine si sono vedute per molti secoli, che non si potevano lavare, ne toglier via in alcun modo.

Imperatori	Pontefice
COSTANTINO CAPRO- 766.	PAOLO I.
NIMO, E LEONE IV.	
DESIDERIO re d'Italia.	

11. MAURIZIO, il quale per la promozione di Giovanni I. al patriarcato di Grado successe nel vescovato di Trieste, viene addimandato dal Sigonio col nome di Massimo. Fu soggetto di singolari virtù, e talenti, e perchè essendo fedele a Dio, ed al sommo pontefice non aderiva alli costumi de' Greci che risiedevano in queste parti, perciò gli cavarono gli occhi, e poi lo privarono di vita. 766

Imperatori	CARLO MAGNO
COSTANTINO 788.	re de' Franchi e Lon-
ed IRENE AUGUSTA	gobardi
DESIDERIO re d'Italia.	

12. FORTUNATO nobile cittadino di Trieste, e nipote del prelodato Giovanni patriarca di Grado, soggetto di qualificate virtù, e talenti, col mezzo de' quali meritò d'acquistare l'amicizia dell'imperatore Carlo Magno, che non solo lo riconobbe con pregiatissimi privilegi, e speciali prerogative; ma ancora lo favorì, e difese ne' suoi continui travagli, e calamitose persecuzioni. Contrasse l'amicizia di questo imperatore allorchè, vendicata, il medesimo, a Tersaco la morte d'Errigo duca del Friuli, e puniti i ribelli, portossi a Trieste, ove da' suoi cittadini ricevuto, e venerato colle maggiori dimo- 788

788 zioni d'ossequio, gl'innalzarono in segno della sua magnificenza, e valore un arco trionfale di pietra bianca, parte del quale a' tempi nostri ancor si conserva, chiamato comunemente per l'addietro la prigione di Ricardo, ora detto l'arco di Ricardo. Le grazie e privilegj concessi alla nostra città di Trieste, alla sua chiesa, e vescovato in tale occasione dall'invittissimo re Carlo, non sono da me riferiti, perchè smarrite, e perdute le copie, cogli originali de' privilegj, o dall'incuria, e poca custodia de' nostri antecessori, ovvero per il trasporto seguito di tutte le scritture autentiche della nostra città a quella di Venezia, quando l'anno 1378 restò soggetta a quella repubblica, come più diffusamente si vedrà a suo luogo.

La venuta di Carlo Magno in Trieste occorse lo stesso anno che fu incoronato imperatore a Roma dal pontefice Leone III. li 25. dicembre dell'800.

801 Il nostro vescovo Fortunato fu eletto alla dignità del patriarcato di Grado circa l'801 o l'802, poi
802 chè l'anno 803 nel mese di marzo ricevè la qui in-
803 giunta bolla dal Pontefice Leone III. colla quale venne graziato del pallio ne' seguenti termini.

V. Leone vescovo servo de' servi di Dio. Al reverendissimo, e santissimo confratello Fortunato patriarca della chiesa di Grado.

V. Leo Episcopus servus servorum Dei. Reverendissimo, ac sanctissimo confratri Fortunato Patriarcha Gradenensis Ecclesiae.

Assumersi l' officio di sacerdote , per quello che riguarda soltanto il proprio vivere, se lo ponderiamo con interna vigilanza, è più di peso, che di onore, essendochè non è sufficiente ad avere cura delle cose proprie, colui il quale non amministrerà in salubre guisa le cose altrui. Imperciocchè per quest' oggetto appunto s' approprià i diritti del governo pastorale, affine di ammettere in se medesimo con provida pietà la cura degli altri, e disporsi a custodirli con vigilanza, affinchè il lupo insidiatore non trovi la possibilità in lui di farne impeto, e danno non apporti alle pecore. Dobbiamo avere una sollecitudine siffatta, che chiudiamo l' adito all' antico astuto nemico del genere umano, e resistiamo a tutto potere contro la di lui voracità, acciocchè per

Vitae suae tantummodo officium sacerdotis assumere, si interiori vigilantia perpendamus, plus est oneris, quam honoris, quippe qui propria curare non sufficit, nisi, et salubriter gerserit aliena. Nam ad hoc Pastoralis regiminis jura aggreditur, ut aliorum in se sollicitudinem pia provisione suscipiat, et in eorum se se custodia vigilantanter disponat, ut lupo insidians, possibilitatem in eo irrumpendi non habeat, nec lesionem ovibus inferat. Sic debemus sollicitudinem gerere, ut callido antiquo humani generis inimico aditum praecludamus, et totis contra ejus voracitatem viribus obsistamus, ne nostra forte dessidia rabida, quod absit, fauce deglutiatur, et ejus ad nostram non immerito applicetur poenam perditio, qui commissos sollicita custodia cautela

788 avventura a motivo della nostra infingardaggine, il che Dio allontani, non inghiottisca alcuno con rabbiose fauci, la di cui perdizione meritevolmente si attribuisce a colpa nostra, mentre chi è affidato alla cautela di sollecita custodia è da noi negletto. Prestiamo adunque quello che promettiamo, e noi ai quali per disposizione della divina provvidenza tocca in sorte di reggere, affrettiamoci a giovare quanto si può, affinchè allorquando verrà il creditore per fare con noi i conti, ritrovi che abbiamo fatto de' guadagni, ed a norma delle sue promesse ci consoli col guiderdone. Pertanto considera ciò, fratello carissimo, e riconosci che il luogo il quale hai acquistato, non l'hai ricevuto per riposo, ma per la fatica. Corrobori i ouori de' Fedeli colle esortazioni, e quello degl' infedeli convertilo con sommo impegno. Il che affine tu possa meritare di

negligimus. Exhibeamus ergo quod dicimus, et quibus Divini dispensatione consilii praeesse contingit, prodesse quantum possumus festinemus, ut dum creditor rationem nobiscum positurus advenerit, lucrum nos fecisse reperiat, et sua sicut promisit remuneratione laetificet. Hoc itaque frater charissime considera, et locum quem adeptus es, non ad requiem, sed ad laborem te suscepisse cognosce. Adhortationis ope fidelium corda corrobora, infidelium vero summo opere converte. Quod ut facilius assequi merearis praedicationem tuam vita comendet. Ipsa eis institutio, ipsa magistrasit, ad desiderium aeternae vitae docente suspirent, tuo viventes

conseguire più facilmente, la buona vita raccomandata dalla tua predicazione, quella sia a loro d'istruzione, quella di maestra; mentre tu insegni, sospirino al desiderio dell'eterna vita, e ci pervengano; vivendo secondo il tuo buon esempio non curino le cose temporali, e disprezzino le transitorie, aspirino coi desiderj a quelle cose che sempre durano, le quali sono senza termine alcuno. In queste cose pertanto applica il tuo studio, in questo persevera con tutta l'attenzione della tua mente, finchè quando avranno conseguito queste cose colla tua predicazione, ed imitazione, tanto più grandi premj riceverai dal nostro Iddio, quanto che hai procurato d'esercitare con una conveniente sollecitudine del tuo officio d'acquistargli le loro anime. Inoltre abbiamo dato alla tua fraternità il pallio, secondo l'antica consuetudine, del quale ti rammenterai d'usare in tal maniera, siccome i nostri predecessori a' predecessori tuoi hanno concesso, cioè man-

exemplo, et perveniant, temporalia despiciant, et quae transitoria sunt contemnent, ad ea quae semper durent, quae nullo fine clauduntur, desiderijs anhelent. In his igitur studium adhibe, in hoc tota mentis intentione persiste, quatenus dum tua predicatione, atque imitatione haec fuerint consecuti, tanto majora a Deo nostro recipies, quanto congrua sollicitudine lucrandis eis animabus officii tui exercere operam minime dedisti. Palium praeterea juxta antequam consuetudinem fraternitati tuae dedimus quo ita uti memineris, sicut

788 tenuta l'integrità de' suoi privilegj . La fede poi della tua fraternità , quantunque nella tua lettera , che hai diretta , accuratamente avresti dovuto esporre , noi ci ralleghiamo nel Signore , che è retta , e l' abbiamo appresa nella solenne confessione del simbolo .

Preghiamo poi l'onnipotente Iddio , affinchè colla sua grazia ti protegga , e ti conceda di adempire colle opere il ricevuto officio sacerdotale . Scritto per mano di Benedetto notaro , e cancelliere della S. R. C. nel mese di marzo per mano d' Eustachio primicerio della s. Sede Apostolica , imperando il nostro sig. Carlo piissimo augusto , da Dio coronato Magno , e pacifico dell' imperio , l'anno 3zo indizione XI. del medesimo nostro signore padrone 5to indizione XI.

praedecessores nostri, tuis praedecessoribus concessere, privilegiorum suorum scilicet integritate servata. Fidem autem fraternitatis tuae, quamvis in Epistola tua, quam dilexisti subtiliter debuisses exponere, veruntamen laetamur in domino, quia eam rectam esse, et in solemnibus Symboli confessione didicimus.

Oramus autem Omnipotentem Deum ut sua te munitione circumtegat, et sacerdotii susceptum officium operibus implere concedat. Scriptum per manum Benedicti notarii, et Scrinarii S. R. E. in Mense Martio Ind. XI. bene vale. Dat. XII. Kal. April. per manum Eustachii Primicerii S. Sedis Apostolicae Imperante nostro Domino Carolo Piissimo Augusto a Deo Coronato Magno, et pacifico Imperii anno III. Ind. XI. Patronis ejusdem Domini nostri V. Ind. XI.

L'obbrobriosa, e deplorabil morte accennata di sopra del nostro Patriarca Giovanni, alterò e sconvolse di maniera gli animi dei Tribuni e del popolo della provincia di Venezia contro i Dogi Giovanni e Maurizio suo figliuolo, che mancò poco non venissero pubblicamente da essi trucidati. L'elezione all'istessa dignità di Patriarca di Grado del suddetto Fortunato nostro vescovo, nipote del sullodato defunto Patriarca Giovanni, col favore dell'Imperatore Carlo Magno, mitigò alquanto gli animi esacerbati de' Tribuni e popoli contro i Dogi. Le cattive operazioni però ed i pessimi costumi de' medesimi Dogi Giovanni, e Maurizio figliuolo e collega, giunti a termine intollerabile accesero sì fattamente l'odio de' cittadini e tribuni di Malamocco, e Fortunato nostro Patriarca di Grado suo fratello, con vendicare la morte dell'innocente Pastore loro zio, che procurarono di liberare anco se stessi dalla tirannia di quei sacrileghi; ma perchè l'ottimo mezzo al buon maneggio delle congiure ricerca segretezza, quindi è che scoperto il fatto dai Dogi, convenne ad Obelerio, e suoi seguaci allontanarsi dalla città, e ritirarsi a vivere celatamente sotto Trevigi, ed al Patriarca Fortunato alla città di Grado; ove i Dogi spedirono subito una potente armata, il che necessitò il Patriarca anco indi partirsi.

Scorgendosi Fortunato scacciato dalla propria città e chiesa, col consiglio d'Obelerio suo fratello, e d'altri parenti ed amici deliberò senza dimora di ricorrere in Francia all'Imperatore suo parzialissimo, come subito eseguì. Arrivato alla corte espose

a Carlo Magno le sue gravezze, coll' empia morte del Patriarca suo zio, e detestabili operazioni dei Dogi, quali sentite, mossero quell' Imperatore a volerli proteggere, e soccorrere, particolarmente Fortunato per le sue rare virtù e talenti da esso molto stimato, e riverito, che perciò in loro ajuto spedì incontanente Pipino suo figliuolo, con potente esercito a' danni dei Dogi. Raccolse in questo mentre Obelerio buon numero de' parenti, amici, ed altra gente, e portossi d'improvviso a Malamocco, d'onde scacciati i Dogi Giovanni, e Maurizio, con Cristoforo vescovo di castello lor famigliarissimo, autori tutti della morte del Patriarca Giovanni, i quali prevedendo l'imminente pericolo, ricoveraronsi per sicurezza nella città di Mantova. Consultata dai tribuni, e popolo la fuga dei Dogi, si decretò deporli dalla dignità Dogale, e con giubilo universale fu acclamato Obelerio l'anno 804. Principe in Malamocco.

Presentito in Francia dal Patriarca Fortunato il felice, e prospero successo d'Obelerio Antenorio suo fratello; e con la fuga de' deposti Dogi, cessati i timori delle minacciate rovine, propose di ritornare in Italia, e ricondursi a Grado; ma prima di lasciare la Francia ottenne dall' Imperatore l'ingiunto diploma riferito da Carlo Sigonio, e da Ughellio, concernente non solo il suo Patriarcato, ma ancora la propria persona, ed i suoi famigliari.

VI. Carlo serenissimo augusto da Dio coronato Magno, e pacifico Imperatore de' Romani governando l'Imperio per la misericordia di Dio re de' Francesi, e de' Longobardi; Abbiamo creduto di fare questo di grandissimo, trattando delle immunità del nostro regno, se alle richieste de' sacerdoti, o de' servi di Dio volontieri accordiamo quelle cose, che all'orecchie nostre sono state apportate, affinchè le portiamo ad effetto nel nome del Signore. Pertanto sia noto a tutti i nostri fedeli presenti, e futuri, qualmente il venerabile Fortunato Patriarca di Grado della sede di san Marco Evangelista, e di sant'Ermagora vescovo domandò alla nostra serenità, che tale beneficio, circa la detta memorata santa chiesa dobbiamo concedere, e confer-

VI. Carolus Serenissimus Augustus a Deo Coronatus Magnus, et Pacificus Imperator Rom. gubernans Imperium per misericordiam Dei Rex Francorum, et Longobardorum.

Maximum regni nostri hoc agere credimus immunitatum, si petitionibus Sacerdotum, vel Servorum Dei, quae nostris auribus fuerint probatae libenter annuamus, ut eos in Dei nomine ad effectum perducamus. Igitur notum sit omnibus fidelibus nostris praesentibus, et futuris, qualiter venerabilis Fortunatus Gradensis Patriarcha Sedis Sancti Marci Evangelistae, et Sancti Ermagorae Episcopus Serenitati nostrae petiit, ut tale beneficium, circa dictam memoratam Sanctam Ecclesiam

mare colla nostra indulgenza. In quanto sotto il nome d'immunità debbano risiedere, e vivere pacificamente tranquilli, tanto esso, quanto i sacerdoti, e gli altri, non che i servi, i coloni, che sono domiciliati nelle sue terre, nell'Istria, Romandiola, o in Lombardia, oppure in qualsivoglia altro luogo. La domanda del quale non abbiamo voluto denegare obbligandoci i di lui meriti, e servizio; ma sappiate che per aumento della nostra mercede nel nome di Dio abbiamo così concesso e confermato in tutte le cose, tanto i vescovi, gli spedali, e le chiese battesimali. Ordinando dunque comandiamo, che nei borghi, o ville, o case, o altre qualsivogliano possessioni, da qualunque luogo nel tempo presente il memorato Patriarca si riconosce essere giustamente, e ragionevolmente investito, nessun

ex nostra Indulgentia concedere, et confirmare debeamus. Quatenus sub immunitatis nomine, tam ipse, quam Sacerdotes, et reliqui, nec non Servi, Coloni, qui in terris suis commanent, in Istria, Romandiola, seu in Longobardia, vel ubique quieto tramite vivere, et residere debeant. Cujus petitionem ejus servitio, et meritis compellentibus denegare nolimus, sed pro mercedis nostrae augmento in Dei nomine ita concessisse, et in omnibus confirmasse, cognoscite, tam Episcopia, et Xenodochia, Ecclesias Baptismales: Praecipientes ergo jubemus, ut vicis, vel villis, seu rebus, vel reliquis quibuslibet possessionibus undecumque praesenti tempore memoratus Patriarcha, juste, et rationabiliter ve-

pubblico giudice ingiustamente presuma ingerirsi, o riscuotere, per sentire causa, o esigere feudi, nè alloggiamento, o per fare preparamenti, nè ricercare veruna ingiusta ricompensa; ma quando arriverà il predetto Patriarca Fortunato, tanto egli stesso, quanto i di lui successori, coloni, e servi, che soggiornano sulle sue terre, o il restante degli uomini, possono così per nostra condiscendenza tranquillamente vivere e risiedere. Cosicchè sia ad essi maggiormente noto, che debbono continuamente pregare la Divina misericordia per noi, e per la stabilità del nostro regno. Ed affinchè questa autorità sia immutabile, o col tempo avvenire si conservi meglio, l'abbiamo di propria mano sottoscrit-

stitus esse dignoscitur, nullus Judex publicus injuste ad causas audiendum, vel feuda exigendum, nec mansiones, seu paratas faciendum, nec ulla redibitiones injustas requirendum se ingerere, aut exactare praesumat; sed cum praedictus Fortunatus Patriarcha advenit, sub immunitatis nomine, tam ipse quam ejus Successores, et Coloni, ac Servi, qui super terras suas commanent, vel reliqui homines sic valeant ex nostra indulgentia, quieto tramite vivere, ac residere. Hoc ut melius eis declaretur pro nobis, vel pro stabilitate regni nostri jugiter Domini misericordiam exorare. Et ut haec auctoritas firmiter habeatur, vel pro tempore

788 ta, ed abbiamo comandato che sia signata col nostro anello.

Marca (L. S.) del Gloriosissimo
Imperatore

Adingo per sua Maestà, e Casutaldo, dato li 13 agosto nel nostro sagro palazzo l'anno terzo per la Dio grazia del nostro impero.

Ritornato in Italia tutto lieto e consolato il nostro patriarca Fortunato, non ardì però d'entrare nella città di Venezia, nè andare a Grado, ove Giovanni diacono col favore de' sagrileghi Dogi padre e figlio aveva usurpata quella sede, ma ritirato in Murano nella parrocchia di s. Cipriano sotto Torcello, fece incarcerare l'iniquo invasore della sua Chiesa, e mitigato alquanto il furore dei dogi, por-

melius conservetur, manu propria subtus firmavimus, et de annulo nostro sigillari jussimus.

Signum (L. S.) Gloriosissimi

Imperatoris

Hadingus ad vicem, et Casubaldo Dat. Idibus Augusti in Sacro Palatio nostro anno tertio Christo propitio Imperii nostri.

tossi tutto festoso alla città di Grado. Liberatosi con la fuga l'incarcerato Giovanni, si trasferì a Mantova sotto la protezione dei Dogi, nè contento di ciò, sollecitollì un'altra volta alle vendette contro Fortunato. E perchè a quei tempi era sostenuto il dominio dell'Europa, e dipendeva la conservazione, e l'esser suo, quasi da due poli, in Oriente dalla potenza Greca, ed in Occidente dalla Francese, non riconoscevano i principi d'Italia altro appoggio, che le forze di que' due potentati. Inteso i due deposti Dogi il ricorso fatto dal patriarca Fortunato, e da'suoi aderenti alla Francia, coll'ottenuto soccorso, per armarsi anch'essi alla difesa, spedirono ambasciatori a Niceforo in Costantinopoli, il quale oltre larghe esibizioni, e promesse, spedì subito Niceta suo capitano generale con grand'armata nell'Adriatico in loro ajuto.

In questo mentre Obelerio tutto sollecito in vendicare la morte del patriarca suo zio, unito l'anno 805 coi tribuni aderenti, parenti, e popolo assediò la città d'Eraclea, (la quale fu distrutta da Pipino re d'Italia, per comando dell'imperatore Carlo suo padre) a persuasione del patriarca Fortunato, non per mal affetto verso la patria, ma solamente acciò restasse punita, e vendicata la sacrilega morte del patriarca Giovanni suo zio. Per la demolizione d'Eraclea la nobiltà della provincia, la quale abitava la maggior parte in essa città, come in metropoli, e sede principale, parte si divise in Malamocco, e parte in Torcello, e buon numero in Rialto, ed altre Isole circonvicine.

788 Occorsero nella provincia veneta in questo tempo accidenti di gran rilievo, posciacchè concesso ad Obelerio d' eleggersi per compagni, e colleghi nel governo i due suoi fratelli Beato e Valentino, il primo di questi ansioso d' usurparsi il principato, sotto pretesto che Obelerio aderiva troppo agl' interessi della Francia, per conseguire il suo intento, eccitò il popolo contrario, e mal affetto al Doge, a causa delle sue cattive operazioni, a discacciarlo dalla patria, a cui convenne ricovrarsi presso l' Imperatore in Francia.

Il pubblico per mancanza del doge, in riguardo delle rare qualità, e talenti del patriarca Fortunato, stimato e riverito da tutti, gl' incaricò di soprintendere, ed assistere in compagnia di Beato, e Valentino fratelli, alla direzione de' più importanti affari del governo, maneggiò egli con gran sollecitudine, e diligenza la lega desiderata da Pipino figliuolo di Carlo, contro Niceforo imperatore della Grecia, il quale non potendo sortire, risolvè abbandonare la patria, anco contro il sentimento de' più savj, per ritornare in Francia, ove dimorò molti anni. Tal deliberazione sconvolse sì fattamente gli animi contro la sua persona, che l'anno 809 conferirono la sua sede patriarcale di Grado a Giovanni abbate di s. Servolo.

Non tralasciava Fortunato, il quale ancora dimorava in Francia, di maneggiare con ogni sollecitudine la pace con Carlo, stimandosi obbligato a beneficio della patria, d' estinguere questa fiamma, di cui era stato mantice, mentre a' proprj interessi, a quel-

li della sua Chiesa, e di tutta l'Italia, non iscorgeva 788
 maggior vantaggio, che il riconciliarsi coi Veneti,
 e placare quei tumulti. Conseguito dopo molte di-
 ligenze il sospirato fine, ritornò alla patria, indi
 per essere mediatore della pace, ed aggiustamento
 coll'imperatore Niceforo, si trasferì a Costantino-
 poli, ove mediante i suoi manerosi tratti, conse-
 gnò il felice intento, e si conchiuse una pace solen-
 ne tra Carlo, Niceforo ed i Veneti; che l'anno 813 813
 dopo morto Niceforo si stabilì nuovamente fra Car-
 lo Magno e Michele imperatore d'Oriente, colla di-
 visione degl'imperj, già prima stabilita, e conchiu-
 sa col suo antecessore.

Sopite e terminate colla pace le rivoluzioni del-
 l'Italia, sopravvenne a Carlo Magno un dolor di
 fianco, che l'anno 814, 60 di sua età, 47 del regno 814
 di Francia, e 13 dell'imperio, con universale dolo-
 re di tutto il cristianesimo levogli la vita.

Quest'anno stesso, Lodovico successo nell'impe-
 rio in luogo di Carlo, ad istanza del patriarca For-
 tunato, concesse ai popoli dell'Istria, che i retto-
 ri, governatori, vescovi, abbati, o tribuni, ed il re-
 stante degli ordini abbiano facoltà di eleggere; e
 per mezzo di legati rinovò il decreto ordinato da
 Carlo suo padre.

Nell'anno 818, e quarto dell'impero di Lodovico, 818
 riconciliato di nuovo Fortunato coi Veneti, otten-
 ne la conferma degli antichi privilegj della sua chie-
 sa, e costrinse l'abate Giovanni che l'aveva usur-
 pata a ritornare nel suo monastero.

Godè poco il sospirato riposo della sua Chiesa il

821 nostro Fortunato , mentre l'anno 821 , un'altra tempesta, o persecuzione insorta dal cattivo animo d'alcuni contro di lui, lo necessitò ad abbandonare un'altra volta la patria. Sapea ben'egli addottrinato dalla morte seguita del zio, che il cedere alla furia dei grandi è assai meglio, che l'opporsi con pericolo della vita alle lor mal concepite passioni. Scrive però l'abbate Ughellio, che Tiberio suo sacerdote l'incolpasse presso Lodovico Pio, di secreta intelligenza con Lindevisio re degli Ungheri, e l'esortasse a perseverare non solo nell'incominciata perfidia contro di lui, ma anco di sovvenirlo con danari, consiglio, artefici, e muratori per fortificare i suoi castelli.

Citato alla corte il patriarca, per rendere conto di questo fatto; prima di partire passò in Istria, indi fingendo di ritornare a Grado si trasferì per sicurezza alla città di Zara in Dalmazia; ove scoprendo a Giovanni governatore di quella provincia il motivo di sua fuga, questi l'imbarcò su d'una nave, colla quale si portò immediatamente a Costantinopoli, ove dimorò tre anni, e l'anno 824 partì verso la Francia cogli ambasciatori dell'imperatore Michele, il quale mandò per regalo all'imperatore Lodovico l'opere di s. Dionigio Areopagita tradotte dal greco in latino.

Il primo giorno di dicembre diede Lodovico udienza nella città di Roano agli ambasciatori venuti da Costantinopoli, ed al patriarca Fortunato. I primi, dopo presentate le lettere coi doni, esposero essere mandati per comporre e stabilire la pace

fra il loro Signore, e la Maestà sua, ed a causa della venerazione delle sagre immagini doversi portare a Roma. Sentite poi le scuse della fuga del Patriarca, gl'impose d'andare cogli ambasciatori dal Pontefice, acciò esaminate, ed approvate da esso, si manifestasse meglio la sua innocenza al mondo; ma prevenuto dalla morte prima di partire dalla Francia, dopo avere governata la chiesa di Trieste circa 12 anni, e quella di Grado circa anni 24, rese l'anima al Creatore, lasciando alla sua Chiesa, e ad altri luoghi pii molti ornamenti ecclesiastici, i quali in sua vita aveva acquistati.

Imperatori
LOTARIO e LODO-
VICO II.

848.

Pontefice
LEONE IV.

13. GIOVANNI II. Celebre è questo nostro vescovo per quello che si dirà in appresso. 848

Era in questi tempi piucchè mai afflitta la nostra patria, e depauperata per l'incursione dei barbari Saraceni, li quali sotto il comando di Sahlà loro reis, o capo, erano venuti in questo Golfo per predare alcune navi venete ritornate da Siria, cariche di preziose merci, le quali per salvarsi s'erano ritirate in queste acque. Sopraggiunte nulla ostante da questa ciurmaglia, divennero miserabil preda del loro furore, e senza pietà uccisero tutta la gente ritrovata in essa. Nè contenti del rapito bottino, smontati a terra distrussero colle fiam-

848 me, e col ferro il territorio della nostra città di Trieste.

Mosso a pietà Lotario (1) figliuolo dell' imperatore Lodovico Pio, donò al vescovo Giovanni II. di Trieste la stessa città, con le sue mura, torri, e tre miglia di circuito intorno ad essa di territorio, come dal qui ingiunto diploma, o privilegio chiaramente si scorge.

VII. Nel nome della Santa ed Individua Trinità, Lotario per la Dio grazia Re.

Non dubitiamo che sia utile all' anima nostra se ai Santi e venerabili facciamo de' doni di cose degne. Sappiano di certo universalmente tutti i no-

VII. In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis. Lotharius, Divina favente Clementia, Rex.

Si Sanctis ac Venerabilibus digna conferimus munera, animae nostrae proficuum esse non ambigimus. Quocirca omnium Sanctae Ecclesiae Dei fidelium no-

(1) *La critica sopra questo Lotario si veda nell' annotazione n. 2. sotto le Colon. 577. 578. aggiunta all' Italia Sacr. Tom. 5. dell' Abate Ughellio nell' edizione Veneta. E nella dissertazione sopra le monete de' Vescovi di Trieste dall' illustre Arcade Orniteo Lusanio alla pag. 10. e seg.*

stri fedeli della chiesa di Dio, presenti, cioè, e futuri, qualmente coll'intervento, e richiesta del nostro fedele diletto venerabile vescovo Ottone, e per amore di Dio, e dell'anima del nostro genitore, e rimedio nostro, per mezzo di questo nostro comando come giustamente, e legalmente possiamo, doniamo, concediamo, regaliamo, ed offriamo alla Chiesa della Beata Vergine Madre di Dio, e di san Giusto martire, i quali sono capi del vescovo Triestino, a cui presiede il venerabil uomo Giovanni vescovo nostro diletto fedele, tutte le cose di diritto del nostro regno, e distretto, ed i pubblici reclami, e tutto ciò che sembra appartenere alla parte della nostra repubblica, che sono tanto dentro la medesima città di Trieste, quanto ciò che si di-

strorum, praesentium scilicet et futurorum, comperiat universitas, qualiter interventu ac petitione Otoni Venerabilis Episcopi nobis dilecti fidelis, ac pro Dei amore, animaeque nostri parentis, nostraeque remedio per hoc nostrum praeceptum, prout juste et legaliter possumus, donamus, concedimus, largimur atque offerimus Ecclesiae Beatae Dei Genitricis, et Virginis Mariae, Sanctique Justi Martyris quae caput sunt Tergestini Episcopy, cui praeest Venerabilis Vir Joannes Episcopus noster dilectus fidelis, omnes res juris nostri regni atque Destrictus, et publicam quaerimoniam, et quidquid publice parti nostrae rei pertinere videtur, tam infra eamdem Tergestinam civitatem conjacentes, quam quod

848 stende fuori del circuito intorno, e con tre miglia per ogni verso. Non meno che le mura della stessa città, e tutto il circuito, colle torri, porte, porticelle, e tutto ciò, come fu detto, che sembri appartenere in quel luogo alla nostra repubblica. Ordinando dunque comandiamo, che nessuna persona grande, o piccola del nostro regno, che comanderà nella sudetta città, ardisca pretendere alcuna gabella, o qualche pubblica funzione, mentre, come si è detto, tre miglia estesi per ogni verso di fuori, nè coll' autorità d'alcun principe comandino, neppure venga citato alcuno se non alla presenza del suddetto vescovo Giovanni e suoi successori da parte della predetta Chiesa o de' loro commissarij, come avanti di noi, o alla presenza del conte del no-

extra circuitum circa, et undique versus tribus miliaris portentis. Nec non et murum ipsius civitatis totumque circuitum cum turribus, portis, et porterulis, et quidquid, ut dictum est, ad partem nostrae Reipublice in ibi pertinere videtur; praecipientes itaque jubemus, ut nulla regni nostri magna parvaeque persona in prelibata civitate curatura aliquod vectigal aut aliquam publicam functionem exigere audeat, neque de foris ut dictum est tribus Miliarijs undique versus portentis, nec alicujus auctoritate Principis placitum custodiant, ne ante aliquem distringantur, nisi ante praetaxatum Johannem Episcopum suosque Successores ad partem praedictae Ecclesiae vel eorum missos, tanquam ante nos aut ante nostri Comitis praesentiam pa-

stro palazzo . E tutto ciò , che fino ad ora è appartenuto alla parte della nostra repubblica , quelli stessi che abbiamo già detto procurino e godano in perpetuo da parte delle predette Chiese , allontanata ogni opposizione di qualunque uomo . Se pertanto vi sarà alcun violatore di questo nostro comando , sappia che dovrà esborsare mille lire d'ottimo oro , metà alla nostra camera , e metà alla predetta chiesa , ed al medesimo venerabile vescovo Giovanni diletto nostro fedele , ed ai suoi successori . Inoltre abbia il castigo con Giuda , e Safira nell'eternne fiamme . Il che acciò più certamente si creda , e con maggior diligenza da tutti si osservi , essendoci sottoscritti di proprio pugno abbiamo ordinato che

laty . Et quidquid nostrae publicae rei parti usque modo pertinuisse videtur ipsi quos praediximus ad partem praedictarum Ecclesiarum procurent in perpetuum et fruantur , omnium hominum contradictione remota . Si quis igitur hujus nostri praecepti violator extiterit , cognoscat se compositurum auri optimi libras mille , medietatem Camerae nostrae , et medietatem praedictae Ecclesiae atque eidem Johanni Venerabili Episcopo dilecto fideli nostro suisque successoribus . Insuper cum Juda et Saphyra in aeterno incendio habeat punitionem . Quod ut verius credatur , diligentiusque

848 venga corroborato col sigillo del nostro anello .

Sigillo del Signore; (L.S.) Lotario Re Serenissimo.

Odorico vice-cancelliere del Re, Brunimeo vescovo , e vice-cancelliere riconobbe .

Dato li 8 agosto l'anno dell'incarnazione del Signore 848 , e del regno del signore Re Lotario 18 indizione terza . Fatto in Pavia felicemente .

In virtù di questo diploma di Lotario , i vescovi di Trieste nel secolo 14 (poichè innanzi non se ne trova traccia) assunsero il titolo di vescovo e conte di Trieste .

ab omnibus observetur , manu propria roborantes , anulo nostro subter insigniri jussimus .

Signum Domini (L. S.) Lotharii Regis Serenissimi

Odoricus Regis Vicecancellarius Brunimeus Episcopus , ac Vice Cancellarius recognovit .

Datum octavo die Augusti , anno Dominice Incarnationis DCCCXLVIII. Regni vero Domini Lothary Regis XVIII. , Indictione tertia. Actum Papiæ feliciter .

Imperatore
LODOVICO III.

909.

Pontefice
SERGIO III.

14. TAURINO. Dopo il suaccennato vescovo Gio- 909
vanni secondo, non trovasi altra memoria de' vesco-
vi della nostra città, oltre quella del presente Tau-
rino molto caro, e famigliare del re Berengario,
che fu anche imperatore. Questo vescovo secondo
l'opinione d'alcuni fu assunto al governo della dio-
cesi, e chiesa di Trieste l'anno 909, a cui il re Be-
rengario suddetto donò l'anno 911 alquanti beni
nell'Istria. Ottenne il nostro Taurino tal donazio-
ne, e grazia col mezzo, ed intercessione di Edolfo
vescovo di Mantova, come dall'ingiunto diploma
si scorge.

VIII. In nome della Santa ed Individua Trinità,
Berengario re di tutt'i fedeli della santa Chiesa di
Dio, presenti cioè e futuri. Sappiano tutti univer-
salmente, qualmente per l'industria, intercessio-
ne, e domanda di Edolfo vescovo della santa chie-
sa di Mantova, e nostro diletto fedele, il quale ci

VIII. In nomine Sanctae, et Individuae Trinitatis.

Berengarius Rex omnium fidelium Sanctae Dei Ec-
clesiae nostrorum scilicet praesentium, ac futurorum.
Comperiat universitas, qualiter industria, interventu,
ac petitione Edulphy Sanctae Mantuanensis Ecclesiae

909 pregò, per amore di Dio, e mercede dell'anima nostra, che ci fossimo degnati concedere per mezzo di quest'ordine di nostra donazione alla santa Chiesa Triestina, la quale è edificata in onore del preclarissimo martire Giusto, e dono a te Taurino vescovo, ed a' tuoi successori, alcuni castelli di ragione del nostro regno, i quali si addimandano *Vermes*, uno maggiore, l'altro minore, e sono tra il potere de' diritti del nostro regno, con tutto ciò che gli appartiene, monti, valli, pianure, acque, pascoli, selve, rupi grandi e picciole, acque, correnti d'acque, pescagioni, cacce, terre colte, ed incolte, e con tutte le loro pertinenze colà adiacen-

Episcopi, ac dilecti fidelis nostri, qui nos exoravit, ob amorem Dei, animaeque nostrae mercedem, concedere dixeretur per hoc nostrae largitionis praeceptum Sanctae Tergestinae Ecclesiae, quae est constructa in honorem praeclarissimi Martyris Justi, Tibique Taurino Episcopo, tuisque successoribus, quosdam Castellis Juris Regni nostri, qui dicuntur Vermes (1), unus major, alter minor, ac sunt infra potestatem juris Regni nostri, cum omnibus sibi ad eos pertinentibus montibus, vallibus, planiciebus, pratis, pascuis, Sylvis, rupibus, ac rupinis, aquis, aquarum decursibus, piscationibus, Venationibus, Terris cultis, et incultis, et cum omnibus eorum pertinentibus ibidem adjacentibus, dono et trans-

(1) *Nelle vicinanze di Parenzo.*

ti, e trasferisco nella detta chiesa Triestina, ed in onore del preclarissimo Giusto martire, di cui tu o Taurino sei al presente vescovo, per amore di Dio, e mercede dell'anima nostra con precettoria autorità, con ogni integrità comandando ci siamo degnati di concedere, e donare. Ordiniamo adunque che verun duca, marchese, conte, visconte, scudiere, decano, o qualsivoglia persona negli stessi castelli già nominati ardisca tenere tribunale, nè fare alcun giudizio, se non avanti il prefato vescovo Taurino, e suoi successori, come se fosse avanti a noi, o al nostro prefato legato, in virtù di questo nostro reale ordine. Concediamo con proprietà di diritto, e con ogni integrità, doniamo, e di no-

fundo in dicta Tergestina Ecclesia, et in honorem praeclarissimi Justi Martiri, cui tu Taurinus Episcopus in praesenti Praesul esse videris, pro Dei amore, mercedeque animae nostrae praeceptoriam auctoritatem nostram sub omni integritate concedere atque largiri dignamur praecipientes. Ergo jubemus ut nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Scudalfio, Decanus, aut quaelibet persona, in ipsis jam dictis Castellis, nec placitum tenere, neque ulla distinctione facere praesumat, nisi ante praetaxatum Taurinum Episcopum, suosque successores, tamquam ante nos, aut nostrum Legatum praefatum, per hoc nostrum Regale praeceptum, jure proprietario, sub omni integritate concedimus, et largimur, ac de nostro jure, et potestate in ejus clem-

909 stra autorità, e potere trasmettiamo, e deleghiamo tutto nella clemenza sua di s. Giusto martire. Se alcuno pertanto tenterà di frangere, violare o inquietare questo comando di nostra concessione, sappia che dovrà esborsare cento libbre d'oro ottimo, la metà alla nostra camera, e la metà alla predetta santa chiesa Triestina. Il che acciò si creda più vero, e con ogni diligenza si osservi da ognuno, l'abbiamo firmato di propria mano, ed abbiamo ordinato di apporvi il sigillo del nostro anello.

Sigillo del Signore (L.S.) piissimo Re Berengario.

Giovanni vice-cancelliere di Ardigo vescovo, e arcicancelliere ho riconosciuto.

tiam Sancti Martyris Justi omnia transfundimus, ac delegamus. Si quis igitur hoc nostrae concessionis praecipuum infringere, vel violare, aut inquietare temptaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum medietatem Camerae nostrae, et medietatem Sanctae praelibatae Ecclesiae Tergestinae. Quod ut verius credatur, et diligentius ab omnibus observetur, manu propria roboratum de annuli nostri sculptu insigniri iussimus.

Signum Domini Berengarii (L.S.) Piissimi Regis.

Joannes Cancellarius vice Ardigi Episcopi, et Archicancellarii recognovit.

Dato li 27 giugno l'anno dell' Incarnazione del Signore 911, indizione seconda.

Fatto in Pavia felicemente nel nome di Cristo. Così sia.

Re d'Italia
LOTARIO

948.

Pontefice
AGAPITO.

15. (1) GIOVANNI III. Celebre per avere venduto 948
alla comunità di Trieste il dominio sopra la medesima concesso al vescovo dello stesso nome suo antecessore, dall'imperatore Lotario. L'imperiosa necessità delle circostanze di que' tempi lo costrinse a ciò fare; poichè ritrovavasi così alle strette l'afflitta città di Trieste per l'incursione dei barbari, ed altre guerre mosse dai principi Carintia-

Dat. V. Kal. Julii anno Dominice Incarn. DCCCCXI. Domini nostri Berengarii piiss. Regis XV. Ind. secunda.

Actum Papiæ in Christi nomine feliciter. Amen.

(1) *L' Abbate Ughellio Ital. Sac. Tom. 5. Col. 577. aggiudica a questo Giovanni la donazione fatta da Lotario della Città di Trieste, e suo Territorio; ve- runa menzione facendo del sopra mentovato Giovanni II. nell' 848.*

909 ni, Sclavi, ed Ungheri, occupatori della provincia del Cragno, e Carso, i quali con continue invasioni apportavano col ferro, e col fuoco al suo territorio molte calamità, e malori, che per difenderlo col' armi da' suoi nemici, e per conservazione della pace comune, e rimuovere gli scandali, ed altri inconvenienti, che occorreano alla giornata fra il vescovo, capitolo, ed i canonici da una parte, e detta comunità, e popolo dall'altra, necessitarono, dico, il vescovo Giovanni suddetto ad impegnarsi con Daniele David ebreo di Gorizia di grossa somma di denaro. Per soddisfare a questi suoi debiti ascendenti a marche 517, e mezza, non avendo altre risorse, cedè, e vendè alla comunità di Trieste tutte le ragioni, jus, e dominio, ch'egli e il suo vescovato tenevano sopra essa città, colla riserva soltanto di coniar moneta, ed altre particolari minuzie, come si osserva nella qui sottoposta

Copia dell'Istrumento

IX. Nel nome di Dio Eterno. Amen.

L'anno dell'incarnazione del Signore 949, nel mese di febraro il giorno 21, indizione quarta, pre-

IX. In Christi nomine Amen.

Anno ab Incarnatione Domini DCCCCXLVIII. Men-

senti gl'infrascritti testimonj: Sappiano tutti quelli 909
 che leggeranno questo primo Istrumento, qualmen-
 te il reverendissimo padre monsignor Giovanni per
 la divina grazia vescovo Triestino, ed i signori no-
 stri decano, e canonici tutti, e capitolo della chie-
 sa di Trieste per essi ed in nome de' loro successo-
 ri, e per utilità della chiesa, vescovato, e capito-
 lo, dando ciascheduno l'assenso da una parte, ed
 il signor Pietro Bernardi infrascritto sindaco procu-
 ratore, e massaro della comunità, e del popolo del-
 la città di Trieste sopra infrascritti dall'altra; Con-
 siderando l'utilità, e lo stato della detta chiesa,
 vescovato e capitolo, e la pace fra le parti, e per
 rimuovere gli scandali, e gli errori esistenti fra il
 vescovo, canonici, capitolo e chiesa da una parte,
 ed il detto comune e popolo dall'altra, e per ischi-
 vare in avvenire i danni, i pericoli, ed i mali già

sis Februarii die XXI. Indictione quarta testibus in-
 frascriptis praesentibus. Noverint universi, hoc primum
 Instrumentum inspecturi, quod Reverendus Pater Do-
 minus Joannes Miseratione Divina Episcopus Tergesti-
 nus, et Domini H. Decanus, Canonici omnes, et Capi-
 tulum Ecclesiae Tergestinae pro seipsis, et successoribus
 eorum nomine, ac pro utilitate dictae Ecclesiae, Epi-
 scopatus, et Capituli, hinc inde dantes assensus ex u-
 na parte, et Dominus Petrus Bernardi infrascriptus Syu-
 dicus Procurator, et Massarius Comunitatis, et po-
 puli Civitatis Tergesti super infrascriptis ex altera.

948 occorsi, e che possono occorrere ai posteri, e i loro debiti, e della detta chiesa, ne' quali sono obbligati a Daniele David ebreo di Gorizia tintore in Trieste come manifesta il pubblico istromento fatto per mano di Giovanni Longi, e gl'interessi ai medesimi occorrenti, la somma cogl'interessi ascende fino al presente mese al totale di marche 517 e mezza (1). Li quali denari, cioè cinquecento marche, sono stati spesi nella guerra per difendere i

Considerantes utilitatem, et statum dictae Ecclesiae, Episcopatus, et Capituli, et pacem inter partes, et remove scandala et errores existentes inter Episcopum, Canonicos, Capitulum, et Ecclesiam ex una parte, et dictum Comune, et Populum ex altera, et cavere de futuro, ac damna, pericula, et mala occursa quae possunt occurrere posteris, et debita eorum, et dictae Ecclesiae, in quibus sunt obligati, Danieli David Judeo de Goritia Tinctori Tergesti, ut patet Instrumentum publicum manu Joannis Longi, et usuris currentibus eisdem, quae summa ascendit cum usuris, usque ad Mensem praesentem ad summam Marcharum quinquecentum decem, et septem cum dimidia, quae pecunia

(1) Rilevasi da una lettera antica scritta dal Cappellano di Pagano Patriarca d' Aquileja, che la Marca di Moneta Aquilejese valeva Lire 9. Soldi 6. ed 8. de piccoli, cioè bagattini (12. de' quali componevano un soldo).

proprij beni loro , e della detta chiesa , contro le genti del signor duca di Carintia , ed anco altri pirati de' Carsi , e ladri , come a tutti dei presenti è manifesto , i quali da lungo tempo hanno distrutto , ed annualmente distruggono i medesimi loro beni , e della detta chiesa ; cosicchè essi , e i beni della chiesa sono ridotti al nulla , e considerando , che se non sono osservati i patti ad esso Daniele David fino al mese di maggio , cadrebbe la causa co' suoi mallevadori , alla pena del doppio , e pensando agli errori , e scandali , che furono , e che verranno fra le dette parti , per gl'infrascritti diritti , che il comune ha sempre avuto , coi privilegj autentici degl'Imperatori Romani , ne' quali apparisce

videlicet Marcharum quinquecentum fuit expendita in guerra , causa defensandi bona eorum , et dictae Ecclesiae contra gentes Domini Ducis Karintiae , et etiam alios Piratos de Carsis et robatores qui magno tempore ipsos bona eorum , et Ecclesiae destruxerunt , et destruunt annuatim , ut omnibus est manifestum de partibus ; ita quod ipsi , et bona Ecclesiae quae ad nihilum devenere , et considerantes quod nisi ipsi Danieli David usque ad Mensem Maii esset solutum de pactis , caderet cum fidejussoribus suis ad paenam dupli , et pensantes erroribus , et scandalis , qui fuere , et venire inter dictas partes pro infrascriptis juribus , quae Comune semper tenuit cum privilegiis authenticis Romanorum Imperatorum , in quibus plena libertas eis

909 essergli concessa la piena libertà; e considerando, che essi, e le chiese, ed i loro beni in perpetuo dal comune, e popolo della detta città potranno essere meglio guardati, e difesi che da altra persona, e da altre più giuste cause; lunghissimo tempo, più e più volte fra loro e nel capitolo e fuori tenuto esame, hanno deliberato per portare miglior utile alla chiesa, essendochè niente apparteneva degl'infrascritti diritti di queste cose, che possedono, ma piuttosto che le infrascritte cose cagionano danni e mancamenti; e così nel medesimo luogo gli stessi signori vescovo, decano, canonici, e capitolo hanno giurato col tocco de' santi evangelj, che credevano di far bene, ed utilmente tutto ciò, e sia espediente per la chiesa come fu detto di sopra.

concessa esse videtur, et considerantes quod ipsi, et Ecclesiae, et bona eorum in perpetuum per Comune, et Populum dictae Civitatis melius quam per aliam personam poterint vardari, et defensari, et ex aliis justis causis pluribus; diu, et diu, et pluries inter eos habitò pensamento, et in Capitulo, et extra pluries deliberaverunt pro meliori utilitate Ecclesiae reportanda, cum de infrascriptis juribus nihil de redditibus pertinebat de his quae possident, sed potius damna ipsorum, et errores facere infrascripta, et sic ibidem ipsi Domini Episcopus, Decanus, Canonici, et Capitulum juraverunt tactis Evangeliiis quod ea credebant bene, et utiliter facere, et esse expediens pro Ecclesia, ut dictum est supra.

Li medesimi signori vescovo, decano, canonici, e capitolo tutti qui presenti concordemente acconsentendo, e facendo le cose infrascritte, e dietro il consiglio tenuto precedentemente poco fa essendosi riservati a loro, ed alla chiesa. Primo colla giurisdizione spirituale, alle vigne, campi, prati, case che presentemente hanno nella città di Trieste, e nel suo distretto, o in appresso potranno avere, e similmente fuori del distretto.

Parimente di pagare le decime secondo l'antica consuetudine, salve le parti, che hanno o che ebbero pel tempo passato.

Similmente hanno dato, consegnato, concesso, venduto, e rinunziato in perpetuo per se stessi, e loro successori i censi dei feudi, e feudi stessi, le

Ipsi Domini Episcopus, Decanus, Canonici omnes hic praesentes, et Capitulum concorditer consentiendo, et faciendo infrascripta, et super pensamento prius habito dudum reservatis eis, et Ecclesiae. Primo jurisdictione spirituali, vineis, campis, pratis, domibus quae nunc habent in Civitate Tergesti, et ejus districtu, vel imposterum poterunt habere, et etiam extra districtum.

Item decimis secundum consuetudinem antiquam pagandis, salvis ab his qui eas habent vel in antea habebunt in feudum.

Item censibus feudorum et feudis, villis eorum in districtu Tergesti et extra rusticis habitantibus in illis

909 loro ville nel distretto di Trieste, ed i contadini che in quelle si ritrovano, coi loro beni, diritti, e frutti loro; ed in ogni miglior modo, che hanno potuto, fecero e diedero al signor Pietro del quondam Bernardi cittadino della città di Trieste, procuratore, e massaro del comune della detta città, e popolo, come appare nel libro del comune, quale io notaro e parti abbiamo veduto, avendo a ciò il pieno potere in nome della detta città, comune, e popolo, e la perpetua libertà, tutti i loro diritti, e privilegj, giurisdizioni, giustizie, ragioni, autorità se mai ne hanno, ed in addietro ne possano avere avuti, qualunque cosa sopra la città del predetto Trieste, nel medesimo di lui distretto, o del-

cum bonis suis juribus et fructibus eorum pro seipsis et successoribus eorum, in perpetuum dederunt, tradiderunt, cesserunt, vendiderunt, et renunciaverunt, et omni modo quo melius potuerunt fecerunt, et dederunt Domino Petro quondam Bernardi civi civitatis Tergesti Procuratori, et Massario dictae civitatis Communis, et Populi, ut patet in libro Communis, quem ego Notarius et partes vidimus, plenam ad haec habenti potestatem nomine dictae Civitatis Communis et Populi et libertate perpetua omnia jura eorum et privilegia jurisdictiones, justitias, rationes, actiones, si quae habent vel tenent, Instrumenta omnia si quae habent vel in antea habere possent quomodocumque supra civitatem Tergesti praedictam ejus districtum in eadem

la medesima , ne' loro uomini , o beni in perpetuo , 909
 o con privilegio degl' Imperatori e Re de' Romani,
 o dal signor Duca di Carintia , o dai Duchi , o da
 qualunque altro , o dalla consuetudine , o uso , o
 da qualunque patto , e tutto ciò , e tutto quello che
 ad essi comunemente , ed in particolare appartiene ;
 o può appartenere , salvi gli uomini , ed i beni so-
 praddetti nella detta città , e suo distretto .

Come ancora quella parte , appartenente a loro
 insieme col detto comune nel coniare moneta ; co-
 sicchè totalmente la loro parte sia del solo detto
 comune , e la medesima possa farsi ancora da loro
 stessi . Consegnando nello stesso luogo al medesimo
 signor Pietro Procuratore colle loro mani tutti i
 loro diritti , Istromenti , Privilegj con ogni virtù de'

vel eandem in hominibus ipsorum vel bonis in perpe-
 tuum sive ex privilegiis Romanorum Regibus Impera-
 toribus sive a Domino Duce Karintiae vel a Ducibus
 sive ab aliis quibuscumque , sive ex consuetudine vel
 usu , vel ex pacto quibuscumque , et omne id , et to-
 tum quod eis comuniter vel per se pertineret vel per-
 tinere posset , salvis supradictis in dicta civitate ejus
 districtu hominibus , et bonis .

Item eam partem quae eis pertinet una cum dicto
 Comune in cudendo Monetam , ita quod totaliter pars
 eorum sit dicti Comunis solius , et illam per se amo-
 do facere possit : Tradentes ibidem eidem Domino Pe-
 tro Procuratori per manus eorum omnia jura eorum ,

909 medesimi, ed hanno voluto, che possano in perpetuo servirsi di quelle ragioni, come avessero essi stessi potuto, in qualunque luogo, ed alla presenza di chiunque.

Parimente hanno promesso, e si sono obbligati per se, e suoi successori in perpetuo, ed hanno voluto da questo momento, che se in qualunque tempo da qualche Vescovo, o alcun altro della predetta Chiesa ricevesse in nome della detta Chiesa qualche privilegio, istromento, o diritto alcuno, tanto dagl'Imperatori, Re, Duchi, quanto da altri chiunque sopra la stessa città col distretto, o in essa, o nei beni, o in pregiudizio, o vituperio dei medesimi, o eziandio per onore ed utile della Chiesa, città, e uomini, che quei privilegj, istromen-

Instrumenta Privilegia, cum omni virtute eorundem, et voluerunt quod illis et rationibus perpetuo possit uti ut ipsi potuissent, et ubicumque et coram quocumque.

Item promiserunt, et se obligaverunt per se suosque successores in perpetuo, et voluerunt ex modo quod si quo tempore per aliquem Episcopum vel alium de Ecclesia praedicta reciperetur nomine dictae Ecclesiae aliquod privilegium, Instrumentum, vel jus aliquod tam ab Imperatoribus, Regibus, Ducibus quam aliis quibuscumque supra ipsam Civitatem cum districtu, vel in ipsa, vel in homines ejusdem, vel in bonis, vel in praejuditium, vel vituperium eorundem, vel etiam pro honore, et utilitate dictae Civitatis, et hominum quod

ti, e diritti sieno del detto Comune, e città, e per essa sieno le sopraddette, e colle sopraddette cose. 909
 E che quel Vescovo, o altro che avrà ottenuto, sia obbligato dare questo, e quelle al detto Comune, come cosa sua, purchè abbia soddisfatto al medesimo Comune delle spese fatte per quelle.

Similmente, per patto avuto fra le parti, essi signori vescovo, canonici, e capitolo si sono obbligati per se, e loro successori in qualunque tempo saranno richiesti dal detto Comune di dover andare dal signor Imperatore, o Duchi per ottenere la conferma dei detti privilegj, istrumenti avuti per l'addietro, che uno o l'altro di loro andranno a spese del Comune, e faranno, e procureranno di ottene-

illa privilegia, instrumenta, et jura sint dicti Communis, et Civitatis, et per ipsa sint supradicta, et cum supradictis. Et quod ille Episcopus vel alius qui obtinerit, teneatur dare illud, et illa dicto Comuni ut sua, dummodo Comune eidem satisfaciat de expensis factis ab illis.

Item etiam ex pacto habito inter partes ipsi Dominus Episcopus, Canonici, et Capitulum se obligaverunt per se suosque successores quandocumque fuerint requisiti per dictum Comune quod ire debeant ad Dominum Imperatorem vel Duces pro impetrando confirmationes dictorum Privilegiorum, et Instrumentorum primo habitorum, quod ipsi vel alter eorum expensis Communis ibunt et facient et juxta posse habere pro-

909 re con ogni possibilità , e tutto ciò che otterranno nei predetti loro nomi , o della Chiesa , tutto debba essere in vantaggio della detta città in quanto concerne le cose sopraddette date, e vendute , riguardo a quelle cose che toccassero ad altre utilità della Chiesa , sieno , e debbano restare alla stessa Chiesa . Creando e facendo il detto signor Pietro procuratore , eziandio della Chiesa perpetuamente nelle cose predette, e qualsivoglia di loro possessori, e padroni come nelle cose proprie.

Come ancora è stato promesso d' ajutare la detta città, comune, e uomini, e con tutto l' impegno favorirli in qualsivoglia cosa verranno ricercati .

Parimente hanno scancellate, e levate tutte le sentenze , e processi fatti , e pronunziati contro i

curabunt, et quod obtinuerint in praedictis nomine eorum vel Ecclesiae illud totum debeat esse in utilitatem dictae Civitatis in quantum tangent supradicta data, et vendita, in his quae tangerent alia ad utilitatem Ecclesiae, ipsius Ecclesiae sint et debeant remanere, constituentes et facientes dictum Dominum Petrum Procuratorem etiam Ecclesiae pro in perpetuo in praedictis quolibet eorum Possessores et Dominos ut in rebus propriis.

Item etiam promiserunt juvare dictam Civitatem, et Comune, et homines et favorem dare suo posse in quibuscumque requisiti.

Item cassaverunt, et tollerunt omnes sententias, et

rettori, consiglieri, cittadini, e la predetta città 909
 per qualsivoglia cagione, ed hanno voluto, che sieno di niun vigore, e tutto ciò hanno fatto per la ragione, che il detto signor Pietro procuratore, in nome del detto comune, città, e popolo, in perpetuo agli stessi monsignor vescovo, canonici, e loro capitolo accettanti a nome loro e della Chiesa, nello stesso luogo ha dato e numerato in denari d'Aquileja cinquecento marche, le quali nel medesimo luogo il detto monsignor vescovo, decano, canonici, e capitolo prontamente hanno dato, e pagato al detto Daniele David ebreo presente, ed accettante, in pagamento del detto debito; e lo stesso Daniele David ha ricevute le medesime, ed ha quietanzato, ed assolto i medesimi dalla detta somma.

processus factas et latas contra Rectores, Consiliarios, Cives, et Civitatem praedictam quacumque de causa, et voluerunt quod sint nullius valoris, et hoc totum fecerunt pro eo, quare dictus Dominus Petrus Procurator nomine dicti Communis, et Civitatis et Populi in perpetuo eisdem Domino Episcopo, Decano, Canonicis, et Capitulo ipsorum nomine et Ecclesiae recipientibus ibidem dedit, solvit, et numeravit in denariis Aquilegensibus Marchas quinque centum quas ibidem incontinenti dictus Dominus Episcopus, Decanus, Canonici, et Capitulum dicto Danieli David Judeo praesenti, et recipienti in solutionem dicti debiti dederunt, et solverunt; et ipse Daniel David eosdem recepit, et eosdem de dicta summa quietavit, et absolvit ibidem.

Similmente eziandio il detto signor Pietro in nome del detto comune, e città diede, e concesse in perpetuo nelle ville, e contadini, che abitano in queste ville, tanto nel distretto di Trieste, quanto fuori, agli stessi signori vescovo, decano, canonici, e capitolo, ogni giurisdizione, giustizia, e regalia, quale ebbe e praticò l'uso comune; salve sempre la giurisdizione del comune, e la giustizia nei predetti, sopra l'omicidio, il furto, la rapina, e membro mutilato, e salvo che i detti villani debbano pagare le imposizioni del comune, ed imposte dal comune, e di lavorare per servizio del comune coi loro animali e carri.

Come ancora diede, e concesse ai medesimi la

Item etiam dictus Dominus Petrus, nomine dicti Comunis et Civitatis, dedit et concessit per in perpetuo in Villis et Rusticis habitantibus in illis sitis tam in districtu Tergesti quam extra eisdem Domino Episcopo, Decano, Canonicis, Capitulo, et Ecclesiae omnem jurisdictionem et justitiam, et regalia quae Comune hucusque habuit, et tenuit, salvis semper Comuni jurisdictione, et justitia in praedictis de homicidio, furto, robaria, et membro manco, et salvo quod dicti rustici debeant solvere angaria Comunis et pro Comune impositas, et ire cum armis tempore guerrae, et quando mandabitur per Comune et cum Animalibus, et curribus eorum labore ad servitium Comunis.

Item dedit concessit dictam mutam, dicti Comu-

muda del detto comune, e la porta di Riborgo della città in onore di Dio, e della Beata Maria, e di s. Giusto martire, e per la perpetua riparazione della Chiesa da esigersi dai medesimi che vengono ai mercati, o che escono colle merci, secondo la istruzione, e forma consueta, per la causa e modo detti fin qui, e non altrimenti.

Così pure gli stessi vescovo, canonici, capitolo, e Chiesa in proporzione portino i pesi della detta muda, i quali faceva il comune nella riedificazione dei ponti, delle mude, e delle altre cose della città, coi legnami.

Parimenti il detto monsignor vescovo, decano, canonici, e capitolo, e la Chiesa promise e si obbligò in perpetuo di guardare fedelmente con buona

nis, et Civitatis Januae Riburgi, ad honorem Dei et B. Mariae et S. Justi Mart., et pro perpetua reparatione Ecclesiae eorundem exigendam a forensibus venientibus vel exeuntibus cum mercadantiis secundum modum et formam consuetos per Comune hucusque, et non alias.

Item etiam pro ratione dictae mutae ipsi Episcopus, Canonici, Capitulum, et Ecclesia in perpetuum portent onera quae Comune faciebat in redificatione pontium mutarum, et aliarum rerum Civitatis cum lignaminibus.

Item promisit, et se obligavit in perpetuum dictos Dominum Episcopum, Decanum, Canonicos, Capitulum,

909 fede, difendere, e mantenere possibilmente i beni e li diritti de' medesimi da qualunque ladro, e cattiva gente.

Similmente cassò tutte le sentenze, e condanne fatte contra i famigliari, e villani de' predetti, e della Chiesa, e costituì in perpetuo possessori, e signori nelle predette cose i medesimi, ed i loro successori, e la Chiesa nelle predette cose, come nelle proprie.

Le quali cose tutte qui poste, e soprapposte, e ciascheduna cosa fatta, detta, e scritta, hanno promesso le dette parti per se, e loro successori, ed eredi in perpetuo, dall'una, e dall'altra parte, obbligandosi di volere che sia, e si abbia, si voglia,

Ecclesiam, bona et jura eorundem a quibuscumque robatoribus, et malis hominibus bona fide vindicare et defensare et manutenere suo posse.

Item cassavit omnes sententias et condemnationes factas contra familiares, et rusticos praedictorum et Ecclesiae et in praefactas contra familiares et rusticos praedictorum et Ecclesiae, et in praedictis constituit eosdem et successores eorum et Ecclesiam per in perpetuo possessores et Dominos, ut in rebus propriis.

Quae omnia et singula supra posita dicta, facta, et scripta promiserunt dictae partes per se suosque successores et heredes in perpetuum hinc inde una pars alteri se obligando, firma, rata, stabilita fore velle et esse, et habere, tenere, et servare, et non contra-

si tenga, si conservi ferma, costante, stabilita, e di non contravvenire, sotto pena di mille marche d'argento, e di soddisfare il giuramento dal trasgressore alla parte che ha osservato, ed avendo quelli pagati, nondimeno restino ferme le sopraddette condizioni. E per tutte, e ciascheduna delle predette cose, si è obbligata una parte e l'altra, di qua, e di là tutti i beni della Chiesa, e del Comune, e sieno più ferme ambe le parti nello stesso luogo toccati gli Evangelj giurò di perseverare ed osservare perpetuamente le cose scritte. Ed ordino che questo presente istrumento, in testimonio della verità, sia sigillato col loro sigillo. Tutte le cose predette furono fatte in Trieste nella sala del palazzo vescovile, in presenza del signor Giovanni, e Bartolommeo Preti nella Chiesa de' Ss. Martiri di

venire sub paena mille Marcharum argenti, et juramenti solvendi per contrafacientem parti quae servaverit, et illa pagata nihilominus firma sint supradicta. Et pro praedictis omnibus et singulis obligavit una pars alteri, hic inde omnia bona eorum Ecclesiae et Communis et sint magis firma, utraque pars ibidem, tactis Evangeliiis, juravit servare perpetuo supradicta. Et mandaverunt hoc praesens Instrumentum eorum Sigillis in testimonium veritatis Sigillari. Facta fuerunt omnia praedicta in Civitate Tergesti praedicta, in sala Domus Episcopalis, praesentibus Dominis Joanne et Bartolomeo presbyteris in Ecclesia Sanctorum

909 Trieste, di Pietro Nigri, Antonio di Margarita notari, Nicolò de Stablis notaro, Sergio, Lorenzo Lazaro bottegajo, e Giusto mercante cittadini di Trieste, e molti altri testimoni pregati, e chiamati a quest'effetto.

Io Giovanni vescovo sopraddetto mi sono sottoscritto.

Io H. decano predetto mi sono sottoscritto per me, e pel capitolo.

Io Pietro Nigri sopraddetto testimonio, sono stato presente a tutte queste cose, e mi sono sottoscritto.

Io Antonio di Margarita notaro predetto sono stato presente a tutte queste cose, e mi sono sottoscritto.

Martyrum de Tergesto, Petro Nigri, Antonio Margaritae Notario, Nicolao de Stablis Notario, Sergio Laurentii, Lazaro Apotecario, et Justo Merchatore Civibus Tergesti, et aliis quam pluribus testibus ad haec vocatis et rogatis.

Ego Johannes Episcopus supradictus me subscripsi.

Ego H. Decanus praedictus per me et Capitulo me subscripsi.

Ego Petrus Nigri testis supradictus his omnibus interfui et me subscripsi.

Ego Antonius Margaritae Notarius praedictus his omnibus interfui, et me subscripsi.

Io Lazaro bottegajo predetto sono stato presente, e mi sono sottoscritto .

Io Giusto mercante sono stato presente alle predette cose, e mi sono sottoscritto .

Io Giovanni figlio del quondam maestro Bernardo medico con autorità, e del detto monsignor vescovo pubblico notaro, a tutte, e ciascheduna delle predette cose coi soprascritti testimoni sono stato presente, ho veduto, ed udito, ed ho scritto due volte questo istromento a richiesta delle parti, ed a ciascheduna parte ho dato il suo .

Ego Lazarus Apothecarius praedictus praesens fui et me subscripsi .

Ego Justus Mercator praedictis praesens fui et me subscripsi .

Ego Johannes filius quondam Magistri Bernardi Medici publici Imp. Auctoritate Notarius et dicti Domini Episcopi, supradictis omnibus et singulis cum supradictis testibus praesens fui, vidi, et audivi, et ad petitionem partium hoc Instrumentum scripsi bis, et cuilibet parti dedi suum .

1016

16. GIO: RODOLFO. Non ritrovandosi presso l'abate Ferdinando Ughellio (1) nel suo catalogo de' Vescovi di Trieste dall'anno 966 sino a quello del 1115 notizia d'alcun suo vescovo, insorge dubbio, se nel corso degli accennati anni esistessero vescovi alla sua Diocesi; la qual difficoltà scioglie l'abate Gio: Francesco Palladio (2) col dire che Gio: Rodolfo vescovo di Trieste unito coi vescovi Bertaldino di Pola, Antonio Riccherio di Feltre, Pietro Lodovico di Belluno, Gaspare Almerico di Trevigi, Giovanni Azzo di Cittanuova, Crescenzo Majo di Concordia, e Stefano Sorfanio di Pedena, fosse presente alla donazione fatta da Giovanni Patriarca d'Aquileja a Moroneo Preposito, ed ai Canonici di s. Stefano fuori di essa città di molti beni, decime, ville, e giurisdizioni, acciocchè con assiduità, e diligenza assistessero, ed officiassero quella Chiesa; mentre le sue tenui entrate non erano sufficienti al mantenimento dei Canonici ed altri ministri della medesima. Nell'aggiunta poi dell'abate Coletti nell'Ughellio leggesi Ricolfo invece di Rodolfo quale trovasi sottoscritto nel concilio di Francfort l'anno 1006 (3).

(1) *Ital. Sacr.*(2) *St. del Friuli part. 1. lib. 4.*(3) *Ughel. Tom. 5. Col. 577.*

Che l'anno, in cui il prefato vescovo Gio: Rodolfo fu promosso alla prelatura di Trieste, fosse prima del 1016 è certissimo, mentre il prenotato Patriarca Giovanni, poco dopo seguita tal donazione, colmo di meriti si trasferì all'empireo, e nella dignità patriarcale l'anno 1016 gli successe Popone di nazione alemanno, cancelliere maggiore del suddetto imperatore Arrigo II. col cui favore unito ai proprj talenti, e virtù ottenne tal prelatura. Dopo che ebbe conseguito il possesso, fè ritorno in Germania, a continuare in corte la carica di gran cancelliere, ove rimase sin a tanto, che l'imperatore Arrigo, per sopire i tumulti della Lombardia, l'anno 1022 si trasferì la terza volta in Italia accompagnato dal Patriarca Popone, al quale l'anno seguente addossò il comando d'undecimila combattenti, terza parte del suo esercito imperiale, acciocchè s'incamminasse verso l'Abruzzo, ritenendo un'altra parte presso di se con animo d'acquistare Troja, come seguì, e del rimanente fe' condottiere Pellegrino arcivescovo di Colonia, qual seco condusse dalla Germania, con ordine d'istradarsi verso Roma; ma dagli eccessivi caldi interrotti i disegni dell'Imperatore, lo necessitarono a ritornare in Germania, ed il Patriarca Popone di fermarsi nella propria residenza in Aquileja.

Deliberando Popone, confidato nel favore ed assistenza di Cesare, di por fine una volta all'antica differenza dei due Patriarcati, col sottomettere la Chiesa di Grado alla Metropolitana d'Aquileja; spedì a tal fine suoi ambasciatori al Sommo Ponte-

1022 fice Benedetto VIII acciocchè al suo tribunale comparisse Orso Patriarca Gradense, per terminare, e decidere la lite, il quale citato ricusò comparire, con iscusa d'incontrare qualche pericolo nel cammino, temendo l'autorità di Popone; che perciò dal Papa fu ammessa la scusa.

1024 La morte dell'imperatore Arrigo seguita l'anno 1024 sospese alquanto le controversie de' Patriarchi; poi le discordie civili insorte nella città di Venezia, diedero comoda occasione ed adito al Patriarca Popone d'invadere l'isola di Grado, e terminare coll'arme la contesa, mentre il Patriarca Orso per assistere agli affari del doge Ottone suo fratello rilegato in Grecia trattenevasi in Venezia. Assalita con numerosa gente quella città, dopo qualche resistenza, con promessa di non offendere, ma proteggere i suoi cittadini, divenne padrone di quell'isola, e senz'altra dimora rimandò in Aquileja l'antico tesoro della sua Chiesa, già trasferito in Grado, il quale consisteva in vasi d'oro, argenteria, paramenti, i corpi dei Santi Ermagora e Fortunato, ed altri corpi santi, col libro dei vangeli scritto di mano propria dell'Evangelista s. Marco, che per l'incursione dei Longobardi Paolino suo antecessore, ed altri Patriarchi depositarono in Grado, come in luogo sicuro. Ciò eseguito senz'altro indugio spedì suoi ambasciatori a Giovanni Papa XX. dal quale ottenne, che la Chiesa di Grado nell'avvenire fosse soggetta alla Patriarcale d'Aquileja.

Alterò grandemente l'operato del Patriarca Popone il pubblico di Venezia, il quale cangiate le di-

scordie in prudente Consiglio richiamò alla propria residenza il Doge Ottone, e l'anno seguente ¹⁰²⁵ con potente armata sortì quella Repubblica per la ricupera di Grado, il quale subito si rese al suo dominio. Divenuti i Veneti Padroni della medesima per maggiormente assicurarla, furono dal Doge con diligenza ristaurate, e fortificate le sue mura, ed altre fabbriche pubbliche. All'avviso di tal perdita, il Patriarca Popone ricorse per ajuto all'imperatore Corrado, successo nel regno d'Italia ad Arrigo, col dissuaderlo anche a non rinovare la Confederazione fatta coi Veneti, dal quale l'anno ¹⁰²⁶ impetrò buon numero di soldati, quali uniti ai proprj, con poderoso esercito si spinse ai danni dei lor confini, depredando, e devastando ogni cosa.

Ottenne pure l'anno ¹⁰²⁸ dal medesimo Pontefice Giovanni altro specialissimo privilegio, con la confermazione che 'l Patriarcato d'Aquileja fosse Capo, e Metropolitano di tutte le Chiese d'Italia, e che la Sede Aquilejese, dopo la Romana, fosse Vicaria, e la prima in tutte l'occorrenze, ed affari Ecclesiastici dell'Italia, e col Pallio Pontificio anche nuova confermazione, che tutti i Vescovati, Monasterj, Chiese, Parrocchie, Pievi, Titoli, Cappelle, Castelli, Ville, Terreni, Decime, ed altri utili già spettanti, e sottoposti al suo Patriarcato, nuovamente spettassero allo stesso coll'isola di Grado e sue pertinenze, inerendo allo Sinodo Mantovano dell'imperatore Corrado tutte le competenze, prerogative, e ragioni a' suoi predecessori concesse sopra essa isola di Grado.

1029 Impetrò pure l'anno 1029. l'Investitura del Ducato Forogiuliese, e del Marchesato dell'Istria con tutte l'entrate, onori, ed autorità spettanti agli stessi, col privilegio di poter coniare Monete; prerogativa speciale che sollevò il Patriarca a tal grado di grandezza temporale che già godevano gli esenti Duchi Longobardi nel Friuli, conferendogli tale splendore, che lo sublimò alla dignità dei maggiori Principi dell'Italia.

Imperatore

1031.

Pontefice

CORRADO II.

GIOVANNI XIX.

1031 17. ALDOGERO. Non contento il Patriarca Popone d'aver accresciute l'entrate temporali al Patriarcato, e Chiesa d'Aquileja, che con isplendida magnificenza volle anco riedificare la medesima, ed accrescere il suo Capitolo col numero di 50 fra Canonici e Mansionarj, i quali assistessero col dovuto servizio del Signor Iddio nella stessa; dedicandola l'anno 1031 alla sua Santissima Madre, e Vergine Maria, alla cui consecrazione intervennero due Cardinali, e dodici Vescovi suffraganei d'essa Metropoli, e non venti con due Cardinali, il Sommo Pontefice, e l'Imperatore Corrado, come l'abbate Palladio (1) appoggiato all'autorità di Marc'Antonio Sabellico falsamente riferisce; mentre il Sabelli-

(1) *Hist. Friuli part. 1. lib. 4.*

co (1) descrive alcuni fatti del Patriarca Popo-1031
 ne con diligenza da me veduto, e riletto, veruna
 menzione fa dell' accennata consagrazione; benchè
 anche Giovanni Candido (2) gli aggiunga falsamen-
 te gran moltitudine di Duchi, Baroni ed altri Si-
 gnori. Che ciò sia alieno dal vero, le parole scolpi-
 te in una lapide, che al presente ancora conservasi
 vicino la porta australe di essa Chiesa, in cui sono
 assegnati due Cardinali, e dodici Vescovi solamen-
 te, lo dimostra, i quali pure si sottoscrissero all' i-
 stromento di donazione, ch' esso Patriarca fece di
 molti beni ed entrate alla prefata Chiesa, Canonici
 e suo Capitolo. Fra i quali Vescovi s' annovera Al-
 dogero nostro vescovo di Trieste, il quale dopo la
 morte del vescovo Gio: Rodolfo gli successe nel ve-
 scovato, senza sapersi l'anno della sua promozione
 a tal prelatura, ma solo la sua assistenza nell' ac-
 ceunate funzioni, e sua sottoscrizione.

Io Aldogero vescovo Triestino sottoscrissi.

Che tanto n' accenna l' abbate Ughellio (3).

L' intrinseca amicizia, e familiarità del nostro
 vescovo Aldogero col Patriarca Popone, e Codoleo

(1) *Lib. 4. Decad. 1. Rerum Venet.*

(2) *Comment. d' Aquil. Lib. 5.*

(3) *Tom. 5. Ital. Sacr.*

1022 cancelliere dell' imperatore Arrigo, fu la strada di ottenere l'anno 1040 mediante i lor favori, la conferma della donazione d'Umago ed altri luoghi nell'Istria, come dimostrano queste parole estratte da alcune memorie antiche: A questo (cioè a Gio: Rodolfo) si aggiunge Aldogero l'anno 1040 al quale Arrigo III. Re confermò le donazioni d'Umago, e di altri luoghi, come apparisce dalla carta di donazione colle seguenti parole.

X. Nel nome della Santa ed Individua Trinità. Arrigo per la divina clemenza Re.

Se abbiamo concesso ai santi, e venerabili luoghi cose degne, siamo sicuri che sarà bene tanto per l'anima, quanto per il nostro corpo. Per la qual cosa sappiamo tutti i fedeli della santa Chiesa di Dio presenti cioè e futuri, che noi coll'intervento e richiesta del nostro fedele Patriarca Popone, non

X. In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis. Henricus Divina favente Clementia Rex.

Si sanctis, ac venerabilibus locis concessimus munera, tam animae nostrae, quam corpori proficuum esse minime ambigimus. Quocirca omnium Sanctae Ecclesiae Dei Fidelium praesentium scilicet, et futurorum comperiat universitas, qualiter nos, interventu ac petitione nostri dilecti fidelis Poponis Patriarchae, nec non

che del nostro diletteſſimo cancelliere Cadolao, e per rimedio dell' anima noſtra, e dei noſtri genitori . Ad Aldogero prelato della ſanta Chieſa di Trieſte fabbricata e dedicata in onore della Madre di Dio Maria, e di ſ. Giuſto martire, che ripoſa colà corporalmente, ed al ſuo veſcovato, doniamo, conferiamo, e corroboriamo tutte quelle coſe cioè campi, poſſeſſioni, famiglie, le quali dai noſtri antecettori Re o Imperatori, per tutta la provincia dell' Iſtria o luoghi furono con decreti conceduti, o confermati, tanto Umago, oſſia Fontana Georgica, quanto gli altri luoghi ſimilmente, in quanto che legalmente, e giuſtamente poſſiamo, per mezzo di queſta noſtra reale ed obbligatoria carta decretando, od in quaſivoglia modo comandando,

Cadolay noſtri dilectiſſimi Cancellarii, atque ob remedium animae noſtrae parentumque noſtrorum . Adalgero Sanctae Tergeſtinae Sedis Praeſuli ſuoque Episcopio in honorem Sanctae Dei Genitricis Mariae, Sanctique Juſti Martyris, ibi corporaliter quieſcentis conſtructo ac dedicato; omnia illa ſcilicet reſ, praedia, poſſeſſiones, familias quae ab antecessoribus noſtris Regibus, vel Imperatoribus per totam Yſtriae provinciam, ſeu loca eidem Eccleſiae praeceptaliter conſeſſa ſeu confirmata fuerunt tam Humagum, ſive Fontanam Georgicam, quam caetera loca ſimili modo donamus confirmamus atque corroboramus, prout juſte et legaliter poſſumus per hanc noſtram Regalem ſive praeceptalem

1031 fermamente ordiniamo, che nella prescritta Chiesa, o vescovato della santa sede Triestina, tanto nelle sue pievi, quanto monasterj, titoli, ed altre chiese, case o di città, o di villaggio, o ne' prenominati luoghi, o in alcune possessioni dello stesso vescovato, nessun Duca, Marchese, Conte, Visconte, e nessuna persona del nostro regno, grande o piccola ardisca, di tenere giudicatura, o presuma in qualsivoglia maniera esigere censi, pignorare, angariare, non che costringere al lavoro innanzi al pretorio del Conte i massari della medesima, i coloni, i liberi, gli alioni, i servi, o ciascun residente sopra le prefate proprietà della Chiesa; ma nessun

paginam, statuentes, et modis omnibus praecipientes firmiterque jubemus, ut in praescripta Sanctae Tergestinae Sedis Ecclesia, sive Episcopo tam in ejus Plebibus, quam Monasteriis, Titulis, aliisque Ecclesiae, Domibus seu urbanis sive rusticanis, vel in praenominatis locis, aut in aliquibus ejusdem Episcopii possessionibus, nullus Dux, Marchio, Comes, Vice-Comes, nullaque Regni nostri magna parvaque persona, placitum tenere audeat, aut ejusdem Ecclesiae Massarios excusatos, vel commendatos, Colonos, Liberos, Aldiones, Servos, seu quosque super praefatae Ecclesiae proprietatem residentes quoquomodo distringere, pignorare, angariare, nec non ad Praetorium Comitum ad laborem constringere aut census, radibitiones, donaria aliquo ingenio exigere praesumat, sed Liberos, Massarios excusatos, vel com-

libero, massaro esente, o raccomandato, che la forza legale esige di cercare, si costringa venire al giudizio senza il suo patrocinatore, o avvocato, affinchè l'intenzione legale si definisca coll'esame. Queste medesime cose comandiamo, che le osservi eziandio la Chiesa in tutti i suoi liberi, e massari come esenti, o raccomandati, ed i coloni della prefata Chiesa, cioè che da loro non esigano nè doni, nè raboste, nè pignorazioni, o costringimenti ingiusti, ma ciascheduno, che richiede il regio giudizio, dal suo patrocinatore venga accompagnato al tribunale. Quelli che dovevano la terza parte alla Repubblica, non la diano a verun Conte, se non al vescovo, affinchè coll'occasione della pignorazione non dia adito alle rapine, ed alle depredazioni. Inoltre concediamo al prelodato vescovo Al

mendatos quos legalis coactio ad placitum quaerere exigit, sine Patrono, vel Advocato suo nullus venire compellatur ut legalis intentio legali examine definiatur. Haec eadem etiam Ecclesia in omnibus Liberis et . . . praefatae Ecclesiae Massariis quippe excusatis, vel commendatis, et Colonis omnimodis observari jubemus, videlicet ut ab eis nec donaria, radibitiones, pignorationes, vel injustae districtiones exigantur, sed unusquisque quem Reipublicae debuerunt nulli Comiti dent, nisi eorum Pontifici, nec pignorationis occasio aditum rapinae depraedationibus in aliquo praestet. Insuper

1022 dogero, ed ai suoi successori, che abbiano a permissione di chiamare a se da qualunque luogo uomini e stabilirli sopra le terre della medesima Chiesa per soggiornarvi, e lavorarle. Se pertanto qualcheduno sarà violatore di questo nostro comando, sappia che dovrà sborsare mille libbre di oro ottimo, la metà alla nostra camera, e la metà al più volte detto vescovo, ed alla sua Chiesa. Ed affinchè questo nostro decreto resti stabile, ed irremovibile, firmando questo comando colla nostra propria mano, abbiamo ordinato che sia munito col nostro sigillo.

Sigillo del signor Arrigo terzo (L.S.) Serenissimo, ed Invittissimo Re .

concedimus ante jam dicto Adalgero Episcopo suisque successoribus, ut licentiam habeant undecumque poterint homines attrahere, et collocare super ejusdem Ecclesiae terras ad comanendum, et delaborandum. Siquis igitur hujus nostri praecepti violator extiterit, mille libras auri optimi se compositurum noverit, dimidium Camerae nostrae, et dimidium saepe dicto Episcopo suaeque Ecclesiae. Et ut haec nostra Regalis Institutio stabilis, et inconcussa permaneat, hoc praeceptum manu propria roborantes, sigillo nostro jussimus insigniri.

Signum Domini Henrici tertii (L.S.) Serenissimi, et Invictissimi Regis .

Kadelohus vice cancelliere di Erimano arcicancelliere riconobbe .

Dato li 30 decembre, indizione ottava, l'anno dell'Incarnazione del Signore 1040, l'anno del signor Arrigo 12, e primo del suo regno. Fatto nella città di Ratisbona felicemente. Così sia.

Devesi qui ponderare lo sbaglio majuscolo trascorso nelle seguenti parole dell'addotta relazione manoscritta. - In ordine a questo siegue Artuico l'anno 1114 a questo Dietamaro 1139 - mentre non può accordarsi, che l'accennato Artuico l'anno 1114 succedesse ad Aldogero, e Dietamaro quello del 1139 ad Artuico, se del 1106 Erenicio successore d'Artuico assisteva al governo della nostra Diocesi, e Dietamaro quello del 1134 come si vedrà in appresso. Onde il non trovarsi altre notizie fuori delle accennate della promozione di Artuico, ed Erincio, come pure di Gio: Rodolfo, non è meraviglia, se dall'abate Ughellio furono ommessi nel suo ca-

Kadelohus Cancellarius Vice Herimani Archicancellarii recognovit.

Datum est tertio Kal. Januarii, Indict. octava, anno Dominicae Incarnationis millesimo quadragesimo, anno Domini Henrici duodecimo, Regni vero primo. Actum in civitate Ratisbona feliciter. Amen.

1031 talogo de' vescovi di Trieste, mentre al successore d' Aldogero ascrive immediatamente Dietamaro: il che direi doversi attribuire alle guerre, incursioni, e depredazioni sofferte tante volte dai barbari, ed altri dalla nostra città di Trieste.

Non potendo soffrire il Patriarca Popone, che i Veneti impadroniti dell'isola di Grado, godessero indebitamente il possesso di quella città, stabili di ricuperarla. Adunato a tal fine nuovo esercito al primo assalto con gran strage, e danno dei suoi abitanti, si fece d'essa padrone. Presentito ciò dai Veneti, proposero di vendicarsi: stabilirono però d'invviare prima a Benedetto Papa IX. suoi ambasciatori, acciocchè colla sua autorità disponesse il Patriarca alla restituzione; ma la morte di Popone seguita l'anno 1044 sconvolse i trattati, e non permise al Pontefice il dare risposta. Intesa dal Doge, e Patriarca di Grado tal morte, spedirono nuovi ambasciatori al Sommo Pontefice Gregorio, successore di Benedetto, supplicandolo di annullare il privilegio concesso l'anno 1028 da Papa Giovanni ad istanza del Patriarca Popone, spettante agl'interessi dell'isola e patriarcato Gradense. Alle replicate istanze dei Veneti condiscese il Pontefice, annullando l'accennato Breve con obbligo di restituire alla Chiesa di Grado i già tolti beni, e reintegrarla della prerogativa che prima possedeva, la qual cosa incitò il Doge a ristorare le diroccate mura ed altri edificj pubblici atterrati nella passata incursione che fece Popone contro quella città.

Alla dignità Patriarcale d'Aquileja dopo la mor-

te di Popone fu promosso lo stesso anno Eberardo d'origine Longobardo, e nella Gradense dopo quella del Patriarca Orso, Domenico secondo, e terzo. Quest'ultimo di cognome Marango ottenne nel Concilio Lateranese celebrato l'anno 1048 d'ordine di Papa Leone IX., oltre l'approvazione della sua Sede anche il Pallio Pontificio, e privilegio di portare avanti di se la Croce con dichiarazione di Metropolitano di tutte le Chiese delle provincie di Venezia, ed Istria; imposto a tal fine a quei vescovi di prestargli riverenza, ed obbedienza come a proprio Primate. Così sta espresso nell'epistola seconda del predetto Papa Leone scritta ai vescovi delle provincie suddette, inserita dall'abbate Palladio. Ciò nonostante Eberardo Patriarca di Aquileja ottenne l'anno medesimo la reintegrazione della superiorità del nostro vescovato di Trieste, forse ad istanza del vescovo e magistrato di detta città, per togliere ai Veneziani ogni ombra di pretensione. Addottrinati dall'esempio della città di Grado, quali avidi d'allargare i proprj confini, sotto pretesto di proteggere quel Patriarca, levandola indebitamente al patriarcato d'Aquileja si sono finalmente impadroniti di lei, e di tutto il ducato del Friuli, col marchesato d'Istria, spettanti alla stessa come si vedrà.

Imperatore
ARRIGO III.

1050.

Pontefice
LEONE IX.

1050 18. EREBERTO. Viene riconosciuto questo vescovo Triestino per una donazione (1) che fece di un campo vicino alla chiesa di s. Pietro (la quale esisteva dov'è presentemente il Lazzaretto di s. Teresa) ad un certo Mercurio, e Tuperga consorte, per avere questi donate due libbre di denaro in ajuto pel ristauro della chiesa di s. Giusto martire, come si scorge dalla qui appresso riportata carta di donazione, cavata dall' originale, il quale si conservava nel monastero di s. Giorgio Maggiore in Venezia.

XI. Nel nome del nostro Signor Gesù Cristo. Regnando il signore nostro Re Arrigo. L' anno poi del suo Regno 23., li 10. febbrajo Indizione terza. Fatto nella città di Trieste.

XI. In nomine Domini nostri Jesu Christi. Regnante Domino nostro Henrico Rege. Anno autem Regni ejus XXIII., die X. mensis Februarii Indictione III. Actum in civitate Tergestina.

(1) *Il Nob. Bonomo Stetner nella sua dissertazione sopra le Monete dei Vescovi di Trieste riporta la suddetta carta di donazione, nell' Appendice de' Documenti al N. III.*

Io pertanto monsignor Ereberto vescovo della
 Santa Sede della Chiesa Triestina, insieme col mio 1050
 avvocato Ecemanno, e di me consenziente faccio
 la carta di donazione dal giorno presente a te Mer-
 curio, ed alla tua consorte Tuperga: cioè un cam-
 po, il quale è situato vicino alla chiesa di s. Pietro,
 lo stesso campo poi da un lato confina con Giovan-
 ni figlio di Guasone Prete, e dall'altro lato confina
 coll'acqua; il campo di sopra confina in Cararia;
 ed il campo di sotto confina fino al lido del mare;
 da dover dare ogni anno il censo di un concio
 nella chiesa dei Santi Martiri. Per la qual
 cosa facciamo noi soprascritti questa carta di dona-
 zione dello stesso campo sopraddetto a te Mercurio,
 ed alla tua consorte Tuperga, perchè voi ci avete

Ego itaque Dominus Erebertus Episcopus Sanctae
 Tergestinae Sedis Ecclesiae una cum Advocato meo Ece-
 manno, et mihi consentienti facio cartulam donationis
 a die praesenti, tibi que Mercurio, et uxori tuae Tu-
 pergae: hoc est campum unum, qui est juxta Eccle-
 siam Sancti Petri, et ipse vero campus a uno latere
 firmus in Johanne filio Guasoni Presbyteri; ab alio late-
 re firmus in aquario; campus desuper firmus in Cara-
 ria; campus de subtus firmus usque ad littora maris,
 censum reddendum in Ecclesia Sanctorum Martyrum
 per omne annum concium unum Qua propterea
 facimus nos suprascripti hanc cartulam donationis de
 ipso suprascripto campo tibi que Mercurio et uxori tuae

1050 donate due libbre di denaro in ajuto nella casa di s. Giusto martire, tanto, come si è detto di sopra, abbiate, tenete, possediate, potendo dare, donare, vendere, commutare, o per beneficio dell'anima, o di fare tuttociò, che a voi, o ai vostri eredi piacerà di esso soprascritto censo. E se in qualunque tempo io Ereberto vescovo, o alcuno dei miei successori, oppure alcuna persona sommessata con qualche raggio tenterà contro questa carta di donazione, fatta dal presente giorno, ovvero vorrà corromperla o annullarla, allora dia il doppio di buona condizione, cioè ad un simile luogo. E questa carta di nostra donazione resti nel suo vigore. Il giorno, e Re, e l'Indizione soprascritti felicemente.

Tupergae, quia vos donastis nobis adjutorium in casa Sancti Justi Martyris libras denariorum duas, tantum jam sicut superius habeatis, teneatis, possideatis, dandi, donandi, vendendi, commutandi, seu pro anima judicandi, vel quicquid vobis, vel heredibus vestris ad ipsum suprascriptum censum placuerit faciendi. Et si quocumque tempore ego Herebertus Episcopus, aut aliquis successorum meorum, vel aliqua summissa persona per aliquod ingenium contra hanc cartulam donationis, a die praesenti factam, ire tentaverit, ut corrumpere vel infringere voluerit, tunc componat duplum bonae conditionis idest simili loco. Et haec nostrae donationis cartula in sua permaneat firmitate. Die, et Rege, vel Indictione suprascriptis feliciter.

Sottoscrizione di monsign. Ereberto vescovo, e¹⁰⁵⁰
del suo avvocato Ecemanno, i quali dal giorno pre-
sente hanno pregato di scrivere questa carta di do-
nazione.

Sottoscrizione della mano di Offo. Sottoscrizio-
ne della mano di Lutifreddo. Sottoscrizione della
mano di Giovanni figlio d'Artuico. Questi sono i
testimoni.

Io Giovanni suddiacono, e notaro di questa città
di Trieste ho scritto questa carta di donazione di
mia mano, l'ho compita e firmata.

Gotopoldo pure successore di Eberardo nella di-
gnità di Patriarca d'Aquileja, ottenne dal Sommo
Pontefice Alessandro II. l'anno 1065 la conferma-¹⁰⁶⁵
zione delle pretese, e ragioni, che la sua Chiesa go-
deva nei tempi andati sopra la Chiesa ed Isola di
Grado, e da Arrigo IV. re d'Italia (1) l'investitura

Signum manus Domini Heriberti Episcopi, et de
Advocato ejus Ecemanno, qui hanc cartulam donationis
a die praesenti scribi rogaverunt.

Signum manus Offo. Signum manus Luttifredo. Si-
gnum manus Johannis filius Artuici. Isti sunt Testes.

Ego Johannes Subdiaconus, et Notarius hujus Civita-
tis Tergestinae hanc cartulam donationis manu mea
scripsi, complevi atque firmavi.

(1) *Al sentire di Volfrango Lazio de Rep. Rom. lib. 12.
Sect. 5. cap. 8.*

del ducato del Friuli, e marchesato d'Istria, come
 1050 feudo, e membro dell'Impero. Tutte queste pre-
 rogative, privilegj e grazie ottenute dall'una, e l'
 altra parte, non fermarono perciò le differenze, nè
 bastarono a sopire i litigi vertenti fra questi due
 Prelati, mentre appoggiato ciascuno ai diritti della
 propria Chiesa pretendeva di avere la giustizia in
 suo favore.

Per la morte di Gotopoldo, e Ravangerio Patriar-
 chi d'Aquileja ad intercessione del re Arrigo III.
 1068 fu promosso a quella Sede l'anno 1068. Sigerardo
 de'Conti di Rilacz suo Cancelliere maggiore, a cui
 aderendo all'antecedenti investiture conferite dai
 suoi predecessori ai Patriarchi passati, confermò l'
 anno 1077. l'investitura del ducato Forogiuliese, e
 1077 del marchesato d'Istria, e donò ancora graziosa-
 mente il marchesato della Carniola.

1082 L'anno 1082 fu il nostro vescovo Ereberto anche
 amministratore della Diocesi di Capodistria, e nel
 tempo della sua amministrazione con somma libe-
 ralità concesse a' Canonici di quella Cattedrale la
 Pieve di s. Mauro della villa d'Isola, come lo di-
 mostra il seguente istrumento desunto da' mano-
 scritti di Francesco Zeno vescovo di Capodistria (1).

(1) *Ughellio Ital. Sacr. Tom. 5. col. 381. 382.*

XII. Nel nome del Signore Iddio. Regnando il sig. nostro Arrigo piissimo re l'anno dell'Incarnazione del N. S. G. C. 1082, li 3 del mese di dicembre, Indizione 5 fatto nella città di Capodistria nell' atrio di S. Maria. E poichè io Ereberto per misericordia del Signore vescovo della s. Sede della Chiesa Triestina unitamente con Artuico arcidiacono, col consenso di Bertaldo nostro avvocato, do, e faccio donazione, e dal presente giorno consegno la carta di donazione per il timore di Dio, e rimedio dell'anima mia a voi fratelli, e fedeli miei, che siete della Congregazione di s. Maria della città di Capodistria, cioè a Basilio mio piovano, ed a Giovanni prete, e Martino prete, ed Andrea, e Domenico, e Gabrielo, e ad un altro Andrea, e Floriano, e ad un altro Gio-

XII. In nomine Dei Domini. Regnante Dn. Henrico piissimo rege an. ab Incarnat. D. N. J. C. 1082. die 3. mensis Decembris Ind. 5. actum in Civitate Justinopolitana infra atrium s. Mariae. Et quoniam ego quidem Herebertus Domini misericordia s. Sedis Tergestinae Ecclesiae Episcopus una insimul cum Artuycho Archidiacono per consensum Bertaldi Advocati nostri do, et dono, atque a praesenti die trado cartulam donationis pro Dei timore, et remedio animae meae vobis fratribus, et fidelibus meis, qui estis de congregatione s. Mariae Justinopolitanae civitatis, scilicet Basilio meo Plebano, et Johanni Presbytero, et Andreae, et Floriano, et alii Johanni presbyteris, sed et Bertaldo,

1005 vanni preti, come ancora a Bertaldo, e ad un'altro Bertaldo, e Lazzaro, e Giovanni diaconi, ed anche a Pradeo, e Giuliano, e Ripaldo suddiaconi, ed a tutti gli altri di qualsivoglia ordine, ed ai vostri successori, cioè la Pieve di s. Mauro della villa d'Isola, colla quarta porzione della decima, e primitiva, e tutte l'offerte, che accadono a quella Chiesa, quali voi predetti fratelli abbiate, e possediate, ed ordinate secondo la vostra volontà e potere per fare il servizio di Dio; ed inoltre concedo, e rimetto a voi predetti fratelli, ed ai vostri successori il Battesimo, quale già gli stessi abitanti di detta Isola, Chierici, e Laici di s. Mauro, quale non fu mai, nè si farà; ma tutti i fanciulli di quel luogo ogni anno

et alii Bertaldo, et Lazaro, et Johanni Diaconibus, sed et Pradeo, et Juliano, et Ripaldo Subdiaconibus, et reliquis omnibus cujusque ordinis, vestrisque successoribus, hoc est Plebatum s. Mauri de Villa Insulae cum quarta portione de decima, et primitiva, et omnem offerensionem, quae ad ipsam Ecclesiam evenit, quod vos praedicti fratres habeatis et possideatis, et secundum vestram voluntatem, et potestatem ad Dei servitium faciendum ordinetis: et insuper concedo, et remitto vobis praedictis fratribus, vel vestris successoribus baptismum, quod ipsi habitatores jam dictae Insulae Clerici, et Laici petebant me fieri in ipsa praedicta Ecclesia s. Mauri, quod nunquam fuit, nec fiet: sed et omnes pueri illius loci omni anno deducantur

si conducano al vostro Battisterio nel tempo congruo secondo la consuetudine di quelli, e quale fu sempre. Similmente si conducano i predetti fanciulli alla Cresima alla già detta nostra Chiesa di s. Maria di Capodistria. Per il che vi concedo tutte queste cose, e vi restituisco ciò ch'è di giustizia, e ch'è stato stabilito dagli antichissimi Padri, cioè da s. Silvestro Papa, e da' suoi successori, che i rettori ed i ministri della Chiesa debbano avere la quarta parte della decima di tutte le cose in perpetuo. Se qualcuno poi in appresso, o io Ereberto vescovo, o alcuno de' miei successori, oppure estranei, o alcuna persona suddita tenterà di fare contro questa carta di mia conferma, o maliziosamente per mezzo di qual-

ad vestrum baptismum apto tempore secundum consuetudinem illorum, et quod semper fuit. Similiter, et ad consecrationem deducantur ipsi praedicti pueri ad ipsam praedictam nostram Ecclesiam Sanctae Mariae Justinopolit. civitatis. Quapropter concedo vobis haec omnia, et reddo eo quod justum est, atque constitutum est ab antiquis ss. Patribus, scilicet a s. Sylvestro Papa, et a suis successoribus, quod rectores, et ministri Ecclesiae debeant habere quartam partem decimae omnium rerum usque in perpetuum. Si quis autem ulterius contra hanc cartulam meae firmitatis, vel ego Herebertus Episcopus, vel aliqui de successoribus meis, nec non extraneis, vel aliqua submissa persona hominum ire tentaverit, aut per aliquid jus inge-

1005 cheduno la vorrà cambiare, o rompere, sappia che dovrà sborsare a' sopraddetti miei confratelli, o ai suoi successori cinque libbre d'oro ottimo, e questa mia carta di conferma resti nonostante nel suo vigore.

Fatto nella città di Capodistria. Scritto il proprio nome. Ereberto vescovo, il quale ho richiesto che questa carta autentica si scrivesse. Segn. col consenso di Bertaldo suo avvocato. Artuico giudice. Crescenzo figlio di Anna del castello di Mugia. Valtramo figlio d'Antonio. Marco suo fratello. Segnato il nome di Albino col figlio Amantino d'Alticherio, Andrea col figlio Agica, Martino Nevo Vitilliano.

nio corrumpere, vel infringere voluerit, sciat se compositurum eisdem supradictis confratribus, vel successoribus suis auri optimi libras quinque, et haec meae cartula firmitatis in sua permaneat firmitate.

Actum in civitate Justinopolitana. Signatum nomen. Herebertus Episcopus, qui hanc cartulam firmitatis scribere rogavi. Sig. no. Bertaldo avvocato suo consentiente. Sig. no. Artuycho giudice. Sig. no. Crescentio filio Annae de Castro Muyla. Sig. no. Valtramo filio Antonii. Sig. no. Marco fratre ejus. Signatum nomen Albini filio Amantino de Alticherio. Sig. no. Andrea filio Agica. Sig. no. Martino Nevo Vitilliano.

Io Amantino Tald. il quale firmai questa carta di donazione di mia propria mano, e la corroborai . 1005

Morti anche due altri Patriarchi successori di Segerardo nella vacante Sede d'Aquileja, cioè Enrico, e Friderico, subentrò l'anno 1085 Uldarico da altri addimandato Vodarico abate di s. Gallo il quale ottenne da Papa Urbano II., e dall'Imperatore Er-rigo la confermazione dei privilegj, ed investiture concesse gli anni andati ai suoi predecessori dai re, ed imperatori. Fece edificare vicino alle Fontane del Timavo con le pietre avanzate alle rovine dell'antichissimo e sontuoso Tempio di Diomede, indi poco discosto, una chiesa dedicata a s. Giovanni Battista, ed a quella annesso un monastero di Monaci di s. Benedetto, ai quali assegnò grosse entrate, ed alla chiesa donò, molte insigni reliquie in essa venerate, e conservate sino ai tempi nostri, perchè rimasta sola in piedi senza alcun vestigio del monastero. Della qual fabbrica scrive Wolfango Lazio (1).
 = In vero in questi confini sono li fonti del Tima-

Ego Amantinus Tald. qui hanc cartulam firmitatis manu mea propria firmavi, et corroboravi.

(1) *De Rep. Rom. lib. 12. Sect. 5. cap. 8. Porro in his finibus fontes Timavi sunt, ubi olim celebre Diomedis erat Phanum, in cujus ruinis Henrico IV. imperante Caenobium Udalricus Patriarca condidit.*

vo, dove anticamente vi era un celebre tempio di
 1005 Diomede, sulle cui rovine, regnando Arrigo quarto, il Patriarca Udalrico fabbricò un monastero. = Nella predetta chiesa il giorno della solennità di s. Gio: Battista i Canonici e Capitolo della nostra Cattedrale di s. Giusto andavano a cantare la prima messa, ai quali anco era contribuito ciò che dai Fedeli si raccoglieva in essa. L'origine di tale antica consuetudine, e come poi andasse in disuso, non ritrovasi alcuna notizia, comune infortunio delle cose antiche della nostra città.

Non devesi trapassare in silenzio uno sbaglio riferito da un manoscritto veneto con queste parole: = Circa l'anno 1100 uscito Tribuno Memo Doge di Venezia in ajuto degl'Istriani sottopose coll'altre anche la città di Trieste. = La falsità di questo manoscritto scorgesi apertamente dalle sue stesse parole, mentre circa gli anni 1100. non già Tribuno Memo, ma Vitale Michele presiedeva con titolo di Doge alla repubblica di Venezia, il quale assunto l'
 1096 anno 1096, morì poi in quello del 1102, e l'accennato
 1102 Memo più d'un secolo prima cioè del 979. fu assunto al Governo, che l'anno 991 per cangiare lo splendore della Porpora nella lugubre, cioè nella Monacale, fe' solenne rinuncia della dignità Dogale. Nè ai tempi di questi Dogi ritrovasi che la città di Trieste venisse molestata dall'Armi Venete.

Re d'Italia e
di Germania
ARRIGO V.

1106.

Pontefice
PASQUALE II.

19. ERINICIO fu promosso al vescovato di Trieste per la morte del vescovo Ereberto, il quale scorgendo il luogo dei Santi Martiri fuori delle mura della città (1) per trascuraggine, e negligenza di quelli ai quali spettavasi la di lui cura, ridotto quasi a total esterminio, deliberò donarlo all'Abbate di s. Giorgio maggiore della città di Venezia, perchè in esso promovesse mediante i suoi Monaci il culto divino, come seguì, e si scorge dal seguente istromento di donazione.

1106

XIII. In nome dell'Eterno Iddio, e del di lui Figlio Gesù Cristo. Eguale al Padre ed allo Spirito Santo. L'anno della di lui Incarnazione 1114. Re-¹¹¹⁴

XIII. In nomine Dei Aeterni Filii ejus Jesu Christi. Patri Sanctoque Spiritui coequali. Anno ab Incarnatione ejus millesimo centesimo decimo quarto Imperan-

(1) Fu ultimamente de' PP. Armeni Mechitaristi, come si vedrà in appresso, e poi abbandonato dai medesimi, fu soppressa la chiesa, della quale ora non si ha che il nome appropriato alla piazzetta, chiamata Piazza Santa Lucia.

gnando il sig. nostro Errigo V. imperatore, il giorno 4. del mese di luglio indizione 12. Fatto nella città di Trieste.

Sembrando che la sublimità pontificale, per volere della divina clemenza, dallo stesso Autore di tutto il creato a questo finesia stata stabilita affinché i Pastori e Rettori delle Chiese di Dio raccolgano insieme le pecorelle ch'erano disperse per tutte le parti della terra. Abbiamo creduto necessario che il Pastore goda di riportare sulle sue spalle al gregge la pecora ch'era smarrita. Per la qual cosa Erinicio per istinto divino vescovo di Trieste, provvedendo alla salute delle anime, desideroso di porre in salvo nel porto della salute, come una nave che

te Domino nostro Henrico V. Imperatore, die vero IV. mensis Julii, Indictione XII. Actum in civitate Tergestina.

Cum Pontificalis Celsitudo, Divinae Clementiae nutu, ab ipso Auctore rerum omnium ad hoc instituta videatur, ut Pastores et Rectores Ecclesiarum Dei, quae per orbis terrarum spatio diffusae sunt, oves quae dispersae fuerant congreget in unum. Necessario duximus quo Pastor ovium, quae perdita fuerat, ad gregem super húmerum reportare gaudeat. Quapropter Herinicius Divino instinctu Tergestinus Episcopus de salute animarum providens loca Sanctorum Martyrum, quae

ha sofferto il naufragio, i luoghi dei Santi Martiri, che sono prossimi alla medesima città, i quali sembrano distrutti. Io pertanto prelodato vescovo Triestino, cioè Erinicio, concedo questa piena ed incommutabile carta di donazione a te Tribuno nobilissimo Abbate di s. Giorgio, e di s. Stefano protomartire presso al palazzo del Doge vicino Rialto, ed ai tuoi successori, e Monaci della prenominata Chiesa dei Santi Martiri vicino al lido del mare, con tutte le sue pertinenze, dentro e fuori della stessa città di Trieste, senza verun prezzo, o guadagno terreno, ma soltanto per rimedio della nostra anima, e di tutti i fedeli defunti, e di quelli che fondarono il medesimo luogo, concediamo la padronanza del

eidem civitati sunt confinia, quae quasi destructa esse videbantur ad salutis portum quasi Navis passam naufragium deducere cupio. Ego itaque praelibatus Episcopus Tergestinus, scilicet Herinicius, plenam et incommutabilem cartulam donationis concedo tibi Tribuno nobilissimo Abbati sancti Georgii, et sancti Stephani Prothomartyris juxta Palatium Ducis prope Rivum Altum, tuisque successoribus, atque fratribus de praenominata Ecclesia sanctorum Martyrum, juxta litus Maris cum omnibus suis pertinentiis, intus, et extra istius Tergestinae civitatis absque ullo pretio, vel terreno lucro, sed solummodo pro nostrae animae, omniumque fidelium defunctorum remedio, et illorum, qui illum locum ordinaverunt ejusdem loci concedi-

medesimo luogo di averlo, tenerlo, goderlo, usarlo, possederlo in perpetuo, e di fare tutto ciò che a voi nel medesimo luogo, o nel proprio monastero, o in qualunque luogo sembrerà, onde ne abbiate una stabile proprietà. Così però dico, che in ogni anno nella festa di s. Giusto Martire, il di cui sagratissimo corpo riposa in questa città Triestina, che è li 2. novembre paghiate ventiquattro denari alla camera vescovile. Per la qual cosa do e concedo a voi le sopraddette cose, affinchè dobbiate fare colà il servizio divino, ed ordinare quelli che nel medesimo luogo devono restarvi. In appresso poi dovete secondo la vostra possibilità onorare e vie-maggiormente decorare il luogo, affinchè possiate

mus potestatem habendi, tenendi, gaudendi, fruendi, possidendi perpetuis temporibus, vel quidquid vobis in eodem loco, vel in proprio Monasterio, aut in quocumque loco firmissimam potestatem habeatis. Ita tamen dico, quod singulis annis in festo Sancti Justi Martyris, cujus Sacratissimum Corpus in hac Tergestina requiescit civitate, quod est IV. nonis Novembris, viginti quatuor denarios Camerae Episcopalis persolvatis. Idcirco autem do et concedo vobis supradictis, ut ibi servitium Dei facere debeatis, et ordinare illos, qui ibidem debent permanere. Locum vero secundum vestrum posse deinceps debeatis honorare, et exaltare, ut januam Regni Caelestis possitis intrare. Si quis vero, quod fieri non credo, neque in futurum spero ego

entrare nel regno celeste. Se alcuno poi, il che non credo, nè spero in avvenire, o io prenominato Erincio vescovo di questa sede Triestina, o alcuno dei miei successori, che contro questa carta di donazione tenterà di procedere, o presumerà corrompere, molestare, o vorranno imporre qualche premio, o debito o peso ivi (se non per avere orazioni pei fedeli defunti) eccettuati quelli sopraddetti 24 denari, come abbiamo già detto, sappia che dovrà dare tre libbre di oro purissimo, costretto poi dalla legge romana, le paghi, e dopo soddisfatta la penale, resti stabile e ferma. Questa carta di mia donazione poi resti nel suo vigore. L'anno del Signore, giorno, Imperatore, o indizione come sopra fedelmente ec.

praenominatus Herinicius, hujus Tergestinae Sedis Episcopus, vel aliquis de successoribus meis, qui contra hanc donationis cartulam ire tentaverit, aut corrumpere, vel molestare praesumpserit, aut aliquod praemium, vel debitum, aut jugum ibi (nisi defunctorum fidelium orationes habere) vel imponere voluerit, exceptis illis supradictis vigintiquatuor denariis, sicut praediximus, sciat se compositurum auri purissimi libras tres, coactus enim lege Romana, hoc solvat, et post paenae solutionis, stabilis, firmaeque persistet. Haec vero mea donationis cartula in sua permaneat firmitate. Anno Domini, die, Imperatore, vel Indictione supra fideliter ec.

Sottoscrizione di mano del mio monsignor Erinicio vescovo, il quale comandò di scrivere questa carta di donazione. (L. S.)

Sottoscrizione di mano del signor Almerico vicedomo. (L. S.)

Imper. e Re
ARRIGO V.

1115.

Pontefice
PASQUALE II.

1115 20. ARTUICO successe nel vescovato di Trieste ad Erinicio, e del medesimo altra memoria non trovo, se non quella del seguente istromento, col quale conferma la donazione fatta dal suo antecessore del luogo de' Santi Martiri ai Monaci Benedittini di s. Giorgio maggiore di Venezia.

XIV. In nome della Santa ed Individua Trinità. L'anno dell'Incarnazione del Signore 1115. Imperando il signor nostro Arrigo imperatore li 12. del mese d'ottobre, indizione ottava. Fatto nella città di

(L.S.) Signum manus Domini mei Herinicii Episcopi qui hanc donationis cartulam scribere jussit.

(L.S.) Signum manus Domini Almerici vicedomini ec.

XIV. In nomine Sanctae, et Individuae Trinitatis. Anno vero ab Incarnatione ejusdem, millesimo centesimo XV. Imperante Domino nostro Henrico Imperatore, die XII. mensis Octobris, Indictione VIII. Actum in

Trieste. Io pertanto monsig. Artuico per divino istinto vescovo Triestino provvedendo alla salute delle anime. Il luogo dei Ss. Martiri, il quale sembra essere quasi distrutto, come una nave che ha sofferto il naufragio, desideriamo di condurlo al porto della salute. Ora io predetto vescovo Triestino col mio avvocato Woldorico Locoposito consenziente, concedo a te s. Stefano, e s. Giorgio, ed a te Tribuno Abbate, ed alli tuoi successori, e fratelli la carta di donazione piena ed incommutabile. Cioè di terra arativa quale appartiene a me ed a s. Giusto, e quella prenominata terra è posta vicino la strada che conduce alla chiesa di s. Andrea Apostolo. Il suo capo confina di sopra colla terra di san Giusto

civitate Tergesti; Ego itaque Dominus Hartuicus Divino instinctu Tergestinus Episcopus de salute animarum providens. Locum sanctorum Martyrum qui quasi destructus esse videatur ad salutis portum, quasi navim passam naufragium deducere cupimus. Nunc ego prae-libatus Tergestinus Episcopus cum consentiente Advocato meo Woldorico Locoposito plenam et incommutabilem cartulam donationis concedo tibi sancto Stephano, et sancto Georgio et tibi Tribuno Abbati tuisque successoribus atque fratribus. Hoc est de terra araticia que mihi pertinet et sancto Justo, et illa prenominata terra est posita juxta semitam quae ducit ad Ecclesiam sancti Andreae Apostoli, caput ejusdem firmatur desuper in terra sancti Justi Martyris. Aliud caput firma-

1115 Martire. L'altro capo confina sino alla riva del mare. Il suo lato poi confina alla chiesa, la quale fu una volta di s. Stefano. E l'altro lato confina colla summentovata strada. Io dunque pre nominato Artuico vescovo Triestino do, e dono la soprascritta terra senza verun prezzo, o guadagno terreno; ma soltanto per rimedio dell'anima nostra, e di tutti i defunti, e di quelli che fondarono quel luogo, concediamo la padronanza del medesimo luogo, d'averlo, tenerlo, goderlo, usarlo, possederlo in perpetuo, abbiate voi il potere nel medesimo luogo, o nel proprio monastero, o in qualunque altro luogo abbiate una stabile padronanza. Perciò a voi soprascritti concedo, che dobbiate ordinare ivi il

tur usque ad ripam maris. Latus vero ejus firmatur in praenominata semita. Unde enim ego praenominatus H. Tergestinus Episcopus do, atque dono superscriptam terram absque ullo pretio, vel terreno lucro; sed solummodo pro nostrae animae, omniumque defunctorum remedio, et illorum qui illum locum ordinaverunt, ejusdem loci concedimus potestatem habendi, tenendi, gaudendi, fruendi perpetuis temporibus, vobis in eodem loco vel in proprio Monasterio vestro, aut in quocumque loco potestatem firmissimam habeatis. Idecirco concedo vobis superscriptis ut ibi servitium Dei debeatis ordinare, et restaurare superscriptum locum secundum vestrum posse. Locum vero debeatis honorare et exaltare ut melius potestis ad profi-

servizio divino, e ristaurare il suddetto luogo come meglio potete, a vostro vantaggio, e di quelli che debbono quivi servire. Se poi alcuno, il che non credo, nè spero che si farà, che io prenominato Vescovo, o alcuno de' miei successori, tenterà di andare contro questa mia carta di donazione, o la stessa memorata terra, o imporrà qualche premio, o debito, o peso, sappia che dovrà pagare tre libbre di purissimo oro, costretto dalla legge Romana le paghi, dopo soddisfatta la penale, questa mia carta di donazione resti nonostante stabile e ferma nel suo vigore, e venga eziandio condannato dell' anatema con Giuda traditore, ed abbia la maledizione dell'onnipotente Iddio, e della santissima di lui Genitrice Maria, e di tutti i Santi, Angeli, Arcange-¹¹¹⁵

eum vestrum, et eorum qui ibidem debent servire. Siquis vero, quod fieri non credo, neque futurum spero, quod ego prænominatus Episcopus, aut aliquis de successoribus meis, qui contra hanc meae donationis cartulam ac in ipsa memoratam terram ire temptaverit, aut aliquod praemium, vel debitum, aut jugum ibi imposuerit, sciat se esse compositurum auri purissimi libras III., coactus lege Romana hoc solvat, post pæne solutionem stabilis firmaque consistat haec meae donationis cartula, et in sua permaneat firmitate, etiam eum Juda proditore anathematis gladio condemnetur, Deique Omnipotentis maledictionem, et Sanctissimæ Genitricis ejus Mariae, Sanctorumque omnium, Ange-

li, Patriarchi, Profeti, Apostoli, Martiri, Confessori, Vergini, e la nostra nei secoli dei secoli. Così sia.

L'anno del Signore, il giorno, l'Imperatore e l'Indizione soprascritta fatta felicemente.

(Sottoscrizione di mano di Monsignore Artuico vescovo per consenso del suo avvocato Woldorico Locoposito, il quale pregai scrivesse questa carta di donazione:)

Sottoscrizione di mano di Stefano prete di san Martino, testimonio. Sottoscrizione di mano d'Aimone giudice, testimonio. Sottoscrizione di Andrea Celenonario, testimonio. Sottoscrizione di mano di Vincenzo giudice. Questi sono i testimoni. Io Crescenzo Arcidiacono Tabellio e notaro di questa

lorum, Arcangelorum, Patriarcarum, Prophetarum, Apostolorum, Martyrum, Confessorum, Virginum, nostramque habeat in saecula saeculorum. Amen.

Anno Domini, die, Imperatore, vel Indictione suprascriptis acta feliciter.

(Signum manus Dominis Hartuici Episcopi per consensum Advocati sui Woldorici Locopositi qui hanc donationis cartulam scribere rog.)

Signum manus Stephani Praesbyteri sancti Martini, testis. Signum manus Aymonis Judicis, testis. Signum manus Andreae Celenonarii, testis. Signum manus Umberti, testis. Signum manus Vincentii Judicis. Isti sunt testes. Ego Crescentius Archidiaconus hujus Tergesti-

città di Trieste, pregato dai soprascritti testimoni, colla mia propria mano l' ho scritta, compita e firmata.

Imper. e Re
LOTARIO III.

1134.

Pontefice
INNOCENZO II.

21. DIETAMARO, addimandato dall' abate Ughellio (1) Diatimoro, ovvero Diatimaro, alla cui promozione assegna solamente l' anno 1139, perchè l' anno seguente 1140 intervenne alla consecrazione della chiesa di san Giorgio in Verona, nella Canonica tenuta da Pellegrino d' Aquileja, siccome lo dimostra la pietra di marmo nella medesima chiesa incisa con antichi caratteri dove il nostro vescovo vien chiamato Detemaro. 1134

Perchè l' usurpazione, e violazione degli altrui confini sempre fu l' origine di molti litigj, discordie, ed asprissime rotture, donde in tutti i tempi la comunità e città di Trieste, per la vicinanza della signoria del castello di Duino al suo territorio, fu sempre molestata, e soggetta a molti disturbi ne' suoi confini; mercè che non contenti i suoi signori del proprio distretto, mai tralasciarono d' al-

nae civitatis Tabellio, et Notarius rogatus a suprascriptis testibus manu mea propria scripsi, complevi, atque firmavi.

(1) *Ital. Sacr. Tom. 5. Col. 577.*

1134 largarsi, e stendersi sul territorio di Trieste con notevole pregiudizio della città, e suoi statuti. Po-
 sciachè oltre l' avere usurpato gran parte delle vi-
 gne e d' altri terreni situati nella riviera del mare,
 sino alla valle di Sestiana, antico confine del ter-
 ritorio della nostra città, come appare dai confi-
 ni espressi nel suo antico sigillo, esposto dal P. Ire-
 neo della Croce nella sua Storia di Trieste (1), nella
 qual valle sin al presente conservasi la memoria
 dell'insigne vittoria ivi ottenuta dai nostri cittadi-
 ni contro Manlio console, ed esercito Romano così
 incisa soprà una pietra - (*) La valle di Sestiana fa
 testimonianza, dove i Triestini strapparono la vit-
 toria a' Romani. - E si scorge chiaramente dall'in-
 giunto istromento estratto dal libro manoscritto in
 pergamena delle costituzioni capitolari della Cat-
 tedrale di Trieste, celebrato l'anno 1139 ai 10
 del mese di giugno col signor Dieltamo di Duino,
 quando il vescovo Dietamaro eletto giudice d' ambe
 le parti, compose tutte le differenze, e pretensioni
 vertenti fra la città di Trieste, ed esso signore so-
 pra tali affari.

(*) *Testatur Sestiana Vallis, ubi Tergestini Ro-
 manis victoriam praeripuerunt.*

(1) *Cap. 5. lib. 2.*

XV. Nel nome del nostro Signor Gesù Cristo, L'anno dell' Incarnazione del medesimo 1139. Regnando il signor nostro Corrado. Trieste li 10 di giugno, indizione seconda. 1134

Essendovi lite, e contrasto tra il comune della città di Trieste, ed il signor Dieltamo di Duino pe' confini del territorio della medesima città, e del già detto Dieltamo, per ilchè si lagnava il comune predetto della città di Trieste, che il medesimo Dieltamo abbia oltrepassato i suoi confini, e si fosse intromesso nel loro territorio, e lo stesso Dieltamo similmente si doleva che i Triestini si fossero intromessi nel suo territorio; finalmente monsignor Dietamaro vescovo Triestino, col volere

XV. In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno vero ab Incarnatione ejusdem MCXXXVIII. Regnante Domino nostro Conrado. Tergesti die X. exeunte Junio, Indictione secunda.

Cum lis et contentio esset inter commune Tergesti civitatis, et Dominum Dieltamum de Duino pro confini- bus territorii ejusdem civitatis, et jam dicti Dieltami, quare commune praedictum civitatis Tergesti conquerebatur, quod idem Dieltamus excessisset fines suos, et intromisisset de Territorio eorum, et ipse Dieltamus similiter conquerebatur quod Tergestini intromisissent de Territorio suo: tandem Dominus Dietamarus Ter-

1134 d'ambe le parti diede in affitto un confine fra quelli, nel luogo che viene addimandato *Licusel*, nel quale essendo venute le parti, ed avendo lungo tempo litigato riguardo la tenuta, e possessione; finalmente Ripaldo Gastaldo della predetta città procuratore della comunità con dodici uomini probi, quali si ricordavano, i nomi dei quali si scriveranno qui sotto, provò, che il territorio, e la possessione della comunità della città di Trieste era da Carraria, che va al porto di Sestiana, verso Longhera, come va la pubblica strada oltre la Vena tutto verso il mare, tanto i pascoli, quanto i boschi, e tuttociò che si contiene tra questi confini. Cosicchè nè al signor Dieltamo, nè ad alcun altro appartiene fra i predesignati confini. E se egli o qual-

gestinus Episcopus, de communi utriusque partis voluntate, locavit terminum unum inter eos in loco qui dicitur *Licusel*, in quo cum utraque pars venisset, et diu super tenuta possessione litigasset; in fine Ripaldus Gastaldio praedictae civitatis Procurator communitatis cum duodecim bonis hominibus recordantibus, nomina quorum scribentur inferius, probavit, quod Territorium, et possessio communitatis Tergestinae civitatis erat a Carraria, quae vadit ad portum de Sistilgiano, versus Longheram sicut vadit via publica ultra Venam totum versus mare, tam pascua quam silva, et quicquid inter hos fines continetur. Ita quod Domino Dieltamo nec alicui alii aliquid pertinet intra praedesigna-

cun' altro ha qualche cosa colà, l' ha avuta dai cittadini di Trieste, ed eziandio alcuna parte della chiesa di s. Giovanni *de Tuba* giace sulla terra di s. Giusto, onde la predetta chiesa di s. Giovanni è tenuta pagare ogni anno ai Canonici Triestini, sotto nome di censo, la metà dell' offerta, che viene nella festa di san Giovanni alla messa minore. Tutte queste cose hanno giurato e provato che sono vere ai predetti che avevano memoria, cioè Vincenzo giudice, Agmo giudice, Adalgero giudice, Tefanio de Martino, Bemenardo, Bonifacio, Ripaldo figlio di Leone, Azo de Of, Of suo fratello, Amizo, Vitale figlio di Zinisino, e Voldrico figlio di Preroz. Essendo poi fatte le cose in tal modo, il prenominato Dieltamo promise, che in avvenire

tos confines. Et si ipse vel alius aliquis aliquid habet ibi, a civibus Tergestinis habuit, et etiam quaedam pars Ecclesiae sancti Johannis tenetur solvere omni anno Canonicis Tergestinis, nomine census, medietatem oblationis quae venit in festo sancti Johannis ad minorem missam. Haec omnia juraverunt, et probaverunt vera esse praedicti recordantes, scilicet Vincentius Judex, Agmo Judex, Adalgerus Judex, Tefanius de Martino, Bemenardus, Bonifacius, Ripaldus filius Leonis, Azo de Of, Of frater ejus, Amizo, Vitalis filius Zinisini, et Voldricus filius Preroz. Quod verum ita factum fuisset, praenominatus Dieltamus pro-

non s'intrometterà oltre il determinato territorio .

Ed il predetto Ripaldo Gastaldo per il comune di Trieste similmente ha promesso , che non si dovrà intromettere oltre quello ch'è stato superiormente disegnato . Il pre nominato poi monsignor Vescovo , affinchè in avvenire non nasca fra loro contrasto , pose fra loro la penale , che qualsivoglia parte s'intrometterà oltre i determinati confini , soggiaccia alla pena di cinque libbre d'ottimo oro , e tutte queste cose nondimeno ottengano perpetua forza . Fatto nel luogo che si chiama Licusel . I testimoni pregati poi furono Vodolrico luogotenente Triestino , Bonifacio Caprese locoposito , Almerico vicedomo , Engelperto soldato , ed altri molti ; ed affinchè

misit quod de caetero se non intromitteret de praesignato Territorio .

Et praedictus Ripaldus Gastaldio pro Comuni de Tergesto promisit similiter , quod ultra hoc quod designatum est superius , se non deberet intromittere . Praenominati vero Dominus Episcopus , ad hoc ut de caetero non cresceret inter eos contentio , posuit inter eos paeuam , ut quicumque intromitteret ultra praedesignatos confines , subiaceret V. libr. optimi auri , et haec omnia nihilominus perpetuam obtineant firmitatem .

Actum in loco quod dicitur Licusel . Testes vero rogati fuerunt Vodolricus Tergestinus Locopositus , Bonifacius Caprensis Locopositus , Almericus Vicedominus , Engelpertus miles , et alii multi ; et ut haec firmiter

si creda più fermo dai posteri, il prefato monsignor Vescovo la fece munire coll'impressione del suo sigillo. 1134

Io Volderico Tabellio della città di Trieste intervenni, e per comando di monsignor vescovo Dietamario, e pregato dalle parti, ho scritto questa carta di proprio pugno, l'ho compita, e confermata.

Io Andrea Ravizza vicedomino del comune di Trieste, come l'ho trovato nella vicedominaria della detta città in un quaderno di me Andrea vicedomino, fedelmente l'ho estratto.

Quantunque per qualche tempo i signori di Duino stante l'accordo fatto colla città, e pena imposta dal vescovo contro i trasgressori dell'accennato accordo e composizione; non perciò tralasciarono i successori padroni del prefato Castello di violare nell'avvenire, ed estendersi oltre gli accennati confini, con notabil pregiudizio dei diritti, e

credatur a posteris, praefatus Dominus Episcopus sigilli sui impressione fecit muniri. Ego Voldericus Tergestinae civitatis Tabellio interfui et jussu Domini Dietamari Episcopi, et a partibus rogatus, hanc cartulam propria manu scripsi, complevi, et roboravi.

Ego Andreas Ravizza Vicedominus Communis Tergesti suprascriptum Instrumentum, prout reperi in Vicedominaria dictae civitatis in quodam quaterno mei Andreae Vicedomini fideliter extraxi.

1134 ragione della città di Trieste, come si vedrà nel corso di queste memorie. Posciacchè non contenti alcuni degli stessi d'aver aggregato alla giurisdizione di esso Castello gran parte delle vigne, e terreni da pascoli, situati alla riva del mare spettanti al territorio della città, altri pretesero con prepotenza, ed aspre minaccie contro chi presumesse impedire, e fare contrasto nel dominio della pesca dei tonni sino alla punta di Grignano, intrapresa da quei signori con grandissimo pregiudizio della città, sempre a tempi immemorabili stata padrona di quella pescagione, a verun altro permessa, che ai soli pescatori di Trieste.

Ottenne anco il vescovo Dietamaro quest'anno 1139 coll' intervento dei Legati apostolici la restituzione della Pieve di Siziolè con le decime spettanti ad essa Pieve, ed anco le possessioni d'Albuzana, ed Isola usurpate alla nostra Diocesi di Trieste dai signori Canonici di Capodistria, come riferisce monsignor Andrea Rapicio nei suoi frammenti manoscritti, e si vedrà anco più abbasso nell'anno 1177.

Che il nostro vescovo Dietamaro fosse soggetto qualificato, e di rari talenti, lo dimostra pure la sua conversazione e familiarità col Patriarca Pellegrino d' Aquileja soggetto di tanta stima presso i Pontefici, ed Imperatori, che meritò essere acclamato dal vescovo Ottone Frisingese col titolo d'Eroe acquistato da esso negl'importanti maneggi, che in diverse occasioni con grandissimo onore, e gloria sua ridusse a perfetto fine. Trasferitosi il Patriarca

Pellegrino alla corte imperiale, che dimorava nella città di Verona, condusse seco il nostro vescovo¹¹³⁴ Dietamaro per godere de'suoi famigliari colloquj, e riconsacrando la chiesa di s. Giorgio di essa città volle che lo servisse assistente nella funzione, così scrive Raffael Bagata (1) che nel lato meridionale della porta di essa chiesa sonovi due iscrizioni, in una delle quali vi è memoria che Pellegrino Patriarca d'Aquileja riconsacrò l'anno 1140 quella chiesa; ove assistè anco Dietamaro vescovo Triestino.

Re di Germ. e d'Ital.

CORRADO III.

1141

Pontefice

INNOCENZO II.

22. BERNARDO successe nel vescovato di Trieste¹¹⁴¹ ste a Dietamaro. Non ritrovasi di questo vescovo che la sola memoria del nome, che sia stato vescovo di Trieste; quantunque l'abate Ughellio (2) attribuisca anco il suo nome a Wernardo, ovvero Vascardo, che l'anno 1152 gli successe nella dignità di vescovo di Trieste, come presto vedremo.

Essendo l'anno 1150 Podestà della nostra città di Trieste l'illustrissimo signor Errigo conte di Gorizia e Tirolo, dopo saggio e prudente riflesso sopra la confusione e disordini, che la molteplicità

(1) *Antiq. Monument. pag. 80.*

(2) *Ital. Sacr. Tom. 5. Col. 577. num. 11.*

1141 degli Statuti osservati in quei tempi, apportavano alla città, con grandissimo pregiudizio della pace ed esatta giustizia; conchiuse finalmente di restringerli e compilarli tutti in un volume, nelle cui annotazioni, e d' altri tre pure manoscritti, si veggono scritti i nomi de' Podestà che nei tempi andati assistettero alla nostra città di Trieste.

Re di Germ. e d'Ital.

FEDERIGO I.

1152.

Pontefice

EUGENIO III.

1152 23. WERNARDO, ovvero Wascardo, addimandato da Giorgio Piloni Verenardo (1), da Pietro Maria Campi. Guarnardo (2). Non capisco come l' abate Ughellio (3) assegni solamente l' anno 1177 al nostro Wernardo, mentre poco prima (4) scrivendo dei vescovi di Capodistria lo dichiarò l' anno 1152 nostro vescovo di Trieste coll' ingiunte parole (*):

(*) Post s. Nazarium Episcopum nullius Praesulis Justitopolitani memoria occurrit usque ad annum 1166. Tametsi ann. 1152. hanc Ecclesiam sibi commendatam Wernardus Episcopus Tergestinus reperiatur administrasse.

(1) *Histor. Civald di Belluno, lib. 2. pag. 83.*

(2) *Ist. Eccl. di Piacenza par. 2. lib. 14. num. 1177.*

(3) *Ital. Sacr. Tom. 5. Col. 577. num. XI.*

(4) *Col. 381.*

Dopo san Nazario vescovo, non si presenta veruna memoria d' alcun prelato di Capodistria, sino all' ¹¹⁵² anno 1166, quantunque si ritrovi che l' anno 1152 il vescovo Triestino Wernardo abbia amministrata questa chiesa a lui raccomandata.

Intervenne il nostro Wernardo al sentire dell' accennato Piloni (1), riferito anco dal cavaliere Orsato (2), nel Sinodo celebrato in Aquileja nel 1156, ove coi vescovi Giovanni di Padova, Berenuccio di Concordia, ed Azone di Ceneda lodarono la confermazione dei privilegj e donazione delle decime fatta alla Canonica di Belluno, da Almone vescovo di quella città, che visse circa gli anni 875, e non quello del 1156, onde non saprei come concordare questi autori; il quale Almone, secondo l' Ughellio (3), nel corso di anni 18, che l' imperatore Federico Barbarossa afflisse e tormentò il sommo Pontefice Alessandro III., fomentando, e proteggendo contro di lui tre Antipapi scismatici, Vittore IV. qual visse quattro anni, e sette mesi, Callisto III. anni 3. e Pascasio III. anni 7. e mesi cinque. Successero diversi accidenti riferiti dagl' istorici, i quali perchè alieni da quest' istoria, e lontani dalla nostra patria, addurrò soltanto ciò ch' avvenne ad Uldarico Patriarca d' Aquileja, figlio

(1) *Loc. cit.*

(2) *Ist. di Padova part. 1. lib. 4.*

(3) *Ital. Sac. Tom. 5. Col. 146. num. 16.*

di Volurardo, conte di Sorini, cognato, ed aderente dell'Imperatore, mentre per divertire le forze della repubblica di Venezia, che contraria allo scisma gli guerreggiava contro, e per assistergli con gran seguito de' suoi Feudatarj del Friuli, sudditi, ed altre genti de' Prencipi a lui favorevoli, prese e depredò l'anno 1162 la città di Grado per decidere coll'armi la già tante volte accennata differenza con quel Patriarca favorito e protetto dai Veneti. Presentita tal nuova Vital Michele doge di Venezia, ed avvisato che Uldarico sprovvisto dimorava in Grado, invase all'improvviso con grand'armata quella città, qual presa fè prigionie l'accennato Patriarca con 12 Canonici, ed altri primati, e nobili che lo seguivano, e li trasportò seco tutti a Venezia. Composte indi a poco le differenze, furono rilasciati, e posti in libertà con obbligo, che in rimembranza del seguito, il Patriarca per ricognizione nel tempo di Carnevale inviasse ogn'anno a Venezia un grosso Toro, e dodici porci per il giorno di giovedì grasso, coi quali in commemorazione di tal successo fu fatta in appresso una solenne festività nella maestosa Piazza di s. Marco.

Raccomandata dalla s. Sede Apostolica la cura e governo della Chiesa e Vescovato di Capodistria al nostro vescovo Wernardo, assistè con gran diligenza e sollecitudine pel corso di 14 anni cioè dal 1152, sin a quello del 1166 anco quella Diocesi, come si accennò di sopra col precitato Ughellio. Alle replicate istanze dei Giustinopolitani, a quel tempo soggetti alla repubblica di Venezia, concesse il Sommo

Pontefice Alessandro coll'interposizione del Doge nuovamente il titolo di Vescovo a quella Diocesi,¹¹⁵² come dimostra il Dandolo (1) con queste parole (*) = La città di Capodistria, la quale già da molto tempo era stata privata della Sede di Cattedrale, per le suppliche del Doge di Venezia, al quale era soggetta, la restituì in tutte le sue parti, e le diede il Vescovo. = Dichiarando il nostro Wernardo anco per vescovo di Capodistria, come si scorge dal Breve Apostolico inviato per tale effetto ad Uldarico Patriarca d'Aquileja, inserito dall'Ughellio (2) il quale principia: (**) = Sebbene di tutti gli Apostoli ec. = in cui sono l'ingiunte parole: (***) = Parimente la Chiesa di Capodistria poi,

(*) Justinopolitanam urbem, quae jam diu Cathedrali Sede privata fuerat, ad supplicationem Ducis Venetiarum, cujus fideles erant, in integrum restituit et Episcopum ei dedit.

(**) Licet omnium Apostolorum ec.

(***) Item Justinopolitanam vero Ecclesiam, quam ibi et Ecclesiae tuae nihilominus confirmamus Sedem Episcopalem de omnium fratrum nostrorum consilio instituimus, ita quidem ut venerabilis frater noster Wernardus nunc ejusdem loci Episcopus tam illam quam Tergestinam Ecclesiam, nec non et totum Episcopatum,

(1) *In Chronic.*

(2) *Ital. Sacr. Tom. 5. Col. 65.*

la quale ciononostante confermiamo a te ed alla tua Chiesa, con consiglio di tutti i nostri fratelli costituiamo la Sede Vescovile, così pure, che il nostro venerabile fratello Wernardo, ora vescovo del medesimo luogo, debba ottenere vita sua durante tanto quella, quanto la Chiesa Triestina, non che tutto il Vescovato, e dopo la sua morte ti sia permesso col consiglio dei tuoi suffraganei con autorità della Sede Apostolica, se vorrai, e conoscerai che abbia sufficienti facultà a quest'oggetto, restituire la Sede Pontificale in tutte e due.

Quanto risplendesse la benignità del nostro Wernardo verso i suoi Canonici e Capitolo della Cattedrale di Trieste, lo dimostra la donazione ad essi fatta il 1171 di tutte le decime delle vigne, e case della città di Trieste, col consenso del Patriarca d' Aquileja Uldarico, riferita anco dal prefato Ughellio (1) coll'ingiunte parole: (*) = Wernardo fece mol-

quamdiu vixerit debeat obtinere, et eo defuncto liceat tibi de consilio suffraganeorum tuorum, cum Sedis Apostolicae auctoritate in utraque si voluerit, et facultates eorum ad hoc sufficientes agnoveris. Sedem restituere Pontificalem ec.

(*) Wernardus Canonici suae Cathedralis plurima dona delargitus est, ut vitam honestius tolerarent.

(1) Col. 577.

ti splendidi doni a' Canonici della sua Cattedrale, affinchè potessero condurre una vita più decorosa. ¹¹⁵²

Continuavano in questo mentre le turbolenze d' Italia contro l' Imperatore, e quelle dello scisma del Pontificato Romano con gran discapito degl' interessi ecclesiastici, dovendo molti Sacerdoti, e Prelati aderenti al buon partito, perseguitati dagli Scismatici ricoverarsi in Venezia, come luogo sicuro, e libero dal lor furore. Fra' quali lo stesso Pontefice Alessandro si ritirò incognito nel Convento della Carità fra' Canonici regolari Lateranensi il cui abito e religione egli prima aveva professato. Raccolse l' Imperatore formidabile esercito, col quale flagellò la Lombardia, e distrusse Milano; indi incamminato verso lo Stato veneto, incontrato dai confederati a Legnago con perdita considerabile rimase vinto. Nè minor infortunio successe ad Otton suo figlio, quale con un' armata di 75 vele solcava l' Adriatico, quando assalito dalla veneta nel porto di Salvore, cinque miglia lontano da Pirano nell' Istria, superato e vinto da essa fu anco condotto prigioniere a Venezia, come riferiscono gli Annali di Borgogna (1) sotto l' anno 1177 adottati da Girolamo Bandi Fiorentino nella sua vittoria navale (2)

(1) *A cart.* 120.

(2) *Pag.* 112.

coll'ingiunte parole : = (*) Sentendo l'imperatore Friderico che vi era il sommo Pontefice Alessandro, mandò Ottone suo figliuolo con un'armata navale a Venezia, per ripetere il Pontefice. Al quale essendo andato incontro il Doge Sebastiano con 30 Galeere, avendolo assalito vicino alla città di Pirano, lo superò, e lo condusse prigioniere a Venezia, e per mezzo suo fu composta la pace fra il Pontefice e suo padre l'Imperatore. Poichè essendo venuto a Venezia Friderico approvò la pace fatta dal figlio.

Comunque accadessero gli accennati successi, e dai scrittori in varie forme anco riferiti, perchè non appartenenti a queste memorie sono da me tralasciati; soltanto dirò ciò che del nostro vescovo Bernardo scrive l'Abate Ughellio (1) il quale — (***) si

(*) Fridericus Imperator audiens summum Pontificem Alexandrum adesse, Othonem filium suum cum armata classe ad reprecendum Pontificem Venetias misit. Cui Sebastianus Dux prope oppidum Pirani occurrens cum 30. triremibus facto congressu ipsum superavit, et Venetias captum adduxit. Otho autem ad Pontificem perductus, eo procurante pax inter Pontificem et Imperatorem Patrem componitur. Nam cum Fridericus Venetias venisset, pacem cum filio confectam approbavit.

(**) Interfuit Venetiis cum inter Federicum primum Imperatorem, et Alexandrum III. Pontificem icto facere pax coiret.

(1) *Ital. Sacr. Tom. 5. Col. 578.*

trovò in Venezia allorchè successe la pace tra l'imperatore Federico primo, ed Alessandro III. Per essere annoverato da Pietro Maria Campi (1) fra i molti e gran personaggi, così ecclesiastici, come laici, i quali colle loro comitive in tutto al numero di seimille trecento novanta concorsero da varie parti in quest' anno a Venezia, tutti presenti, all'accennata, e solenne pace. Azione veramente degna di ponderazione, e di molto onore verso il Vicario di Cristo. Per favellare solamente dei vescovi delle città d' Italia, che vennero a riverire, ed accompagnare il sommo Pontefice in tal occorrenza fu Wernardo nostro vescovo di Trieste con trenta uomini; l' arcivescovo Algisio di Milano, con Milone vescovo di Torino, l' arcidiacono, ed arciprete suoi, e sessanta uomini; l' arcivescovo Gerardo di Ravenna con cinquanta uomini; Tedaldo vescovo di Piacenza con due prepositi, e venti uomini; ed i vescovi Salomone di Trento con trenta uomini; Giovanni di Bologna con un preposito, e trenta uomini; Gualla di Bergamo con dodici uomini; Alberico di Lodi coll' abate di s. Pietro, ed il preposito di s. Geminiano, e diecinove uomini; Otto vescovo di Alba con dieci uomini; Garsendone di Mantova con ventotto uomini; Offredo di Cremona con quaranta uomini; Giovanni di Brescia con trenta uomini; Guglielmo d' Asti con quindici uo-

(1) *Ist. Eccl. di Piacenza par. 2. lib. 14. ann. 1177.*

1152 mini; Anselmo di Como con l'Arcidiacono, e Preposito, e quaranta uomini; Gerardo di Padova coll' arcidiacono e ventisei uomini; Oberto d'Aqui nella Liguria con diecisette uomini; Ognibene di Verona con ventisei uomini; Sigifredo di Ceneda con dieci uomini; Ugo di Modena con venti uomini; Pietro di Pavia coll'arciprete ed il preposito con trenta uomini; Olderico di Trevigi con venti uomini; Gerardo di Concordia con dieci uomini; Stefano con venti uomini; Gentile d'Osimo con ventiquattro uomini; Giovachino di Rimini con dodici uomini; Filippo di Pola con venti uomini; Precedino di Ferrara con ventisei uomini; Drudo di Feltrè con venti uomini, ed Alberico di Reggio coll'arcidiacono, ed il preposito, e quaranta uomini. In tutto prelati 29, uomini 715.

Stabilita la pace, e divenuti i due Principi amici, prima della partenza da Venezia lasciò il Sommo Pontefice molti segni esterni dell' obbligo suo verso quella Repubblica, fra' quali arricchì con varie indulgenze non solo la chiesa di s. Marco, quella della Carità, e molte altre di essa città; ma eziandio l'accennata chiesa di s. Giovanni di Salvore, ove seguì la battaglia, come dall' antica Storia manoscritta in pergamena, che in essa si conserva chiaramente si scorge; le quali indulgenze poi furono ampliate al tempo di s. Tommaso vescovo d'Ancona da Papa Innocenzo III. l'anno del Signore MCCVII. e XII. del suo Pontificato.

1177 Quest'anno parimente del 1177 fu decisa a favore dei nostri Canonici di Trieste la fierissima lite,

che verteva fra di essi a causa della decima della pieve di Siziole contigua alla terra di Pirano, ed altri beni d'Isola usurpati dai Canonici di Capodistria, come dalla sentenza scritta in pergamena antica si scorge, qual oggidì ancora si conserva nella nostra cancelleria vescovile di Trieste (1) pubblicata li 10 settembre di quest' anno da Uldarico Patriarca d' Aquileja, Pietro de Bono Cardinale di s. Susanna, ed Ugone Cardinale di s. Eustachio giudici delegati da Papa Alessandro III. in tale affare; i quali dopo diligente esame delle ragioni addotte dall'una e dall'altra parte condannarono i Canonici di Capodistria alla restituzione, quale sentenza incomincia così: — (*) L'anno 1177. Essendo Pontefice Alessandro III. Regnaudo Federico. Indizione decima, li 10 del mese di settembre. Fatto nel palazzo del Patriarca di Grado Uldarico Patriarca della Chiesa d' Aquileja, Legato della Sede apostolica ec.

In questi anni pure dopo la stabilita pace ottenne Leonardo abbate di s. Giorgio maggiore di Venezia dal pre nominato Papa Alessandro III. la con-

(*) Anno MCLXXVII. Pontif. Alexand. III. Imperant. Federico. Indic. X. die X. mensis Septembris. Actum in Palatio Gradenensis Patriarchae Uldarico.

(1) Riferita dal P. Ireneo nel cap. 3. del lib. 5. della Istoria di Trieste.

1152 ferma della donazione della chiesa dei Santi Martiri, e sue attinenze, fatta all'Ordine Benedettino dai nostri vescovi di Trieste Erinicio, Artuico, e Wernardo, sebbene da questo Pontefice non vengano nominati, che i due soli vescovi Erinicio, e Wernardo, come si scorge dalla seguente Bolla senza la data dell'anno.

XVI. Alessandro vescovo servo de' servi di Dio ai diletti figli, e fratelli di s. Giorgio, salute ed apostolica benedizione.

È cosa degna che noi facilmente acconsentiamo ai giusti desiderj dei supplicanti, e le brame che non discordano dalla retta ragione, si devono con affetto assecondare. Per la qual cosa, figli diletti nel Signore, concorrendo con grato assenso alle vostre giuste domande, siccome Erinicio di b. m. ve-

XVI. Alexander Episcopus servus servorum Dei: dilectis filiis, et fratribus s. Georgii salutem, et apostolicam benedictionem.

Justis petentium desideriis, dignum est, nos facile praebere consensum, et vota, quae a rationis tramite non discordant, affectu sunt prosequente complenda. Ea propter dilecti in domino filii, vestris justis postulationibus, grato concurrente assensu, ecclesiam Sanctorum Martyrum, quemadmodum eam vobis Herini

covo Triestino, col consenso de' suoi canonici ec. e di Pellegrino qu. Patriarca d'Aquileja ragionevolmente vi ha donata la chiesa dei Santi Martiri, e tanto esso, quanto il suo successore Wernardo presentemente vescovo del medesimo luogo, vi hanno confermati con autentiche scritture, e per voi con apostolica autorità confermiamo al vostro Monastero, e col patrocínio del presente scritto vi abbiamo comunicato, determinando, che a nessun uomo sia lecito rompere questa scrittura di nostra conferma- zione, o alcun poco farle contro. Se poi alcuno temerariamente presumerà ciò fare, sappia che incorrerà nello sdegno dell'onnipotente Iddio, e de' SS. Apostoli Pietro e Paolo. Dato in Frascati li 28 di ottobre.

cuis qu. Tergestinus episcopus, cum consensu canonicorum suorum ec. et P. qu. Aquilejensis Patris rationabiliter contulit, et tam ipse, quam successor ejus W. nunc ejusdem loci episcopus scripto authentico roborarunt vobis, et per vos Monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus, et praesenti scripti patrocínio communimus, statuentes, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel eis aliquantisper contraire. Si quis autem temere praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et sanctorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus senoverit incursum. Dat. Tusculani V. Kal. Novemb.

Prima di ritornare l'Imperatore Federico in Germania, dichiarò l'anno 1179 suo vicario imperiale in Italia l'accennato Uldarico Patriarca d'Aquileja col quale convenne il Patriarca Errigo di Grado per sopire tutte le discordie, e differenze, che con tanti danni, guerre, e rovine afflissero nel corso d'anni 575 i Patriarchi d'Aquileja, e quelli di Grado loro predecessori per il preteso titolo di Metropolita, che ciascuna parte presumeva giustamente a se, ed alla sua Chiesa convenirsi. Pacificati dunque insieme questi due Prelati, cedè, e rinunziò il Patriarca Errigo spontaneamente ed amichevolmente col consenso del sommo Pontefice Alessandro a quello d'Aquileja l'anno 1180 in mano di Giovanni vescovo di Vicenza, e di Romolo Scolastico di Aquileja, ogni ragione acquistata, e che potesse avere a suo nome, e de' suoi successori contro l'accennato Uldarico, e sua Chiesa, e sopra i vescovati dell'Istria, cioè Trieste, Capodistria, Parenzo, Pola, Pedena, Cittanova, e dell'arcivescovato e Chiesa di Zara Primate della Dalmazia, come anche di quelli di Como, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Trevigi, Trento, Belluno, Feltre, Ceneda e Concordia in terra ferma, con la sola riserva per se, e sua Chiesa di Grado, dei vescovati dei Lidi veneti, e la ragione di esigere ec. come faceva, il vino dell'Istria, e di possedere le case, che teneva in quella parte, a riserva anco di qualche particolar ragione, che la sua Chiesa di Grado potesse avere contro qualcuno di quei vescovi, chierici, e parrocchie dell'Istria; restando in tal

guisa sopite tutte l' antiche differenze , e litigj sopra le metropolitane ragioni fra la Chiesa d' Aquileja , e quella di Grado .

Imperatore	1187.	Pontefici
FEDERICO I.		GREGORIO VIII.
ARRIGO VI. re d'Italia.		e CLEMENTE III.

24 ARRIGO, o Enrico I. successe nel vescovato¹¹⁸⁷ di Trieste dopo la morte di Wernardo, e di lui nulla più se ne sa .

Imperatore	1188.	Pontefice
FEDERICO I.		CLEMENTE III.
ARRIGO VI. red'Italia		

25 LUITOLDO vescovo di Trieste, il quale ritrovasi¹¹⁸⁸ registrato come testimonio in un istrumento di transazione tra l' abate Mosacense , e la signora Adelmota moglie di Stefano di Duino , fatto alla presenza del Patriarca di Aquileja Gotifredo (1).

(1) *Ughellius Ital. Sacr. Tom. 5. Col. 77.*

Re di Germania e 1190.

d'Italia

Pontefice
CLEMENTE III.

ARRIGO VI.

1190 26 VOLCANGO, ovvero Voscalco, fu questo eletto dal Capitolo, e Canonici di Trieste per loro antica immemorabile consuetudine, costume e ragione. L'ab. Ughellio lo chiama (*) Vascalco che fu eletto alla medesima Sede nel 1192, e dopo due anni dalla sua elezione fu confermato dal Patriarca d'Aquileja, essendo convenuti fra il Capitolo ed il Patriarca in questa maniera circa il diritto di far l'elezione. = Mercecchè presentato per la sua conferma al Patriarca Gottofredo, s'oppose egli a tal elezione per suo inviato in Roma, con espressa dichiarazione, che ad esso, e non ai Canonici di Trieste, s'aspettasse il diritto d'eleggere il vescovo d'essa città; aggiungendo anco che la presentazione dell'eletto non fosse fatta in tempo. Presentita dai Canonici nostri l'opposizione del Patriarca, ricorsero a Roma, ove d'ordine del Sommo Pontefice Clemente III. fu rimessa, ed agitata la nostra lite avanti Graziano de' Santi Cosmo e Damiano, e Gerardo di

(*) *Wascalus ad eandem Sedem fuit electus 1192, ac post duos annos a sua electione a Patriarcha Aquilejensi confirmatus, cum de jure eligendi inter Capitulum et Patriarcham lis fuerit composita.*

s. Adriano Cardinali Diaconi, la quale per la morte del Papa, pria che fosse spedita, restò indecisa. 1190

Assunto Celestino III. al Sommo Pontificato, rinnovarono i nostri Canonici la lite, ed egli dopo diligente informazione dei prenommati Cardinali sopra tal litigio, per troncane ogni sottrazione del Patriarca, e rimuovere qualsivoglia lunghezza, commise, e comandò con Bolla speciale a Marco vescovo di Castello, e ad Araldo vescovo di Chiozza, che esaminate con diligenza le ragioni dell'una e dell'altra parte, senz'altra interposizione d'appellazione, sopissero tutte le contraddizioni e provvedessero subito di vescovo all'afflitta Chiesa tanto tempo priva di pastore.

XVII. Celestino vescovo servo dei servi di Dio ai venerabili fratelli vescovi di Castello, e di Chiozza, salute ed apostolica benedizione.

Avendo di fresco i dilette nostri figli arcidiacono, e canonici della Chiesa di Trieste destinato il diletto figlio maestro G. per il diletto figlio Volcan-

XVII. Caelestinus Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabilibus fratribus Castellano, et Clugiensi Episcopis. Salutem et Apostolicam benedictionem.

Cum nuper dilecti filii nostri Archidiaconus, et Canonici Ecclesiae Tergestineusis, dilectum filium magistrum G. pro dilecto filio Wolcanco, quem se asserunt

co, che asseriscono d'aver essi canonicamente eletto in vescovo, da essere confermato dalla Sede Apostolica. Il Nunzio si oppose al venerabile nostro fratello Patriarca d'Aquileja che facesse tal cosa. Avendo dato ad ambe le parti i diletti nostri figli Graziano de' Ss. Cosmo e Damiano, e Gerardo di s. Adriano Diaconi Cardinali, gli Auditori avanti a loro qualche tempo non sono andati d'accordo. Propose perciò il detto maestro, ed abbiamo saputo dalle lettere de' predetti Canonici e Clero della Chiesa Triestina, ch'essendo la detta Chiesa vacante di Pastore, di comune consenso avendo eletto il predetto Volcanco, Canonico della medesima Chiesa, in vescovo, e dopo eletto avendolo comunemente presentato al Patriarca predetto per la conferma, il

canonice in episcopum elegisse confirmando ad Sedem Apostolicam destinassent. Nuntius venerabili fratri nostri Aquilejensi Patriarchae id facere contradixit. Cumque utrique parti dilectos filios nostros Gratianum sanctorum Cosmae et Damiani, et Gherardum sancti Adriani Diaconi Cardinales dederimus auditores, coram ipsis aliquandiu ad invicem disceptarunt; proposuit namque dictus magister, et ex litteris praedictorum Canonico- rum, et Cleri Ecclesiae Tergestinensis accepimus, quod in ipsa Ecclesia Pastore vacaret, communi consilio praedictum Volcancum Canonicum ejusdem Ecclesiae, canonice in Episcopum eligerent, et electum jam praedicto Patriarchae confirmandum communiter praesenta-

quale per nessun modo lo volle confermare, asserendo; che la stessa elezione apparteneva a lui solo; li detti Canonici hanno appellato alla Sede apostolica, e per mezzo del loro Nunzio ricorsero alla b. m. di Clemente Papa nostro predecessore; il quale ad istanza della sua richiesta commise la causa al venerabile nostro fratello ed arcidiacono Paduanis, da terminarsi entro un debito tempo. Ma il detto Patriarca coll'occasione dell'espedizione citato da essi per la terza volta, dilazionò di venire nel termine prescritto. Ed in tal maniera scansandosi, abbandonò per ben due anni e più la Chiesa senza Pastore, e di suo capriccio convertì in proprio uso i beni della medesima Chiesa; ma prima colla licenza concessa dal medesimo Patriar-

verint: quem cum ipse confirmare nullatenus nolisset, asserens electionem ipsam ad se tantummodo pertinere, dicti Canonici ad Sedem Apostolicam appellaverunt; et ad bon. mem. Clementem Papam praedecessorem nostrum per suum Nuntium accesserunt: Qui ad tuae petitionis instantiam, causam venerabili fratri nostro episcopo, et archidiacono Paduanis commisit, sine debito terminandam. Sed dictus Patriarcha tertio ab illis citatus expeditionis occasione, ad terminum venire distulit; et ita subterfugiendo, Ecclesiam sine Pastore per biennium et amplius dereliquit, et bona illius Ecclesiae in proprios usus pro sua voluntate

1190 ca di eleggere, poi essendo ritornato dalla predetta spedizione alla propria Chiesa, il Clero, ed il popolo della predetta città presentarono di nuovo al detto Patriarca l'elezione perchè la confermasse. Ai quali si dice che rispondesse, che il detto eletto, per essere aggravato di senile età, non lo voleva confermare in quanto; e così lo stesso eletto col Clero e popolo di Trieste appellò alla nostra udienza. Ma nulladimeno il medesimo Patriarca dispose a suo piacimento de'beni della stessa Chiesa. All'incontro poi il Nunzio del prefato Patriarca asserì costantemente, che l'elezione di quella Chiesa appartiene soltanto allo stesso Patriarca; ed oppose altre cose contro la persona dell'eletto, colle quali

convertit. Sed eodem Patriarcha prius concessa licentia eligendi, postmodum de praedicta expeditione, ad propria redeunte, Clerus et populus praedictae civitatis, electionem ipsam, eidem Patriarchae confirmandam denuo praesentarunt. Quibus dicitur respondisse, quod dictum electum, eo quod senio fueret pergravatus, nolebat aliquatenus confirmare; et sic electus ipse cum Clero, et populo Tergestino, nostrae audientiae appellavit. Sed nihilominus idem Patriarcha, de bonis ejusdem Ecclesiae, pro suae disposuit beneplacito voluntatis. E contrario vero Nuntius praefati Patriarchae constanter asseruit electionem ipsius Ecclesiae ad eundem Patriarcham tantummodo pertinere: aliaque in persona electi objecit, quibus cum probabat non posse in

prova che il medesimo non possa in vigore dei canoni essere promosso al vescovato. Propose eziandio che avendo poco prima celebrata un'altra elezione, conoscendo l'eletto, che l'elezione in verun conto apparteneva ai Canonici, servendosi d'un più sano consiglio la rifiutò. Ma nonostante i detti Canonici hanno celebrato così di proprio arbitrio l'elezione del già detto Volcanco. Presentate adunque a noi dai predetti auditori ambe le parti le dispute abbiamo determinato col consiglio comune de' fratelli di commettere la causa alla vostra prudenza. Comandando ordiniamo colla lettera apostolica, qualmente ricercata più diligentemente la verità delle premesse cose, se a voi conterà che l'elezione appartenga ai già detti Canonici, o col-

episcopum de vigore Canonum promoveri. Proposuit etiam quod cum dudum electionem aliam celebrassent, cognoscens electus ad Canonicos ipsam electionem nullatenus pertinere, usus saniori consilio refutavit. Sed nihilominus dicti Canonici electionem jam dicti Wolcanici sic, et prius arbitrio proprio caelebrarunt. Nobis igitur a praescriptis auditoribus, utriusque partis disceptationibus praesentatis, causam de communi fratrum consilio, vestrae duximus prudentiae committendam; per Apostolica scripta praecipiendo mandantes quatenus inquisita de praemissis diligentius veritate, si vobis constiterit electionem ad jam dictos Canonicos pertinere, vel eos de ipsius Patriarchae licentia elegisse, si aliud

1190 la licenza dello stesso Patriarca lo avessero eletto, se un altro canonico impedimento non si opporrà al detto eletto, la di lui elezione colla nostra autorità senza contraddizione ed ostacolo d'appellazione dovete sanzionarla. Se poi si oppone alcuna cosa degl'istituti canonici al detto eletto, per la qual causa di diritto nol possono confermare, in quanto la sua elezione appartenga al medesimo Patriarca, per la ragione, che per causa sua la stessa Chiesa tanto tempo persiste senza Pastore; voi colla nostra autorità, e senz'altra appellazione abbiate cura della Chiesa, con provvedere una persona idonea, obbligando strettamente il detto Patriarca alla restituzione dei beni che percepì dalla Chiesa vacante, dovendo convertire gli stessi proventi in vantaggio della Chiesa, senza veruna contraddizione, ed appellazione. Se poi chiamato il detto Patriarca, forse

canonicum dicto electo nequaquam obstiterit, electionem ipsius auctoritate nostra sine contradictionis, et appellationis obstaculo conterminetis. Si vero dicto electo aliquid de canonicis obvierit institutis, quare de jure nequeat confirmari, quatenus electio ad eundem Patriarcham pertineat, pro eo quod illius occasione, ipsa Ecclesia tanto tempore, Pastore existit viduata; vos auctoritate nostra ipsi Ecclesiae curetis, appellatione remota, in persona idonea providere, praedictum Patriarcham ad horum restitutionem, quae de ipsa Ecclesia vacante percepit, cum ipsius proventus in Ecclesiae commodum converti debeant, contradictione, et appellatione

non vorrà comparire, voi nondimeno dovete procedere secondo il prescritto tenore. Nonostante qual-¹¹⁹⁰ sivoglian lettere impetrate dalla Sede apostolica senza il consenso delle parti. Dato nel Laterano li 10 maggio l'anno secondo del nostro Pontificato. Il qual corrisponde all'anno 1192.

Pervenuta alle mani dei due vescovi delegati la commissione del Pontefice, intimarono incontanente alle parti la citazione della comparsa, col giorno ed ora di termine perentorio a produrre ciascuna le sue ragioni. Presentita dal Patriarca Gottofredo la citazione, per non cimentare colle sue pretese ragioni anco la propria riputazione, cedè con generosa, e volontaria offerta ad ogni pretesa contro l'elezione fatta dai nostri Canonici nella persona del vescovo Wolcanco, come dalla qui ingiuntata lettera scritta a' vescovi delegati si scorge.

XVIII. Ai venerabili fratelli in Cristo vescovi di Castello, e di Chiozza, Gottofredo per la Dio

ne postposita districtius compellentes. Si vero dictus Patriarcha vocatus accedere forte noluerit, vos juxta praescriptum tenorem nihilominus procedatis. Nullis litteris obstantibus sine consensu partium a Sede Apostolica impetratis. Datum Laterani VI. Idus May Pontificatus nostri anno secundo.

XVIII. Venerabilibus in Christo fratribus Castellano, et Clugiensi Episcopis, Gottifridus Dei et Apostolicar

grazia Patriarca della santa Sede d'Aquileja, pronto servizio con affetto di sincera benevolenza.

Dal tenore delle vostre lettere conoscendo che la causa che fra noi, ed i Triestini era in controversia, dal santissimo Papa sia stata rimessa alla vostra discrezione. Affrettandoci noi di venire colla dovuta riverenza alla vostra presenza nel termine prefisso per la medesima causa, col consiglio, e domanda dei venerabili fratelli nostri vescovi, ed altri, abbiamo confermato Volcango eletto alla Chiesa di Trieste, per riverenza del signor Papa, e vostra, ed abbiamo sufficientemente adempito tutto riguardo alla di lui elezione, fino alla consecrazione. Significando a voi col tenore del presente

Sedis gratia Sanctae Aquilejensis Sedis Patriarcha promptum servitium cum sinceræ dilectionis affectu.

Cognoscentes ex tenore litterarum vestrarum causam, quae inter nos, et Tergestinos vertebatur vestrae discretioni a Sanctissimo Papa fuisse commissa: Cum nos ad terminum nobis, pro eadem causa praefixum, debita reverentia, coram vestra praesentia properaremus accessuros; de consilio, et petitione venerabilium fratrum nostrorum episcoporum et aliorum, Wolcangum Tergestinensis Ecclesiae electum pro reverentia Domini Papae, et Vestrae confirmavimus, et omnia circa ejusdem promotionem, usque ad consecrationem comple-

affinchè forse non crediate, che non vogliamo venire alla vostra presenza nel prefisso termine per¹¹⁹⁰ disprezzo, del che Dio ci guardi.

Pervenuta ai Legati pontificj la rinunzia a loro inviata dal Patriarca Gottofredo delle sue pretese ragioni sopra l'elezione fatta dai Canonici nella persona di Volcango per il vescovato di Trieste: decretarono, senza altra dilazione a favore dell'eleto vescovo Volcango, e dei nostri Canonici elettori nella forma seguente.

XIX. Marco per la Dio grazia di Castello, ed Araldo per la stessa grazia di Chioggia vescovi ec.

Sembra essere conveniente, e giusto, che il procedimento d'un affare coll'ordine, col quale si trat-

vimus sufficienter: eadem vobis praesentium tenore significantes, ne forte ex contemptu, quod absit, ad vestram praesentiam in praefixo nobis termino non venire credatis.

XIX. Marcus Dei gratia Castellanus, et Araldus eadem gratia Clugiensis Episcopi ec.

Conveniens, et aequum esse videtur, ut negotii processus ordine quo geritur ad posteritatis memoriam stylo scripturae transmittetur, ne imposterum oblivio-

ta, sia trasmesso alla memoria dei posterì collo scritto, ¹⁹⁰ affinché in progresso di tempo coll'incertezza non nasca l'errore della dimenticanza, e dall'incertezza il litigio. Per la qual cosa noi soprascritti vescovi, eletti nella causa dell'elezione del vescovo della Chiesa Triestina, pervenuta a nostra notizia, abbiamo avuto cura d'inserirla nella presente pagina. Essendochè la memorata causa, la quale volgevasi sopra l'elezione dell'eletto sig. Volcango Triestino, fra il detto Gottifredo Patriarca d'Aquileja, e l'Arcidiacono, e Canonici della Chiesa Triestina, sia stata a noi dal sig. Papa Celestino commessa per decidere, ed allontanata ogni appellazione, col debito fine terminare, come manifestamente apparisce nell'esempio della Commissione: al medesimo Patriarca per comando del sig. Papa ab-

nis errore ambiguitas, et ex ambiguitate litigium oritur. Qua propter nos memorati episcopi supradicti de causa electionis Tergestinae Ecclesiae electi ad notitiam nostrae perventa, praesenti paginae inserere curavimus. Cum autem memorata causa, quae inter dictum Gottifridum Aquilejensem Patriarcham, et Archidiaconum, et Canonicos Tergestinae Ecclesiae super electione Domini Wolcangi Tergestinensis electi vertebatur nobis a Domino Papa Caelestino, decidenda, et fine debito, appellatione remota, terminanda foret commissa, sicut in exemplo commissionis manifeste apparet, eidem Patriarchae de mandato Domini Papae,

biamo prefisso il termine perentorio nel martedì fra l'ottava degli Apostoli Pietro e Paolo, cioè il primo di luglio; ma il predetto Patriarca nel termine a lui prefisso spedì a noi un messo con sua lettera, nella quale si conteneva, ch'egli per riverenza del sig. Papa, come apparisce nell'esemplare della stessa lettera, confermò l'elezione fatta dall'Arcidiacono e Canonici della Chiesa Triestina dell'eletto Volcango Triestino, nè obbietta a loro nulla circa la libera elezione. Sappiano i presenti, e quelli che dopo noi succederanno, che il sig. Patriarca domandandogli i Messi della città di Trieste, se abbia confermato il di loro nuovamente eletto, manifestamente confessò d'aver confermato il detto Volcango da loro eletto, nè avesse ad opporre a loro alcu-

tertia feria intra octavam Apostolorum Petri, et Pauli, idest Kalendis Julii terminum peremptorium, praefiximus. Verum praedictus Patriarcha in termino sibi constituto, Nuntium cum litteris suis ad nos destinavit, in quibus continebat, quod ipse ob reverentiam Domini Papae, sicut in exemplo litterarum ipsius annotata apparet, electionem Wolcangi Tergestinis electi, ab Archidiacono, et Canonicis Tergestinae Ecclesiae factam confirmavit, nec quidquam eis de libera electione obijcere. Sciant praesentes, et post nos venturi, quod Dominus Patriarcha, sciscitantibus Tergestinae civitatis Nuntiis, utrum noviter electum eorum confirmaverit, manifeste confessus est, quod dictum Wolcangum eo-

na cosa in contrario intorno alla libera elezione :

1190^o Intervenero per testimoni, Amico Canonico di Concordia, Oto Frate Rosacense, Abate Ulrico Suevo, Filippo di Verona, Errigo figlio di Ruperto Decano, Ulrico figlio di Racino di Muco, Domenico Prete Triestino, Bonifacio Triestino della Corte.

Fatto in quest'anno dell'Incarnazione del Signore 1192. In Altineis. Avanti pranzo ec.

Con tal dichiarazione rimasero sopite tutte le differenze, e litigj, e confermati i nostri Canonici nell'antico, possesso d'eleggere il proprio vescovo, indipendenti dal Patriarca. Pochi anni godè il nostro Wolcango la dignità vescovile, mentre aggravato dalla vecchiaja, per l'avanzata sua età scorrendo insufficienti le sue forze a sostenere il grave peso della Diocesi, scrive Monsignor Andrea Rapicchio ne' suoi frammenti manoscritti, che col rinunciare il vescovato, s'esentasse dal governo, ed in-

rum electum confirmasset, nec quidquam eis de libera electione obiicisse. Interfuerunt testes, Amicus Concordiensis Canonicus, Octo Frat. Rosacensis, Abbas Ulricus Suaevius, Philippus de Verona, Henricus Rupertii filius Decanus, Ulricus filius Raccini de Mucho, Dominicus Tergestinus Praesbiter, Bonifacius Tergestinus della Corte.

Act. hoc An. Dom. Incar. 1192. In Altineis. Prius Prandium ec.

di a poco s' esentasse anco dal mondo : ovvero come vogliono altri, che permutasse coll' Empireo la sua Diocesi.

Imp. vacante .

1200.

Pontefice

INNOCENZO III.

27. ARRIGO, o Enrico II. successe nel vescovato di Trieste. Questi fu figliuolo di Teopompo Ravizza, o Rapiccio concittadino nostro, dottore d' ambi le leggi, eletto e confermato quest' anno 1200. invece del preaccennato Wolcango, del quale l' abate Ughellio (1) scrive: — (*) Enrico Ravizza figlio di Torpompo nobilissimo cittadino fu chiamato a questa Sede 1208. — Quant' errasse l' abate Ughellio nell' assegnare l' anno 1208 a questo vescovo ; si scorge da ciò che presto diremo scrivendo de' suoi successori Vuebaldo, e Corrado. La nobilissima, ed antichissima famiglia Rapiccia di Trieste pregiassi d' avere somministrati due vescovi alla patria, l' accennato Errigo, ed Andrea, con altri soggetti illustri in lettere e valorosi coll' armi, fra' quali fu Antonio Rapiccio capitano d' Uldarico nostro vescovo il quale con 30 mille soldati d' ordine del Patriarca d' Aquileja assediò la città di Brescia.

(*) Henricus Ravizza filius Torpompi nobilissimi civis ad hanc Sedem fuit vocatus 1208.

(1) *Ital. Sacr. Tom. 5. Col. 578.*

Nel tempo del preaccennato vescovo Rapiccio, 1190 non potendo soffrire i nostri Triestini, [usi alla libertà, che i Veneziani s' usurpassero l' assoluto dominio del mare, uniti con altri confinanti dell' Istria, scorrevano ben spesso il Golfo, danneggiando anco le navi ch' andavano a Venezia, ove pervenuti nel 1201. Arrigo Conte di Fiandra, Lodovico Conte di Savoja, e Bonifacio Marchese di Monferrato, per incamminarsi con numeroso esercito de' Crocesegnati al soccorso dei Cristiani contro i Saraceni di Soria, ed accordato con determinato prezzo il numero di Legni necessarj al lor bisogno con quella Repubblica, non fu possibile d' ottenere l'intento, pria che promettessero, ed offerissero essi un'ausiliario favore delle loro persone, e milizie nell' impresa di Zara, gli anni passati recuperata dagli Ungheri. Montate le lor milizie sulle navi, e galere veneziane, Arrigo Dandolo Doge sebben cieco quasi affatto degli occhi, volle guidare e reggere l'armata, quale grossa di 240 vele, si spiccò li 13. Ottobre dello stesso anno dal Lido, e di primo slancio si portò a Trieste, i cui cittadini colti all' improvviso, scorgendosi insufficienti di resistere ad una forza bastante a far tremare un potente Impero, col rendersi tributarj presentarono le chiavi al Doge. Mugia, Umago, e tutti gli altri luoghi dell' Istria praticarono lo stesso, come scrive Marc' Antonio Sabellico (1). — All'impensato arrivo di sì

(1) *Rerum Venet. dec. 1. lib. 8.*

grand' armata navale, ch' infestava il corso del mare, intimoriti i Triestini, e gli altri abitanti¹¹⁹⁰ dell'Istria mandano ad Arrigo supplicando pace, gli fu data, ma con condizione, che gli abitanti di Umago dassero cinquanta orne di Vino, e li Triestini ne mandassero ogni anno altrettante col nome di tributo al Doge di Venezia, li quali giurassero pubblicamente, che avrebbero dato perpetuamente un tal tributo, e di rimanere in questa fedeltà, nella quale li suoi antenati non si fossero mai ritrovati per l' addietro. — E con tali felici successi avanzossi poscia tutta l'armata in Dalmazia sotto le mura di Zara. Essendo verissimo ciò che delle Repubbliche scrive un autore: — Quali se danno gli ajuti vogliono anco l'usura, mentre crescono con la rovina dei Principi, e mandano le loro truppe per acquistare Stati, non per ajutare Principi quando non è commune l'interesse, perchè sono incompatibili Libertà, e Principato. — Il che si vide chiaramente successo in quest'impresa.

Dopo quattr'anni di residenza nel vescovato di Trieste, fatta da Monsignor Rapiccio, permutando con la morte miglior vita ritrovasi l'anno

Imp. vacante.

1203.

Pontefice
INNOCENZO III.

28. VUEBALDO, il quale fu sostituito al sopradetto vescovo Rapiccio. Nel mese di gennaio Rodaldo, e la consorte sua Almingarda fecero donazione al Capitolo di Trieste di tutti i propri beni¹²⁰³

in suffragio delle loro anime. Abbenchè l'Ughel-
 x203³lio non faccia menzione di Vuebaldo, nonostante,
 il confermare coll'ingiunta carta la donazione fatta
 da' suoi predecessori ai Canonici della Cattedrale
 sua, dimostra chiaramente, ch'egli in quell'anno
 reggesse il vescovato di Trieste.

XX. Chiunque viene innalzato colla Divina gra-
 zia alla dignità del regime Pontificale ec. Per la
 qual cosa sappia l'universalità di tutti i Fedeli del-
 la nostra Chiesa, presenti cioè e futuri, qualmente
 noi Vuebaldo Triestino Ministro, coll' intervento
 di tutto il Capitolo, non che per la salute dell'ani-
 ma nostra, e dei nostri predecessori, siccome giu-
 stamente, e legalmente possiamo, concediamo, e
 confermiamo con questa carta di nostra conferma
 i doni che espressamente diede, concesse, offerì
 alla nostra Chiesa di Trieste il nostro predecesso-

XX. Quicumque superi Numinis gratia, Pontificalis
 regiminis dignitate sublimatur ec. Ea propter omnium
 Ecclesiae nostrae fidelium praesentium scilicet, ac fu-
 turorum comperiat universitas, qualiter nos Uuebaldu
 Tergestinus Minister, totius Capituli interventu, nec
 non ad salutem animae nostrae, et praedecessorum no-
 strorum, prout juste, et legaliter possumus, per hanc
 nostram confirmationis cartam, dona quae praedecessor
 noster Wernardus dedit, expresse concessit, obtulit
 Ecclesiae nostrae Tergestinae, quae caput est nostri

re Vernardo, la quale è capo del nostro vescovato, e dei nostri fratelli che servono a Dio ec. L'Indizio¹²⁰³ ne ottava nel mese di Febbraro.

Lo stesso anno 1203. nel mese di Ottobre il vescovo Vuebaldò, volgarmente chiamato Vebardo, confermò la sentenza della terra e molino, che avevano tolto i giudici della città Triestina, in favore del Capitolo contro gli eredi di Conone, fu Decano del detto Capitolo. Quest'atto di conferma fu fatto in Trieste nella chiesa della Beata Vergine Maria innanzi l'altare del Beato Stefano Protomartire.

Risentissi al maggior segno il Sommo Pontefice Innocenzo terzo che i Veneziani assistiti dai Crocesegnati, e Francesi col palliato pretesto di portar soccorso ai Cristiani, che guerreggiavano contro ai Saraceni in Soria avessero ardito usurpare la nostra città di Trieste con molti altri luoghi dell'Istria, e levare al re Ladislao d'Ungheria la città di Zara, il quale impegnato nella guerra contro gli accennati Saraceni, ricorse con grandissime doglianze a Sua Santità, che per tale eccesso col fulmine delle Ecclesiastiche Censure dichiarolli scomunicati, ricusando parimente di consecrare perciò il figliuo-

episcopatus, et fratribus nostris Deo famulantibus, concedimus, et confirmamus etc. Indictione VIII. mensis Februarii.

1203 lo del Doge eletto Patriarca di Grado, come si scor-
ge dall'ingiunte parole, estrate dalla lunga lette-
ra da esso scritta al precitato Re Ladislao.

XXI. Carissimo fratello, non vogliamo che sii all'oscuro, che tanto l'esercito insolente de' Veneziani, quanto dei Francesi, per la distruzione del Concordato, abbiamo avuto il pensiero di annodarli col legame della scomunica. Ed avendo richiesto i maggiori dell'esercito de' Francesi il beneficio dell'assoluzione, non poterono essere assolti prima di aver giurato d'osservare li nostri ordini, e si sono obbligati non solo essi, ma anche i loro successori, con scritture autentiche, e patenti, che procureranno di soddisfare al nostro ordine sopra quell'eccesso. Ma perchè il Doge de' Veneziani, ed i suoi non hanno ancora domandata la

XXI. Nolumus te frater carissime ignorare, quod tam insolentem Venetorum, quam Francorum exercitum, propter destructionem faedere Anathematis vinculo curavimus innodare; cumque majores exercitus Gallicani absolutionis beneficium postularent, non prius potuerunt absolvi, quam juraverint nostris stare mandatis, et obligaverunt non solum se ipsos, sed suos etiam successores per litteras autenticas, et Patentes, quod ad mandatum nostrum super illo excessu satisfacere procurabunt. Quia vero Venetorum Dux, et sui nondum absolutionis gratiam non postularunt, nos in

grazia dell' assoluzione, noi abbiamo proceduto contro di loro intanto che non abbiamo voluto consagrare il suo diletto figlio eletto Patriarca, anzi essendo venuto personalmente da noi, l'abbiamo rimandato confuso non senza gran vergogna. Ti abbiamo eziandio fatto sapere, che presso Giadera, la quale finora fu soggetta con tutta la sua Provincia al Patriarca di Grado, facessi celebrare l'elezione canonica d'un' idonea persona, ed indirizzassi a noi l'eletto per consagrarlo, e dargli il Pallio, e così cominciassimo a punire la superbia dei Veneti.

L' abate Francesco Palladio diligentissimo in riferire nelle sue Istorie del Friuli tutte le azioni, e successi dei Patriarchi d'Aquileja e di Grado, non fa menzione alcuna dell'elezione di questo Patriarca figlio del Doge, forse per non insinuare la scomunica incorsa dai Veneti a causa dell' usurpazio-

tantum jam processimus contra eos, quod dilectum filium suum Patriarcham electum nolimus consecrare, imo cum ad nos personaliter accessisset, remisimus eum non sine magno pudore confusum. Significavimus quoque tibi, ut apud Jaderam, quae hactenus cum tota Provincia sua subiecta fuit Patriarchae Gradensi, faceres electionem canonicam de] persona idonea celebrari, et electum ad nos consecrandum, et palliandura dirigeres, ut sic inciperemus punire superbiam Venetorum.

ne fatta nell'Istria dei luoghi soggetti al Patriarca d'Aquileja.

Imperatore
OTTONE IV.

1209.

Pontefice
INNOCENZO III.

1209 „ 29. GEBERARDO era vescovo Triestino l'anno 1209., il quale ritrovasi come testimonio nel Diploma di Ottone Imperatore, col quale donò il Ducato del Friuli a Valtero Patriarca d'Aquileja. E nell'anno 1211 ritrovasi lo stesso Geberrardo vescovo di Trieste, testimonio in una decisione del medesimo Valtero, o Vulchero Patriarca tra l'abate Mosacense, ed il Conte di Gorizia. “

Sin qui l'autore delle aggiunte nell'Italia sacra dell'abate Ughellio.

Insorsero in questi tempi difficoltà considerevoli nell'Istria originate dalle false pretensioni dei Veneti, i quali per l'usurato dominio e padronanza dell'Adriatico pretendevano esigere tributo da quei popoli confinanti sul mare, peraltro soggetti alla Chiesa Patriarcale d'Aquileja, perchè con le mercanzie, pescagioni, e sale godevano utili immensi dal medesimo. Renitenti gl'Istriani di riconoscere i Veneti per legittimi signori dell'Adriatico ricorsero al Patriarca Wolchero a cui parve di molto pregiudizio quell'aggravio alle ragioni della sua Chiesa, mentre pretendeva, che gl'Istriani non dovessero conoscere altri superiori, che l'autorità patriarcale investita dagl'Imperatori in quel marche-

sato. Per ridurre nuovamente all'antica divozione quei popoli, spedì nell'Istria i Conti di Gorizia con molta gente, i quali ritrovando che molti fomentati dai Veneti ricusavano di riconoscere il Patriarca per signore, dichiarolli scomunicati, deliberò che dal Sommo Pontefice, ed Imperatore, primi Potentati del Cristianesimo fossero quelle controversie civilmente giudicate. Inviò per tale effetto suo Ambasciatore al Papa Pietro vescovo di Concordia, ed Engilberto uno dei Conti di Gorizia all'Imperatore, che occupati d'altri più gravi affari, differirono l'impegno ad altro tempo.

Assunto all'Impero Ottone quarto di questo nome, investì subito il Patriarca Volchero delle Provincie della Carintia, e dell'Istria, con tutti gli utili, e ragioni imperiali, già per avanti da'suoi predecessori esercitate, in virtù delle quali assegnò al governo dell'Istria un Soprintendente, che coll'ordinario titolo di Marchese la reggesse lo spazio di due anni a nome del Patriarca. Giunto a quella residenza Ermano d'Arcano con titolo di Marchese, non trascurò diligenza, acciocchè quel Marchesato fosse reintegrato nella primiera autorità, e nei soliti tributi, con assicurare anche le strade dagli svaliggi e dagli assassinj degli uomini scelerati; per istabilire un ottimo governo nella Provincia dell'Istria, e godere dei frutti d'un pacifico possesso, si trasferì il Patriarca l'anno 1211. in quelle parti, e con sollevare i Comuni, concedè a quei popoli lunghe immunità.

1212 30. CORRADO, soggetto distinto in lettere e talenti, successe nella cattedra vescovile di Trieste a Geberardo. In questo stesso anno il patriarca Volchero nel suo ritorno dall' Istria, giunto in Trieste volle che il nostro vescovo Corrado l'accompagnasse in Aquileja per condurlo seco a Trevigi, ove mediante la sua destrezza, capacità e talenti potesse più facilmente sopire le differenze che vertevano fra i principali di quella città, e la casa di Camino, le quali maneggiate dalla prudenza del nostro Corrado, con giubilo e soddisfazione universale di tutti si stabilì una solenne pace.

L'anno seguente 1213 fu istituita nella nostra città di Trieste la celebre Compagnia, o Confraternita del Santissimo Sacramento, de' cui Confratelli, o disciplinanti, poi addimandati volgarmente Battuti, se ne ha piena notizia nella Storia di Trieste del P. Ireneo (1), ove si rimette il lettore per non replicare qui di nuovo lo stesso. Di questi disciplinanti scrive diffusamente Palladio (2).

Poco dopo il ritorno del Patriarca alla sua residenza in Aquileja, dovendosi convocare la dieta generale in Germania, nella città d' Augusta inviassi

(1) *Cap. 2. lib. 5.*

(2) *Ist. del Friuli p. p. lib. 6. pag. 245.*

l'anno 1114. accompagnato dal nostro vescovo Corrado a quella volta; ove dopo l'impiego dei più rilevanti interessi dell'Imperio ottenne li 7 febbrajo da Federico II. re de' Romani l'investitura di tutti i beni, e giurisdizioni del patriarcato, con quello del ducato del Friuli, e Regalie dei vescovati dell'Istria, con molte altre prerogative e privilegj addotti nel Diploma inserito da Wolfgango Lazio (1) con queste parole (*). Inoltre tutte le Regalie delli vescovati dell'Istria, cioè di Trieste, Capodistria, Parenzo, Cittanova, e Pola. Le Regalie pure delli vescovati di Concordia, e di Belluno ec. A qual investitura si ritrovarono presenti oltre il nostro Corrado anche gl'infrascritti vescovi; Corrado di Ratisbona, Menegoldo di Padova, Ottone di Frisinga, Corrado di Brescia, Federico di Trento, Arduico Aichstetense, Sifido Augustense, con diversi conti della Germania, e cavalieri principali del Friuli.

Eccitato da non mai disgiunti abusi nel vivere dei chierici, e laici il sommo Pontefice Innocenzo III. intimò l'anno 1215 il Concilio quarto Lateranense, riuscito per numero de' Padri, e per quali-

(*) Praeterea regalia omnia episcopatum Istriae scilicet Tergestinis, Justinopolitanensis, Parentinensis, Aemmonensis, et Polensis, regalia quoque Concordium, et Bellunam Episcopatum ec.

(1) *De gent. Migration. lib. 6. pag. 197.*

1212
 tà loro uno dei memorabili della Chiesa univ-
 sale, attesochè tratti gli Orientali dall' efficacia
 del timore, che loro cagionavano le armi Maomet-
 tane, accorsero ad assistere a quel Congresso, che
 aveva per oggetto il distruggerle, e deposta l' an-
 tipatia tanti anni professata colla Chiesa Latina,
 inchinarono il loro fasto a portarsi a Roma, com-
 arendovi i due patriarchi di Costantinopoli, e di
 Gerusalemme con molti prelati dei principali dell'
 Oriente, i quali uniti ai Latini costituirono il nu-
 mero di 70 arcivescovi, di 412 vescovi, di abati e
 superiori regolari sopra gli 800, che in tutti per-
 vennero al numero di 1215 Padri al sentire di
 Marco Battaglini, e secondo l' opinione d' altri
 1285, oltre gli ambasciatori degl' imperj Romano e
 Greco, oratori dei Re di Spagna, Francia, Inghil-
 terra, Gerusalemme, Cipro, ed altri Potentati. In
 cui anche intervenne il Patriarca Ulcherio d' Aquil-
 leja, ed appoggiato alle congetture di tant' altri ri-
 levanti affari da lui ridotti a felice termine dalla
 destrezza, e maneggio del nostro vescovo Corrado,
 mi porge fondamento in asserire che accompagnas-
 se il Patriarca a quel concilio. Vi fu nel medesimo
 ordinata la confessione annuale al proprio Sacer-
 dote, e la Comunione pasquale nella propria Chie-
 sa; ed è questo il primo decreto conosciuto, il qua-
 le ordina generalmente la confessione sacramenta-
 le. L' impedimento di parentela pel matrimonio vi
 fu ridotto dal settimo grado al quarto (1).

(1) *Bercastel Stor. del Cristianes. ann. 1215.*

Non sì tosto partì il Patriarca Volchero con nobilissima comitiva d' Ecclesiastici e Secolari alla volta di Roma, che il Conte di Gorizia s' usurpò l'avvocazia del villaggio di Fara spettante al Capitolo d'Aquileja, la qual novità pervenuta all' orecchie del Patriarca, cgli scorgendo tale affare difficile a sopirsi, ricorse alla suprema autorità Pontificia, da cui fu rimessa la cognizione del litigio ad Angelo Barocci Patriarca di Grado, acciocchè procurasse con ogni termine d'amorevolezza di ridurre quel Conte alla restituzione d' essa terra. Affaticossi indarno il Patriarca di Grado per ottenere pacificamente l'intento; ma scorgendo, che con la cortesia, e piacevolezza non fu possibile di piegare il Conte ad obbedire, si volse alle censure, dichiarandolo scomunicato. Alterò tale scomunica sì fattamente il Conte, ch' entrato ostilmente nel medesimo villaggio lo distrusse con la morte di quasi tutti gli abitanti. La notizia di questi nuovi eccessi perturbò non poco la mente del Patriarca Volchero, il quale per estinguere questo fuoco, se' ricorso con nuove istanze al Pontefice, il quale commise l'esecuzione della fulminata scomunica a Giordano Maltraverso vescovo di Padova. Pria d' eseguirsi la fulminata sentenza contro il Conte, volle il Patriarca Volchero si congregasse nella quaresima un sinodo provinciale in Aquileja, ove fra gli altri vescovi suffraganei intervenne anco il nostro Corrado con quello di Padova. Comparve parimente il medesimo Conte, il quale in fine mosso dalle ragioni, e stimolo della propria coscienza, si ridus-

1215 se con reciproca soddisfazione all'aggiustamento col Capitolo, e coll'assoluzione della scomunica s'estinse in tal modo il fuoco di queste discordie.

Ritornato il nostro vescovo Corrado a Trieste, concesse e donò con generosissima munificenza ai suoi Canonici li 7 aprile del 1216 alcune decime de' vini dovuti al proprio vescovato, come si scorge da un' antica pergamena stipulata nel Refettorio della Canonica di Trieste alla presenza di monsignor Leonardo vescovo di Cittanova, del sig. Marco Podestà di Trieste, e di molti altri ivi presenti. E con non minor splendidezza, assegnò agl'istessi l'anno 1221. Indizione nona li 24. Aprile il possesso di tutte le Cappellanie della città, e suo territorio; ed ottennero li 28. del medesimo mese, ed anno la conferma delle cessioni, e donazione delle decime da esso fatte al predetto Capitolo della sua Cattedrale l'anno 1216., come dimostra la Bolla spedita in Roma da Papa Onorio III.

Ansioso parimente questo Prelato di promuovere, e gratificare un suo familiare, e domestico, lo costituì Canonico soprannumerario ai dodici della Cattedrale di s. Giusto. Aggravati di tal promozione i Canonici, ricorsero alla Sede Apostolica a Roma, ove agitata la causa fu deciso a favore del vescovo, che li Canonici della Cattedrale fossero dodici, ed un soprannumerario col titolo e dignità di scolastico: come si scorge dalla Bolla d'Onorio III. Sommo Pontefice, spedita in Laterano, il cui originale si conserva anco di presente nell'archivio del Capitolo d'essa Cattedrale.

Per sopire le antiche difficoltà e litigi in varj tempi insorti a causa dei confini, fra la nostra Comunità di Trieste, e la Signoria di Duino, e per conservazione della pace, convennero di comun consenso le parti di rimettere la decisione d'ogni pretesa ne' sigg. Tefanio, e Germano cittadini di Capodistria, e nel sig. D. Gregorio Canonico, e sign. giudice di Trieste, ed Odorico Cucagna, eletti giudici compromissarj dai medesimi, all'arbitrio dei quali s'obbligarono soggiacere senz'alcuna contraddizione sotto pena di due mille lire venete da essi imposta nell'ingiunta scrittura.

XXII. In nome del Signore. L'anno del Signore 1223. Indizione undecima li 6. del mese di novembre, giorno di lunedì.

Essendo che fra il Comune di Trieste da una parte, ed il sig. Ugone di Duino dall'altra, alla presenza di monsig. Corrado vescovo Triestino s'agitasse una lite, e controversia sopra alcuni limiti

XXII. In nomine Domini. Anno Domini millesimo ducesimo 23. Indict. undecima, mense Novembris, sexto intrante die Lunae.

Cum inter Commune Tergesti civitatis ex una parte, et dominum Ugonem de Duino ex altera, in praesentia domini C. Conradi Tergestini episcopi lis,

1223 del loro territorio vicini uno all' altro ; finalmente piacque ad ambe le parti compromettere in arbitri, cioè il sig. Tefanio , e Germano cittadini di Capodistria, il sig. D. Gregorio canonico di Trieste, Domenico giudice della medesima città, non che il sig. Odorlico di Cucagna promettendo , e sotto pena di due mille lire venete obbligandosi co' suoi successori ed eredi di obbedire, ed assoggettarsi ad ogni arbitrio , e sentenza , che i detti arbitri crederanno bene di promulgare . I quali arbitri intese le allegazioni , vedute , ed udite le posizioni d' ambe le parti , comunemente e concordemente promulgarono fra loro tale sentenza od arbitrio dicendo . Nel nome di Dio . Noi prenominati arbitri

et controversia verteretur super quibusdam limitibus territorii eorum sibi invicem cohaerentis ; tandem utrique parti placuit in arbitros compromittere, videlicet : in dominum Tefanum, et Germanum cives Justinopolitanos, et dominum Gregorium Canonicum Tergesti, Dominicum Judicem ejusdem civitatis, nec non et dominum Odorlicum de Cucanea promittentes, et sub paena duo millia Libr. Venet., se cum suis successoribus, et heredibus obligantes parere, et obedire omni arbitrio, et sententiae, quem vel quam dicti arbitri duxerint promulgandam. Qui arbitri intellectis allegationibus, visis, et auditis utriusque partis positionibus, communiter, concorditer talem inter eos sententiam, sive arbitrium promulgarunt, di-

vogliamo , e sentenziando diciamo, che il Comune della città abbia, tenga e tranquillamente senz'al-¹²²³cuna contraddizione posseda dalla via carreggiabile di Sestiana verso Longhera tutto ciò ch'ebbe, e possedè co' suoi maggiori, e per antico tempo fino ad ora . Cioè le selve ed i pascoli a seconda della pubblica strada verso il monte, e dal monte di sotto fino al mare, e tutti i territorj, o strade carreggiabili, le quali furono per l'antico, e sono al presente, si tengano libere, aperte, e disimbarazzate, e se vi sono alcune vigne intorno ai predetti territorj, si levino via, e si distruggano tanto, che non facciano verun impedimento ai medesimi territorj, o ai cittadini di Trieste . E se qualcuno non fa-

centes. In Dei nomine. Nos praenominati arbitri volumus, et sententiando dicimus, quod Commune praedictae civitatis habeat, teneat, et quiete sine aliqua contradictione possideat a Carraria de Sistigliano versus Longheram quicquid cum suis majoribus ab antiquis temporibus hactenus habuit, et possedit. Scilicet sylvas, et pascua sicut vadit via publica versus montem, et a monte inferius usque ad mare, et omnia territoria, seu Carrariae quae antiquitus fuerunt et nunc sunt, liberae et apertae teneantur, et expeditae. Et si quae vineae sunt circa praedicta territoria, removeantur, et tantum destruantur, quod nullum faciant eisdem territoriis, sive civibus Tergesti impedimentum. Et si quis hoc non fecerit, et damnum inde aliquod

1223
rà ciò, ed indi ne proverà alcun danno, non ne conseguisca quindi alcuna ragione, o soddisfazione. Ed il sig. Ugo, nè i suoi uomini, nè verun altro in suo nome ardisca accendere, o con qualche frode tagliare, o distruggere qualche bosco, selva superiore, o inferiore tra i determinati confini. Il prefato sig. Ugo poi abbia, tenga, e quietamente possenga tutto ciò che coi suoi antenati d' antichissimo tempo fino ad ora ebbe, e possedè, cioè le vigne, campi, se vi sono, e pascoli, ed in avvenire si cessi dal litigio, e scancelliamo ogni pena e soddisfazione, che vicendevolmente si chiedevano in occasione di qualche intromissione fatta finora, o di catture, o con ferite di uomini, i quali allora furono carcerati, o feriti. Coman-

habet, nullam inde rationem, vel satisfactionem consequatur. Et dominus Ugo ne sui homines nemus sylvam aliquam superiorem, vel inferiorem infra praedesignatos confines audeat comburere, vel ob aliquam fraudem incidere, vel destruere, nec aliquis pro eo; praefatus vero dominus Ugo habeat, teneat, et quiete possideat quicquid cum suis majoribus ab antiquis temporibus usque hactenus habuit, et possedit, scilicet vineas, campos si sunt, et pascua, et de caetero cessetur a lite, et cassamus omnem paenam et satisfactionem, quam sibi ad invicem petebant occasione alicujus intromissionis hactenus factae, seu captionis vel vulneribus hominum, qui tunc capti vel vulnerati fuerunt.

diamo, ed ordiniamo, che tutte queste cose sopradette si debbano stabilmente osservare da ambe le parti per se e loro successori, ed eredi sotto pena di due mille lire di denaro veneto, da pagarsi alla parte, che avrà osservata la presente sentenza, e nullostante tutte le predette cose ottengano il loro vigore. Ed affinchè questa cosa venga maggiormente creduta dai posterì, il predetto monsig. Corrado vescovo di Trieste fece munire la presente carta coll'impressione del suo sigillo. (L.S.)

Io Pietro notaro del sagra palazzo sono stato presente come sopra, per comando de'sopraddetti giudici ho scritto, e mi sono firmato.

Questa sentenza fu estratta da un quaderno, ossia protocollo da Andrea Rapiccio, o Ravizza, stato vicedomo della città di Trieste nel 1481, in

Haec omnia supradicta praecipimus, et firmiter observari utrique parti jubemus per se suosque successores, et haeredes sub paena duo millia libr. denar. Ven. parti, hanc sententiam servanti, solvendarum, et supradicta omnia perpetuam nihilominus obtineant firmitatem. Et ut hoc a posteris magis credatur, praedictus dominus C. Terg. episcopus hanc cartulam sigilli sui impressione fecit muniri. (L.S.)

Ego Petrus sacri palatii notarius interfui ut supra legitur, jussu supradictorum judicium scripsi et roboravi.

fine della quale è notato dal medesimo così: (*) nota, che i soprascritti istrumenti l'ho registrati in questo quaderno per commissione, e comando di monsig. Antonio de Gop vescovo Triestino, sapendo che furono ritrovati in un foglio di papiro, già estratti dalla vicedominaria per mano di ser Giovanni de Bonomis del qu. ser Rizzardo, allora vicedomo della città di Trieste.

1224 Riferisce il sig. Prospero Petronio medico di Trieste nelle sue memorie sagre, e profane manoscritte dell'Istria (1) che l'anno 1224. monsig. Gerardo vescovo di Cittanova consagrasse come vicario del Patriarca d'Aquileja la chiesa dei Santi Martiri fuori della porta di Cavana della nostra città di Trieste, membro della congregazione Cassinese de' monaci Benedettini.

1229 Rimasero terminate l'anno seguente 1229. molte differenze, che lungamente vertevano fra il nostro vescovo Corrado, ed il Patriarca d'Aquileja,

(*) Nota quod suprascripta instrumenta de commissione, et mandato domini Antonii de Gop episcopi Terg. registravi in hoc quaterno, sciens quod reperta fuerit in quodam folio papiri jam extracta ex vicedominaria, manu ser Johannis de Bonomis, quondam ser Rizzardi, tunc vicedomini civit. Terg.

(1) *Par. 2. Cap. 6.*

con la cessione del dominio d'alcuni luoghi di stima fatta dal vescovo alla Sede Aquilejese.

1229

Quantunque non si trovi ai giorni nostri ferma certezza di tempo, ed anno della fondazione del convento di s. Francesco fuori della porta di Cavana della nostra città di Trieste, attribuita alla deplorabile perdita delle sue scritture: appoggiati all'immemorabile tradizione dei nostri antenati, conservata sempre sin a questi tempi nella città; non v'è dubbio che andando s. Antonio di Padova d'ordine del Serafico P. s. Francesco a predicare la Divina parola in varie città d'Italia, come riferiscono le croniche dei frati minori (1), anco la nostra città di Trieste godesse qualche volta la vista, e predicazione di sì gran Santo; ove impetrasse la fondazione dell'accennato convento circa l'anno 1229. Mentre Gorizia, e Mugia gloriansi d'essere state le chiese e conventi loro principiati dal medesimo Santo, conservandosi oggidì in Gorizia una cappella situata nella metà del claustro ove dicono alloggiasse s. Antonio, ed in Trieste pure ritrovavasi una casetta fuori del convento, e chiesa di s. Francesco poi ridotta in fenile, in cui qualche tempo dicono abitasse l'istesso Santo, quindi tutto fu convertito in piazza l'anno 1813. dall'intendente Calafati sotto il governo Francese.

Ritornato in Italia l'Imperatore Federico II. dal

(1) *Nel Lib. 5.*

l'impresa di Terra santa dopo 10 anni di tregua fatta
 1229 col Soldano, mosse aspra guerra al Pontefice Gre-
 gorio IX. ed alla Chiesa; da cui ebbero origine in
 Italia le due tanto famose e funeste fazioni de' *Guelfi*
 parziali alla Chiesa e Pontefice, e *Ghibellini* all'Im-
 peratore, che per tanto tempo l'hanno resa la più
 misera e deplorabile, benchè peraltro sia la più
 bella, e la più nobile parte del mondo. Questo fi-
 nalmente bramoso della pace, e d'essere coronato
 dal Papa, lo fè supplicare, che lo ricevesse in gra-
 zia (perchè era scomunicato) nè prima di pagare
 dodicimille once di oro per risarcire i danni fatti
 alla Chiesa Romana, potè ottenere da Gregorio
 l'intento. Venuto per tale effetto in Anagni l'anno
 1230. ove dimorava il sommo Pontefice, ritrovossi
 1230 a quel famoso congresso anche Corrado nostro ve-
 scovo di Trieste, qual impetrò dal medesimo Impe-
 ratore la conferma di tutti i privilegj anticamente
 ottenuti dalla sua Chiesa, e Vescovato dai Re ed
 Imperatori suoi antecessori.

Ritornato tutto giulivo pelgi ottenuti privilegj il
 nostro vescovo Corrado a Trieste, il quale credo
 che fosse il primo vescovo di Trieste, che ottenesse
 dall'Imperatore il privilegio di coniare monete;
 mentre prima di lui non ritrovasi moneta d'altro
 vescovo di Trieste, ma bensì d'altri suoi successori
 come si vedrà nel corso di quest' Istoria, e perciò
 qui la riferisco in primo luogo, il cui originale
 d'argento si conservava nel celebre museo dell'il-
 lustrissimo signor conte Giovanni Lazara nella cit-
 tà di Padova con altre sei di diversi vescovi, che

lo seguirono, i quali però non hanno il pallio ch'è proprio de' Patriarchi soli, e de' Metropolitanì, ma hanno certa fascia sopra la casula, o veste pontificale, di cui parla il Ducange.



Di queste monete, e delle successive parla il P. Ireneo della Croce, il Liruti, Muratori, ed il P. Rubeis, come vedesi notato sopra ciascheduna moneta. Poco si trattenne a godere gli effetti dei beni a lui impartiti dalla clemenza di Federico, mentre aggravato d'infermità agli 11 di novembre dello stess'anno coll' abbandonare il mondo, si trasferì colmo di meriti alla patria celeste; conservandosi nelle memorie capitolari manoscritte le ingiunte parole.

(*) L'anno 1230 gli 11 novembre morì il reverendissimo monsignor Corrado vescovo della Chiesa Triestina, il quale trattò i canonici come padre benigno. = Oltre l'accennata conferma dei privilegj

(*) Anno 1230. die XI. novembris obyt Rev. DD. Corradus Ecclesiae Tergestinae episcopus, qui ut pater benignus tractavit canonicos.

donò e concesse l'Imperatore Federico al pre nominato vescovo Corrado, e suoi successori i castelli e terre d'Umago, Siparo, Fontana Georgica, Verme, e l'isola di Ponziano situate nell'Istria, con tutte le ragioni e pertinenze de' loro territorj, da' quali in appresso non raccoglieva il nostro vescovo di Trieste altro utile, che alcune poche regalie dalla terra d'Umago, avendo occupato il rimanente alcuni patrizj veneti, da che la provincia dell'Istria rimase soggetta a quella Repubblica.

Imperatore
FEDERICO II.

1230.

Pontefice
GREGORIO IX.

31 LEONARDO I. Morto il vescovo Corrado, ¹²³⁰ congregati al solito i nostri canonici del capitolo di Trieste elessero quest'anno in sua vece per loro vescovo il pre nominato Leonardo. S'opposero a tal elezione i canonici di Mugia, col pretesto che fosse nulla tal elezione, mentre pretendevano ancor essi d'intervenire al congresso di essa. Al qual pretesto contraddicendo il nostro capitolo di Trieste allegò a se solo, e non ad altri spettarsi tal elezione. Quindi insorse fra ambedue le parti un lungo e fiero litigio, per la cui decisione fecero ricorso al Patriarca d'Aquileja Bertoldo, il quale occupato in altri importanti affari, delegò al vescovo, ed arcidiacono di Capodistria la causa, riservando la dichiarazione della sentenza definitiva a se stesso. Dal non sortire alcun effetto in Capodistria tal lite, fu nuovamente rimessa al decano d'Aquileja,

il quale dichiarò, che il diritto d' eleggere il vescovo di Trieste spettasse al decano e capitolo di quella Cattedrale, e non ad altri; il che approvato dal Patriarca, confermò la sentenza li 2 aprile del 1232 coll' imporre perpetuo silenzio a' canonici di Mugia.

Assunto Leonardo al governo della Diocesi, per gratificare i canonici dell' impartito favore, confermò li 7 ottobre del 1233 la donazione delle decime a lor concesse dal suo predecessore Corrado, delle cui grazie e privilegj ottenuti dall' Imperatore Federico servendosi, fece egli ancora coniare l' ingiunte monete d' argento.



Scorgendosi questo prelato per l' indisposizioni, e poca salute, quasi impotente a sostenere il governo della Chiesa, deliberò mandare spontaneamente al sommo Pontefice Gregorio IX. la rinunzia del vescovato, per la quale spedì l' ingiunto Breve al Patriarca d' Aquileja, acciò ricevuta detta rinunzia, procurasse dal capitolo l' elezione di un altro successore sufficiente ed idoneo, come si scorge dal

registro vaticano (1) riferito dall' abate Ughel-
 1230^olio (2).

XXIII. Gregorio vescovo servo de' servi di Dio.

Al venerabile Patriarca d' Aquileja salute. Da parte del diletto figlio eletto vescovo Triestino fu avanti a noi proposto, che avendolo il Signore toccato col castigo, sebbene l'abbia risparmiato dalle fauci della morte; ma gli abbia condonata una tregua affinchè si penta, impedito però fino ad ora da una lunga infermità ed inabile in quanto all' uman senso, cosicchè si teme che possa piuttosto essere di danno, che di utile alla prefata chiesa Triestina, specialmente non potendo sopportare i pesi

XXIII. Gregorius episcopus servus servorum Dei.

Venerabili Patriarche Aquilejensi salutem ec. Ex parte dilecti filii Tergestini electi, propositum coram nobis, quod cum castigans castigaverit eum Dominus, licet non tradiderit eum morti, sed indulserit inducias paenitendi, usque adeo tamen ex infirmitate longa, et quoad humanos sensus inhabilis praepeditus, quod Ecclesiae praelibatae Tergestinae timetur obesse potiusquam prodesse, praesertim cum ejusdem Ecclesiae one-

(1) *Ep.* 256. *f.* 191. *an.* 7.

(2) *Tom.* 5. *col.* 578.

della Chiesa medesima, e difenderla dai malfattori. Per la qual cosa il medesimo eletto colle sue lettere ci supplicò, che facessimo accettare la sua rinunzia. Noi adunque, compassionando col dovuto affetto le di lui infermità, se sono vere le cose esposte, ti avvisiamo che ricevi la rinunzia del medesimo in nostra vece, e che ingiunghi al capitolo Triestino, che provveda per loro, e per la suddetta Chiesa una persona idonea per pastore. Dato in Laterano li 23 novembre, l'anno settimo del nostro pontificato. 1230

Quest'anno ancora del 1233 ritrovo nella cronaca di Venezia manoscritta del Dandolo queste parole: = (*) Li Triestini giurano fedeltà ai Veneziani per mezzo del signor Pietro Zeno = ; come ciò

ra supportare nequeat, et eam a malifactoribus defendere. Quare idem electus per suas nobis litteras supplicavit ut caessionem suam recipi faceremus. Nos igitur ejus infirmitati debito compatiens affectu, moneamus quatenus, si praemissis veritas suffragatur, cessionem hujusmodi recipias, vice nostrae. Capitulum Tergestino injungeas, ut sibi et ejusmodi Ecclesiae de persona idonea provideat in Pastorem ec. Dat. Laterani IX. Kalendas decembris Pontificatus nostri anno VII.

(*) Tergestini mediatore Domino Petro Zeno venetis fidelitatem jurant.

seguisse non ritrovo sin_ ora altro autore, che lo scriva : onde a ciò devesi avvertire.

Imperatore
FEDERICO II.

1234.

Pontefice.
GREGORIO IX.

234 32 GIVARDO. Per la rinunzia del vescovato fatta dal vescovo Leonardo direi fosse eletto in quest'anno dal capitolo della Cattedrale di Trieste in suo luogo Givardo Arangone, mentre la moneta d'argento col nome di Givardo vescovo di Trieste



D'un simile intaglio e rovescio è una del Patriarca Volchero :



e la convenzione, e cessione fatta dal suddetto capitolo al conte di Gorizia Mainardo de Valsa¹²³⁴ delle decime del vino delle Brede, in istara sedici di formento annui, quali oggidì ancora riscuotono i nostri canonici dalla villa di Corgnal, stipulata gli 8 ottobre 1234 con licenza del vescovo, il cui nome non istà espresso nella scrittura ma solamente G. electus episcopus Tergestinus; congetture che porgono loro fondamento d'asserire che il pre nominato Givardo in quell'anno, e tempo fosse vescovo di Trieste: mercè che fuori dell'accennate congetture, non trovasi altra notizia, o memoria del suo nome. Sotto il suo governo pure ottennero i canonici di Trieste per sostentarsi nei lor bisogni, li 18 aprile del 1235 dal sommo Pontefice Gregorio IX. la conferma delle decime a loro concesse, e donate gli anni addietro dal vescovo Wernardo.

Imperatore
FEDERICO II.

1236.

Pontefice
GREGORIO IX.

33 GIOVANNI IV. successe al suddetto Givardo, quantunque l'Ughellio (1) asserisca di lui: = (*)¹²³⁶

(**) Johannes hujus nominis secundus ann. 1236, ad hunc electum scribit Gregorius IX. ann. 13. die X.

(1) *Ital. Sacr. Tom. 5. col. 503.*

Giovanni di questo nome secondo l'anno 1236 Gregorio IX. scrive a questo eletto li 10 aprile. Sostenne il vescovato in tempi turbolentissimi, mentre in quei tempi i Principi colle guerre erano anientati dalle guerre stesse. = Scrive ancora monsignor Andrea Rapiccio nostro vescovo nelle sue memorie manoscritte, che al tempo di questo Giovanni per le calamità delle guerre, le ricchezze del vescovato di Trieste cominciarono a sminuirsi, forse per l'oppressioni fatte dall'arme venete nel marchesato dell'Istria. Nè altra memoria ritrovasi di questo Giovanni, il quale un anno appena godè il vescovato di Trieste.

Imperatore
FEDERICO II.

1237.

Pontefice
GREGORIO IX.

1237 34 VOLRICO, che per la morte di Giovanni fu assunto in sua vece a quella dignità in quest'anno, il quale subito procurò la spedizione d'un Breve pontificio, ottenuto dal suo predecessore Corrado, da Papa Gregorio IX. l'anno secondo del suo pontificato, per la ricupera d'alcuni villaggj occupati

aprilis (1). Turbulentissimis temporibus gessit Pontificatum, cum inter illius temporis Principes bella ex bellis terrentur.

(1) *Epist. 12. fol. 237. in registr. Vatican.*

dal Duca di Carintia al suo vescovato; il qual Breve diretto al preposito di s. Stefano d'Aquileja, non fu prima eseguito, forse ad istanza dell'accennato Duca, de' quali villaggj non trovasi al presente veruna notizia.

Insorse contesa fra li RR. PP. Benedettini dei Santi Martiri, ed il venerabile capitolo della nostra Cattedrale di s. Giusto, mentre pretendevano i canonici, che andando processionalmente nella festa di s. Paolo, e di s. Giustina a visitare quella Chiesa, l'Abate, e Padri di esso monastero, corrispondessero al solito, e per inveterata consuetudine loro il pranzo, ovvero certa quantità di danaro. S'oppose a tal pretensione l'Abate, col negare la dimanda, e resistere alla richiesta. Ma alla fine maneggiato l'affare dal vescovo Volrico, ansioso della pace e concordia, di comune consenso alli 14 giugno del 1240 rimase sopito ogni litigio, con obbligo all'Abate, e Padri, di sborsare danari 40 di moneta Triestina, ogni qualvolta andasse processionalmente il capitolo a visitare detta Chiesa nelle due accennate festività, così fu stabilito coll'ingiunto concordato.

XXIV. Nel nome di Dio eterno. L'anno del Signore 1240 il giorno 14 del corrente giugno. Indi-

XXIV. In nomine Dei Æterni anno Domini millesimo CCXL. die XIII. exeunte Junio. Ind. XIII. Actum

zione 14. Fatto in Trieste nella curia dei Santi
 1240 Martiri, essendo presenti Giovanni Quirino arcidiacono di Torcello, signor Bernardo Triestino, Giraldo figlio del qu. Moro di Trieste, Giovanni Ranfo di Trieste, Marino Valloreffo, Matteo Giorgio di Venezia, e molti altri. Vertendo la questione fra il signor Pietro abate di s. Giorgio maggiore di Venezia da una parte, ed il signor D. Pietro decano, e capitolo Triestino dall'altra, sopra quello cioè che il detto decano e capitolo dicevano d'essere creditori, o d'aver da ricevere ogni anno due pranzi, ovvero due procurazioni, uno nella festa di s. Paolo, e l'altro nella festa di s. Giustina dalla Chiesa, o casa dei Santi Martiri della Diocesi di Trieste, appartenente al monastero del predetto s. Giorgio, piacque ad ambe le parti, con comun

Tergesti in Curia Sanctorum Martyrum praesentibus Johanne Quirino Archidiacono Torcellano, domino Bernardo Tergest., Giraldo filio qu. Mauri de Tergest., Johanne Ranfo de Tergest., Marino Valloreffo, Mattheo Georg. de Venetiis, ex una parte; et dominum Petrum Decanum, et Capitulum Tergestinum, ex altera, questio verteretur super eo videlicet, quod dictus Decanus et Capitulum dicebant se debere habere, sive percipere annuatim duo prandia sive duas procuraciones, unum in festo s. Pauli, et aliud in festo s. Justinae ab ecclesia, sive domo Sanctorum Martyrum, Dioecesis Tergestinae ad Monasterium praedicti Sancti Georgii

consenso , e pari volontà , spontaneamente , ed assolutamente di mutare , o convertire i detti due¹²⁴⁰ pranzi , o le stesse due procurazioni in una certa somma di denari , di tal maniera cioè , che il già detto signor Abate da se , o per mezzo di quelli , i quali saranno attualmente nella detta casa dei Santi Martiri , sieno tenuti di dare in luogo e nell'occasione dei due pranzi , o delle due procurazioni , al predetto capitolo Triestino , nella festa di s. Paolo quaranta denari triestini , e nella festa di s. Giustina altri quaranta ogni anno ; se per altro gli stessi canonici verranno colla processione , secondo il solito , alla Chiesa predetta de' Santi Martiri , e non venendo essi canonici come si è detto di sopra ,

pertinentem , placuit utrique parti , communi consensu et pari voluntate , sponte et absolute ipsa duo prandia , seu ipsas duas procurationes in quamdam summam denariorum mutari sive converti , ita videlicet quod jam dictus dominus Abbas per se , vel per eos qui pro tempore erunt in dicta Domo Sanctorum Martyrum , dare teneantur loco et occasione dictorum prandiorum , seu duarum procurationum , praedicto Capitulo Tergestino in festo s. Pauli denarios Tergestinos quadraginta , et in festo Sanctae Justinae alios quadraginta annuatim ; ipsis tamen Canonicis venientibus cum processione more solito ad Ecclesiam Sanctorum Martyrum antedictam , et non venientibus ipsis Canonicis , ut supra dictum est , idem Abbas sive illi de domo

1240 lo stesso Abate, oppure quelli della predetta casa non sieno tenuti a dare nulla di questo, cancellate ed allontanate tutte le questioni, che vicendevolmente ebbero finora sopra queste cose. Le quali cose tutte, e ciascheduna il detto Abate col consenso e volontà del predetto convento di s. Giorgio, cioè d' Armano priore, Benedetto, Riccardo, Martino, e Giuliano preti; di Marzio, e Giusto diaconi; di Ugone, e Benvenuto suddiaconi, e di Giacomo frati del predetto luogo, secondo che apparisce da una carta dell' Abate, e convento del predetto s. Giorgio firmata con sigillo di cera per se, e suoi successori, ed il più volte detto Pietro decano col consenso, e volontà del capitolo Triestino, cioè di Variendo arcidiacono, Errigo Scolastico, Marsilio

praedicta nihil ex hoc eis dare teneantur, cassatis, et remotis omnibus quaestionibus quas hactenus super haec ad invicem habuerunt. Quae omnia, et singula, praedictus Abbas de consensu, et voluntate Conventus praedicti Sancti Georgii, scilicet Armani Prioris, Benedicti, Riccardi, Martini, et Juliani Presbyterorum; Martii, et Justi Diaconorum; Hugonis, et Benevenuti Subdiaconorum, et Jacobi fratrum loci praedicti, secundum quod patet per quandam cartulam Abatis, et Conventus praedicti Sancti Georgii sigillo cereo signatum per se suosque successores, et saepedictus Petrus Decanus de consensu, et voluntate Capituli Tergestini, scilicet Variendi Archidiaconi, Henrici Scolastici, Marsilii Sa-

sagrestano , Andrea prete , d' Ulrico , Matteo , Pietro diaconi ; di Martino , Luciano , Pietro , Vitale¹²⁴⁰ suddiaconi , essendo presenti monsignor Volrico per la Dio grazia vescovo Triestino , consenziente il predetto capitolo , e che dall' autorità per se , e suoi successori vicendevolmente stipulando hanno promesso d' osservare queste cose perpetuamente , di non contravvenire , di venire o fare con qualche occasione o eccezione , sotto pena di venti marche d' argento per parte . Renunziando ad ogni privilegio , ed al favore d' ogni legge , o decreti , che potessero in loro favore allegare in occasione dei predetti pranzi , o procurazioni . Cosicchè la parte che osserverà le predette cose , possa domanda-

cristae , Andreae Presbyteri , Ulrici , Mathei , Petri Diaconorum ; Martini , Luciani , Petri , Vitalis Subdiaconorum , praesente Domino Volrico Dei gratia Episcopo Tergestino , consentiente praedicto Capitulo , et auctoritate praestante per se , suosque successores ad invicem stipulantes promiserunt in perpetuum haec attendere , et observare , non contrafacere per se suosque successores , venire vel facere aliqua occasione , vel exceptione sub poena viginti marcarum argenti pro parte . Renunciante omni privilegio , et legum aut decretorum auxilio quod , vel quae possent in eorum auxilio , vel favore occasione praedictorum prandiorum , sive procurationum aliquatenus allegare . Ita quod pars observans praedicta , a non observante parte praedictam poe-

re, esigere, ed avere dalla predetta parte che non osserverà la predetta pena; e soddisfatta la pena, nonostante quest'istromento ottenga il suo vigore, e la sua fermezza.

Io Martino notaro del sagra palazzo, e di Trieste fui presente, come di sopra si legge, pregato ho scritto questa carta e l'ho legalizzata.

1243 Riferisce Giovanni Lucio (1), che circa l'anno 1243 fosse podestà di Spalato nella Dalmazia un nostro cittadino addimandato Bernardo, del quale scrive Tommaso arcidiacono (2) le seguenti parole: — (*) Bernardo Triestino d'età provetta, ma che il costume di guerreggiare l'aveva fatto austero, ed in-

nam possit petere, exigere, et habere; et poena soluta, hoc Instrumentum nihilominus suum robur obtineat, et firmitatem.

Ego Martinus Sacri Palatii, et Tergesti Notarius interfui, ut superius legitur, rogatus hanc Cartulam scripsi et roboravi.

(*) Bernardus Tergestinus, vir aetate maturus, sed quem assuetudo bellandi asperum effecerant, et inquietum. Erat autem homo magnanimus, et gloriae cupidus, ad arma promptus, et ad civile regimen tardus.

(1) *Istoria di Traù* cap. 14. e 16.

(2) *Ist. Salernitana* cap. 42.

quieto. Era peraltro uomo magnanimo, ed avido di gloria, e pigro nel governo civile. — Insorse in questi tempi tra le città di Spalato, e quella di Traù rilevanti disordini, per causa d'alcuni privilegi, che il Re Bella d'Ungheria, soggiornando in Traù, graziosamente concesse a questa città sopra certe terre spettanti alla sua real corona. Ma perchè nel distretto di quelle inchiudevansi alcune terre patrimoniali degli Spalatini, pretendevano i Traurini l'assoluta padronanza ancora di queste, come dimostrarono coll'esecuzione dell'attual possesso. Presentita dal podestà Bernardo tal azione, raccolti alcuni cittadini, uscì con alquante barche armate da Spalato, e fatti prigionieri cinque Traurini, fè ritorno alla propria residenza. Conchiusa finalmente la pace furono rilasciati i prigionieri, ma pentiti un'altra volta gli Spalatini rinovossi la guerra.

Mentre affliggeva l'Imperatore Federico II. con le sue armi la Chiesa, e l'Italia; per la morte di Celestino IV. fu promosso al sommo pontificato Innocenzo IV. il quale per isfuggire l'insidie dell'Imperatore passò celeramente in Francia sotto la protezione del Re Luigi, nono di questo nome, a cui esibì le più ampie offerte d'ogni assistenza, per vendicare l'altezza della sua dignità dall'oppressioni di Federico. Ansioso dunque il Pontefice di far palesi al mondo le strane maniere del suo procedere contro la Chiesa, intimò coll'assistenza del suddetto Re la celebrazione d'un concilio a tutt'i prelati dell'universo nella città di Lione, che fu


il terzo decimo ecumenico, e primo di quella città. Comparvero da tutte le regioni del cristianesimo 140 tra prelati, e procuratori, o vicarj degl' impediti, fra' quali tre Patriarchi, di Costantinopoli, d'Antiochia, e d'Aquileja, oltre la persona di Baldovino Imperatore di Costantinopoli, del Conte di Tolosa, del Conte di Bigor, ed altri come procuratori del Re d'Inghilterra. Furono principiate le sessioni li 28 del mese di giugno, e durarono fino a' 17 di luglio del 1245 sotto la presidenza dello stesso sommo Pontefice, ove citato con lettere, con messi, ed a suono di tromba l'Imperatore Federico, il quale ricusando di comparire, di pieno consentimento dei padri, procedè il Papa alla solenne pronuncia della sentenza, e decretò, che solennemente fosse deposto dalla dignità imperiale (1).

Intervennero cogli altri vescovi a questo concilio anche il nostro Volrico di Trieste, e non già Olderico, ovvero Roderico suo successore, come asserisce l'abate Ughellio (2) e vedremo a suo luogo. Posciacchè se al dire di quest'autore Olderico presiede alli Triestini solamente il 1253, non potè quello del 1245 intervenire all'accennato concilio, nel quale, conforme dicono diversi autori, fu stabilito, che i Cardinali porterebbero il cappello ros-

(1) Questo singolare Decreto non è munito della clausola = coll'approvazione del santo Concilio. =

(2) Loc. cit. Col. 503.

so . Di Volrico ritrovansi nel museo dell' illustris-
simo signor conte Giovanni Lazzara padovano due
monete d'argento, la copia delle quali qui rife-¹²⁴⁵
risko .



✠ CIVITAS TERGESTVM. La città delineata.
TOVESCIO. VOLRICV. EP.

Il vescovo sedente in maestà col pastorale nella
destra, e libro nella sinistra.

Un' altra simile a questa pure d'argento, ma il
nome diverso perchè dice VORICVS.

Scorgendo alcuni soggetti della nobiltà Triesti-
 na la considerabile diminuzione e mancanza di
 1245 molte casate e famiglie antiche, parte già estinte,
 e parte trasferite in aliene contrade, a causa delle
 passate guerre, incendj ed altri deplorabili avven-
 1246 nimenti, con notabile pregiudizio di quell' antico
 splendore e sangue Romano, di cui sempre pregi-
 osi la nostra città di Trieste: per conservare dun-
 que la Patria, ed ovviare in qualche parte a sì
 considerevole difetto, fu prudentemente risolto
 d' ammettere ed aggregare alcune nuove famiglie
 alla nobiltà patrizia. Ma perchè le famiglie mo-
 derne mescolate col tempo fra le antiche, to-
 glievano con pregiudizio considerabile di queste il
 legittimo e naturale conoscimento; adunaronsi li
 2 febbrajo del 1246 alcuni soggetti delle più anti-
 1246 che e cospicue famiglie della città, insieme col
 molto Rev. Padre Pellegrino Ministro Provinciale
 de' Minori Conventuali di san Francesco nostro
 concittadino, i quali unitamente stabilirono di eri-
 gere nel convento di s. Francesco fuori della porta
 di Cavana una congregazione, o confraternità indi-
 pendente dal vescovo, e da qualunque altra confrat-
 ternità, con regola propria, e costituzioni partico-
 lari, e proibizione espressa di mai eccedere il nu-
 mero di quaranta signori confratelli nobili, nè mai
 ammettere, ed aggregare ad essa verun altro, il
 quale non fosse attualmente nobile, e discendente
 dalle casate antiche della città. D' un' altra sua ri-
 forma scriverò l' anno 1465.

Imperatore
FEDERICO II.

1247.

189
Pontefice
INNOCENZO IV.

35 RODERLICO . La cessione o donazione della pieve di Cossana fatta li 7 aprile di quest'anno dal vescovo di Trieste al capitolo della sua Cattedrale ci dimostra, che seguita quest'anno la morte di Volrico, fosse promosso in suo luogo al nostro vescovato Roderlico, del quale altra notizia non abbiamo, che l' accennata . La collazione ora di questa pieve, per transazione fatta del 1463, s' aspetta alla Serenissima Casa d' Austria come dimostrerò lo stesso anno .

Non s' allontana dal vero l' asserire, che questo Roderlico fosse il vescovo di Trieste, quale accenna l' abate Ughellio, (1) che a nome, e d' ordine del Patriarca Bertoldo, e non Rotardo andasse circa l' anno 1278 con 30 mille soldati all' assedio di Brescia, il cui capitano generale fu Antonio Rapiccio nostro concittadino, ed assistesse anco al Patriarca contro Mainardo, ovvero Marquardo Conte di Gorizia .

Una peste pure crudele flagellò l' universo l' anno 1248 che generalmente per tre anni si fece sentire co' suoi maligni influssi in diversi luoghi .

(1) *Loc. cit.*

1253 36 **OLDERICO**. Lo scrivere l' abate Ughellio (1) che l' anno 1253 — Oldorico presiede ai Triestini, — apporta qualche dubbiezza, s' egli fosse lo stesso che i due prenommati Volrico, e Roderlico, così chiamati per la somiglianza, e poca differenza del nome. Il nostro signor canonico Vincenzo Scussa ne' suoi manoscritti assertivamente sostiene, che tutti questi tre vescovi fossero un solo, ma diversamente nominati per diversità di scrittura. Alla quale opinione non aderisco, e per essere contraria al fondamento infallibile delle monete già adottate di Volrico, ed ancora ai tre ritratti che erano dipinti nella sala del fu vescovato (2), ove a quello di Volrico stava assegnato l' anno 1237, a quello di Roderlico l' anno 1247, ed a Olderico quello del 1253, dai quali necessariamente devesi inferire, che fossero tre vescovi distinti, e non un solo, quantunque poco differenti nei nomi. Che Olderico non intervenisse al concilio di Lione, nè fosse il vescovo di Trieste, che d'ordine del Patriarca d'Aquileja andò ad assediare Brescia, come scrive l' accennato Ughellio, già a sufficienza fu da me di-

(1) *Loc. cit.*

(2) *Si è detto nell' annotazione di sopra la fine de ritratti dei vescovi.*

mostrato di sopra , e perciò tralascio ogni prova. L'aver ancora ritrovato Olderico il suo vescovato ¹²⁵³ aggravato di moltissimi debiti, contratti dai suoi predecessori a causa delle gravezze pagate a Roma, alla Camera Apostolica, spese de' viaggi, e servizj prestati al Patriarca d'Aquileja, che lo necessitarono a fare delle vendite de' beni del vescovato come ne risulta dal seguente istromento (1).

XXV. In Nome dell'Eterno Iddio. Così sia. L'anno del Signore 1253, li 6 del corrente mese di maggio, Indizione undecima.

Essendo la chiesa di Trieste aggravata di diversi e grandi debiti, per le gravi spese e dispendj le quali aveva fatte monsignor Roderico per la Divina grazia vescovo di Trieste, tanto nell'assedio

XXV. In nomine Dei Æterni. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio, die VI. exeunte mense Maii, Indict. XI.

Cum Ecclesia Tergestina foret magnis debitis, et variis aggravata propter magnas expensas, et sumptus, quos Dominus Odoricus Dei gratia Episcopus Tergestinus fecerat, tam in obsessu Brixiae, ad petitionem,

(1) *Diert. d' Orniteo Lusano (Bonomo Hetner) sopra le mon. de' vescovi di Trieste nell' Append. n. X.*

di Brescia, a richiesta e d'ordine del sig. Bertoldo
 4253 di b. m. Patriarca della santa Sede d' Aquileja,
 quanto nell' andata col medesimo monsignor Pa-
 triarca in Lione al Concilio Generale, e nell' Au-
 stria, Stiria, ed Ungheria, quanto ancora per le
 gravi collette e provisioni imposte ad esso, ed alla
 sua chiesa dal sig. cardinale Ottaviano, e dal sig.
 Gregorio di Montelongo Legati dell' Apostolica
 Sede, tanto nel provvedere il regno d' Ungheria,
 quanto eziandio al vescovo Arateno di Treviso, e
 vescovo di Ceneda, ed altre persone ecclesiastiche,
 ed anche per li gravi danni e spese, quali e le
 quali il vescovato di Trieste ha sofferto per la
 guerra avuta fra il detto Patriarca d' Aquileja, ed
 il sig. Mainardo Conte di Gorizia, e loro seguaci,

et mandatum Domini Bertoldi bonae memoriae sanctae
 Sedis Aquilejensis Patriarchae, quam in eundo cum
 eodem Domino Patriarcha Lugdunum ad Concilium ge-
 nerale, et Austriam, Stiriam, et Hungariam; quam
 etiam propter graves collectas, et provisiones sibi ac
 suae ecclesiae impositas a domino Octaviano Cardinali,
 et a domino Gregorio de Montelongo Apostolicae Sedis
 Legatis, tam in providendo Regnum Ungariae, quam
 etiam Episcopo Arateno, Tervisino, et Episcopo Cene-
 tensi, et aliis personis Ecclesiasticis, et etiam propter
 gravia damna et expensas, quae et quas Episcopatus
 Tergesti sustinuerat propter guerram habitam inter
 dictum Patriarcham Aquilejensem, et dominum May-

per li quali debiti le possessioni della Chiesa sono nella maggior parte impegnate, e la Chiesa suddetta¹²⁵³ sia in massima distruzione e rovina. E siccome le falci degli usuraj, e d'altri creditori, come tignuole giornalmente demoliscono, divorano, e corrodono la detta Chiesa triestina, considerando il memorato monsignor vescovo, che il sopraddetto suo vescovato non solo si va sminuendo, ma piuttosto precipita di male in peggio; nè nel detto vescovato vi esistono alcune mobiglie colle quali si possano soddisfare i detti debiti, per evitare il maggior danno della Chiesa, col consiglio e consenso del suo Capitolo propose di vendere, ed alienare dei beni del suo vescovato, dei quali la Chiesa reste-

nardum Comitem Goritiae, et eorum sequaces, propter quae debita possessiones Ecclesiae in majori parte sunt pignori obligatae, et Ecclesia supradicta sit in destructione maxima, et ruina. Et cum falces ygantum (sic legitur) faeneratorum et aliorum creditorum velut tineae dictam Ecclesiam Tergestinam quotidie demoliantur, devorent, et corrodant, considerans memoratus Dominus Episcopus, quod cum supradictus Episcopatus suus non decrescerit, sed de malo in pejus potius augmentetur; nec in dicto Episcopatu sunt aliqua mobilia cum quibus possit dicta debita expediri, ut majus damnum Ecclesiae evitetur, de consilio et consensu Capituli sui proposuit de bonis Episcopatus sui, de quibus Ecclesia minus laederetur, vendere

1253
rebbe meno danneggiata per pagare i debiti. Onde il prefato monsignor vescovo con titolo di vendita diede, consegnò e concesse ai signori Giovanni Ranfo, Vitale de Alborio, e Bonifacio figlio del qu. Canciano Consoli di Trieste, accettanti in loro nome, ed in nome di tutta la Comunità, e di tutti i cittadini di Trieste, e de' loro successori ed eredi in perpetuo, il diritto della colletta del Vino, ed il diritto di Petrolio, e del diritto Calcifico e di Peliparia, ed il diritto delle appellazioni, cioè che in appresso non si faccia appellazione davanti i Consoli di nessuna questione al medesimo, nè ai suoi successori, ed il diritto del Consolato, cioè che li cittadini di Trieste abbiano il potere di eleggere i Consoli pel governo di detta

et alienare pro debitis persolvendis. Unde memoratus Dominus Episcopus, titulo venditionis, dedit et tradidit, et concessit Dominis Johanni Rampho, Vitali de Alborio, et Bonifacio filio quondam Canciani consulibus Tergesti, recipientibus nomine suo et nomine totius Communis, et omnium civium Tergesti, et eorum successoribus, et haeredibus in perpetuum jus Collectae Vini, et jus Petrolii, et jus Calcificum, et Pelipariae, et jus appellationum, videlicet quod deinceps coram consulibus appellatio non fiat de aliqua quaestione ad eum, nec ad ejus successores; et jus consulatus, videlicet, quod potestatem habeant eligendi Consules cives Tergesti ad dictae civitatis regimen, sine eo et ejus

città, senza di esso, e suoi successori, e senza contraddizione sua e di loro, ed il diritto delle condanne, e delle rendite; cioè che possano condannare ed assolvere secondo il loro volere, eccetto la condanna di sangue, la quale debba fare Gastaldio colli giudici secondo la forma dello statuto, che faranno i consoli. Dando ad essi, ed ai loro successori la licenza e la piena potestà di fare statuti tanto di sangue, quanto di tutti gli altri interessi per lo stato della terra, salve tutte le altre ragioni di monsignor vescovo tanto nel temporale quanto nel spirituale, ed il diritto di non prestare giuramento al suo comando, ma solo a quello dei consoli, ed il diritto della diminuzione delle misure, e dei pesi, ed il diritto del prato, con tutto il diritto ed auto-

successoribus, et sine ejus, et eorum contradictione, et jus condemnationum, et redditus, videlicet quod damnare et absolvere possint ad eorum voluntatem excepta condemnatione sanguinis, quam Gastaldio cum iudicibus facere debeat secundum formam Statuti, quod consules facient. Dans eis et eorum successoribus licentiam et potestatem plenariam faciendi statuta, tam de sanguine, quam de omnibus aliis negotiis pro statu terrae, salvis omnibus aliis rationibus Domini Episcopi tam in temporalibus quam in spiritualibus, et jus de non jurando mandatum ejus, sed solum consulum, et jus minuitatis mensurarum, et pensae, et jus prati, cum omni jure et auctoritate, usu, seu requisitio-

1253 rità, uso, o requisizione reale, e personale, utile diretto appartenente a se ed ai suoi successori in suo nome ed in nome della sua Chiesa. Ad avere, tenere, e possedere, e fare tutto ciò che a lui ed a' suoi successori piacerà, per il prezzo di ottanta otto marche di denari di Trieste, o d' Aquileja de' quali denari fu soddisfatto qualcheduno dei creditori, ai quali monsignor vescovo suddetto era tenuto, ed obbligato tanto personalmente, quanto per mezzo de' mallevadori per occasione delle dette procure promesse, e delle loro rammemorate cose, come di sopra sta espresso. Rinunziando il detto monsignor vescovo all'eccezione di non pagato, dato, avuto, ricevuto, e numerato denaro, all'ecce-

ne reali et personali, utili et directo sibi suisque successoribus nomine suo, et nomine suae Ecclesiae pertinenti. Ad habendum, tenendum, et possidendum, et quidquid sibi, et suis successoribus, et haeredibus deinceps placuerit faciendum, pro praetio octingentarum marcharum denariorum Tergesti, sive Aquilejens. de quibus denariis satisfactum fuit quibusdam creditoribus. Quibus Dominus Episcopus supradictus tenebatur, et obligatus erat, tam personaliter, quam per fidejussores occasione dictarum procurationum, promissionum, et earum memoratarum, sicut superius est expressum. Renunciando dictus Dominus Episcopus exceptioni non solutae, datae habitae receptae et numeratae pecuniae. Exceptioni doli mali, in factum, et epistole divi Adria-

zione del dolo cattivo, in fatto, e dell'epistola del¹²⁵³
 divo Adriano, ed all'eccezione dell'inganno più
 del doppio, o mezzo del giusto prezzo, e che non
 possa dire, che il detto prezzo non sia versato in
 utilità della Chiesa, e ad ogni altro diritto, ed alli
 diritti, eccezioni, e difese, privilegj, e costituzio-
 ni, e lettere impetrate, e da impetrarsi, a tutti gli
 altri diritti, ed azioni canoniche, e civili a se, a
 suo nome e pertinenti e coerenti alla sua Chiesa, e
 nei quali si possa difendere, e contravvenire con
 qualche occasione, e di quello che le cose predette
 valerebbero più, col nome di pura e semplice do-
 nazione fra vivi, che più non si possa rivocare con
 qualche ingratitudine, diritto, o causa legittima-
 mente investì per se, e detto comune i detti retto-

ni, et exceptioni deceptionis plus duplo vel dimidio
 justì praetii; et quod non possit dicere, quod dictum
 praetium in utilitatem Ecclesiae non sit versum, omni-
 que alii juri et juribus exceptionibus, et defensionibus,
 privilegiis et constitutionibus, et litteris impetratis, et
 impetrandis, omnibus aliis juribus et actionibus cano-
 nicis, et civilibus sibi nomine suo, et propriae suae
 Ecclesiae pertinentibus et cohaerentibus, et quibus
 possit se tueri, et aliqua occasione contravenire, et de
 eo quod praedicta plus valerent nomine purae et sim-
 plicis donationis inter vivos, quod amplius revocari
 non possit aliqua ingratitudine, jure, vel causa dictos
 Rectores pro se, et dicto Communi legitime investi-

ri. Rinunziando a quella legge che dice, che non
 1253 si possa far donazione oltre cinquecento zecchini
 d'oro senza insinuazione. Dando a loro licenza, e
 pieno potere di entrare nella tenuta, e corporale
 possesso, come colla sua autorità, e permissione il
 corporale di tutte le predette cose e di detto mon-
 signor vescovo per se e suoi successori i diritti
 delle dette rendite e le azioni da ogni persona sem-
 pre legittimamente difendere, garantire, autorizza-
 re, disbrigare, e spicciare ai detti consoli, ed al
 comune, e suoi successori ed eredi. E la detta ven-
 dita, e cessione o donazione, rata, e fermata ave-
 re, e tenere, ed osservare in perpetuo nè mai più
 contravvenire, o fare da se, o per mezzo di un al-
 tro, o di altri con qualche pretesto, eccezione, nè

vit. Renunciants illi legi, quae dicit, quod donatio fie-
 ri non potest ultra quingentos aureos sine insinuatione.
 Dans eis licentiam et plenariam potestatem intrandi
 in tenutam, et corporalem possessionem, ut. q. cor-
 porale omnium praedictorum sua auctoritate permisit,
 et dictus Dominus Episcopus per se suosque successo-
 res dictos redditus, jura, et actiones ab omni persona
 legitime semper defendere, guarentare, auctorizzare,
 atque disbrigare, et expedire dictis Consulibus, et Com-
 muni suisque successoribus, et haeredibus. Et dictam
 venditionem et cessionem, sive donationem ratam, et
 firmam habere, tenere, et observare in perpetuum, nec
 amplius contravenire, aut facere per se nec per alium

ragione sotto pena di duemille marche di buon argento, e tutte le spese della lite, ed i danni che si¹²⁵³ dovranno competere per questa causa, ed intieramente risarcire le competenti spese, per la qual pena di spese il detto monsignor vescovo obbligò in pegno alli detti consoli, e comuni, ed ai loro successori ed eredi, la moneta (1), e la muda sua di Trieste, ed ogni altro suo reddito, e possessioni, li quali, e le quali esso ha nella città di Trieste, ed in vicinanza della città. Pertanto se egli, e i suoi successori, con qualche occasione, o eccezione, venissero, o facessero, che le cose predette, o alcune delle predette cose, che i Consoli, ed il Co-

vel alios aliqua ratione, exceptione, nec ratione sub paena duo millia marcharum boni argenti, et expensas omnis litis et damna ea ratione competituras, et competitura integre resarcire, pro qua paena expensarum dictus Dominus Episcopus pignori obligavit dictis Consulibus Communi, et eorum successoribus et haeredibus monetam, et mutam suam de Tergesto, et omnes alios suos redditus, et possessiones quos, et quas ipse habet in civitate Tergesti, et circa civitatem. Itaque si ipse vel sui successores aliqua occasione vel exceptione, venirent, vel facerent, quod praedicta vel aliquid praedictorum, quod liberam habeant potestatem

(1) O Zecca.

1253 mune di Trieste abbia libero potere di entrare in possesso delle dette mude, e della moneta, e delle possessioni, e rendite. senza nuncio d'alcun dominio, o di altra persona contraddicente, e di fare di esse tuttociò che vorranno, dando e concedendo da ora licenza, e potere a loro d'entrare nella tenuta, e nel corporale possesso di quelle, promettendo il detto monsignor vescovo per se e suoi successori di difendere, garantire, autorizzare e disbrigare il detto pegno legittimamente da ogni persona; e di tenere, ed avere il detto obbligo rato, e stabile in perpetuo ai detti Consoli, ed al Comune, e loro successori, ed eredi. Nè contro le predette cose, o alcuna delle sopraddette, venire o fare sotto la

Consules, et Commune Tergesti intrandi in possessionem dictarum mutae, et monaete, et possessionum, atque reddituum
 absque nuntio alicujus domini, vel alterius personae contradicentis, et faciendi de eis quidquid voluerint, dans et concedens ex nunc eis licentiam et potestatem intrandi in tenutam, et corporalem possessionem eorum, promittens dictus Dominus Episcopus per se suosque successores dictum pignus legitime ab omni persona defendere, guarentare, auctorizzare atque disbrigare. Et dictam obligationem ratam, et firmam in perpetuum habere et tenere dictis Consulibus et Communi, eorumque successoribus, et haeredibus in perpetuum. Nec contra praedicta vel aliquod praedictorum aliqua occasione, venire aut facere sub dicta paena,

detta pena, la quale ancorchè pagata, nulladimeno tutte le predette cose ottengano il loro vigore in perpetuo, e restino intatte. Inoltre il sig. Vitale decano della Chiesa di Trieste, il sig. Voldorico arcidiacono della medesima Chiesa, Prè Andrea custode, Matteo Scolastico, Corrado, ed Errigo, Randalfo, e Sardo, e Giovanni diaconi, Alberto suddiacono, ed Errigo chierico Canonici di Trieste in proprio nome, ed in nome di tutto il Capitolo Triestino acconsentirono alle predette vendite, cessioni, ed alienazioni, che ridondano in minor danno della Chiesa di Trieste, di quello che se il detto monsignor Vescovo avesse vendute altre possessioni e rendite della Chiesa. Di più hanno giurato corporalmente sopra i santi Evangelj di Dio

qua soluta, praedicta omnia nihilominus in perpetuum suum robur obtineant, et illibata permaneant. Insuper dominus Vitalis decanus Ecclesiae Tergestinae, dominus Voldoricus ejusdem Ecclesiae Archidiaconus, praesbyter Andreas custos, Matheus Scolasticus, Conradus, et Henricus, Rantulphus et Sardius, et Joannes diaconi, Albertus subdiaconus, et Henricus clericus Canonici Tergesti nomine suo, et nomine totius Capituli Tergestini consenserunt praedictis venditionibus, traditionibus, cessionibus, et alienationibus in minori damno Ecclesiae Tergesti redundare, quod si dictus Dominus Episcopus alias possessiones, et redditus Ecclesiae vendidisset. Insuper juraverunt corporaliter ad

1253 i detti Decano, ed Arcidiacono, in loro tutti gli altri Capitolari, col loro consenso, e volontà di avere, e tenere fermo, e stabile il detto consenso; e di non contravenire, muovere, o fare in comune, nè separatamente da se, nè per mezzo d' altri, con qualche pretesto, o eccezione. E che daranno consiglio, ed ajuto, e favore, che tutte, e ciascheduna delle predette cose ottengano in perpetuo forza, e fermezza. A memoria poi della qual cosa, e stabile sostegno, col volere di monsignor Vescovo, e Capitolo questo istromento è stato corroborato co' loro sigilli. Fatto in Trieste nel Palazzo vescovile. Li testimoni furono pregati Prè Germano cappellano di monsignor memorato Vescovo, sig. Pezemano di

Sancta Dei Evangelia dicti Decanus, et Archidiaconus in ipsorum omnium eorum de Capitulo anima eorum consensu, et voluntate dictum consensum ratum, et firmum habere, tenere, et non contravenire, movere, vel facere communiter, nec divisim per se, nec per alium vel alios aliqua occasione, vel exceptione. Et quod dabunt consilium, et auxilium, ac favorem, quod praedicta omnia et singula in perpetuum robur obtineant, et firmitatem. Ad cujus autem rei memoriam, et stabilem firmamentum de voluntate Domini Episcopi et Capituli fuit hoc Instrumentum eorum sigillorum munimine roboratum. Actum Tergesti in palatio Episcopatus. Testes fuerunt rogati Presbyter Germanus capellanus Domini Episcopi memorati, dominus Peze-

Ragonia, Marco Signolo, Marco Venerio, Giovanni Ugozono di Venezia, ed altri molti. Io Rantulfo¹²⁵³ notajo del sagro Palazzo sono stato presente a tutte queste cose, ho scritto e sottoscritto questa carta. Io Lazaro notaro del sagro Palazzo sono stato presente a tutte queste cose, ho scritto, e sottoscritto questa carta.

Di Olderico sinora non si potè ritrovare alcuna moneta; benchè monsignor Andrea Rapiccio ne'suoi manoscritti asserisca, che egli ne coniasse, e dal sopraddetto istromento risulti che possedesse la zecca.

Imp. vacante.

1254.

Pontefice

ALESSANDRO IV.

1254

37 ARLONGO. Passato da questa a miglior vita il nostro vescovo Olderico, elessero i Canonici, e Capitolo di Trieste l'anno corrente per loro vescovo Arlongo de Vocisperch, ovvero Visgoni, canonico anch'esso della nostra città. Richiesta al Som-

manus de Ragonia, Marcus Signolus, Marcus Venerius, Johannes Ugozono de Venetiis, et alii plures. Ego Rantulphus sacri palatii notarius his omnibus interfui, hanc cartam scripsi, et roboravi. Ego Lazarus sacri palatii notarius his omnibus interfui, hanc cartam scripsi et roboravi.

1254 mo Pontefice Innocenzo IV. dal Capitolo la confermazione di tale elezione; spedì egli il duodecimo anno del suo Pontificato alli 17 settembre un Breve (1) a' vescovi di Pola, Pedena, e Capodistria, che esaminate le azioni d'Arlongo, e ritrovatolo sufficiente ed idoneo lo dovessero confermare. Nè senza indizio di qualche sospetto, raccomandò il Papa a' prenominati vescovi la sua conferma; mentre Alessandro IV. che lo stesso anno successe nel Pontificato ad Innocenzo, scuoprendolo simoniacò, e scomunicato lo scacciò come delinquente dalla Sede, e privò della dignità vescovile.

Imp. vacante.

1255.

Pontefice
ALESSANDRO IV.

1255 38 GUEROERIO. Congregato il Capitolo della Cattedrale per la nuova elezione d'un altro Prelato sostituirono in sua vece Gueroerio suddetto Canonico d'Aquileja, il quale dal suddetto Alessandro fu confermato li 13. di marzo di quest'anno (2).

1256 L'anno seguente 1256. il Patriarca Gregorio d'Aquileja a quei di Capodistria, di Mugia, di Parenzo, e di s. Lorenzo, concesse autorità di poter eleg-

(1) *Epist. 39. fol. 192. ex Registr. Vatic. dell' Ughel. loc. cit.*

(2) *Epist. 39. fol. 192. ex Registr. Vat. Ughellio Ital. Sacr. Tom. 5. col. 154.*

gere per un anno i loro Podestà, e specialmente a quelli di Capodistria concesse l'elezione a tal dignità anco di soggetti di nazione veneta, il che prima era vietato.

Dopo avere occupata Gueroerio la Sede Vescovile circa quattro anni, cessò di vivere l'anno 1259. 1259

Imp. vacante.

1260. Pontefice
ALESSANDRO IV.

1260

39 LEONARDO II. Fu eletto dal Capitolo di Trieste dopo la morte dell'anzidetto in questo stesso anno, come riferisce monsig. Andrea Rapiccio nelle sue memorie de' vescovi di Trieste Man. Scrit. del quale scrive = (*) La di cui memoria, ancora esiste in alcune procure di denari = Benchè presso l'Ughellio di esso non trovasi veruna menzione, assegnando solo fra i vescovi Olderico, ed Arlongo un tal Leonida, del quale adduce le riferite parole scritte da monsig. Rapiccio senza motivare l'anno della sua elezione, o conferma, il che porge fondamento di congetturare, ch'egli errasse nel nome di tal vescovo, il quale poco più d'un anno godè tal prelatura; mentre assalito dalla morte, in suo luogo fu nuovamente eletto, e restituito alla dignità vescovile nel

(*) Cujus memoria adhuc extat in quibusdam procuris denariis.

1262 37 ARLONGO de' Visgoni suddescritto, mer-
 cecchè, purgato dalle sue colpe, meritò col perdo-
 no anche la mitra, nel qual anno assistito da quat-
 tro altri vescovi consecrò solennemente li 4. novem-
 bre la sua Cattedrale di s. Giusto martire, ed anco
 l'altare dell'Immacolata Concezione, come addi-
 ta la memoria in esso ritrovata l'anno 1652. quan-
 do monsig. Antonio Marenzi vescovo di Trieste,
 per ridurre in miglior forma moderna tale altare,
 ritrovò sotto una colonna tre cassette con moltere-
 lique de'Santi, e nella maggiore, in una pergame-
 na solita riporsi nella consagrazione si ritrovarono
 distintamente queste parole (*). L'anno dell'In-
 carnazione del Signore 1262. Indizione settima li
 6. del mese di novembre fu dedicato questo altare
 colla chiesa dal venerabile padre monsig. Arlongo
 per la Dio grazia vescovo e conte Triestino, con al-
 tri quattro vescovi = . Il che porge fondamento a
 dire che il vescovo Arlongo ottenesse dal Sommo
 Pontefice Urbano IV. lo special privilegio di consa-
 grare quell' altare con due mense. Conservasi me-
 moria di sei monete di questo prelato, riferite dal

(*) Anno ab Incarnatione Domini MCCLXII. Ind. VII.
 die VI. mensis novembris dedicatum fuit hoc altare
 cum Ecclesia a vener. patre Domino Arlongo Dei gratia
 Episcopo et comite Tergestino cum aliis quatuor Episcopis.

Quest' anno pure fu eletto in Podestà di Trieste Mainardo il giovane figliuolo di Mainardo II. conte di Gorizia, e di Notilde figliuola di Bertoldo III. marchese d' Istria. Le rare qualità e talenti di questo Mainardo, le quali resero così chiaro e riverito il suo nome presso i Principi dell' Impero, mossero anco l' animo dei nostri cittadini di Trieste a prolungare la carica di Podestà sino all' anno 1270. coll' assegno di marche 100. d' oro all' anno, somma, e valore non disprezzabile a quei tempi, come abbiamo dalla ingiunta memoria manoscritta che si conservava nella vicedominaria della nostra città.

C O P I A

Mainardo il giovane Conte di Gorizia figliuolo del secondo Mainardo nato di Notilde figliuola di Bertoldo terzo Marchese d' Istria ec. e di Mainardo primo genero d' Alberto Conte del Tirolo figliuolo d' Henrico nipote d' Odorico, e pronepote di Corrado ec.

Circa gli anni del Signore 1262 sino alli 1270 avendo lasciato il Contado di Gorizia al fratello Alberto, ed esso passatosene a godere quello del Tirolo pervenutogli per eredità dell' avola, ma prima fu eletto e creato capitano della comunità di Trieste, e di pensione come comportavano quei tempi, e l' erario Triestino poteva, gli fu dato cento marche d' oro, con autorità suprema di loro capitano.

Quale in recognizione di questa sua dignità, ed onoranza, e per segno d' amore, e buona vicinanza

invitò per compadre il comune di Trieste al battesimo d'Elisabetta sua primogenita, e poi moglie¹²⁷⁰ d'Alberto figliuolo primogenito di Rodolfo Conte di Auspurch, e Ducadell'Austria Imperatore; dalla qual Elisabetta oggidì discende tutta la Serenissima Casa d'Austria, come da Adelaide sua sorella maritata a Federico Principe della Misnia proviene la Serenissima Casa di Sugaria, Misnia, e Turingia. E dal comune di Trieste per li suoi intervenienti giudici, od oratori, che assisterono allora furono donate al battesimo lire cento.

Dallo stesso Conte Mainardo, o piuttosto dal padre suo fu scritto da Gorizia in data de' 3 novembre al capitolo di Trieste, che liberasse dalle carceri un suo cappellano nomato Popone de Lindek, alle quali era stato condannato dichiarandosi, che avrebbe proceduto contro di esso capitolo.

A quei tempi pagavansi dal vescovo, e Diocesi di Trieste, alcune imposizioni, o regalie, imposte dai sommi Pontefici, o loro nunzj, e legati, le quali talvolta ascendevano a cinquanta e più ducati, mentre l'anno 1272 la somma fu ascendente a lire 132 Veronesi, che dividevasi proporzionatamente sopra tutti i beneficj della Diocesi (1).

Ma perchè alcune persone secolari nel riscuotere queste regalie servendosi dell'estorsioni usavano molte ingiustizie, i canonici di Trieste per evitare

(1) *Memorie capitolarie della Cattedrale di Trieste.*

le frodi, e liberarsi da tal molestia, ricorsero l'anno 1270^o al sommo Pontefice Alessandro IV. il quale delegò gli 11 d'aprile del medesimo anno quest' affare al vescovo di Capodistria, acciocchè esaminato il fatto, e ritrovata la verità, sotto pene di censure imponesse la giusta soddisfazione di quello si deve, levando in tal guisa le frodolenti estorsioni di quei tali, il chè rese la pace, e quiete alla nostra Diocesi.

Fu promosso da Papa Gregorio X. al patriarcato d' Aquileja l' anno 1272, come riferisce Gio: Candido (1), Raimondo della Torre Milanese, il quale nel conferirsi alla residenza della sua sede, fu accompagnato da molti soggetti della Torre suoi parenti, dai quali poi come da fecondissime piante diramarono tante nobilissime, e splendidissime famiglie Torriane, o della Torre, che sparse nel Friuli, nella Carintia, e Germania risplendono ai giorni nostri al pari d' ogni altra famiglia dell'Impero. Oltre la comitiva dei parenti, s'accrebbero anche 60 giovani tutti gentiluomini Milanesi superbamente vestiti per iscudieri, 50 cavalieri con quattro cavalli, ed uno scudiere per ciascheduno; 600 soldati con due cavalli, e cento uomini d'arme, che tutt'insieme formavano una corte veramente regia.

(1) *Comment. d' Aquil. lib. 5. pag. 57. Ughel. Ital. Sacr. Tom. 5. Col. 94.*

L'anno seguente 1273 agli 11 del mese d'aprile fu consacrata da certo vescovo Antonio (forse coadjutore d' Arlongo) la chiesa di s. Atanasio vescovo e confessore posta alla ripa del mare verso tramontana , un miglio in circa distante dalla nostra città di Trieste, come sta registrato nelle accennate memorie capitolari manoscritte . Nel cui sito poi fu edificato un palazzo chiamato comunemente Belvedere , quantunque la contrada de Vignali ritenesse ancora l' antico nome benchè corrotto di s. Anastasio , invece di s. Atanasio .

Applicatosi il Patriarca Raimondo a' più importanti ed ottimi maneggi di governo del suo stato, ritrovò che i Veneziani usurpata la città di Capodistria , con molte altre terre , e castelli nel marchesato dell' Istria spettanti alla sua Chiesa e giurisdizione, s' erano impadroniti di tutta la costa del mare di quella provincia con notabile allargamento di confini del loro dominio in pregiudizio grande del suo stato . Quindi pretendendo il Patriarca la restituzione delle ragioni , che la sua sede aveva sopra quel marchesato , congregò l' anno 1277 un generale parlamento, in cui concorrendo tutti i parlamentarj nell' opinione del Patriarca , fu stabilito di muover guerra contro quella Repubblica per ricuperare il perduto . Portossi a tale effetto accompagnato da molta nobiltà in Carintia, ove allora soggiornava l' Imperatore Rodolfo , col quale conferì la deliberazione fatta di riavere con l' armi. i luoghi usurpati dai Veneziani nell' Istria , per reintegrare quel marchesato nell' antica soggezione della Chie-

sa d'Aquileja . E conseguito da Cesare per tal impresa ogni dimandato soccorso di gente , ed aiuto , intimò incontanente ai Veneziani la guerra . Nè sì tosto incominciarono gli apparecchi per quella , che trattandosi d'aggiustamento con promessa della restituzione dei luoghi usurpati , s'acquietarono le cose senza passare più oltre .

1278 L'anno seguente 1278 li 10 luglio essendo vescovo di Trieste il prenominato monsignor Arlongo , ebbe felice principio nella nostra città il monastero delle reverende Monache di san Benedetto , detto allora della Cella vicino alla Cattedrale , nel sito ove al presente ritrovasi il Baluardo rotondo del castello , il quale poi perchè impediva la fabbrica della fortezza , fu trasferito sotto il vescovato , ove ora risiede : magnifico in que'tempi non solo per la fabbrica della chiesa , ma ancora del monastero , con bellissimo recinto di clausura , ed entrate sufficienti , in cui in tutt' i tempi fiorirono soggetti qualificati in virtù e nobiltà , con esemplare osservanza , come si scorge dall'ingiunta scrittura .

XXVI. Nel nome del Padre , del Figliuolo , e dello Spirito Santo . Così sia .

XXVI. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti Amen.

Essendo che la sublimità pontificale, per volere della divina clemenza, amministrata da esso Creato-¹²⁷⁸ re di tutte le cose sembri ordinata a questo, che li pastori, e rettori delle Chiese, le quali sono sparse qua e là per il mondo, radunino le pecorelle ch' erano state disperse, crediamo necessariamente utile, che il pastore goda di portare sopra le spalle la pecorella al suo gregge, ch' era stata smarrita.

Per la qual cosa noi Arlongo per la Dio grazia vescovo di Trieste, volendo provvedere salutevolmente a tutte ed a ciascuna persona che aspirano di servire a Dio, per la salute dell' anime loro. La Cella situata in Trieste nella contrada di Caborio

Cum Pontificalis celsitudo Divinae Clementiae nutu ab ipso ministrata rerum omnium Creatore ad hoc constituta videatur, quo Pastores, et Rectores Ecclesiarum quae per orbem terrarum sparsim diffusae sunt oves, quae dispersae fuerant congregentur in unum, necessario ducimus utile, quo Pastor ovem quae perdita fuerat ad gregem super humerum comportare gaudeat.

Idecirco nos Horelongus Dei gratia Episcopus Tergestinus, volentes, universis, et singulis personis, Deo servire affectantibus pro salute animarum suarum salubriter providere. Cellam Tergesti sitam in contrata Cabory juxta ecclesiam sancti Christophori, et Capituli

vicino alla chiesa di san Cristoforo, e fondata col-
 1278^o l'assenso del capitolo della Chiesa Triestina, a ri-
 chiesta della sig. Lucia, e di altre sorelle, le quali
 desiderano servire a Dio nello stesso luogo, ed aspira-
 no pregare per noi, e per gli altri peccatori, in ri-
 guardo della pietà, e per la remissione de' nostri pec-
 cati, col consenso e volontà di tutto il capitolo della
 Chiesa Triestina, con l'autorità la quale eserci-
 tiamo, confermiamo presentemente, e sempre la
 stessa Cella, e tutte le persone che in quella dimo-
 rano, con tutti i loro beni, col consenso e volontà
 del nostro capitolo, le esentiamo e liberiamo da
 ogni diritto vescovile, o aggravio, e di qualunque
 condizione obbligate. Pertanto sia la Cella serrata,
 fabbricata ad onore di Dio, e della Beata Madre

*Ecclesiae Tergestinae assensu fundatam, ad petitionem
 D. Luciae, et aliarum sororum Deo ibidem servire
 optantium, et pro nobis, et aliis peccatoribus orare af-
 fectantium, intuitu pietatis, ac pro remissione pecca-
 torum nostrorum, cum consensu et voluntate totius
 Capituli Ecclesiae Tergestinae, auctoritate qua fungi-
 mur, confirmamus, et cellam ipsam, et personas uni-
 versas nunc et semper in ea commorantes, cum omni-
 bus bonis suis, consensu et voluntate nostri Capituli,
 ab omni jure Episcopali, et cujuslibet conditionis obli-
 gatae, seu gravamine eximimus, et liberamus. Itaque
 sit cella serrata, constructa ad honorem Dei, et Bea-
 tae Matris Virginis, et habitum habeant nigrum, sive*

Vergine, ed abbiano l'abito nero, o bianco, e sia in arbitrio di esse sorelle di eleggersi qualunque badessa, e di qualunque luogo vorranno; la conferma poi della medesima badessa la riteniamo in noi, e vengano officiate dai sacerdoti del capitolo della Chiesa Triestina, e sieno seppellite dai Chierici del memorato capitolo; la decima poi, o il quartese lo riserviamo in noi. A tutte le sopraddette cose acconsentì il capitolo Triestino, nello stesso luogo personalmente costituito, cioè i signori Vitale decano, Sordio arcidiacono, Matteo scolastico, Almerico sagrestano, Ermanno d'Udine, Udrigo Arrigo detto Rigoni, Gregorio detto Belorf, Carcoto, Clemente, e Perobelo canonici della mentovata Chiesa.

album, et sit in arbitrio ipsarum sororum de eligenda sibi abbatissa quacumque, et de quocumque loco voluerint, confirmationem vero ipsius abbatisae in nobis reservamus, et officium habeant a sacerdotibus Capituli memorati, decimam vero vel quartesium reservamus in nobis. Supradictis omnibus consensit Capitulum Tergestinum ibidem personaliter constitutum, videlicet domini Vitalis decanus, Sardius archidiaconus, Matheus scolasticus, Almericus sacrista, Hermanus de Utino, Udricus Henricus dictus Rigoni, Gregorius dictus Belorf, Carcotus Clemens, et Perobelus Canonici Ecclesiae memoratae.

1278 Fatto in Trieste nel coro della chiesa di s. Giusto, presenti i signori Artuico di Riccola, Bernardo di Topista, Andrea Rubeo, Almerico del quondam Bertoldo di Topista, Judone del quondam Pietro di Alberico, Lazzaro di Rivola, Niccolò del quondam Bertaldo di Crascenno, ed altri.

Io Guifredo pubblico notaro del sagro palazzo, e di Trieste sono stato presente a queste cose, e pregato ho scritto, e sottoscritto.

Io Andrea Ravizza vicedomo della comunità di Trieste ho estratto fedelmente il soprascritto privilegio, come l'ho ritrovato nella vicedominaria del comune ec.

Mentre maneggiavansi fra il patriarca Raimondo, e la Repubblica di Venezia i trattati d'aggiustamento per gl'interessi dell'Istria, abbandonarono i Veneti la nostra città di Trieste; tanto ritrovasi scritto nelle accennate Memorie Capitolari,

Actus Tergesti in choro Ecclesiae sancti Justi, presentibus dominis Artuico de Rivola, Bernardo de Topista, Andrea Rubeo, Almerico qu. Bertoldi de Topista, Judone qu. Petri de Alberico, Lazaro de Rivola, Nicolao qu. Bertaldi de Crascenno, et alijs.

Ego Gufredus sacri palatii, et Tergesti publicus notarius hys interfui, et rogatus scripsi, et roboravi.

Ego Andreas Ravizza Vicedominus Communitatis Tergesti suprascriptum privilegium, prout reperi in Vicedominaria Communis fideliter extraxi ec.

e ne' frammenti manoscritti di monsignor vescovo Andrea Rapiccio: (*) Il giorno 12 luglio 1279 partirono li Veneti col loro esercito da Trieste. -- In¹²⁷⁹ qual modo ciò seguisse, il motivo del suo assedio, con altre particolarità occorse, per la scarsezza di notizie maggiori, siamo del tutto all' oscuro; se non fosse perchè i nostri cittadini aderissero più al Patriarca che a loro; mentre il ricorrer essi alla protezione di quel Prelato, spingesse quella Repubblica all'assedio di Trieste, la quale poi per timore dell' armi patriarcali tralasciasse l' impresa.

Scorgendo il Patriarca che i Veneziani, servendosi delle solite astuzie, prolungavano il tempo senza risolversi di restituire l' usurpata Giustinopoli, ed altri luoghi dell' Istria, posti perciò da canto i loro finti trattati e pregiudiziali lunghezze, deliberò riacquistarli coll' armi; sollecitò a tal fine quei cittadini con promessa di potenti rinforzi, i quali fomentati dallo stesso contro il dominio Veneto, colla ricusa di pagare le nuove imposte, ritornarono l' anno 1280 alla divozione del loro antico padrone. 1280

Pervenuta tal nuova a Venezia, temendo quei Senatori che il rimanente della provincia, all' esempio di Capodistria, non seguisse l' istesso

(*) Die 12. Julii MCCLXXIX. Recesserunt Veneti cum suo exercitu a Tergesto.

partito, spedirono a quella volta con valida armata Andrea Basegio, il quale respinto dal presidio Patriarcale in vano la combattè. Rinforzata con altri legni l'armata sotto la guida di Marco Cornaro, e di Martino Moro con gente per terra, astretta dalla forza, dovè finalmente ridursi all'obbedienza dei Veneti. Non tralasciava intanto il Senato di provvedere ad ogni necessaria difesa nell'Istria contro l'armi Patriarcali; assoldò nuove genti, ed elesse 25 soggetti nobili, acciocchè uniti col Doge e Consiglieri con somma attività accudissero alla conservazione dell'acquistato.

Due funesti e prodigiosi flagelli afflissero anche quest'anno la nostra Patria, e suoi circonvicini paesi, cioè un'inondazione altissima d'acque, le quali apportarono immensi danni, e posero in istato la città di Venezia d'essere dal mare sommersa; ed un terremoto tremendo, da cui aperte le fauci della terra, si videro più volte assorbiti, e più volte vomitati i suoi canali da quella, con miserabile distruzione di fabbriche, e morte di molte persone. In Aquileja pure diroccò l'insigne chiesa Patriarcale fabbricata dal patriarca Popone, come s'accennò l'anno 1031; nè flagello sì atroce fu bastante a destare quella Repubblica dal pernicioso letargo, ed indurla alla dovuta restituzione dell'usurato al Patriarcato d'Aquileja, ed effettuare la promessa fatta di rilasciare ciò che indebitamente aveva tolto a quella Chiesa.

Il patriarca Raimondo, non meno accurato del profitto spirituale della sua Diocesi, che sollecito

del governo politico e temporale, adunò l'anno 1281 un Sinodo nella città di Aquileja, in cui¹²⁸¹ oltre la riforma del Clero ed altre salutifere costituzioni, si decretò che i vescovi suffraganei visitassero ogni anno la cattedrale d' Aquileja, e la festa de' santi Ermagora e Fortunato si celebrasse per tutta la Diocesi con ogni possibile solennità.

A tal Sinodo non ritrovossi Arlongo nostro vescovo, forse per essere a quel tempo indisposto, ovvero morto, mentre al sentire dell' Abate Ughellio l'anno seguente

Re de Romani

RODOLFO

1282

Pontefice

MARTINO IV.

40 ULVINO, addimandato dal medesimo Ughellio Ulivino, fu assegnato alla sede di Trieste = (*) nei quali tempi li Veneziani con inutile sforzo assediaron questa città = forse ritornati all' assedio.

1282

Arrivato già l'anno 1282, e scorgendo il Patriarca che poco o nulla curavansi i Veneti d' effettuare la promessa restituzione; e che invece di deporre l'armi aumentavano a più potere le forze con aggiungere all'armate di mare straordinario numero di milizie terrestri, eleggendo un uomo per le case

(*) Cujus temporibus Veneti hanc civitatem irrito conatu obsederunt.

1282 di Venezia d'ogni tre, atti a poter guerreggiare, ai quali aggiunti 1200. cavalli, e seimille fanti dei forastieri pagati imbarcati sopra molti vascelli, e galere viaggiando verso l'Istria, si ridussero ad assediare di primo lancio Trieste per mare, e per terra:

Non men sollecito dei Veneti il Patriarca convocò in Cividale un altro general parlamento, in cui a pienezza di voti fu nuovamente deliberata la guerra contro di essi, e scelti 24 nobili provveditori, per assistere agli affari comuni, e fare subito le provisioni necessarie a tale impresa, e collegossi con Alberto Conte di Gorizia, quale dichiarò suo generale, col vescovo e comunità di Trieste, e di Mugia, coi Trivigiani, e Padovani, levando ai Veneziani ogni sorte di commercio; unì tra le truppe confederate, e le sue un esercito di trenta mille soldati, col quale s'incamminò al soccorso dell' assediata Trieste. Avevano già i nemici circonvallato l'assedio, con fortificazioni e macchine smisurate d'innalzati terreni, e senza permettere agli assediati alcun respiro, con generali assalti de' più feroci, che insegnasse l'arte militare in quei tempi, fu tentata l'impresa. Ma come scrive Francesco Verdizzotti: = Forti le muraglie, i petti dei difensori fortissimi, non fu possibile di superargli: mercecchè i nostri Triestini, sebbene chiusi nella città, e circondati d'ogni intorno dall'armate Venete, non tralasciavano con frequenti sortite di molestarli e danneggiarli. =

Giunto il Patriarca col desiderato soccorso, in-

vestì con tanta bravura le nemiche trincere, che fracassati i ripari, incalzolli sì fattamente, che li¹²⁸² ridusse vicini ad una total distruzione, quando non fossero stati dalla notte divisi. Onde scorrendo i Veneti dopo due anni continui d'assedio perdersi il tempo, e senza profitto e speranza di buon esito, stanche e consumate le milizie, deliberarono di ritirare l'armata ai proprj lidi, come dimostra Paolo Morosini (1) con tali parole: — I Veneziani pertanto ritornati all' espugnazione di Trieste, fecero ogni sforzo per impadronirsene, ma così grande fu la costanza dei difensori, che in fine stanchi, perduta ogni speranza di fare l'acquisto, convennero lasciare l'impresa. —

Per raffrenare la natural propensione de' Triestini verso la Chiesa e patriarcato d'Aquileja, e per restringere più vigorosamente la nostra città di Trieste, e maggiormente danneggiarla, e levarle i soccorsi, occuparono i Veneti l'anno 1283., ovvero come asseriscono altri nel 1284. un' isoletta, o scoglio sopra la spiaggia del mare, poco di¹²⁸⁴ stante dal castello di Duino, con disegno d' occupare il porto del fiume Timavo ivi vicino, alzandovi sopra una forte rocca, la quale dalla sua bellezza, e fortezza, addimandarono Belforte, delle cui reliquie oggidì ancora appariscono alcuni pochi avanzi di muraglie diroccate. Nè altra novità succes-

(1) *Ist. Venet. lib. 8. pag. 196.*

se per la tregua di due anni, stabilita l'anno 1285. fra il Patriarca ed i collegati colla repubblica di Venezia.

Vacato in questo mentre il nostro vescovato di Trieste per la morte del vescovo Ulvino, il Patriarca Raimondo col consenso del Capitolo elesse in sua vece l'anno

Re de' Romani
RODOLFO

1286

Pontefice
ONORIO IV.

- 1286 41 BRISSA di TOPPO. Ancorchè l'Ughellio gli assegni quello del 1287. forse dall'essere in tal tempo spedite le bolle. Questo prelato fu zelantissimo conservatore dei beni della sua Chiesa, mentre subito assunto al possesso costrinse l'anno 1287.
- 1287 Giovannino di Giovannini cittadino di Capodistria cogli feudatarj del vescovato a prestargli il dovuto omaggio, e giuramento di fedeltà, che perciò scrive di lui l'accennato Ughellio (1) = (*). Questi

= (*) Hic militare magis, quam episcopale gessit Imperium. Etenim tum foris Ecclesiae sibi commisse armatus jura defendit. Ejusdemque Ecclesiae Tergestinis civibus aliquot jura divendit; duriori urgente necessitate procudendi denarios tantum sibi jure reservato.

(1) *Ital. Sac. Tom. 5. Col. 579.*

esercitò il governo piuttosto militare, che vescovile. Imperocchè allora difese fuori armato i diritti della chiesa confidatagli, e vendè ai cittadini di Trieste alquanti diritti della medesima chiesa, essendo costretto dalla dura necessità, si riservò soltanto il diritto di coniare monete =. Posciachè astretto dalla necessità, come anco scrive monsig. Andrea Rapiccio ne' suoi frammenti manoscritti, per non permettere miseramente cadere in mano de' suoi nemici, con pregiudizio grande della sua chiesa, i beni del vescovato vendè alla Comunità di Trieste, ancor vivente, per duecento marche alcuni diritti, e privilegj, che esso vescovo ancora teneva sopra la città, con la sola riserva di coniare moneta, ed esigere le decime con le rebotte.

Terminata la tregua si aprì subito l'adito a nuove rotture, poichè il Patriarca Raimondo rivolto l'animo agli affari della guerra, radunato un grosso esercito, si partì da Udine l'ottavo giorno di giugno per Aquileja, ed indi a Monfalcone, ove comparvero da ogni parte le genti. e finì di raccorre ed unire tutte le forze insieme degli abitanti di Udine, Cividale, e Gemona, andarono ogni sei uno, degli altri luoghi e ville uno ogni dieci. Mainardo Duca di Carintia e Conte del Tirolo, gli mandò in ajuto un vescovo con buon numero di cavalli, e fanti ben armati, ed Alberto Conte di Gorizia fratello d'esso Duca, andò in persona con tutte le sue forze. S'unirono anche col Patriarca i suoi fautori, e dipendenti dell'Istria, e della Schiavonia: e quindi senz'altra dimora mosse il campo verso l'Istria, ove

1287 assegnò Marchese di quella Provincia Goffredo della Torre suo nipote, e piantò l'assedio sotto Mocchè, castello della giurisdizione di Trieste, poco prima occupato dai Veneti; ma la mancanza dei viveri lo costrinse abbandonar l'impresa e ritirarsi a Monfalcone, e per allora licenziare l'esercito.

1288 Non istavano neghittosi in questo mentre i Veneti, mercecchè Marino Morosini scorrendo l'anno 1288. coll'armata marittima l'Adriatico, prese la terra di Marano, la quale saccheggiata, lasciò in abbandono; impadronissi poi di quella di Mugia poco lungi da Trieste, la quale anche per non permettere la nostra città più gloriosa della Provincia, e scemare la repubblica del suo dominio, la cinse con assedio formale per mare, e per terra; ergendo in pochi giorni in diversi luoghi quantità di forti, muniti di sufficiente presidio per vietare agli assediati le uscite, affaticandosi giorno e notte con macchine, castelli, ed altri ordigni d'atterrare le sue mura, la quale ben presidiata, pareva poco temere le forze Veneziane. Occuparono ancora d'ogni intorno tutte le terre, e posti circonvicini, e per istringerla più fortemente fabbricarono a scorno dei Triestini una terra vicino alla città da loro chiamata Romagna, in sito che la rendesse inespugnabile (ora esiste solo il nome della contrada dietro la gran caserma).

Sentendo il Patriarca che i Veneziani nuovamente con mille e duecento cavalli, e sei mille fanti, oltre l'armata di mare assediavano nuovamente Trieste; deliberò muover contro di loro per la terza volta l'

armi, e non tralasciar diligenza per soccorrere la ra-¹²⁸⁸
 dunanza per tal impresa il suo esercito, invitò anche
 il Conte di Gorizia a darle ajuto, il quale si unì
 seco con tutte le sue genti a Cervignano villa vi-
 cina ad Aquileja insieme con gran numero di ca-
 valli e fanti mandati a tal fine da Mainardo Duca
 di Carintia, coi quali prese la marcia verso Mon-
 falcone, ed indi verso la nuova Terra di Romagna,
 a cui pose l'assedio e diede molti assalti sostenuti
 sempre valorosamente dai Veneti, coi quali cimen-
 tossi più fiato sin dentro la trinciera, con morte
 di molti da ciascuna parte, fra' quali rimase estinto
 il nipote del Conte di Gorizia giovane di alto
 presagio, e gran valore. Seguirono più volte alcu-
 ne tregue sopra gli accordi, che venivano proposti,
 ma sempre indarno e senza frutto.

Asserisce Gio: Candido (1) seguito da Sansovino,
 Vertizzotti, ed altri scrittori Veneti, che assegna-
 to il presidio dell'accennata Terra di Romagna ad
 un famoso capitano soggetto di gran stima e valore
 nominato Sardano Lanceo, ovvero Guardazzo delle
 lanze lunghe, insospettironsi gli altri capi del-
 l'armata Veneta, che corrotto dal Patriarca con da-
 nari, e col mezzo d'occulte intelligenze l'avvisas-
 se di tempo in tempo dei loro andamenti, e tratta-
 ti. Imprigionato perciò e convinto di tradimento,
 fu condannato a morte, e posto sopra una macchina

(1) *Comment. d' Aquileja lib. 5. pag. 57.*

1288 usata in quei tempi da gettare i sassi, nello spuntar del giorno seguente per ordine dei capitani fatto volare per aria nell'esercito del Patriarca, ove precipitato a terra, e disfatto in pezzi rimase miseramente morto.

Proseguirono i Veneti con gran vigore per mare, e per terra l'assedio di Trieste, e dandole un nuovo assalto furono con grande strage respinti da quelli di dentro. Successero parimente nel campo diversi fatti d'arme, con mortalità considerabile dell'una e l'altra parte, indi a pochi giorni partito senza saputa del Patriarca il Conte di Gorizia con le sue truppe; egli ancora ponderando coi principali dell'esercito che tal improvvisa partenza lo rendeva poco sicuro anco nelle proprie trinciere, deliberò per non essere tagliato a pezzi di levarsi alli 6 di maggio da quell'impresa, e ritornare alla patria; ma prima di partire, nonostante gli ostacoli del campo Veneto, volle introdurre nell'assediate Trieste i più possibili ajuti di viveri, ed altro.

Tale inaspettata partenza invigorì sì fattamente i Veneti, che rinforzati con nuovi soccorsi, assalirono da tutte le parti, e con tutto il potere di replicati assalti, e spessi colpi tratti da macchine da guerra l'assediate città, mentre la concepita certezza di superare l'impresa fece più risoluto il cuore dei soldati a tentarla, in vano però, ritrovandosi nel colmo delle speranze sempre delusi dall'invitto valore, e costanza di quei di dentro, dai quali respinti, e traboccati più volte in gran copia dalle muraglie, ed anche con eguale ardimen-

to sortiti dalle porte, urtarono d'improvviso il campo Veneto, che superchiato fu a segno, che gli convenne ¹²⁸⁸ con grande strage battere la ritirata, e salvarsi nei suoi primi quartieri. Non levarono perciò l'assedio, mentre più anni continuò il tormento a Trieste da lei vigorosamente sostenuto. Ridotti finalmente i Triestini per così lungo assedio all'estremo delle vettovaglie, con grand'istanza ricorsero un'altra volta per soccorso al Patriarca, il quale convocato nuovamente il parlamento, stabilì con tutte le forze possibili renderli consolati.

Intervennero in questo parlamento tra gli altri Brissa di Toppo vescovo di Trieste, pieno di spiriti generosi, e guerrieri, poco prima assunto al governo di quella Chiesa, per rappresentare il misero stato della sua afflitta città, ed implorare in quel congresso gli opportuni rimedj. Concorsevi anche il vescovo di Concordia, con tutta la nobiltà della patria; ed il Conte di Gorizia volle parimente ritrovarsi per levare al Patriarca ogni sinistro concetto concepito per l'improvvisa partenza ch'egli fece nell'antecedente campagna dall'esercito, e darne pubblicamente ragguaglio, che fu l'afflizione estrema della morte di suo nipote; compatito perciò in quel nobil congresso mediante gli officj del nostro vescovo Brissa, di Rodolfo di Duino, e Ravino di Vipaco, si riconciliò col Patriarca rimanendo giustificata tal partenza.

Radunati adunque tutti questi soggetti insieme, espresse in tal forma il Patriarca i suoi sentimenti. Due cose, nobili Furlani, mi pajono degne oltre-

1288 modo d'ottimo Principe: una il conservare con termini legittimi e religiosi lo stato dagli antichi lasciato, e l'altra di non mancare all'occasione, che spesso porge Iddio a ricuperare le cose perdute nella comune istabilità della fortuna. Nella prima io sono stato tale, che non solo sinora ho conservato, ma anco ricuperato, e di gran lunga accresciuto il patrimonio della Chiesa d'Aquileja. Nella seconda per l'operazioni passate io mi persuado essermi così eccellentemente portato, che veruno de' circostanti può punto biasimarmi: quantunque in questa parte mi resti ancora molto che fare con isperanza d'una gloria maggiore. Trieste partito dal dominio Veneto per vivere pacificamente sotto il nostro, è cinto di un durissimo assedio, e per infinite cagioni è degno del nostro soccorso. Acciocchè non si manchi all'occasione, non si abbandonino i nostri fedeli, e non si lasci questa gran macchia ai nostri posteri, la quale in tutt'i secoli si farebbe tanto maggiore, quanto più manifestamente appare, che col soccorrerli non s'incomincia una nuova guerra per saziar l'ambizione, ma si prosiegue a finire la già principia, per sostener vive l'altrui aspettazioni. M'opporrà forse alcuno: perchè ne' mesi addietro con tanto dispendio del pubblico, e del privato non si diede fine a questa guerra? Si risponde a questo, che i giusti impedimenti allora insorti; de' quali non conviene ragionare, sì per essere manifesti, come per non perturbare le cose presenti con le già passate, mentre il fine delle guerre deve appoggiarsi non tanto alla virtù della destra, quanto al-

la prudenza , e maggiormente quando dipende da disposizione violenta , ed istabile della fortuna . Io ¹²⁸⁸ chiamo fortuna , mentre una guerra quasi finita viene interrotta da qualche scusabile accidente eguale al nostro , che insorto occultamente da violente condizion de' mortali , ha scoperta non so in qual modo , che le nostre azioni si rassomigliano bene spesso ad una gran fabbrica , la quale ridotta quasi al fine , cedendo al peso , rovina , e spinge il fabbricatore a nuova spesa . Su dunque , signori , ripigliamo animosamente l'impresa , l'occasione c'invita , la gloria ci violenta , la divozione dei Triestini ci sforza . Eglino per noi sono afflitti e tormentati , e noi schiveremo gl' incomodi alla loro difesa ? Eglino ardentemente ci desiderano , e noi a più potere negheremo loro il soccorso ? Nol patisca la pietà , la nobiltà , e la nostra natural gratitudine : anzi ognuno unitamente dica , che i Triestini son degni di prestissimo ajuto non solo perchè ci sono congiunti di sangue , membri di questa patria , figliuoli della medesima Chiesa , progenitori di molti Santi Martiri , reliquie nobilissime de' Romani ; ma perchè tengono una città , che avendo un porto assai comodo nell' intime foci dell' Adriatico , ha spesso gli anni addietro prestati validi soccorsi a questa patria , e nell' avvenire potrà soccorrere ai bisogni nostri . Non si biasimino (quantunque si potesse con ragione) le fatiche passate , posciachè se non hanno avuto il desiderato intento sono state almeno un principio all' impresa , ed una coraggiosa preparazione al fine , colle quali si è conosciuto quanto

1288 possa effettuare la nostra Chiesa. Preparatevi dunque un'altra volta, signori, e rivestite coll'armi anche la primiera intrepidezza, e seguite me, che per la mia, e per la vostra Chiesa, e per la fede dei popoli sono disposto incontrare qualsivoglia avversità e travaglio, che a Dio piacesse addossarmi. Vi prometto ora una certa vittoria sì perchè il Conte Principe illustre per fede, per ardire, e prudenza senza pari con tutte le sue forze si è congiunto a noi, come anche perchè gl'inimici in gran parte partiti, come sapete, c'invitano a tanta gloria, che in tutti i tempi sarà tanto più celebre, ed onorata, quanto le nostre fatiche saranno state più lunghe, e più reiterate; oltrechè col proseguir quest'impresa, e col difendere ora i Triestini lascieranno i Furlani alla posterità eterno il loro nome, e l'esempio che tralasciando di soccorrerli in quest'impresa, dirà il mondo con ragione, che avendogli difesi prima nella maggior furia, e potenza nemica gli abbiano poi contro picciol numero abbandonati. Finito il Patriarca Raimondo il suo efficace discorso, non fu alcuno, che non applaudisse, ed esaltasse la sua pia affezione verso i popoli, e ponderato parere nell'espéditioni. Onde conchiuso nel parlamento ciò che conveniva per soccorrere l'afflitta Trieste, fu subito ai 12 luglio congregato l'esercito consistente in 36 mille soldati, con gran copia di vettovaglie con gaudio mai più veduto nel cuor dei Furlani, ed il Patriarca unissi col figliuolo del Conte di Gorizia, in cui ancorchè giovane risplendeva una aspettativa di prudenza, di forza, e di valore egua-

le alla gloria del padre accompagnato da Antonio Bonomo nostro cittadino, che veniva per soccorrer¹²⁸⁸ la patria, il quale in una scaramuccia col presidio uscito da Belforte vicino a Monfalcone rimase morto.

Non tralasciavano in questo mentre i Veneti le diligenze, ed adoperare ogni sforzo per impadronirsi della città ed ottenere l'intento: l'assalirono perciò da tutte le parti, e con tutto il potere, intraprendendo di nuovo la più gagliarda espugnazione che loro suggeriva la speme concepita d'un ottimo fine, invigoriti per l'arrivo d'un nuovo soccorso d'un terzo d'abitanti di Venezia ivi mandati, col divieto di non partirsi, benchè passati tre mesi non venissero cangiati con altro terzo de' medesimi cittadini; onde più fieri che mai ringagliardirono gli assalti travagliando gli assediati, però con poca buona riuscita per la costante resistenza dei valorosi difensori, che rese il cimento assai più difficile della presupposta credenza. Mentre i Triestini ansiosi della libertà convertivano l'afflizione, col timore, in fortezza respinsero con molto spargimento di sangue gli assalitori dalle mura: onde scherniti e fuori di speranza della già presupposta vittoria, scorgendo i Provveditori che passati due anni di rigoroso assedio perdevasi il tempo senza verun profitto deliberarono, astretti anco dalla penuria dei viveri, e calamità d'abbandonare l'impresa, e levare l'assedio, conoscendo apertamente l'ostinazione non essere virtù, ma vizio. L'arrivo anco del Patriarca col suo esercito, il settimo di giugno alla

1288 vista di Trieste, accelerò di più tale risoluzione, mentre il sentire da lontano lo strepitoso fracasso, che per le scoscese balze del Carso facevano i suoi carriaggj di vettovaglie, oltre la molteplicità dei grandissimi fuochi nell'esercito, e nella città, intimorì sì fattamente il presidio della fabbricata Terra di Romagna, che atterrito dallo spavento, lasciando in abbandono ogni cosa, si ricoverò precipitosamente nelle barche, e navi, gridando ad alta voce, chi può salvarsi lo faccia. Levato l'assedio sortirono immantamente dalla città pieni di giubilo i nostri Triestini, ed entrati nel forte Romagna, prima dell'arrivo de' collegati, ritrovarono in esso molti mangani, ed altri edificj militari, con quantità di vettovaglie, ed altre cose diverse, e dopo il loro trasporto in città, spianarono subito l'accennato forte.

Liberata la città con sì felice esito, e riposate alquanto le milizie, ritornò il Patriarca Raimondo nel Friuli, ove licenziato l'esercito diede principio a' trattati di pace. Rinvigoriti i nostri cittadini dall'improvvisa partenza dei Veneti, armarono immantamente alquante barche, ansiosi di rifarsi, e vendicarsi in parte de' danni ed oltraggi da loro ricevuti, e scorrendo con quelle il mare, arrivati improvvisamente a Caorle, la quale saccheggiata l'incendiarono, indi fatta prigione la gioventù, e levati i navigli ritrovati nel porto, portarono l'infortunio medesimo a Malamocco, come asserisce il Dandolo nella Cronaca veneta manoscritta anno

1289 con queste parole: — (*) Cioè restando vittoriosi i Triestini, e perciò ripieni di molto coraggio,¹²⁸⁹ e tacitamente solcando con alquanti Legni armati nel silenzio della notte, invasero Caorle, e presero Manin Silvio, podestà di quel luogo, con una sua figlia, dopo avergli incendiato il palazzo; ma rilasciarono la sua vecchia ed inferma consorte in pelliccia. Andiedero a Malamocco, e similmente l'incendiarono, e fecero altre cose, le quali furono di non poco obbrobrio, e disonore, alli Veneti. =

Monsignor vescovo Brissa di Toppo aveva preso ad prestito da un certo Cino Diotisalvi fiorentino, stabilito in Trieste, cento lire, da doverglielo restituire nelle feste di Pasqua del medesimo anno, e per sicurezza di detto debito monsignor Vescovo gli dà la Muda fino al tempo dell' esborso; di più, domanda il suddetto Diotisalvi, che monsignore gli faccia una carta o scrittura, colla quale gli concede la detta Muda col consenso del Capitolo,

(*) Tergestini nempe victores et ob hoc multa virilitate repleti, cum aliquibus lignis armatis, sub noctis taciturnitate, clam secedentes Carpulas invaserunt, et Maninum Silvio potestatem dicti loci cum quadam ejus filia ceperunt, palatio prius concremato, uxorem vero vetulam, et infirmam in pellicio relaxerunt. Mathe-maucum accesserunt, quod similiter combusserunt, et alia fecerunt quae opprobry, et dedecoris fuerunt non modicum Venetorum.

per due o tre anni, nel qual caso gli condona tutto il debito ec., come si osserva nella seguente scrittura in lingua vernacola Fiorentina (1).

1290

Li 20 giugno del 1290.

Io Cino Dietisalvi di Firenze sono in questo concordio questo die, co messer lo vescovo de Trieste, che mi diè dare di qua in Pasqua prossima Lire Ciento di piculi de me dare la Muda de Trieste imia tenuta di qui a tanto che io abbia le dette ciento libre. Ache mi deve fare di quie per tutto Maggio una charta dinnovo de la moneta di Trieste come lu mi venda in cinque anni di tempo di pacie colla confermazione del Chapitolo. Overo farmi una charta dinnovo, oltreciò che dio lo a tenere, che contenga di tre anni, o di due colla confermazione del Chapitolo, darmi queste charte per tuto Magio a tutte sue spese se questo mi fa, sie li fo io rimesione d'ogni cosa che per alcuna charta io li potessi demandare fina questo die se al termine nol mavesse fatte le sopradette cose, questa iscritta sia chasa e vana, e no sia dalhuno valore. A mastro Siuttocino le scritta de' salvare in se sino quel termine ee.

(1) Registrata ne' libri Capitolari della Cattedrale di Trieste.

Guglielmo Ongarello nella storia di Padova manoscritta in lingua padovana antica scrive così: ¹²⁹⁰
 „ In 1290. Podestà messer Tomaso Quirini da Venezia fu fatta liga tra Padovani, Visentini, Patriarca d' Aquileja, et la Comunità di Trieste da una parte, et quelli da Venesia dall' altra per „ fino a nove anni prossimi, che duvrà venire. „

Assegnati dalla Repubblica di Venezia Tommaso Quirini, Pietro Basegio, Pietro Zeno, e Rogiero Morosini, per trattare la pace col Patriarca d' Aquileja, e stabilire gli affari dell' Istria, essa fu finalmente conchiusa dopo dodici anni di guerra, li 11 Novembre 1291, con le condizioni seguenti, cioè che i Veneti rilasciassero al Patriarca la terra di Mugia, ed alla nostra città di Trieste il castello di Moccò, cogli altri luoghi occupati avanti quest' ultima mossa d' armi, ritenendo essi gli altri castelli dell' Istria, sino alla decisione del Sommo Pontefice, e che d' ambe le parti fossero rilasciati i prigionieri, ed aperti i passi, con libera facoltà a ciascuno di poter riassumere i traffichi, ed esercitare liberamente il commercio. Della qual pace riferisce l' accennato Dandolo (1) le qui ingiunte parole: = (*) Ma in questi tempi gli errori,

= (*) His vero temporibus, errores, et guerrae tempore praedecessorum hujus Ducis exortae inter Aquil-

(1) *Loc. cit.*

e le guerre, nate in tempo dei predecessori di questo Doge (parla di Pietro Gradenigo) tra il Patriarca d'Aquileja, ed il Conte di Gorizia, e i Triestini da una parte, e li Veneziani dall' altra, ora con la probità di questo inclito Doge li 10 Novembre, Indizione 14, sono ritornate la quiete, e la pacifica concordia per mezzo di Tommaso Quirino, Pietro Basegio, Pietro Zeno, e Rogero Morosini.

Stabilita la pace, e ponderando i Canonici e Capitolo della nostra Cattedrale di Trieste da un canto, ed i Giudici col Magistrato e Cittadini dall' altro, che gli anni passati la sola uniformità ed unione de' voleri li conservò e difese tanto tempo contro la potenza Veneta, che con ragione gli uni potevano rappresentare agli altri gli ammaestramenti di Seneca (1): — (*) Imperciocchè con qual

lejensem Patriarcham, Comitem Goritiae, et Tergestinos ex una parte, et Venetos ex altera, nunc et probitate hujus incliti Ducis die XI. Novembris, Ind. XIV. quietam et pacificam concordiam redactae sunt per Thomam Quirino, Petrum Basilio, Petrum Zeno, et Rogerium Mauroceno.

= (*) Nam quo alio tuti sumus, quam quod mutuis juvamus officiis? Hoc uno instructor vita, contraque incursiones subitas munitior est beneficiorum commercio.

(1) 4. de Benefic. cap. 18.

altro mezzo siam sicuri, se non che col mezzo dell' assistenza, che ci prestiamo l' un l' altro ?¹²⁹¹ Quest' è l' unica massima dell' umana vita; contro gl' improvvisi assalti la più sicura difesa è l' ajutarsi scambievolmente d' accordo = . Posciachè dalla collegazione amichevole de' cittadini, e sudditi prendono le città e regni vigorosa forza per abbattere la potenza nemica, a guisa del torrente, quale formato ed accresciuto di molti rivi riesce al sentire del Garimberti, maggiore coi ricevuti rinforzi.

Appoggiati dunque alle accennate massime, ed a quanto soggiunge il pre nominato Seneca (1): —

(*) Due cose furono che lo salvarono avanti ogni altro, la ragione, e la società — stabilirono unitamente di comune accordo li 5 Febbraro l'ingiunta scrittura del 1292, e concordato da me fedelmente trascritto, come segue.

XXVII. L' anno del Signore 1292 li 5 Febbraro.¹²⁹²
Fu fatto un accordo tra i Canonici, il Capitolo

(*) Duae res dedit, quae illum obnoxium caeteris validissimum fecerunt, rationem, et societatem.

XXVII. Anno Domini MCCXCII. die V. Februarii.
Concordium factum fuit inter Canonicos, Capitulum

(1) *Senec. loc. cit.*

della chiesa di Trieste, e i Giudici, Consiglieri, e
 1292 Cittadini Triestini. Coll' autorità data loro dal
 Consiglio maggiore, ed in vece e in nome di tutto
 il Comune di Trieste, scambievolmente e concorde-
 demente si associarono ed unirono in difesa di tut-
 ti loro, e dell' infrascritta unione, contro qualsi-
 voglia persona, che voglia impedire o malignare
 la Chiesa, il Capitolo, e la Città di Trieste dei
 predetti e qualunque dei Canonici, e dei Chierici
 della Chiesa e Cittadini di Trieste sopraddetto, in
 que' modi e patti almeno. Che se accada che alla
 medesima Chiesa, Capitolo e Città, o ad alcuno dei
 predetti, venga apportato impedimento, o fatta mo-
 lestia, aggravio e danno da chiunque, o da qualsi-
 vogliano, reciprocamente si daranno ajuto, e si

*Ecclesiae Tergestensis, judices, consiliarios, et cives Ter-
 gestinos. Autoritate eis tradita a Majori Consilio, et
 vice, ac nomine totius Communis Tergesti; fecerunt ad
 invicem unanimiter, et concorditer societatem, et unio-
 nem, ad ipsorum omnium defensionem, et infraseri-
 ptorum unitam societatem, contra quoslibet personas
 impedire vel negligere volentes Ecclesiam, Capitulum,
 et civitatem Tergesti, praedicto, et quamlibet Canoni-
 corum, Clericorum dictae Ecclesiae, ac civium civitatis
 praedictae: hys quidem modis, et pactis; Quod si con-
 tingat eidem Ecclesiae capitulo, et civitati, vel alicui
 praedictorum, impedimentum, molestiam, gravamen, ac
 damnum, per quemcumque, vel quoscumque inferri,*

manterranno a tutto potere, facendo le spese comunemente, a rata porzione dei beni, e che nè una, nè l'altra delle parti tratterà, nè farà trattare nè manderà lettere, o riceverà senza la domanda, o consenso dell'altra parte sopra i loro comuni interessi. Promettendo il sig. Decano, Arcidiacono e Capitolo in suo nome, e della detta Chiesa, con obligare tutti i suoi beni tanto ecclesiastici, quanto secolari, presenti e futuri da una parte, e li detti giudici, per se, e per il predetto Consiglio o Comune coll'obligazione di tutti li beni del detto Comune, presenti, e futuri dall'altra. E che tutte le suddette e singole cose vicendevolmente si abbiano da avere e tenere rate, e confermate, e non

vel fieri se se ad invicem adjuvabunt, et manutenebunt toto posse, facientes expensas communiter, pro rata bonorum. Et quod neutra partium tractabit, nec tractare faciet, neque litteras mittet, vel recipiet absque requisitione, vel consensu alterius partis, super eorum communibus negotiis. Promittentes Dominus Decanus, Archidiaconus, et Capitulum nomine suo, et dictae Ecclesiae, cum obligatione omnium bonorum suorum tam ecclesiasticorum, quam saecularium, praesentium, et futurorum, ex una parte: et dicti iudices per se, et praedicto Consilio, et Comuni, cum obligatione omnium bonorum dicti Communis praesentium, et futurorum ex altera. Supradicta omnia, et singula ad invicem, rata, et firma habere, et tenere, et non

1292² contrafare, o contravvenire con qualche occasione, eccezione, o pretesto, senza cagione, sotto pena di quattro mille lire piccole di denari veneti ec.

Io Andrea Notaro del sagra palazzo, e di Trieste sono stato presente ec.

Quest'anno 1292 fu Podestà eletto dal Comune di Trieste Arrigo Conte di Gorizia.

1293³ Passato da questa a miglior vita Folcherio vescovo di Concordia, fu eletto in sua vece con pienezza di voti da quel Capitolo Giacomo d'Usigrispaco Udinese, e confermata dal Patriarca Raimondo l'elezione, commise a monsig. Brissa di Toppo nostro vescovo di Trieste la sua consagrazione, la quale seguì li 21 dicembre del 1293^o giorno di s. Tommaso Apostolo nel palazzo d'Aquileja.

La mancanza di Guartipertoldo di Spilimbergo, possessore di molti Dominj, e Giurisdizioni, cagionò molte discordie, e fautori nel Friuli, che divise fra li signori di Zuccula, e Spilimbergo da un canto, ed Artico di Castello dall'altro, pretendenti di tale eredità, apportò grave danno alla Patria. Posciachè ciascuna delle parti tralasciando di trattare

contra facere vel venire aliqua occasione exceptione, ingenio, sive causa, sub paena quatuor millium librarum denariorum venetorum parvorum ec.

Ego Andreas sacri palatii, et Tergesti notarius hys omnibus interfui ec.

civilmente la causa, procurava d'ottenere coll'armi il preteso possesso. Divisa la Provincia in due fazioni, scambievoli furono i danni, che apportò una parte all'altra aderendo i nostri Triestini ai signori di Zuccula, e Spilimbergo, gl'inviarono l'anno seguente in ajuto duecento fanti.

Ritrovasi ne' frammenti manoscritti di monsig. Andrea Rapiccio, che l'anno 1295 consta che la famiglia di Bauleo, o Basseo passasse da Capodistria a stabilirsi in Trieste. Quanto ciò sia lontano dal vero lo dimostra il P. Ireneo nella sua storia di Trieste, quando molte famiglie nobili per fuggire l'incurSIONE dei barbari abbandonata la nostra città di Trieste, ritiraronsi parte nelle Lagune di Venezia, ed altre in Capodistria. Onde l'asserire che i Bassei lasciata Capodistria venissero ad abitare in Trieste non deve presupporre che questa nobilissima famiglia annoverata fra le più cospicue di Roma, quando venne nell'Istria eleggesse per proprio domicilio Capodistria: mentre nei primi tempi quel luogo, perchè di poco rilievo, rimase privo delle prerogative di Colonia, e per conseguenza de' magistrati, il che rende incredibile, che famiglia di tanto lustro in Roma, non men propensa ed ansiosa degli onori de' magistrati, che l'altre famiglie nobili Romane, tralasciasse di prendere abitazione in Trieste, ovvero in Pola dichiarate Colonie de' cittadini Romani, per abitare in Capodistria: ma bensì che per le cause addotte ivi ritirate, poco soddisfatte di soggiornare al Dominio Veneto, ritornavano nuovamente alla Patria.

1295 Ponderando monsig. Brissa di Toppo, come padrone proprietario della Giurisdizione del Castello di Moccò, e Villaggi sottoposti all'istesso, i quali rendevano obbedienza, e vassallaggio al suo vescovato: non potè egli per ragionevoli cause assistere alla custodia di esso Castello, e difenderlo contro chiunque, con pregiudizio notabile della propria città, presumeva invadere, ed usurarsi quel posto. Per isgravare dunque la sua Chiesa, ed assicurare da quella parte la città, diede e concesse per dieci anni venturi in governo, e custodia alla Comunità di Trieste il pre nominato Castello colle condizioni, e patti inserti nel seguente Istromento descritto fedelmente dal suo originale.

XXVIII. In nome dell' Eterno Dio . L' anno del Signore 1295. Indizione ottava li 10 del mese di marzo . Fatto in Trieste nel palazzo vescovile, essendo presenti il prudente uomo sig. Gillone arcidiacono d' Aquileja, ed il sig. Biagio mansionario d' Aquileja, Pantolfo prete, e Zufredo notaro

XXVIII. In nomine Dei Æterni. Anno ejusdem millesimo ducentesimo nonagesimo quinto. Indictione octava, die decima intrante mense martii. Actum Tergesti in episcopali palatio, praesentibus prudente viro domino Gillone archidiacono Aquilejensi, et Dominis Blaxio mansionario Aquilejen., Rantulfo praeshitero,

di Trieste, Ricardo, ed Odorico detto Testa de Coppo, familiare del detto monsig. vescovo infrascritto, Volvino piovano d'Umago, Giacomo detto Albadia, familiare del detto sig. arcidiacono, testimoni colà chiamati, e pregati, ed altri. 1295

Considerati i molti mali, e danni i quali accaderò al vescovato, ed alla Chiesa, al comune, ed agli uomini di Trieste, per gli omicidj, prigionie, incendj, rapine, saccheggi, devastazioni di vigne, e de' loro lavori, e molti altri danni e modi, per causa del Castello di Moccò, che cadde nelle mani degl'inimici del vescovato della Chiesa, e Comune, e uomini di Trieste, affine d' avere diligente cura, e sicura custodia del detto Castello, ed affin-

et Zufredo Notario de Terg., Riccardo, et Odorico dicto Testa de Coppo, familiare dicti Domini Episcopi infrascripti, Volvino Plebano de Umago, Jacopo dicto Albadia, familiare dicti domini archidiaconi, testibus ibi ad hoc vocatis, et rogatis, et aliis.

Consideratis multiplicibus malis, et damnis, quae evenerunt Episcopatus, et Ecclesiae, Communi, et hominibus Tergestinis per homicidia, captivitates, incendia, rapinas, depopulationes, et vastationes vinearum, et laboreriorum suorum, et plures alias *manries* (sic legitur) et modos propter Castrum de Muchò quod pervenit ad manus inimicorum Episcopatus Ecclesiae et Communitatis, ac hominum de Tergesto, ut de ipso Castro diligens, et secura custodia habeatur. Ut

chè sia tolto via ogni dubbio , e pericolo , che possa accadere al predetto Castello , acciocchè le ville, ed altri beni del vescovato, e della Chiesa sieno libere e sicure sotto la protezione del comune e degli uomini di Trieste. Il reverendo Padre monsignor Brissa, per la grazia di Dio vescovo Triestino avendo tenuto un solenne consulto , e consiglio , e trattato delle precedenti cose , con il prudente signor Gillone arcidiacono d' Aquileja , Legato , e Nunzio del reverendo Padre monsignor Raimondo per la Dio grazia Patriarca della santa sede d' Aquileja , e colli discreti uomini signori Errigo decano , e capitolo della Chiesa di Trieste, e con altre solennità , le quali di diritto furono solite ad osservarsi in simili contratti. Conoscendo che l'infra-

que omne dubium et periculum, quod evenire possit praedicto Castro, tollatur, ac et ut villae, et alia bona Episcopatus, et Ecclesiae liberae, et securae sint sub protectione Communis et hominum de Tergesto. Reverendus Pater Dominus Brissa Dei gratia Episcopus Tergestinus habita deliberatione solemni, et consilio, ac tractatu praecedentibus cum prudente viro domino Gillone archidiacono Aquilegensi, legato, et nuncio Rev. patris Domini Raymundi Dei gratia sanctae Aquilegensis Sedis Patriarchae, et Capituli Aquilegensis, ac cum discretis viris dominis Henrico decano, et Capitulo Ecclesiae Terg., et aliis solemnitatibus quae de jure consueverunt in hujusmodi contractibus observa-

scritta concessione è utile per il vescovato, e Chiesa Triestina, col consenso, e volere dei signori Errigo decano, e del capitolo della memorata Chiesa Triestina, commise, e concesse al signor Matteo Bajardo sindaco e procuratore de' signori Sardo, Mostelli, Valexi, ed Errivico, e Sardo di Larento consoli del consiglio, e comune di Trieste, in vece, ed in nome del detto comune ricevendo la custodia del Castello di Moccò, fino a dieci anni prossimi venturi. Restando le ville, ed altre possessioni spettanti allo stesso Castello, col dominio ed onoranze al memorato monsignor vescovo, eccettuato il dominio de' maleficj. Quelli maleficj poi, i quali esigono pena pecuniaria, il detto

ri. Cognoscens concessionem infrascriptam utilem esse pro Episcopatu et Ecclesia Tergestina, de consensu, et voluntate dominorum Henrici decani, et Capituli memoratae Ecclesiae Tergestinae, commisit et concessit domino Mattheo Bajardo sindaco, et procuratore dominorum Sardii, Mostellis Valexii, Henrivici, et Sardii de Larento Consulium Consilii, et Communis Tergesti vice, et nomine dicti Communis recipienti custodiam Castri de Mochò, usque ad decem annos proxime venturos. Remanentibus villis, et aliis possessionibus spectantibus ad ipsum Castrum, cum dominio et honorantiis Domino Episcopo memorato, excepto dominio de maleficiis. Illa autem maleficia, quae exigunt poenam pecuniariam, dictus Dominus Episcopus intra suos

1395⁵ monsignor vescovo abbia, riconosca, e faccia punire entro i suoi confini. Così ancora che il comune e gli uomini di Trieste debbano ajutare, difendere, e mantenere il detto monsignor vescovo con buona fede nel conservare le di lui ville, e diritti. E viceversa il detto monsignor vescovo sia tenuto fare il simile a loro. Compiti poi i detti dieci anni, il comune, e gli uomini di Trieste sieno obbligati di dare, e restituire il detto Castello liberamente, e senza verun prezzo, o soddisfazione della custodia, delle fatture, o alcune altre spese fatte dal memorato monsignor vescovo per se e suoi successori, ed il detto sindaco o procuratore, in nome del sopraddetto sindacario, e procuratorio, colla solenne

fines habeat, cognoscat, faciat et punire. Ita etiam quod Commune, et homines de Tergesto juvare, defendere, et manutenere debeant dictum Dominum Episcopum bona fide in manutenendis villis, et juribus suis. Et e contra dictus Dominus Episcopus eis similiter facere teneatur. Completis autem dictis decem annis Commune, et homines de Tergesto dictum Castrum dare, et restituere teneantur libere et absque ullo pretio, vel satisfactione custodiae fatuminum (sic), vel aliarum aliquarum expensarum factarum a Domino Episcopo memorato, promittens dictus Dominus Episcopus per se et suos successores, et dictus Syndicus, et Procurator, sindicario et procuratorio nomine supradicto, stipulatione solemni interveniente ad invicem supradicta om-

stipulazione vicendevole di avere, e tenere, attendere, ed osservare rate, ferme tutte, e ciascheduna delle sopraddette cose, e di non contravvenire, o fare per se, nè per mezzo di qualche altra interposta persona, con qualche ragione, eccezione, o modo, pretesto, o causa, sotto pena di trecento marche di denari nuovi della moneta d'Aquileja, o Triestina, le quali tante volte si possano chiedere, ed esigere con effetto, quante volte si commetterà contro di essa la mancanza, col risarcimento dei danni, interessi e spese quindi competenti, e da competersi. Di più giurarono il detto monsignor vescovo sopra l'anima sua alle cose a lui proposte, ed il detto sindaco, e procuratore, sopra l'anime dei predetti consoli del Consiglio, e del Comune, e

nia, et singula rata, et firma habere et tenere, attendere et observare, et non contravenire vel facere per se, nec per aliquam personam interpositam aliquibus ratione, exceptione, vel modo, ingenio, sive causa sub paena trecentorum marcharum denariorum novorum, Aquileg. vel Tergestinae monetae, quae toties peti possit, et exigi cum effectu, quoties committetur in eam, cum refectione damnorum, interesse ac expensarum exinde competitarum, et competiturarum. Juraverunt insuper dictus dominus Episcopus in suam animam sibi propositis, ac dictus syndicus et procurator in animas praedictorum consulum Consilii, et Communis, ac suam tactis Evangeliiis Sacrosanctis praedicta omnia et

1295 sopra la sua, toccati gli Èvangelj sagrosanti di avere, e tenere rate, e ferme tutte, e ciascheduna delle predette cose, con vicendevole solenne stipulazione. Obbligando a ciò il detto monsignor vescovo i beni del suo vescovato, ed il signor sindaco, e procuratore in nome del suddetto sindicario, e procuratorio, vicendevolmente tutti i beni del detto comune, e colla pena di pagare i danni, e risarcimento delle spese, nonostante il presente istromento resti nel suo vigore. Alle cose sopraddette v'intervennero li signori Errigo decano, Giacomo archidiacono, Odolrico scolastico, Almerico sagrestano, Gregorio, Carotto, Andrea, Tommaso, Pertoldo, Fioranenzio, Marsilio, e Bernardo canonici della memorata Chiesa, prestando il loro assenso. Per

singula rata, et firma habere, et tenere stipulatione solemnem ad invicem. Obligantes ad haec dictus dominus Episcopus bona Episcopatus sui, ac dominus syndicus, et procurator, sindicario et procuratorio nomine supradicto, ad invicem bona omnia dicti Communis, paenaque solutione damnorum et expensarum refectione, praesens Instrumentum nihilominus in sua permaneat firmitate. Supradictis interfuerunt domini Henricus decanus, Jacobus archidiaconus, Odoricus scolasticus, Almericus sacrista, Gregorius, Carottus, Andreas, Thomas, Pertoldus, Floranentius, Marsilius, et Bernardus canonici Ecclesiae memoratae, suumque adhibentes assensum. Ad majorem autem praedictorum

fermezza maggiore poi di tutte le predette cose, il memorato monsignor vescovo, e i detti signori decano, e capitolo, i consoli e consiglio, e comune di Trieste fecero il presente istromento, e lo munirono co' sigilli pendenti di ciascheduno di loro.

Io Errigo notajo con imperiale autorità fui presente, e pregato lo scrissi.

Stava situato questo castello sopra la valle di Zaule, perciò addimandata allora la valle di Mocò, contigua alla montagna del Carso, nella cima d' un colle per difesa di quel posto con istrada assai angusta, la quale conduce in Istria, ed anco alla nostra città di Trieste, ove oggidì è fabbricata la nuova Muda, o gabella nominata Finfenperg, per essere circondata da altre quattro colline.

Quest'anno medesimo il nostro monsignor vescovo Brissa diede in affitto, e concesse alla comunità di Trieste alcuni diritti suoi e del vescovato, per ripararsi dalle usure e dai debiti, come dal seguente istromento si rileva.

omnium firmitatem, dominus Episcopus memoratus, ac dicti domini decanus, et capitulum, consules, et consilium, et Commune Tergesti fecerunt praesens Instrumentum eorum singulorum sigillorum pendentium appensione muniri.

Ego Henricus Imperiali Auctoritate Notarius his interfui, et rogatus scripsi.

XXIX. Nel nome dell' eterno Iddio. L'anno del Signore 1295. Indizione ottava, li 10 marzo. Fatto in Trieste nel palazzo vescovile, essendo presenti il prudente uomo signor Gillone arcidiacono d'Aquileja, ed il signor Biagio mansionario d'Aquileja, Randolfo prete, e Zufredo notajo di Trieste, Riccardo, ed Odorico detto Testa di Coppo, familiare del detto monsignor vescovo infrascritto, Volvino Umago, Giacomo detto Albadia, familiare del suddetto signor arcidiacono, e testimoni ivi chiamati, pregati, ed altri.

Essendo state devastate e distrutte a cagione delle guerre, e delle discordie avute tempo fa nella provincia dell'Istria, e specialmente nel distretto

XXIX. In nomine Dei Æterni. Anno ejusdem millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, Indictione octava, die decima intrante martio. Actum Tergesti in Episcopali palatio, praesentibus prudente viro domino Gillone archidiacono Aquilegiensi, et dominis Blaxio mansionario Aquilegensi, Rantulfo presbytero, et Zufredo notario Terg. Riccardo, et Odorico dicto Testa de Coppo, familiare dicti Domini Episcopi infrascripti, Volvino plebano de Umago, Jacobo dicto Albadia, familiare dicti domini archidiaconi, et testibus ibi advocatis, rogatis, et aliis.

Cum propter guerras et discordias habitas olim in provincia Histriae, et specialiter in districtu Dioecesi Tergestin. depopulatae, destructae et devastatae sint

e Diocesi di Trieste cosicchè per le grandi ed urgenti necessità, i beni e diritti del detto vescovato sieno obbligati dal reverendo Padre monsignor Brissa per la Dio grazia vescovo Triestino, attesa i bisogni di vitto e vestito, e di altre cose necessarie di lui, e della sua famiglia, non potendo ottenere altrimenti, e non potendo il medesimo monsignor Vescovo aggravato col peso delle usure, sostenere il detto peso, che ridonderebbe in gravissimo danno, anzi nella distruzione del suo vescovato, le quali cose sopraddette sono pienamente patenti. Il medesimo monsignor Vescovo tenuto un solenne congresso, e consiglio, e trattato delle cose precedenti col prudente signor Gillone arcidiacono d'Aquileja legato, e nunzio del reverendo Pa-

1295

. ; ita quod, propter nimias et urgentes necessitates, bona et jura dicti Episcopatus obligata sint per reverendum patrem Dominum Brixam Dei gratia Episcopum Tergestinum, propter sui, et familiae opportunitatem victus, et vestitus et aliorum necessariorum, cum aliter habere non possint, et cum idem Dominus Episcopus usurarum onere pergravatus, dictum onus sustinere non valens, quod in gravissimum damnum, imo in destructionem Episcopatus sui redundaret, quae supradicta patent ad plenum. Idem Dominus Episcopus habita deliberatione solemni et concilio, ac tractatu praecedentibus cum prudente viro domino Gillone archidiacono Aquilejensi legato, et

1295 dre monsignor Raimondo per la Dio grazia Patriar-
ca della santa sede d'Aquileja, e del capitolo d'A-
quileja, e coi discreti uomini sign. Errigo decano e
capitolo della Chiesa Triestina, e con altre solennità
le quali sono state solite di diritto d'osservarsi in si-
mili contratti. Considerando le concessioni e locazio-
ni infrascritte, essere espedienti a se ed al suo ve-
scovato, e niente dannose, affittò, e concesse, ed
accordò vita sua durante al sig. Matteo Bajardo sin-
dico e procuratore de' sigg. Sardo Mostelli, Vales-
sio Erriverico e Sardo di Larento Consoli del con-
siglio, e del comune di Trieste, in nome del loro
sindicario, e procuratorio, accettante col consenso,
e volontà dei detti sigg. Decano, e Capitolo della

nuncio reverendi Patris Domini Raymundi Dei gratia
Sanctae Sedis Aquilejensis Patriarchae et Capituli Ac-
quilejen., ac cum discretis viris dominis Henrico de-
cano, et Capitulo Ecclesiae Tergestinae, et aliis solem-
nitatibus, quae de jure consueverunt in hujusmodi
contractibus observari. Considerans concessionem, et lo-
cationem infrascriptas sibi, et Episcopatu suo esse ex-
pedientes, et minime damnosas, locavit et concessit,
ac consensit in vita sua domino Matthaeo Bajardo sin-
dico, et procuratore dominorum Sardii Mostelli, Va-
lexii Henriverici, et Sardii de Larento consulum Consi-
lii, et Communis Tergesti, sindicario et procuratorio
nomine ipsarum recipienti, de consensu et voluntate
dictorum dominorum Decani, et Capituli Ecclesiae Ter-

Chiesa Triestina l'ufficio di Gastaldionato, di sangue, di battiture, e le regalie con quel diritto, che¹²⁹⁵ ha e può avere, e questo pel prezzo, e col nome di prezzo di duecento marche di buoni denari d'Aquileja, o di moneta Triestina, de'quali il detto procuratore, e sindaco, in nome del sopraddetto sindacario, e procuratorio, ha promesso di pagare la metà fino alla festa di s. Martino prossimo venturo, e l'altra metà poi dalla festa di s. Giorgio prossimo venturo per un anno immediatamente appresso in denaro Veneto al detto monsignor Vescovo, o a chi egli commetterà sotto pena del terzo di più in denari, secondo la qualità di ciaschedun denaro, in proporzione. Così ancora, che se il medesimo monsignor Vescovo abbia qualche diritto contro il Co-

gestinae officium Gastaldionatus, cruentam, et lividam, et regalia cum eo jure quod habet, et habere videtur, et hoc pro praetio, et nomine praetii ducentarum marcharum frixeriorum, bonorum denariorum, Aquilejensis vel Tergestinae monetae, de quibus dictus procurator, et sindicus, sindicario et procuratorio nomine supradicto, medietatem solvere promisit usque ad festum sancti Martini proximi venturi; alteram vero medietatem a festo sancti Georgii proxime venturi ad unum annum immediate sequentem in den. tum. dicto domino Episcopo, vel cui commiserit sub paena tertii plus in denariis, ut sors pro quolibet denario pro rata. Ita etiam quodsi idem dominus Episcopus quiescet

1295 mune, e gli uomini di Trieste, nella città o distretto Triestino, i quali diritti il Comune, e gli uomini di Trieste non vedono, nè credono di avere, nè si ricordano; lo stesso monsignor Vescovo s'acquetterà ed osserverà silenzio nel domandarli, o ricercarli finchè vive, salva sempre a se la moneta della Muda, le decime, i feudi, e i diritti de' feudi. E se alcune particolari persone al medesimo monsignor Vescovo tenessero od occupassero le possessioni, le vigne, i campi, i prati, o altri beni mobili o immobili, il medesimo monsignor Vescovo le possa pretendere avanti al dominio Triestino, confessando ed asserendo il mentovato monsignor Vescovo che circa i sopraddetti diritti nominati, non dà e fa alcuna alienazione, o concessione ad alcuna persona, con qualche pretesto, o cagio-

et tacebit de ipsis petendis, vel requirendis in vita sua. Salva sibi semper muta moneta, decimis, feudis et jure feudorum. Et si aliquae speciales personae eidem domino Episcopo detinerent, vel occuparent possessiones, vineas, campos, prata, vel alia bona mobilia vel immobilia; idem dominus Episcopus possit eas, et ea petere, et requirere contra dominio Tergestino, confitens, et asserens dominus Episcopus memoratus, quod de jam dictis juribus superius nominatis nullam dationem vel alienationem, seu concessionem facit alicui personae, aliquo ingenio, sive causa, vel animo.

ne, o animo. Che se apparirebbe il contrario, sia tenuto il detto monsignor Vescovo all' infrascrit-¹²⁹⁵ ta pena; e nonostante le cose soprascritte ed infrascritte rimangano immobili. Inoltre monsig. Vescovo rivoce tutti i processi, che fece contro il Capitolo e Clero, ed il Comune, e gli uomini della città, e diocesi Triestina, e tutti e ciascheduno di loro, cassando, ed annullando gl'istrumenti e le scritte, e tutti i diritti che di là apparissero, promettendo detto monsignor Vescovo col consenso e volontà de' sigg. Errigo decano, e del capitolo della mentovata Chiesa al detto sindaco, e procuratore, in nome del sopraddetto sindacario, e procuratorio stipulante ed accettante le dette locazioni, concessioni, e consenso, e tutte e ciascuna delle predette cose, ed al

Quod si contrarium apparet, teneatur dictus dominus Episcopus ad paenam infrascriptam; et nihilominus suprascripta et infrascripta firma permaneant. Revocavit insuper dominus Episcopus memoratus omnes processus, quos fecit contra Capitulum et Clerum, et Comune ac homines Tergestinae civitatis, et Dioecesis, et omnes, et singulos eorum, cassas et irritas instrumenta, scripturas, et omnia jura quae apparent exinde, promittens dictus dominus Episcopus de consensu et voluntate dominorum Henrico Decani, et Capituli Ecclesiae memorate dicto sindaco, et procuratori, sindicario, et procuratorio nomine supradicti, stipulanti, et recipienti dictas locationem, concessionem, et con-

1295 comune e uomini di Trieste, di avere, tenere, attendere, ed osservare rate, e ferme, di difendere, e mantenere, e non contravvenire, o fare, o muovere da se o per mezzo di qualche altra interposta persona, sotto alcun nome, eccezione, o modo, pretesto o causa, sotto pena di trecento marche di denari nuovi d' Aquileja, o di moneta Triestina, la quale tante volte si possa effettivamente esigere, quante volte sarà contraffatto il presente contratto, pagata poi, o no la pena, nonostante le cose soprascritte, o infrascritte rimangano nella loro fermezza. Inoltre giurarono il detto monsig. Vescovo sopra la sua anima le cose a se proposte, ed il sig. Sindaco e Procuratore sull' anime dei

sensum, et praedicta omnia, et singula dictis Communi, et hominibus de Tergesto rata et firma habere, et tenere, attendere, et observare, defendere et manutenere, et non contravenire vel facere, seu movere per se vel per aliquam aliam personam interpositam aliquibus nomine, exceptione, vel modo, ingenio, sive causa, sub paena tercentarum marcharum denariorum novorum, Aquilejensi vel Tergestinae monetae, quod toties peti possit et exigi cum effectu quoties contrafactum fuerit, paena quoque soluta vel non, suprascripta, et infrascripta nihilominus in sua permanent firmitate. Juraverunt insuper dictus dominus Episcopus in suam animam sibi praepositis, ac dominus syndicus, et procurator in animas praedictorum

predetti Consoli del Consiglio e Comune, e sopra la sua, toccati i sagrosanti Evangelj, che tutte, e ¹²⁹⁵ ciascuna delle sopraddette cose le hanno e tengono per stabili e ferme, e di non contravvenire con alcuna occasione, o eccezione, obbligando il detto monsignor Vescovo al già detto Sindaco e Procuratore stipulante, ed accettante in nome del sopraddetto sindicario e procuratorio tutti i suoi beni e diritti, e quei del suo vescovato; le quali cose se non le osserverà, lo stesso Comune e gli uomini possano di sua propria autorità intrromettere, tenere e possedere, senza licenza, giudizio o requisizione di alcun dominio, o giudice ecclesiastico o secolare, ed allontanata ogni contraddizione d' altra persona, fino all' intiero pagamento di tutti i

consulum consilii et Communis, ac suam tactis Evangelii sacrosanctis, praedicta omnia et singula rata et firma habere, et tenere, et non contravenire occasione aliqua re exceptione. Obligans dictus dominus episcopus jan dicto sindaco et procuratori stipulanti, et recipienti sindicario, et procuratorio nomine supradicta omnia bona, et jura sua et episcopatus sui, quae si contraferet, ipsi Commune et homines sua propria auctoritate intrromittere, tenere, ac possidere valeant absque licentia, judicio vel requisitione alicujus domini, seu judicis ecclesiastici, vel saecularis, omnique alterius personae contradictione remota, usque ad integram solutionem, et satisfactionem omnium praedi-

predetti, i quali beni e diritti il suddetto monsig.
 1295 Vescovo confessò di possedere con diritto preca-
 rio, se facesse o venisse contro le cose predette, o
 alcuna delle predette; rinunziando il detto monsi-
 gnor Vescovo all' eccezione indebita, o di lui, o
 per giusta causa nel fatto, ed azioni del diritto, e
 della legge delle decretali, coll' ajuto de' decreti,
 costituzioni, consuetudini, lettere ottenute, o da
 ottenersi dalla Curia Romana, o da qualche altra,
 o di qualunque altro.

Io Errigo notajo con imperiale autorità sono sta-
 to presente a queste cose, e pregato le ho scritte.

Pretendeva il nostro vescovo Brissa una certa
 quantità di vino conosciuto sotto il nome di Ribola
 dai Monaci Benedettini occupanti la chiesa de'
 Santi Martiri, onde i medesimi ricorsero in que-

etorum, quae bona jura dictus dominus episcopus prae-
 cario jure se, ipsorum nomine, possidere confessus est,
 si contra praedicta vel aliquod praedictorum faceret,
 vel veniret. Renuntians dictus dominus episcopus ex-
 ceptioni indebiti, sive ejus vel ex injusta causa in fa-
 ctu actionumque juri et legum decretalium, seu de-
 cretorum auxilio, constitutionibus, consuetudinibus,
 litteris, a Romana vel qualibet alia Curia impetratis,
 vel impetrandis, vel cujuslibet alterius.

Ego Henricus Imperiali auctoritate notarius his in-
 terfui rogatus scripsi.

sto medesimo anno 1295 al Pontefice Bonifacio ottavo chiedendo giustizia. Il predetto Pontefice a¹²⁹⁵ quest' oggetto spedì ad Albertino di Monselice, canonico di Treviso, la seguente Bolla, onde in breve e quietamente terminasse tali differenze.

XXX. Bonifacio vescovo servo de' servi di Dio. Al diletto figlio Albertino di Monselice canonico di Treviso salute, ed apostolica benedizione. Si sono con Noi lagnati l'Abate ed il Convento del Monastero di s. Giorgio Maggiore di Venezia, i quali in verun modo appartengono alla Chiesa Romana, dell'Ordine di s. Benedetto, che il venerabile nostro fratello Brissa vescovo Triestino gli aggrava indebitamente sopra una certa quantità di vino, che volgarmente si chiama Rubola, sopra una somma di danaro, e di terra, sopra le possessioni ed altre cose. Perciò raccomandiamo al tuo

XXX. Bonifacius Episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Albertino de Monsilice canonico Tarvisino salutem et apostolicam benedictionem. Conquesti sunt nobis Abbas, et Conventus Monasterii s. Georgii Majoris de Venetiis ad Romanam Ecclesiam nullo modo pertinentis, ordinis s. Benedicti, quod venerabilis frater noster Brixia episcopus Tergestinus super quadam quantitate vini, quod Rubola vulgariter appellatur, pecuniae summa, terrae, possessionibus, et rebus aliis injuriatur eisdem. Ideoque discretionis tuae per Apostoli-

discernimento per mezzo d' un apostolico scritto , che convocate le parti , ascolti la Causa , e senza appellazione , con debito fine la decida , facendo rigorosamente osservare colla nostra autorità quello che avrai decretato ec.

Dato in Roma , presso s. Pietro li 20 marzo , l' anno secondo del nostro Pontificato .

Memore la nostra città di Trieste de' tanti favori e beneficj ricevuti dal Patriarca Raimondo , e della protezione che teneva di essa città , elesse l' anno 1296 per suo podestà Errigo della Torre Milanese stretto parente di esso Patriarca .

Monsignor Andrea Rapiccio nostro vescovo di Trieste , ne' suoi frammenti man. scr. attribuisce l'origine della nobilissima famiglia Bonoma di Trieste a quest'anno solamente .

Quest'anno pure seguì la perniciosa permuta , che fece il nostro vescovo Brissa di Toppo col Patriarca Raimondo della Torre, della terra di Mugia, allora soggetta al vescovato di Trieste con la Pieve di san Canciano dell' Isonzo , mentre al presente

ca scripta mandamus, quatenus partibus convocatis, audias causam, et appellatione remota, debito fine decidas, faciens quod decreveris auctoritate nostra firmiter observari ec.

Datum Romae, apud sanctum Petrum, XIII. Kl. aprilis, Pontificatus nostri anno secundo.

il vescovato di Trieste non gode nè l'una nè l'altra: onde per memoria di tal fatto voglio qui inserire¹²⁹⁶ l'istromento di permuta seguita fra le parti.

XXXI. Nel nome di Cristo così sia. L'anno del medesimo 1296, Indizione nona, li 13 febbraio. Fatto in Aquileja nel palazzo patriarcale, presenti il venerabile Padre monsignor Fra Simone vescovo di Capodistria, ed il signor Cino di Firenze, ed altri molti a ciò chiamati e pregati testimonj.

Il venerabile Padre in Cristo il monsignor Brissa vescovo di Trieste per se e suoi successori, in nome suo, e della Chiesa Triestina, permutò, diede in cambio, e consegnò al reverendo Padre in Cristo, e monsignor Raimondo Patriarca della santa Sede d'Aquileja, per se, e suoi successori, e del-

XXXI. In Christi nomine amen. Anno ejusdem millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, Indictione nona, die tertio decimo, exeunte Februario, Aquilegiae, in Patriarchali palatio actum, praesentibus venerabile patre domino fratre Simone episcopo Justinopol. et domino Cino de Florentia, et aliis pluribus ad haec vocatis testibus et rogatis.

Venerabilis in Christo pater dominus Brixia episcopus Tergestinus per se suosque successores suo et Ecclesiae Tergestinae nomine, permutavit, et in cambium dedit, et tradidit reverendo in Christo patri, et domino Raymundo sanctae Sedis Aquilegensis Patriarchae

1296 la Chiesa d'Aquileja, stipulante, ed accettante tutti i frutti del diritto temporale, e le decime che esso e la Chiesa Triestina aveva, o poteva avere, e quelli, o quelle, che appartenevano a loro, in tutto il territorio della terra di Mugia, tanto nel borgo, e castello, quanto fuori, tanto di biade, che di vino, e sale, e tanto di valli, che monti, e tanto occupate, che non occupate, e tanto quello che gli toccò per la morte del signor Valerio di Mumiano, quanto quello che si usurpavano i signori fratelli Giovanni, e Biachino di Mumiano, o qualcun altro di loro, o alcun altro a cui il detto sign. Giovanni, o lo stesso signor Biachino, o a loro due lo avessero in qualunque modo dato, tanto il palazzo

per se, ac successoribus suis, et Ecclesiae Aquilegensis stipulante et recipiente omnem usufructum et totum jus temporale decimae, quae quas, et quam ipse, et Ecclesia Tergestina habebat, seu habere poterat, et qui quod, et quae ad ipsos spectabant in toto terrae et territorio Muglae, tam in burgo et Castro Muglae, quam extra, tam bladi, quam vini et salis, et tam vallis, quam montium, et tam occupata, quam non occupata, et tam illud quod sibi exciderat per obitum domini Valerii de Mimiglanis, quam illud quod sibi usurpabant dominus Johannes et Biachinus fratres de Mimiglanis, seu alter eorum, sive quis alius cui dictus dominus Johannes, vel ipse dominus Biachinus, seu ipsi ambo illud quocumque modo dedissent, et tam pala-

quanto qualunque altra cosa conosciuta sotto qualsivoglia altro nome, tanto infeudato, quanto non infeudato, spettanti per sempre alla chiesa di san Canciano oltre l'Isonzo della Diocesi d'Aquileja, e per mille duecento lire piccole venete in suo supplemento, e ricompensa, le quali dette cose temporali valerebbero meno dell'usufrutto e diritto temporale delle sopraddette decime. Ad avere, tenere, possedere, e tutto ciò che ad esso monsignor Patriarca, ed ai suoi successori piacerà in perpetuo di fare del detto usufrutto, e diritto temporale sulle sopraddette decime, non alienando quelle della Chiesa d'Aquileja, il qual denaro però detto monsignor vescovo fu confesso e contento, che l'abbia

tium quam quodcumque aliud quocumque nomine censeatur, et tam infeudatum, quam non infeudatum, pro omnibus temporalibus spectantibus ad ecclesiam sancti Canciani de ultra Isontium Aquilegen. Dioecesis, et pro mille ducentis libris venetorum parvorum in supplementum, et recompensationem ejus, quo dicta temporalia minus valerent, usufructu et jure temporali decimae supradictae. Ad habendum, tenendum, possidendum, et quidquid ipsi domino Patriarchae et suis successoribus de dicto usufructu, et jure temporali decimae supradictae, non alienando ea ab Aquilegeni Ecclesia, deinceps placuerit perpetuo faciendum; quam quidem pecuniam dictus dominus episcopus fuit confessus et contentus, se a dicto domino Patriarcha re-

1296 avuto dal monsignor Patriarca suddetto, ed intiera-
 mente ricevuto, come se i contati denari fossero
 contrattati in questo tempo. Rinunziando all'ecce-
 zione di non avuti, non ricevuti, e non numerati a
 lui i detti denari nel tempo del presente contratto, e
 ad ogni soccorso di legge e di diritto, tanto canonico
 che civile, e ad ogni altra eccezione, azione, difesa,
 e cosa con suo diritto competenti, e da competersi.
 Dicendo di più, e protestandosi di fare questa permuta
 per la ragione, che il detto usufrutto, e diritto tempo-
 rale della suddetta decima, e la medesima decima, nè
 la poteva avere, nè mantenere, per l'occupazione dei
 potenti. Le quali cose temporali invero, della detta
 Chiesa di s. Canciano, e le dette mille duecento lire
 piccole vene-

cepisse, et integraliter habuisse, ac sibi numeratam
 tempore hujus contractus fuisse. Renunciando excep-
 tioni non habitae, non receptae, ac non numeratae sibi
 dictae pecuniae tempore praesentis contractus, et om-
 ni legum, et juris auxilio, tam canonici, quam civilis,
 omnique alii suo jure, exceptioni, actioni, defensionibus
 et rei sibi competentibus, et competituris. Dicens insu-
 per et protestans se facere permutationem hujus pro
 eo, quod dictum usufructum, et jus temporale deci-
 mae supradictae, seu eandem decimam propter occu-
 pationem potentium, nec habere, nec manutenere po-
 terat. Quae siquidem temporalia dictae Ecclesiae sar-
 cti Canciani, et dictas mille ducentas libras veneto-

te, il medesimo monsignor Patriarca per volere, ed acconsentimento de' signori Pagani della Torre, ¹²⁹⁶ del decano, e capitolo, dei signori Gillone arcidiacono, maestro Albuzio cantore, e de' maestri Leonardo di Fanignano, ed Alberto di Gordon, Philippono Castone, e Napi della Torre canonici della medesima Chiesa, a quest'oggetto nel medesimo luogo specialmente congregati per se e loro successori ed in nome suo e della Chiesa d'Aquileja al prefato monsignor vescovo, per se e suoi successori, e la Chiesa Triestina stipulante, ed accettante per il detto usufrutto, e diritto temporale, permuto le decime, ed in cambio diede, e consegnò, per avere, tenere, e possedere le dette cose temporali

rum parvorum. Idem dominus Patriarcha de voluntate et consensu dominorum Pagani della Turre, Decani, et Capituli s. dominorum Gilloni archidiaconi, magistri Albutii cantoris, et magistrorum Leonardi de Fanignano, et Alberti de Gordon, Philipponi Castoni, et Napi della Turre Canonicorum ejusdem Ecclesiae propter hoc ibidem specialiter congregatorum per se suosque successores, suo ac Aquileg. Ecclesiae nomine, praefato domino episcopo, pro se ac sui successoribus, et Ecclesia Tergestina stipulanti, et recipienti pro dicto usufructu, et temporali jure decimae memoratae permutavit, et in cambium dedit et tradidit, ad habendum tenendum, et possidendum dicta temporalia praefatae ecclesiae sancti Canciani, et quidquid dicto

della prefata chiesa di s. Canciano, e di fare dei
 1296 medesimi in perpetuo tutto ciò che al detto monsignor vescovo ed ai suoi successori piacerà. Così ancora, che lo stesso monsignor vescovo colla predetta somma di denaro sia tenuto comprare le possessioni per il vescovato di Trieste ne' prossimi dodici anni, cioè ciascun anno per cento lire piccole venete. Promisero inoltre i detti contraenti vicendevolmente, l'uno per se, e suoi successori, e l'altro stipulando per se e suoi successori coll'obligare tutti i suoi beni, e delle sue chiese, e di tutti i danni, e spese di liti, ed extra, e col risarcimento dell'interesse, e di non muover per se, o per mezzo d'un altro intorno alle cose a se in tal ma-

domino episcopo, et suis successoribus placuerit de ipsis perpetuo faciendum. Item etiam quod ipse dominus episcopus cum praedicta summa pecuniae possessiones pro episcopatu Tergestino in proximos XII. annos, quolibet scilicet anno pro C. libris venet. parv. emere teneatur. Promiserunt insuper dicti contrahentes sibi invicem alter pro se suosque successores, alter pro se, suisque successoribus stipulanti cum obligatione omnium suorum honorum, et ecclesiarum suarum, et omnium damnorum, et expensarum liti, et extra et interesse refectione numquam per se vel alterum sibi de praedictis rebus taliter permutatis, vel aliquo jure ipsarum litem, quaestionem vel controversiam ullam movere, sed ipsas ab omni homine universitate

niera permutate, o con qualche diritto la lite delle medesime veruna questione o controversia; ma di¹²⁹⁶ difendere legittimamente, mantenere, autorizzare, e unitamente spicciare le medesime, nè mai da se, o per mezzo d'interposta persona dire, fare, o venire contro le predette cose con qualche ragione, inganno, pretesto, senza causa, sotto pena del doppio delle dette cose permutate manco cinque soldi piccoli veronesi secondo il tempo che saranno di maggior valuta, o saranno migliorate, stipulate, e promesse in ciaschedun Capitolo, le quali tante volte si possono chiedere, ed esigere, quante si contrafarà ad essa, e pagate che saranno o no, nonostante il presente contratto, e tutte le cose che in esso sono contenute ottengano il pieno vigore. Nel cui possesso il detto monsignor vescovo diede

ecclesia, et persona legitime defendere, manuteneere, auctorizare, et in solidum disbrigare, nunquam per se, vel interpositam personam contra praedicta, vel eorum aliquod dicere, facere, vel venire ratione aliqua, dolo, ingenio, sive causa sub paena dupli dictarum rerum permutatarum minus quinque solidis Veron. parvorum, ut pro tempore plus valuerint, vel melioratae fuerint in singulis Capitulis stipulata, et promissa, quae toties peti, et exigi potest quoties committetur in eam, et ipsa soluta vel non, praesens tamen contractus, et omnia in eo contenta obtineat plenum robur. Cujus usufructus et juris temporalis decimae

1296 licenza, e pieno potere al medesimo monsignor Patriarca, di entrare, pigliare, e ritenere di propria autorità gli usufrutti, e le sopraddette decime del diritto temporale.

Io Valerio Civitatese, notaro con apostolica ed imperiale autorità sono stato presente alle sopraddette cose, e pregato le ho scritte.

Godè mentre visse monsignor Brissa di Toppo co' vescovi di Trieste suoi successori il pacifico possesso dell'accennata pieve di s. Canciano lo spazio di 230, e più anni, sinchè l'anno 1528. D. Giovanni Maria Foscarini sotto pretesto di certa qual elezione fatta dai contadini di quella pieve nella sua persona, ottenne da monsignor Altobello Averoldo vescovo di Pola in quel tempo Legato apostolico di Venezia la conferma, ed opponendosi monsig. Pietro Bonomo allora vescovo di Trieste costrinse per giustizia il suddetto Foscarini alla rinunzia d'ogni jus, e dominio acquistato sopra la prenominata pieve di s. Canciano, col cedere l'anno 1531 sotto li 25 giu-

supradictae possessionem auctoritate propria intrandi, apprehendendi, et retinendi dictus dominus episcopus eidem domino Patriarchae licentiam dedit et plenariam potestatem.

Ego Valerius Civitatis, Apostolica et Imperiali auctoritate, notarius, praedictis interfui, et rogatus scripsi.

gno all'accennato monsignor Bonomo, come a suo diretto, e vero padrone tutte le sue pretensioni. ¹²⁹⁶ Seguita la morte di monsignor Bonomo, insorse l'anno 1550 un tal Marc'Antonio Solario, il quale col pretesto di rinunzia trasferita in altri di essa pieve di s. Canciano, s'usurpò il possesso di essa, a cui benchè Marc'Antonio Castilegio vescovo di Trieste s'opponesse, e per tale usurpazione agitatesse lite in Aquileja, ed in Roma con isperanza d'ottenere l'usurpato, e conseguisse dalla s. Rota di Roma sentenza favorevole per la restituzione di essa pieve. Ma promosso l'accennato vescovo dal nostro vescovato di Trieste all'arcivescovato Calaritano, si trascurò la pubblicazione, ed esecuzione di detta sentenza; seguisse ciò o per trascuraggine de'suoi successori, o per altro impedimento, quantunque restassero tutte le scritture col processo nelle mani di monsignor Agostino de Carleccarys canonico d'Aquileja, rimase detta pieve di s. Canciano smembrata dal nostro vescovato di Trieste, come vedremo nel progresso di queste memorie negli accennati anni, e specialmente nel 1584.

Nei libri capitolari di questa Cattedrale ritrovasi, che l'anno 1298 monsignor vescovo di Trieste Brissa di Toppo diede a diverse persone l'investitura di varj feudi, come si vedrà sotto il vescovo suo successore Rodolfo Pedrazano nel suo istromento di conferma del 1303, nel Tomo seguente, e li 12 di febbrajo di quest'anno medesimo una certa Cristina lasciò al piovano, e Canepari della chiesa della

Madonna del Mare una casa situata nella contrada
 1298 di Cavana, colla condizione, che coi denari proveni-
 nenti dall'affitto di detta casa si compri ogni anno
 nella festa della Nascita di Gesù Cristo Salvatore
 un cereo del valore di due grossi, e quattro libbre
 di oglio per la illuminazione, ed a' Canepari per l'
 incomodo loro sieno dati otto denari di Trieste; il
 rimanente della moneta poi la riceva il piovano col
 peso di celebrare tante Messe. Morì il medesimo
 vescovo l'anno appresso dopo avere governata que-
 sta Chiesa e Diocesi Triestina lo spazio di circa 13
 anni.

Re de' Romani		Pontefice
ALBERTO d'Austria.	1299	BONIFACIO VIII.

1299 42 GIOVANNI V. d' Hungerspach Udinese fu
 eletto in luogo del sopraddetto defunto Brissa di
 Toppo vescovo di Trieste, il quale visse non più
 che un anno nel vescovato, e perciò forse l'Abate
 Ughellio tralasciò d'annoverarlo nel catalogo dei
 vescovi di Trieste. Esiste però una memoria mano-
 scritta, estratta da una lettera che il prefato ve-
 scovo dopo avere scritto al podestà di Trieste Erri-
 go della Torre, scrisse al Capitolo da Udine li 10
 di ottobre l'anno medesimo 1299, in questi precisi
 termini: — Giovanni eletto vescovo si scusa con il
 Capitolo di non averli potuto scrivere, per essere

partito il Corriere la mattina troppo per tempo, e per dover esso assistere al Patriarca nel suo officio, ¹²⁹⁹ che per altro il suddetto Capitolo intenderà dal Podestà il contenuto nella sua lettera.

Fine del Tomo primo.

177
The first of these is the fact that the
document is a copy of a letter from
the Secretary of the Navy to the
President of the United States, dated
the 15th of July, 1862. The letter
contains a report on the progress of
the work of the Navy Department
during the year ending on the 31st
of June, 1862. The report is
divided into two parts, the first
of which deals with the general
administration of the Department,
and the second with the details of
the work done during the year.

THE SECRETARY OF THE NAVY,
WASHINGTON, D. C.

TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES,
WASHINGTON, D. C.

SIR: I have the honor to acknowledge
the receipt of your letter of the 15th
inst., and in reply to inform you
that the same has been forwarded
to the proper authorities for their
consideration. I am, Sir, very
respectfully,
Yours obedient servant,
GEO. B. BROWN,
Secretary of the Navy.

CATALOGO

DELLI SIGNORI ASSOCIATI

PROPRIETARJ DELL' EDIZIONE.

- Bernardo Barone de Rossetti, Governatore di Trieste, e Littorale del Regno Illirico.
- C. Conte Choteek, Consigliere e Vice Governatore.
- Ignazio de Capuano, Preside della Città.
- G. B. de Pascotini, Preside del Giudizio Civico.
- Fr. de Costanzi, Cons. Governiale.
- Hausner, Cons. Governiale.
- Vittor de Sonnestein, Cons. Govern.
- Bar. de Longo, Cons. Govern.
- Förschl, Direttore della Registratura Governiale.
- Catanei, Direttore di Polizia.
- Fran. de Bajardi, Cons. del Magistrato.
- Marchese Pietra Grassa, Cons. del Magistrato.
- Eisner, Cons. del Trib. Civico Prov.

Alessandro de Marchesetti, Direttore in capo dell'Ufficio Tavolare.

Girolamo Bar. de Marenzi, Archivista Civico.

A. Cratei, Direttore della Speditura Civica.

Pietro de Jureo, Impiegato Civico.

Giuseppe Poli, Registratore Civico.

Gio: Battista de Costanzi, Cancelliere di Sanità.

Gaetano Bar. de Marenzi, Vice-Cancelliere di Sanità.

Lorenzo de Marchesetti, Priore del Lazzaretto di S. Teresa.

Gennaro de Fecondo, Capo del Casino di Sanità.

Daniele de Francol, Impiegato alla Sanità.

Pietro Nobile, supremo Direttore delle Fabbriche.

Francesco Bruyn, Architetto.

I. Lugnani, Pubblico Bibliotecario.

Antonio Jelussich, Impiegato alla Dogana.

D. Giuseppe Tognana de Tonnefeld, Canonico della Cattedrale, ed Imp. Reg. Parroco della Città Teresiana.

D. Pietro Citter, Canonico della Cattedrale.

D. Giuseppe Millanich, Canonico della Cattedrale, ed Imp. Reg. Parroco della Città Vecchia.

D. Giacomo Susanni, Cappellano di San Pietro in Piazza.

D. Pietro Marchi, Cooperatore della Città Teresiana.

D. Gio: Maria Lengo, Cooperatore della Città Vecchia .

D. Carlo de Bottoni, Mansionario della Cattedrale .

D. Francesco Saverio Antonucci, Mansionario della Cattedrale .

D. Gaetano Idà, Mansionario della Cattedrale .

D. Pietro Chersich, Cappellano dell' Ospedale Civico .

D. Mattia de Jurco, Piovano di Opehina .

Apollinare Cesnech, Cappellano Curato in S. Croce .

D. Francesco Panfilì .

D. Gio: Gabragna, Cappellano di Rizmagne .

Dott. Gerolini, Avvocato .

Dott. Giuseppe de Cronnest, Avvocato .

Dott. Vincenzo de Franul, Avvocato .

Dott. Domenico de Rossetti, Avvocato .

Dott. Lorenzo Miniussi, Avvocato .

Dott. Gio: Kupferschein, Avvocato .

Dott. de Rosmini, Avvocato .

Dott. Giuseppe Benardelli, Avvocato .

Dott. Pico, Avvocato .

Dott. Francesco Kapeler, Avvocato .

Dott. Lorenzo Rondolini, Medico .

Dott. Gio: Vordoni, Medico .

Dott. Gasparo Casati, Medico .

Dott. Pietro de Garzaroli, Medico .

Dott. B. Frizzi, Medico .

- Dott. Joel Koen , Medico .
 F. G. E. Baraux .
 Erasmo de Garzaroli .
 Luigi Antonio Dache .
 Simone Porenta .
 Giorgio Giustinelli .
 Pietro Rosada .
 Valentino Lorenzuti .
 Carlo Antonio de Maffei .
 Giuseppe Federico Renner d'Oesterreicher .
 Giovanni Weber .
 Fratelli Magnaron .
 Giuseppe Napoli .
 Antonio Zampieri .
 Gio: Battista Angeli .
 Francesco Pagani .
 Antonio Lizuli .
 Giovanni Pagani .
 Giuseppe de Leitenburg .
 Domenico Zampieri .
 Floriano Gross .
 Anna Maria de Conradi .
 G. Mestron .
 Saverio de Giuliani .
 Carlo Laugier .
 Antonio Casati .
 Gaspare Callini .

- Giuseppe Jebussig ,
 Reyer .
 Aron Parente .
 L' Ufficio di Borsa .
 Anastasio Valsamacchi ,
 Lodovico Kert .
 Leon Vita Saraval .
 Miens et Stevens .
 David Ancona .
 G. Gagliardo .
 F.F. Giraud , Cons. di Portogallo ,
 Sebastiano Alimonda .
 Antonio Lavison .
 Pietro Cozzi .
 Pietro Sartorio .
 Ferd. Andrè .
 Andrea Griot .
 Francesco Lutman .
 Giacinto Sindici .
 Gio: Battista Cosolo .
 Serafino Antonio Vicentini ,
 Andrea Bozzini .
 Carlo Praun .
 Pietro Oliveti .
 Buschek et Pelican .
 Gio: Cloeta .
 Gio: Maria Fremenditi .

- Antonio Uram .
 Filippo Hiersl .
 Bartolomeo de Hochkofler .
 Gio: Battista Martinolli .
 C.G. Braig .
 Ciriaco Evangelisti .
 Paolo Tribuzzi .
 Paolo Ardelli .
 Antonio Flek .
 Francesco de Fecondo .
 Alessandro Zazzarango .
 Giacomo di Michele Panimadi .
 Vincenzo Antonio Rossi .
 Antonio Karis .
 Antonio M. Antonopulo .
 C. L. Schroachluser .
 Cesare Pellegrini , Console Russo .
 Giovanni Voit .
 Jacob Coen .
 Lorenzo Cocal .
 Fratelli Levi Mandolfo .
 Gio: Dobler .
 Antonio Bonazza .
 Michele Lazzovich .
 Gio: Carciotti .
 Gio: Dvorzach .
 Giorgio Catrato .

- Ignazio Viechi, Amministratore del Dazio del Vino.
 Giuseppe Bregant .
 Pocher, e Comp.
 G. B. Borghi .
 Morel Ernst .
 Gio: Nicolò Nicolorich .
 Giacomo Bergonzi .
 Bassano Cusin .
 Francesco Saverio Stainer .
 Diodato Corvalich .
 Mattia, e Gregorio Martines .
 Giuseppe Kern .
 Duca Canelli .
 Luigi Dorligo .
 Stefano Risnich .
 A. Gadina .
 Giuseppe Chiozza .
 C. L. Chiozza .
 Spiridione Antonopulo .
 Gio: Battista Rossi, insinuato fabbricatore di Li-
 quori .
 Aghib Moisè .
 G. D. Hoffer .
 P. Moraitini .
 Gio: Battista Wostri .
 Drago Teodorovich .
 Francesco Sadnech .

- Vincenzo Bergamin .
 Teodoro Mechsa .
 Aron Marpurgo .
 Marpurgo e Parente .
 Graziadio Minerbi .
 Nadanel Levi .
 Carlo de Stocolin .
 Ignazio Gadola .
 Stefano Helimpacher .
 Fratelli Pillipich .
 I. C. Czeiche .
 G. D. Hollstein .
 Giacomo Nob. Prandi .
 Tenente Loi .
 Cesare Cassis .
 Paolo Grassi .
 Isach Luzzato ,
 Israel Fano ,
 Antonio Muner .
 Giorgio Malombra .
 Matteo Michellitsch .
 Francesco Benardelli ,
 Marianna Vedova Mauroner ,
 Bartolomeo Gio: Marchiz .
 Dantz Perini .
 Michele Andrulachi .
 Martino Geropp .

- Giuseppe de Milesi .
 C. H. B. Plattensteiner .
 Resman .
 Antonio Hoffer .
 Gio: Suppan .
 Giuseppe Daitson .
 Sigmundt L. Bonat .
 Giacomo Weneditschitsch .
 G. Giustin .
 Girolamo Straulino .
 Giuseppe Gentile .
 Luigi de Rocca .
 Giacomo Radaeli .
 Antonio Canzoni .
 Costantino Strati .
 Girolamo Bellusco, Console di Sardegna .
 Francesco Gattorno .
 Marcello Assereto .
 Giuseppe Sotira .
 Giacomo Niderle .
 Antonio Würtn .
 Luigi Papi .
 Aron Bianchini .
 Aron Curiel .
 Antonio Colnhuber .
 A. Almeda .
 Michele Rodocanachi .

- Pignatelli Metaxà . Giuseppe de Milesi
 Domenico Pertot . C. H. B. Plattenstein
 Gio: Schuldermann . Rosen
 Tommasini, Console d'Etruria . Antonio Hoffer
 Trapp . Gio: Suppan
 Anselmo Finzi . Giuseppe Datsont
 Francesco Vielli . Sigmundt L. Bonat
 Giacomo Trampus . Giacomo Wenedtschitsch
 Francesco Garavini . E. Gustin
 Adamante Bosichi . Giuliano Stralino
 Francesco Corradini . Giuseppe Gentile
 Francesco Parisi . Luigi de Rocca
 Paolo Conte Brigido . Giacomo Rabachi
 Barone Vechtig . Antonio Garzoni
 Carlo Marconetti . Costantino Strati
 Joseph La Brosse . Giuliano Bellaso, Console di B.
 Pietro Geislinger . Francesco Gattano
 Onofrio Cantaro . Marcello Aspreto
 Pasquale Scorcia . Giuseppe Sotir
 Coith e Comp. . Giacomo Nibele
 Francesco Nicolini . Antonio Würtn
 Felice Antonio Burlo . Luigi Papi
 Antonio Ruggieri . Anton Bianchini
 Giacomo Colenz . Anton Griebel
 M.º Sanzin . Antonio Colthuber
 Paolo Maurogordato . A. Almeda
 Giacomo Calderari . Michele Hochmann

Hattinger G. B.

Zanon Antonio.

De Giuliani Francesco.

Costantini S. di Moisè.

Orlandini Pietro.

Luigi Sola.

Giuseppe Bürger, Direttore delle Scuole Normali.

Sebastiano Mori.

D. Giuseppe Mainati, Sagrestano dalla Cattedrale di San Giusto.

Bottinger C. H.
 Non Antiochia
 De Giani Francesco
 Costantini S. di Maria
 Olandini Pietro
 Luigi Sala
 Giuseppe Bürger, Direttore della Scuola Nazionale
 Sebastiano Mori
 D. Giuseppe Mainati, Segretario della Scuola
 Is di San Clauto

